

FONDAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"
Serie oro. Testi antichi in anastatica su CD-rom
33

DEL COMMERCIO
DEI POPOLI NEUTRALI
IN TEMPO DI GUERRA
TRATTATO
DI GIO. M. LAMPREDI

Pubbl. Prof. di Diritto Pubbl. Univ.

NELL' UNIVERSITA' DI PISA

=====

In Firenze l' Anno MDCCLXXXVIII.

Con Approv. De' Superiori

Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini,
Fondo Lazzerini antico
© marzo 2007

DATI BIBLIOGRAFICI:

Lampredi, Giovanni Maria [1732-1793]
Del commercio dei popoli neutrali in tempo
di guerra trattato di Gio. Maria Lampredi ...
Parte I. (-II.). - In Firenze : [s.n.], 1788. - 2 v. ;
8° (17 cm)

Note sull'esemplare: I 2 vol. leg. in 1

- 1.- In Firenze : [s.n.], 1788. - [4], 248 p.**
Segn.: [pi greco]2 A-O8 P12. - Impronta:
eia- edc. caa. N.Gu (3) 1788 (R)
- 2. - In Firenze : [s.n.], 1788. - [4], 283, [1]**
p.
Segn.: [pi greco]2 A-R8 S6. - Impronta:
r.u' 6.a. 6.u- godi (3) 1788 (R)

L'edizione è stata realizzata
grazie al contributo di:





Fondazione
Cassa di Risparmio
di Prato



CA








DEL COMMERCIO
DEI POPOLI NEUTRALI
IN TEMPO DI GUERRA.

P A R T E I.



DEL COMMERCIO

DEL POPOLO NELL'ALTA

IN TEMPO DI GUERRA.

PARTI I

DEL COMMERCIO

DEI POPOLI NEUTRALI

IN TEMPO DI GUERRA

TRATTATO

DI GIO. M. LAMPREDI

Pubbl. Prof. di Diritto Pubbl. Univ.

NELL' UNIVERSITA' DI PISA.

PARTE I.



In Firenze l' Anno MDCCLXXXVIII.

Con Approv. de' Superiori.

DEL COMMERCIO

DEI POPOLI NEUTRALI

IN TEMPO DI GUERRA

TRATTATO

DI GIO. M. LAMBERINI

TRATTATO

DELL' UNIVERSITA' DI PISA.



P. P. P.

In Firenze presso F. Leoni MDCCLXXXVIII

Per gli esemplari di questo Trattato



PREFAZIONE



Non vi è nel Gius delle Genti soggetto alcuno, che sia stato trattato con tanta varietà d'opinioni, e sopra cui le Nazioni in diversi tempi abbiano variato tanto, quanto il Commercio dei Popoli Neutrali in tempo di Guerra.

Nessuno ha negato loro il diritto di commerciare in genere, o di vendere le cose loro naturali e industriali anche in tempo di Guerra, ma l'estensione e la quantità di questo Diritto è stata ed è tuttora un soggetto di disputa tra i Maestri della pubblica e privata Giustizia, e lo sarà in futuro, finchè non saranno stabiliti principj evidenti ed incontrastabili, che servano di norma per misurare i

Diritti dei Popoli, e di quelli che ne hanno il Governo, i quali sempre incerti, dubbiosi, ed esitanti, e temendo di far torto ora a se stessi, ora agli altri, hanno stabilito nelle loro vicendevoli Convenzioni ora una regola, ed ora un'altra, secondo che il loro privato interesse, e le circostanze dei tempi lo richiedevano.

Così tra l'incertezza o la mancanza totale dei Principj, e la diversità della pratica, la materia, di cui si tratta, è diventata un Labirinto tale da non trarne facilmente il piede senza la scorta della Ragion Naturale, che finalmente è la sola ed unica guida delle Nazioni.

Questa Ragione mostra facilmente il sentiero della Verità e della Giustizia se pure sia interrogata da un' uomo senza interesse, e senza pregiudizio di Nazionalità e di Scuola, e che porti alla discussione di questa controversia quell' istessa disposizione d' animo tranquillo e pacato, che un Filosofo porta regolarmente alla soluzione di un Problema meramente speculativo.

Io mi son creduto in questo caso. Senza interesse, o partito alcuno, ed avvezzo fino dai miei primi anni a cercare semplicemente il vero, ho tentato, per quanto le mie forze e la qualità del soggetto il permettevano, di stabilire i principj fondati sull' immutabile Gius generale delle Genti, con i quali le molte controversie, che frequentemente nascono su questa delicata materia, si potessero facilmente decidere, e che servisser di norma ai Popoli, che amano sinceramente d' esser giusti, per regolare la lor condotta verso le Nazioni Neutrali e pacifiche, quando necessità li spinga a prender l' armi contro i loro Nemici, ed a ricorrere alla luttuosa estremità della Guerra.

Sembrerà forse ad alcuni maraviglioso, che un' oggetto tanto importante non sia stato oggimai abbastanza schiarito dagli Scrittori della Pubblica Ragion delle Genti, e che non vi sia ancora regola alcuna costante, ed approvata da tutte le Nazioni, che guidi con sicurezza i popoli neutrali in tempo di Guerra nelle loro operazioni di Pace senza timore

d'essere involti nei disastri della Guerra medesima, ma cesserà la meraviglia subito che si rifletta ai modi co' quali questa materia è stata trattata fino dai suoi principj.

Fù il primo Alberigo Gentile Italiano, che tentasse d'introdurre un sistema di Giustizia anche tra lo strepito dell'armi, e credè che anche la forza e la violenza, dalla sola necessità giustificata, fosse sottoposta a qualche regola di ragione, oltre la quale diventasse ingiusta, e questa regola egli dettò ai Popoli guerreggianti in un libro (1) affatto nuovo se non per la maniera con cui era scritto, almeno per la materia.

Non è che avanti di lui non sentissero gli uomini, che tanto l'aggressore, che l'affalito in guerra aveano dei diritti, e delle obbligazioni dipendenti dal loro stato attuale di

for-

(1) Il Libro ha per titolo *de Iure Belli* e fù pubblicato nell'anno 1588., e così quasi quarant'anni avanti l'opera celebre di Ugone Grozio, *de Iure Belli & pacis*.

forza, e che anche tra l' armi la Natura reclamava i suoi diritti, ma non vi era stato alcuno avanti di lui, che questi diritti avesse messi in sistema, e ne avesse segnati i confini.

Egli parla della nostra questione per incidenza, e dice quanto basta per concludere che la questione è difficile a sciogliersi sembrando, dic' egli, che tanto il Belligerante, che impedisce e vieta il commercio dei Neutrali, quanto i Neutrali, che si chiamano offesi da questo impedimento siano fondati in ragione (1).

Al-

(1) Era la Guerra tra gl' Inglesi e li Spagnoli quando Alberigo Gentile scriveva il suo libro, ed egli viveva in Inghilterra pubblico Professore di Leggi a Oxford. Si lagnavano gl' Inglesi che i Popoli Neutrali portassero e vettovaglie ed armi ai loro Nemici, ed ei questiona, se un contegno simile rompa la pace, e possa esser giusta causa di Guerra, e se la Nazione debba impedire che i Sudditi facciano un simil commercio. Ecco le sue parole nel luogo citato: *Sic sane concludunt Civitatem teneri pro*

Alberigo Gentile segnò in certo modo la strada al celebre Ugone Grozio, il quale scrivendo con maggiore eleganza, ed ornando il suo Trattato di forbita e pellegrina erudizione fece quasi scordare il suo Maestro, di cui però seguitò quasi totalmente il disegno, appoggiando, come egli avea fatto, le sue decisioni più all' autorità dei Greci, e dei Latini Scrittori, e agli usi delle Nazioni più celebri, che alla retta Ragione, che è in sostan-

za

pro delictis Civium non momentaneis, sed successivis, & continuatis, & hoc tamen si scivit, & potuit prohiberi, ut prohiberi posse videtur, quia tempus supersit. Successiva dicam delicta an non? Successiva certe ea sunt, quae cum periculo magno, & detrimento Regni Angliae, foederatorumque facere tentant alii, ut ad Hispanos deferant commeatus, & quod in bello usui esse solet: etiam facere pugnant, ne faciant rogati; etiam petunt, ne rem istam rogentur, quae contra Ius Gentium, & commerciorum libertatem est. Magna Questio: hinc jure stricto pro his, illhinc stante pro Anglis aequitate:

za il solo fondamento del Gius General delle Genti. Ricorse di più ai Trattati, che erano stati fatti tra Nazione, e Nazione, e così il Gius volontario delle Genti confuse col Gius primitivo e immutabile.

Anch' egli parla del nostro caso (1) ed anch' egli riconosce la difficoltà della Questione (2), cui per una gran parte non sà come sciogliere, non avendo, dic' egli, nelle Istorie dei Popoli trapassati trovato esempj, sopra i quali si potesse fissare una regola di convenzione generale, che servisse di guida alle Nazioni (3). Non

(1) *De Iur. Bell. & Pac. Lib. III. Cap. I. §. V.*

(2) *Sed & quaestio incidere solet quid liceat in eos qui hostes non sunt, aut dici nolunt, sed hostibus res aliquas subministrant. Nam & olim & nuper de ea re acriter certatum scimus, cum alii belli rigorem, alii commerciorum libertatem defenderent.*

(3) *Hanc autem questionem ad Jus Naturae ideo retulimus, quia ex historiis nihil comperire potuimus ea de re jure voluntario Gentium esse constitutum.*

Noni ostante però e nel luogo citato ed altrove (1) ha fissato qualche principio, ed ha fatte delle distinzioni sopra il Commercio dei Popoli Neutrali con le Nazioni Belligeranti, le quali o poco o molto sono state seguitate da tutti quelli che hanno scritto dopo di lui, senza dubitar nemmeno che quei principj e quelle distinzioni fosser degne d'esser richiamate a serio esame, o che potessero esser false, o almeno inesatte e capaci d'indurre in grandissimi errori.

Ei dice dunque che i Popoli pacifici non devono far cosa alcuna, per cui un Belligerante diventi più forte dell'altro, e che quanto al commercio con essi bisogna distinguere le cose che hanno un uso diretto in Guerra, come sono le armi nella più estesa significazione del termine, quelle che non possono servire in modo alcuno agli usi della Guerra, come sono le cose voluttuose, e quelle che possono servire egualmente agli usi della

pa-

(1) *Lib. III. Cap. XVIII. §. 3. n. 1.*

pace, e della guerra, come sono le vettovaglie, i denari, le navi, e tutto ciò che può servire alla costruzione di esse: che non si potrebbe assolutamente somministrar le prime ai Nemici senza violar la pace, o sia la Neutralità, che delle seconde libero deve essere il commercio, e che le terze possono somministrarsi secondo le circostanze, perchè se il commercio di esse con una delle parti Belligeranti recasse danno notabile all'altra, o impedisse qualche operazione militare, allora la parte danneggiata potrebbe frettata dalla necessità impossessarsene, e a tenore delle circostanze farle sue, secondo che la somministrazione di esse fosse o non fosse stata colposa.

Dietro a queste regole estese, dichiarate, ed in parte emendate dai Comentatori di Grozio hanno scritto tutti gli altri, e vi si sono, come io accennava, o poco o molto tutti uniformati (1); ma che queste manchi-

no

(1) Bynkershoek *Quaest. Iur. Publ. Lib. 1. Cap. IX. X. sino al Cap. XIV.* Henr. Cocc. *Dissert. De Iure Belli in Amicos*; ed in

no d' esattezza , e non siano fondate sopra un principio costante ed invariabile lo mostra il fatto , giacchè le questioni che in questa materia si fanno durano ancora , nè si è trovato fin quì modo alcuno , con cui si ponga fine alle querele dei Belligeranti contro i Neutrali quanto al loro commercio in tempo di Guerra , nè di questi contra quelli quanto agl' impedimenti , che essi tentano opporvi . Coficchè se Alberigo Gentile tornasse in vita , farebbe ben contento in vedere che la Questione che a lui parve *grande e difficile* , dopo dugento anni non è ancor stata sciolta .


Io confiderei troppo nelle mie forze se presumessi di far solo ciò che le meditazioni di tanti insigni Scrittori a me pare che non abbia-

bia-

in un' altra che ha per titolo : *De Commissis. Ioann. Gottlieb. Heinecc. De Navibus ob vectur. Merc. vetitarum commissis. Hiibner. De la la Saisie des Bâtimens Neutres* : ed ultimamente il Consigliier Galiani nel suo Libro : *De' Doveri dei Principi Neutrali verso i Principi Guerreggianti, e di questi verso i Neutrali.*

biano fatto . Non è altro che un semplice tentativo quello che espongo alle Nazioni culte d' Europa . Ho creduto di scoprire le cause , dalle quali è derivata tanta confusione in questa materia , e confesso che avanti di scoprirle io mi son trovato più volte nel caso d' abbandonar l' impresa , non trovando il modo di conciliare principj apparentemente contraddittorj , e che presi separatamente pur mi sembravano veri . Se non giungo a convincere gli altri , come parmi d' aver convinto me stesso , il Pubblico mi terrà conto almeno del mio buon volere .





I N D I C E

DEI PARAGRAFI

CONTENUTI NEL PRESENTE TRATTATO

P A R T E I.

- §. 1. ***D**El Diritto delle Nazioni al Commercio in genere.*
- §. 2. *A chi spetti la facoltà di limitare questo Diritto.*
- §. 3. *Se la Guerra tra due Nazioni alteri questo diritto in qualche parte nei Popoli Pacifici, e Neutrali.*
- §. 4. *Della collisione tra i Diritti dei Popoli Belligeranti, e quelli dei Neutrali, e degli effetti, che ne derivano.*
- §. 5. *Se la Legge convenzional delle Genti, che non permette che i Neutrali somministrino impunemente al Nemico Merci di Contrabbando si estenda anche alla vendita imparziale delle medesime nel proprio Territorio.*

§. 6.

- §. 6. *La Legge convenzionale delle Genti, che non permette che si somministrino impunemente Munizioni, ed altre Provvisioni da Guerra ai Nemici, si deve intendere come proibitiva del trasporto, e non della vendita di esse nel Territorio dei Principi Neutrali.*
- §. 7. *Del Contrabbando di Guerra, abuso di questo termine, ed errori che ne son derivati.*
- §. 8. *Il Gius convenzionale delle Genti, che non permette che i Neutrali somministrino impunemente ai Belligeranti Armi, ed altre munizioni da Guerra è stato inteso da tutte le Nazioni, come proibitivo del trasporto, e non della vendita imparziale di esse nel Territorio dei Neutrali, della quale nei pubblici Trattati non è stata fatta mai menzione alcuna.*
- §. 9. *Quali siano le Merci di Contrabbando, delle quali i Neutrali non possono continuare il trasporto ai Belligeranti in tempo di Guerra.*
- §. 10. *Se il Paviglione di Nazione amica*
salvi

- salvi la roba appartenente ai Nemici .*
- §. 11. *Se la roba degli Amici e Neutrali sia confiscabile trovata a bordo dei Bastimenti nemici .*
- §. 12. *Dell' arresto in Mare , e successiva visita dei Bastimenti Neutrali . Se sia fondata sul Diritto delle Genti , e come si deva eseguire .*
- §. 13. *Quando la Preda fatta contro o sopra Bastimenti Neutrali passi in dominio del Guerreggiante .*
- §. 14. *Cbi sia il Giudice delle legittimità delle Prede .*

P A R T E II.

Appendice di Atti e Trattati Pubblici , che riguardano la presente Materia .

N. 1. *Variazioni del Diritto convenzionale delle Genti sopra la Navigazione , e Commercio dei Popoli Neutrali in tempo di Guerra .*

N. 2. *Articoli d' alcuni dei più recenti*
Trat-

Trattati riguardanti l' istessa materia.

N. 3. *Reglement de S. M. le Roi de France concernant la Navigation des Bâtimens Neutres en temps de Guerre* 26. Juillet 1778.

N. 4. *Reglement de Sa Majesté Imperiale Autocratrice des toutes les Russies ec. sur la Navigation & le Commerce &c.* 8. May 1780.

N. 5. *Reponse de la Cour de Londres à la déclaration de S. M. I. Autocratrice &c. sur la Navigation & le Commerce de ses sujets &c.*

N. 6. *Reponse de la Cour de France à la même déclaration.*

N. 7. *Reponse de la Cour d' Espagne à la même déclaration. Anno 1780.*

N. 8. *Trattati riguardanti la Navigazione e il Commercio dei Popoli Neutrali secondo i principj proposti da S. M. l' Imperatrice di tutte le Russie per la Neutralità armata.*


N. 9. *Art. X. XI. del Trattato di Commercio del dì 20. Giugno 1766. tra la Rus-*

Russia e la Gran Brettagna mentovati negli allegati Trattati di Neutralità armata.

N. 10. *Due Articoli del Trattato di Navigazione e di Commercio stipulato tra S. M. il Re di Prussia e i tredici Stati Uniti dell' America Settentrionale 10. Settembre 1785.*

N. 11. *Regolamenti intorno alla Navigazione e al Commercio adottati e promulgati dai Popoli Neutrali d' Italia all' occasione dell' ultima Guerra tra la Gran Brettagna da una, e le Colonie Americane, Francia, Spagna, ed Olanda dall' altra parte.*

N. 12. *Reglement de sa Majesté l' Imperatrice de toutes les Russies pour les Armateurs particuliers dans la Guerre actuelle avec la Porte Ottomane.*




DEL COMMERCIO

DEI POPOLI

NEUTRALI IN TEMPO DI GUERRA.

P A R T E I.



§. I. *Del Diritto delle Nazioni al Commercio in genere.*

LE Nazioni tra loro si debbono riguardare come tante persone morali, che vivono nel semplice stato della natura; e i diritti, e le obbligazioni che le une possono aver verso le altre non d'altronde che dalla Legge Naturale discendono, o dalle loro speciali, e volontarie promesse.

In fatti un numero d'Uomini che dallo stato della natura per mezzo del patto sociale diventa una Nazione, un Popolo, una Città, si spoglia d'una parte della sua natural libertà, e la sacrifica al ben comune della Società, ch'ei contrae, ma quanto a tutto il resto degli

uomini, che son fuori di quel suo stretto sistema, resta il medesimo, nè altro lor deve, che ciò che doveva avanti il patto sociale, perchè nulla loro ha promesso.

Quello ch'io dico dell'intero Corpo della Nazione si deve intendere ancora di ciaschedun individuo componente il Corpo medesimo, giacchè egli ai soli suoi Socj ha promesso, e non ad altri, e per conseguenza essi soli possono imporre un freno alla sua libertà a tenore dei patti, che gli è piaciuto di fare, e non gli altri, che sono fuori della consociazione, e che non possono esiger da lui altro che ciò che comanda la Legge eterna, ed immutabile della Natura comune a tutto il Genere Umano.

Introdotta tra gli uomini la proprietà non senza l'approvazione, ed il consenso della Natura, uno dei primi doveri, che la sua Legge impone è quello di comunicarsi vicendevolmente le cose, e l'opere loro, quando il posson fare salve le loro obbligazioni naturali, poichè senza questa comunicazione non potrebbero essi giunger mai a quella perfezione, di cui son capaci, e così

ren-

renderebbero inutili, ed inefficaci le mire della Natura. Essi farebbero obbligati a farlo gratuitamente, ed a prestare una mano ausiliare a chi domanda il loro soccorso; ma siccome pochi farebber quelli, che potrebbero farlo senza mancare a se stessi, o senza chiedere al postulante una retribuzione, quando sia nel caso di darla, così più facilmente si eseguisce nel treno ordinario della Vita questa importante Legge della Natura per mezzo della permuta, in cui il superfluo dell'uno si baratta col superfluo dell'altro, e così si provvede alle necessità, ai comodi, alla giocondità, e all'ornamento della Vita.

La permuta è il fondamento del commercio, e si vede subito, che gli Uomini, e le Nazioni in genere non solamente hanno il diritto d'esercitarlo, ma vi sono obbligate dalla Legge della Natura, giacchè esso è l'unico mezzo, con cui e se stesse, e la Vita loro conservare, e perfezionare esse possono: Io dico *in genere*, poichè se una Nazione fosse così fortunata da provvedere con le cose sue e naturali e industriali, alla sua felicità,

ed alla sua perfezione, non farebbe obbligata ad esercitare il Commercio, non essendo questa obbligazione assoluta, ma ipotetica, e condizionata, cioè fondata sul suo bisogno, di cui però essa è la sola conoscitrice.

Ma fuori di questo caso la Legge riprende tutta la sua energia, e comandandomi la conservazione, e la perfezione della Vita, per quanto il permettono le mie forze, essa mi dà ancora tutti i diritti, senza i quali questo suo comando eseguir non si può. E non trovando altra via di provvedere ai miei bisogni, che quella di permutare le cose mie superflue con le altrui, vale a dire d'esercitare il commercio, bisogna bene che io abbia il diritto naturale di farlo.

Il diritto adunque al Commercio *in genere* è un diritto naturale, e perfetto, l'esercizio del quale non può essere impedito da uomo del mondo senza manifesta ingiuria.

Anche in questo caso dee dirsi *in genere*; perchè quantunque io abbia diritto di permutare le cose mie con quelle di chicchessa, non ho però il diritto di permutarle con quelle

di un' uomo particolare , o di un altro: bisogna ch' io trovi chi spontaneamente accetti questo baratto , o venga egli medesimo a cercarlo , perocchè è vero , come abbiamo accennato , che un' Uomo , o una Nazione è obbligata a comunicare le cose sue agli altri , quando il possa fare senza mancare a se stessa , ma è vero ancora che per la sua naturale libertà , ed indipendenza essa sola è Giudice del caso della collisione , vale a dire ella ha il diritto esclusivo di giudicare se il baratto proposto , o il Commercio esibito le rechi danno , o serva allo scopo della consociazione , e alle mire della Natura .

Il postulante deve rispettare il suo giudizio anche apparentemente falso , perchè altrimenti facendo e si offenderebbe la libertà , ed indipendenza degli Uomini , e delle Nazioni , e la proprietà non produrrebbe il suo effetto , e la società naturale degli Uomini non potrebbe sussistere (1). §. II.

(1) In una estrema penuria di Vitto qualche rara volta è accaduto , che i Bastimenti o trovati in alto Mare , o ancorati in Rade ,
Spiag-

§. II. *A chi spetti la facoltà di limitare questo Diritto.*

Si vede subito che non avvi che il solo Sovrano, che abbia la facoltà di limitare questo

Spiagge, o Porti di Nazione amica, sono stati arrestati, e i Padroni di essi forzati a vendere a giusto prezzo il loro Carico di Vettovaglie; ma questo è uno dei casi dell'estrema necessità, che sospende per un momento la Legge della Natura, la quale passato quel raro caso, resta l'itessa, e riprende la sua primiera efficacia. In fatti le Leggi della Natura, le quali misurano il giusto, e l'ingiusto tra le Nazioni, altro non sono che regole generali, che nell'uso comunel della vita producono il maggior bene possibile, e all'esecuzione, e mantenimento delle quali è appoggiata la conservazione, la sicurezza, e la felicità del Genere umano. Or se in qualche rarissimo caso l'esecuzione scrupolosa di essa producesse l'effetto contrario, e ad uno, o a pochi individui un danno facilmente riparabile, ed a molti recasse irrimediabilmente o la miseria, o la morte, ognun vede che bisognerebbe in quel momento re-

sto diritto generale degli uomini, che discende dalla proprietà, ed è figlio dell' indigenza o vera, o apparente di ciascheduno. Egli che ha l' obbligazione di dirigere le azioni dei Cittadini al Ben comune, potrà vietare l' introduzione, o l' estrazione di alcune Merci o naturali, o industriali, se quantunque utili a qualche individuo, son dannose al Comune, nè i Cittadini, o le altre Nazioni potrebbero sopra di ciò muover querela alcuna, che giusta fosse, perchè gli uni promisero di sacrificare il lor privato interesse al Ben generale, le altre non hanno in sostanza altro diritto perfetto, che di esibir le lor Merci, o domandar l' altrui, senza la facoltà

recedere dalla regola generale, perchè appunto in quel caso la recessione produce l' effetto inteso dalla Legge, e l' esecuzione il contrario. Così quell' istessa ragione naturale che ti scoperse la necessità della Regola generale nel corso ordinario, e comunal della Vita, ti scuopre in quel raro caso la momentanea necessità dell' eccezione, che non altera però la regola, nè la rende incerta, e dubbiosa.

tà d' esiger con la forza che si accettino le loro esibizioni, o le loro domande .

Or quando un Sovrano proibisce l' introduzione, o l' estrazione di alcune Merci altro non fa, che dichiarare innanzi tratto alle altre Nazioni, che egli non è nel caso di accettare la vendita, o la permuta d' alcune Merci straniera, nè di privarsi di alcune sue, nel che si serve dei suoi diritti, e non fa ingiuria ad alcuno (1).

Fuo -

(1) Oppurtunamente Gio. Heinecc. de Navib. ob vectur. vetit. Merc.&c. Commiss. Exercit. VIII. §. IV. *Interest sane Reipublicae, ne promiscue omnibus negotiandi licentia detur. Interest, ut jam Aristoteles Polit. Lib. VII. Cap. 6. monuit, Legibus definire quibuscum communicare Cives oporteat, cum quibus non oporteat. Interest ne exteri commerciorum obtentu Cives divitiis spolient, luxu aliisque vitiis ac probris inficiant Rempublicam, seque vel ipsos vel hostes rebus nostris potentiores, opulentioresque efficiant. Quibus omnibus prospicere, imperantis sine dubio est officium.* Vedasi Marquard. De Iure Merc. Lib. 1. Cap. XVII. dove parlando de restri-

Fuori di questo caso la libertà di Commerciale resta nella sua primitiva estensione, nè un' uomo all' altro, nè una Nazione all' altra potrebbe porre nell' esercizio di esso il minimo ostacolo senza manifesta ingiustizia. Quindi è che la proibizione fatta da alcune Nazioni alle altre o di navigare per un tratto del vasto mare, o di non accostarsi a certe spiagge, ove pretesero di fare un Commercio esclusivo, fù riguardata da tutti i Popoli, come una vanità nata piuttosto dalla loro momentanea Potenza, che dalla ponderata ragione, e non vi fù per conseguenza alcuno, che ne facesse il minimo conto; ed esse dovettero soffrire in pace, che gli altri Popoli navigassero gl' istessi mari, e si accostassero alle medesime spiagge, facendovi quel Commercio, che ai Padroni di esse fosse piaciuto.

Pud bensì una Nazione libera obbligarsi

a ven.

strictione & coarctatione commerciorum, itemque jure prohibendae transvectionis Mercium, riporta li Statuti dei Francesi, Scozzesi, Italiani, Fiamminghi, e d' altre Nazioni a questo proposito,

a vendere esclusivamente ad un'altra uno, o più generi di Merci senza che le altre abbiano diritto di lamentarsi, o d'impedirlo, perchè ciascheduno può disporre delle cose sue, come più gli piace, e perchè ciò facendo non impedisce che il postulante non vada altrove a procacciarsi il suo bisogno.

§. III. *Se la guerra tra due Nazioni alteri questo diritto in qualche parte.*

Non avvi dunque oltre il Sovrano persona alcuna, che possa nel corso ordinario delle cose impedire ad una Nazione, o agl'individui di essa l'esercizio del commercio nel senso definito finora. Ma pur si è dubitato, e si dubita tuttora se lo stato di Guerra tra due Nazioni debba alterare questo diritto nei Popoli pacifici, o limitarlo almeno in qualche parte.

Sarà difficile che con la semplice Ragione naturale si trovi di questa pretesa limitazione nel Gius generale delle Genti fondamento alcuno. Perchè due Nazioni si attaccano o giustamente o ingiustamente con la forza, ed una o sostiene, o difende, o ri-

ven-

vendica sopra l'altra a mano armata un suo preteso diritto, non s'altera perciò lo stato di tutti gli altri Popoli pacifici, che nella controversia non prendono alcun partito; questo luttuoso accidente non può avere influenza alcuna sulla loro libertà ed indipendenza naturale, e non mutandosi in alcuna maniera lo stato loro non deve soffrire mutazione alcuna l'esercizio dei loro Diritti Naturali, dei quali uno è il Commercio.

Essi adunque seguiranno a farlo con tutti, ed anche con i Popoli Belligeranti, che essi riguardano come loro Amici, o come Persone morali, alle quali son essi legati con i medesimi vincoli della Legge Naturale, quantunque sia sopravvenuta tra loro causa d'inimicizia e di Guerra.

Questo accidente sospender può gli ufizj d'umanità, e l'efficacia della Legge Naturale tra loro, ma non può sospenderla in modo alcuno quanto a tutti gli altri Popoli pacifici, che mentre quelle due Nazioni contrastano insieme con le armi alla mano, ed aspettano la decisione della lor controversia dalla

vittoria, riguardano con occhio tranquillo e con animo pacato lo stato lor violento, e seguivano a far con l'una e con l'altra quell'istesso Commercio, che facevano avanti la Guerra.

In fatti per loro non avvi Guerra, i Belligeranti son loro amici, e prestan loro tuttocìò, che essi prestano agli altri Popoli, che sono in piena pace, e purchè questa prestazione sia totalmente imparziale in tempo di Guerra, non può esser loro impedito senza ingiustizia il Commercio di qualunque genere ei sia. La preferenza decisa che il Popolo pacifico mostrasse in favorire col suo Commercio piuttosto una parte Belligerante che l'altra lo dichiarerebbe partitante e fautor del Nemico, ed a non prender partito alcuno ei s'impegnò quando tacitamente o espressamente promesse di restar Neutrale.

L' unica Legge adunque, che i Neutrali sono obbligati ad osservare verso i Popoli Belligeranti è la perfetta imparzialità tanto nella prestazione degli uffizj d'umanità, quanto nell'esercizio del loro Commercio, e questa è l'unica limitazione che soffre il loro

diritto di libertà ed indipendenza naturale; poichè il favore, e la preferenza, che essi potrebbero dare ad una Nazione piuttosto che ad un'altra in tempo di pace o per capriccio, o per voglia, cessa immediatamente quando queste due Nazioni diventano nemiche e si dichiarano pubblica Guerra, nel caso che il Popolo amico e parziale di una di esse non voglia prender partito, e si dichiara di restar Neutrale. Cessata la Guerra egli può riprendere i suoi sentimenti di parzialità e di favore speciale verso la Nazione amica senza che l'altra abbia diritto alcuno di querelarsi.

Questo principio, che è anche l'unico vero e fondamentale in questa materia, non è nuovo. Lo hanno esposto chiaramente alcuni Scrittori, (1) ma confondendo una que-
stio-

(1) Bynkershoek Quaest. Iur. publ. Lib. 1. Cap. 9. *In Bello medios dixit Grotius &c. De his quaeritur quid facere aut non facere possint inter duos Hostes. Omnia, forte inquires, quae potuerunt cum pax esset inter eos, quos inter nunc bellum est, belli enim conditio non videbatur porri- gen-*

stione con l'altra come tra poco vedremo, non hanno da esso tirate quelle conseguenze, che potevano togliere la confusione, che ingombra il soggetto, di cui trattiamo.

Sta-

genda ultra eos, qui invicem bellum gerunt Horum officium est omnimodo cavere, ne se (medii) bello interponant, & his quam illis partibus sint aequiores vel iniquiores: E più espressamente al Cap. 13. Inter duos Populos mihi amicos, sed invicem hostes commercia mihi exercere licet, nisi pacta expressa vel tacita id quodammodo impediant: quod si tamen altera Gens sine alterius consensu omnimodo mihi commerciis interdicit? iniusta utique erit interdictio quod ad subditos non suos.

Ma assai più chiaramente Cristiano Wolfio, Ius Gent. Cap. 6. §. 683. „ *Qui neutrarum partium sunt ea praestare utrique belligerantium parti debent, quae jure Gentium debentur extra bellum, nisi expresse de quibusdam aliter conventum, quae respectum habent ad bellum.* „ Spiega poi la sopra mentovata proposizione come segue „ *Qui neutrarum partium sunt eorum respectu bellum non est, ipsi vero utrique belligerantium amici sunt. Quae igitur extra bellum, seu pacis tempore*

Gen-

Stabilita l' unica Legge , che devono offer-
vare i Popoli Neutrali in tempo di Guerra ,
è superfluo il domandare quali sieno le limi-
tazioni , che deve soffrire il commercio loro
in conseguenza della loro Neutralità , peroc-
chè si può rispondere , che non ne deve sof-
frire alcuna , e che essi per conseguenza il fa-
ranno nel modo istesso , in cui lo facevano in

tem-

*Gentibus praestatur a Gente , ea etiam
praestanda sunt utrique belligerantium
parti . Quod uni praestatur id praestan-
dum quoque alteri est , si eodem indiget ,*
ed anche più chiaramente nella nota al pa-
ragrafo seguente , *Quae a Gente neutra-
rum partium peregrinis praestantur , si
nullum est bellum , ea etiam praestanda
sunt belli tempore utrique belligerantium
parti , atque adeo nihil difficultatis esse
potest in determinandis iis , quae a Gente
Media recte fiunt , aut fieri non debent
in casu quolibet dato . Ea enim fieri debent
quae facienda sunt si bellum non est , ut
diximus . Cavendum saltem est ne quid
 fiat quod prodatur majorem favorem erga
partem unam quam alteram , ne justa de-
tur parti uni de Neutralitate non exacte
servata querela .*

tempo di Pace, osservando semplicemente una perfetta imparzialità durante la Guerra. Così non vi farà merce alcuna, che essi non possano o vendere o portare ai Belligeranti, nè farà proibito loro di locare ad essi e le Navi e l'opere, e qualunque altro genere di Vettura, purchè richiesti, e potendolo fare non neghino all'uno quello che concedono all'altro (1). Del resto dovendo essi e potendo lecitamente seguitare il Commercio loro come in tempo di pace non vi farà distinzione alcuna di Merci, e di denari (2), e d'armi, e d'altre munizioni da Guerra; farà lecita e permessa

fa

-
- (1) Tito Livio riporta un antico esempio di questa equità Naturale *Lib. 37. Cap. 28.* I Teii avevano somministrato alla Flotta dei Nemici dei Romani una quantità di Vetrovaglie. L'Emilio Pretore minacciò loro il saccheggio, se altrettanto non avessero somministrato alla Flotta Romana. La sua domanda era giusta nel caso che essi avessero il modo di soddisfarla senza mancare a se stessi.
- (2) Io riguardo il denaro, come una merce che si compra e si vende, come tutte le altre.

fa la vendita ed il trasporto alle spiagge dei Belligeranti senza la minima violazione della Neutralità, purchè tutto si faccia senza favore, senza preferenza, e senza parti.

§. VI. *Della Collisione tra i diritti dei Popoli Belligeranti, e quelli dei Neutrali, e degli effetti che ne derivano.*

A fronte però dell'incontrastabil Diritto che hanno i Popoli pacifici di seguitare con imparzialità il loro commercio, vi sono dei Diritti chiari ed evidenti, che son proprj delle Nazioni, che sono attualmente in Guerra, e che sembrano distruggerlo affatto. Il Nemico ha diritto perfetto di diminuire all'infinito le forze dell'altro, e d'impedire ogni via, per cui queste potessero o aumentarsi o conservarsi: egli avrà dunque anche il diritto d'impedire che una Nazione non faccia col suo nemico un commercio, che lo renda più forte in Guerra, o più atto alla difesa, o all'offesa, o che renda inefficace una operazione militare, che non impedita gli produrrebbe

forse la sua vittoria, o ridurrebbe il nemico a domandar la pace. (1)

Avvi una Piazza bloccata, assediata o investita: i difensori per mancanza di Vettovaglie, di munizioni da Guerra, o d'altri comodi

(1) Questa specie di contrasto, collisione, o conflitto tra i Diritti dei Neutrali, e dei Belligeranti intorno al Commercio è stata universalmente riconosciuta. Alberic. Gent. De Jur. Belli loc. supr. cit. „ *Est aequo aequius & favorabili favorabilius, & utili utilius. Lucrum illi commerciorum sibi perire nolunt. Angli nolunt quid fieri, quod contra salutem suam est. Jus commerciorum aequum est, at hoc aequius tuendae salutis: est illud Gentium jus, hoc Naturae est: est illud privatorum, hoc est Regnorum.* „ Henric. Cocc. De Jur. Bell. in amicos §. 6. „ *Inter ea, quae etsi pace illicita, tamen Bello in pacatos jure Gentium permessa sunt, primum est quod nonnumquam in eos exerceri potest, qui commercia cum hoste nostro agunt. Id vero quale sit maximis inter Gentes, & populos contentionibus, & adeo probabilibus utrimque rationibus disceptatum fuit, ut ipsum proprie jus Gentium collidere*

modi, e necessità della vita son pronti ad arrendersi, debb'io permettere che sotto gli occhi miei una Nave Mercantile provvegga al bisogno dei miei nemici, e così renda vana e la spesa e la lunga fatica mia, e per conseguenza più lunga, più sanguinosa, e più ostinata la Guerra? Non avrò diritto d'impedir con la forza che questa Nave non mi rechi un danno forse non riparabile, io che in forza della mia necessaria difesa ho l'altro d'impedire ogni

C 2

via,

videatur. Ab eorum enim parte, qui commercia exercent cum hoste ratio manifesta est, nam indubie jure Gentium Domini res suas vendere cui velint possunt. A parte vero eorum, qui commercia haec sibi noxia impediunt, ratio non minus evidens est, nam cum cuique a natura se juraque sua tueri concessum sit, etiam ea concessa sunt, sine quibus tueri ea non potest, uti si non possit nisi impeditis cum hoste commerciis, Heinecc. De Navib. ob vectur. vetit. Merc. commissis. §. 14. „ Quamvis enim alter Populus forsitan suo jure utatur dum talia hosti alterius subministrat nec minus tamen jure suo utitur qui se adversus illos defendit, qui hostem reddere potentiores non dubitant. „

via, per cui il Nemico si faccia e più ostinato e più forte? Sia vero che la Nave di Popolo amico abbia il diritto naturale di vender le sue Merci a chi più le piace, ma non ho io il diritto naturale dalla mia parte d'impedir tuttociò, che pone ostacolo alla mia necessaria difesa? Dovrò forse, rispettando la libertà e l'indipendenza del Popolo amico, sacrificare la vita di molti uomini, e comprar la vittoria con spargere ancora molto sangue, che senza l'arrivo di quella Nave avrei potuto risparmiar? Io nol farò certamente, e siccome nel caso della estrema necessità, di cui io solo sono il Giudice, attacco senza taccia d'ingiusto la proprietà dell'amico per evitare un danno, che altrimenti non potrei riparare, così attacco senza ingiustizia l'indipendenza degli Amici, e questo attacco più all'infortunio, ed alla Legge della necessità, che alla voglia di nuocere, o alla prepotenza si deve attribuire.

Così si vede subito che sono assai differenti, e che non si possono decidere con i medesimi principj le due seguenti Questioni: *Quali sono i Diritti dei Neutrali intorno al Commercio co' Popoli in Guerra?* *Quali*

Quali sono i Diritti dei Popoli in Guerra intorno al Commercio dei Neutrali col loro rispettivo Nemico? Perocchè esaminandole si può venire a conclusioni direttamente contrarie, e nonostante verissime, come per esempio: *E' lecito ai Popoli Neutrali di portare al Nemico in linea di Merce qualunque genere di Vettovaglia e di Munizione da Guerra.*

E' lecito al Belligerante d'impedire ai Neutrali il trasporto delle Vettovaglie, e delle Munizioni da Guerra al suo Nemico.

Queste due Questioni non sono state ben distinte, e da questa trascurata distinzione è nata la confusione nel soggetto presente. Io non fo in questo luogo, che toccar leggermente questa materia, e quanto basta per l'ordine e la chiarezza delle idee, essendo per trattarne di nuovo nella Questione che sarà proposta *se Paviglione amico cuopra e salvi la roba dei nemici*, e tornando presentemente al Diritto dei Belligeranti sul commercio dei Neutrali, egli mi pare assai chiaro che la necessità della difesa non possa dare altro diritto che d'impedire in alcuni casi al Neutrale il

trasporto delle sue merci al Nemico , e di prendere tutte le precauzioni , ch' ei crederà necessarie per assicurarsi che nè allora nè poi saranno nel Territorio nemico introdotte , e se per questa sicurezza ei credesse necessario l'arresto parmi che giustamente potrebbe ritenere e custodire il bastimento rifacendo però i danni che l'arresto medesimo potesse cagionare (1), senza giunger giammai alla confisca a che

(1) E' degno d'esser notato un' Articolo del Trattato di commercio del dì 10. Settembre 1785. fatto tra il fù Federigo il Grande Re di Prussia , e li Stati uniti d' America . Ezzo meriterebbe d'essere aggiunto ai moderati Articoli dei Trattati stipulati sul Piano della Neutralità armata proposta dall' immortal Caterina II. Imperatrice di tutte le Russie. Ecco come è concepito „ Per evitare tutti gli sconcerti, e le scrupolose ricerche che nascono all' occasione di Merci di „ Contrabbando, come sono munizioni , armi , „ ed altri utensili da Guerra , trovandosi tali „ articoli a bordo di Bastimenti appartenenti ai „ Sudditi d' una parte , e destinati per il nemico „ dell' altra, non devesi riguardare alcuno di „ questi articoli, come vietato, o di contrab- „ ban-

che non può mai spingerlo l'estrema necessità, che in sostanza è il fondamento del suo diritto.

Ma non importa fermarsi molto a stabilire le regole di Giustizia in questo caso. Ognun vede che il diritto dei Belligeranti poteva crescere estremamente a scapito e danno dei Neutrali, ogni volta che dalla necessità della difesa prendeva origine, e di questa necessità il Belligerante era il Giudice: egli poteva o maliziosamente o anche innocentemente e per mero error d'intelletto credere necessario l'im-

„ bando, e però confiscabile in pregiudizio dei
 „ proprietarj. Ma contuttociò vien permesso di
 „ ritenere tali bastimenti e sostanze, conser-
 „ vandoli tanto quanto parrà opportuno al
 „ prenditore per evitare ogni timore di dan-
 „ no o pregiudizio: in tal caso però viene
 „ accordata una giusta bonificazione del dan-
 „ no, che dall'arresto potesse esser cagiona-
 „ to. Sia anche permesso al prenditore di
 „ potere per uso proprio servirsi delle muni-
 „ zioni ed attrezzi da Guerra, pagando però
 „ al proprietario l'intero valore secondo il
 „ prezzo corrente di quel luogo, ove erano
 „ destinati „ *V. Berlinische Monatsschrift*
herausgeg. von F. Gedik, und I. E. Biester.

l' impedire non solamente il trasporto dell' armi , e delle vettovaglie , ma di altre molte mercanzie , e così ridurre all' angustia , e alla miseria i Popoli Neutrali , o trarli nelle calamità della Guerra , perocchè dei suoi falsi giudizj non v' essendo Giudice sulla terra , o bisognava rispettarli , prorompendo al più in sterili e vane querele , o bisognava insegnargli a ragionar meglio , o a non offendere capricciosamente i diritti altrui , con la forza e con l' armi alla mano .

Sentirono questo disordine le più culte Nazioni d' Europa , e subitochè cessate le turbolenze civili , e calmata un poco la cupidigia d' Impero , rivolsero l' animo alla Navigazione , e al Commercio , e cominciarono a riguardarlo come sorgente inesaurita di ricchezza e di potenza , ricorsero per mezzo di convenzioni pacifiche a fissare i confini di questa pretesa necessità dei Belligeranti , i quali furono ora più estesi , ed ora più ristretti secondo , che le circostanze dei tempi , e la qualità e potenza relativa dei contraenti differivan tra loro . E così un Popo-

lo imitando l'altro, come tutto di vediamo avvenire, si fece tra i Popoli una Legge convenzionale sì, ma universale, in cui fu dichiarato quali merci non si doveano portare ai Nemici dai Popoli Neutrali in tempo di Guerra, e si stabilirono altri patti sul modo d' eseguir la Legge, o sopra altri Articoli riguardanti la Navigazione, e il Commercio dei Popoli Neutrali in tempo di Guerra. Ma siccome nè tutti i Popoli con ciascheduno stipularono Trattati, nè tutti insieme s'unirono per fissar questa Legge convenzionale, s'introdusse il costume in Europa che dichiarata la Guerra ciascheduno dei Belligeranti facesse sapere ai Popoli Neutrali, co' quali non avesse special Trattato quali farebbero state le Regole, alle quali conveniva che essi si uniformassero nel loro commercio con i suoi Nemici, che è l'istesso che dire, che egli dichiarasse al mondo fino a qual segno la necessità della sua difesa lo spingeva a limitare il commercio dei Popoli, che non prendono parte alcuna alla Guerra. Nel che non si può lodare ab-

bastanza l'equità e la moderazione delle Nazioni d' Europa, le quali hanno cercato in ogni modo di porre un freno alla smoderata ambizione, e cupidigia delle più potenti, e di prevenir così le cause della dissensione e della discordia, acciocchè il terribile incendio della Guerra non si dilatasse oltre la precisa necessità ed il dovere.

Per quanto però la Legge, di cui si parla sia degna di grandissima lode, ed utilissima a tutto il genere umano, non è però che essa non sia nella categoria delle Leggi convenzionali, e non di quelle, che hanno il lor fondamento nel Diritto generale delle Genti (1), o sia nell' immutabile, ed inviolabile

Di-

(1) Interrogando la semplice naturale Giustizia, vale a dire il Gius primitivo e general delle Genti, le Nazioni in Guerra non avrebbero altro diritto che d' impedire semplicemente in ciaschedun caso di necessità l' actual trasporto delle Merci atte a conservare o ad accrescere le forze del nemico, rifacendo però i danni, che da questo impedimento potessero ai Popoli Neu-

Diritto della Natura, poichè giusto questo applicato agl'interessi delle Nazioni Gius generale delle Genti si chiama. Essa è per conseguenza variabile ed in tutta la sua sostanza, ed in ciascheduna sua parte, come in fatti a cominciare dal Trattato più antico di Commercio tra Odoardo III. Re d'Inghilterra, e le Città Marittime del Regno di Portogallo del 20. Ottobre 1353. fino ai tempi nostri ha variato, e varia tuttora. (1) Non

Neutrali derivare. Opportunamente Hutcheson a System. of. Mor. Philos. Lib. 2. Cap. 18. „ *But all such damages done to others for our preservation from greater, oblige us to make full compensation, wen we are able. The great probability or certainty of our making future compensation justifies many steps, wick otherways would have been unwarrantable* „
 Onde bisogna confessare che il Trattato riportato di sopra tra i tredici Stati uniti dell' America Settentrionale e il Re di Prussia è quello, che si accosta più d'ogni altro alle regole della Giustizia naturale intorno alla collisione dei diritti del Belligerante, e del Neutrale.

(1) Caterina II. Imperatrice di tutte le Russie ha tentato e tenta d'introdurre nel contegno

Non è stata fatta da tutti questa riflessione, e trovando universalmente stabilite le massime che non era lecito trasportare al nemico Merci vietate, dette volgarmente di Contrabbando, che dell'altre mercanzie era libero ai Neutrali il Commercio purchè si astenessero dal portarle alle Piazze bloccate, assediate, o investite, ed altre cose di simil fatta, hanno creduto esser questi divieti dipendenti dal Gius generale e primitivo, e non dal Gius convenzionale e secondario delle Genti, e così questi principj o massime convenzionali hanno spiegate e comentate come altrettante Leggi generali di Gius naturale, ed hanno intrigato la materia, essendo questa la seconda causa, che ha generato la confusione, di cui ho parlato di sopra.

Bisogna dunque per proceder con ordine
 ff-

gno dei Popoli Neutrali intorno al Commercio pratiche e massime nuove, che sono state ricevute ed abbracciate dalla maggior parte delle più potenti Nazioni d'Europa, come noteremo a suo luogo.

fiſſare alcuni principj generali, che ſono importantiſſimi per trattare con ſufficiente chiarezza il ſoggetto, che abbiamo tra mano, cioè :

1. Che è lecito ai Popoli Amici e Neutrali di ſeguitare in tutta la ſua eſtenſione il loro ſolito commercio, e che l' unica Legge reſtrittiva della lor libertà, ſe pure ſi può dir tale, in tempo di Guerra, è quella di offer-
vare nel lor contegno una perfetta imparzialità .

2. Che i Popoli Belligeranti non oſtante poſſono impedire il Commercio che i Neutrali fanno co' loro Nemici fino a quel ſegno, che eſſi credono eſſer neceſſario alla loro natural diſeſa .

3. Che le reſtrizioni, che i Popoli in Guerra hanno fatto all'eſercizio di queſto diritto contentandoſi d' impedire il Commercio d'alcuni generi, e non degli altri anche quando la neceſſità della lor diſeſa lo eſigerebbe, ſon dovute alle loro convenzioni ſpontanee .

4. Che per conſeguenza quelle Merci che ſi chiamano vietate, o di contrabbando in
tempo

tempo di Guerra non son tali per Gius generale delle Genti, o perchè le Leggi generali e naturali della Neutralità obblighino i Popoli pacifici ad astenersi dal Commercio loro, ma perchè o hanno liberamente promesso di non proteggere e difender quei sudditi, che volessero trasportarle al Nemico, e di abbandonarli per conseguenza a quella Legge di necessità, che ha dettato il divieto, o perchè non avendo fatto promessa alcuna, amano meglio di rispettare il giudizio del Belligerante, che ha dichiarato che non soffrirà che siano somministrate al Nemico dai Neutrali alcune Merci determinate, perchè questo divieto crede esser conveniente alla sua natural difesa, che disputare sulla verità della sua opinione, e venire all' armi e alla Guerra, e però anch' essi negano ai sudditi, che soffrono violenze e confische, ogni protezione e difesa.

Non bisogna dunque risguardare la proibizione del Commercio d'alcuni generi, e particolarmente dell' Armi, ed altre Munizioni da Guerra com'una conseguenza naturale del-

la Neutralità , o come una dipendenza del Gius generale delle Genti , ma come una semplice convenzione per quelli che hanno promesso , e come una connivenza , o acquiescenza alla pratica della maggior parte delle Nazioni per quelli , che non hanno fatto convenzione alcuna .

Ho già inculcata questa verità , e la ripeto volentieri perchè la credo importante . Le idee sono in questa parte confuse . Spesso si reclama la violazione del diritto delle Genti , ma molte volte s' abusa di questo nome , che altro non significa in sostanza che la mancanza alle promesse o tacitamente o espressamente convenute , e non la violazione del Gius primitivo delle Nazioni .

Senza riflettere a questa necessaria distinzione gl' interpreti del pubblico e privato Diritto hanno parlato del Commercio dei Neutrali co' Popoli in Guerra , ed hanno riguardato il divieto delle Merci di contrabbando come sostanziale alla Neutralità medesima , e per conseguenza come un Diritto assoluto del Belligerante , e come una obbligazione

naturale nel Neutrale dipendente sostanzialmente dallo stato, che egli aveva scelto, e non da una espressa o tacita, ma sempre volontaria promessa, o almeno da una tacita renunzia ai suoi naturali Diritti.

Ma pur potevano facilmente accorgersi del loro errore osservando il contegno e la pratica delle Nazioni d'Europa, le quali nel tempo che coll'armi alla mano predano e confiscano i Bastimenti carichi di Merci di contrabbando, non credono però che la Nazione, a cui essi appartengono, e che poteva impedirli, abbia per questo rotta la pace, o violata la Neutralità; riconoscendo così il Diritto permanente dei Popoli pacifici a qualunque genere di Commercio anche in tempo di Guerra, ma ponendovi ostacolo per la necessità della lor difesa: dall'altra parte poteano osservare, che le Nazioni pacifiche sopportavano questa violenza, e non domandavano riparazione, o non l'esigevano con la forza in favore dei propri sudditi, o perchè si erano a ciò perfettamente ma volontariamente obbligate, o perchè ama-

amavano meglio di tollerarle, uniformandosi all'uso dei più, che d'intrigarfi nella Guerra.

Del resto se l'astinenza del Commercio dei generi di contrabbando fosse una Legge naturale della Neutralità, ognun vede che i Popoli pacifici che lo fanno potrebbero esser riguardati come nemici, e contro essi farebbe lecita la Guerra: lo che però non si è fatto mai, nè si fa ai tempi nostri, segno evidente che la violenza alla libertà del Commercio dei Neutrali in tempo di Guerra si fa, e rispettivamente si tollera da ambe le parti perchè così o tacitamente, o espressamente è stato convenuto, non perchè così comandi l'immutabile Legge della Natura.

Or non volendo confondere il Gius meramente convenzionale, e variabile delle Genti col Gius primitivo ed immutabile della Natura mi pare che tuttociò che abbiamo detto finora si possa ridurre alle Questioni seguenti.

Possono i Neutrali accesa la Guerra somministrare ai Nemici in linea di Commercio Armi, Munizioni da Guerra, ed altri generi volgarmente detti di contrabbando?

D

Io

Io rispondo che non avvi Legge alcuna che loro lo proibisca purchè lo facciano con perfetta imparzialità, se ad operar diversamente non si sono con patti speciali obbligati.

Possono i Popoli in Guerra impedire questo Commercio nel caso che lo esiga la necessità della loro difesa?

Io rispondo che nel caso espresso non solamente possono impedire quel Commercio, ma ogni altro (1), purchè il facciano senza al-

(1) Questo principio di ragione è stato sentito anche da quelli, che non hanno fatto le distinzioni sopra notate „ *Quid si vero in defensione illa quaevis honesta ratio est expediendae salutis, consequens est ut Princeps omnia facere possit, quibus jus suum tueri nequit, omniaque, quae huic defensioni obiciantur. Ergo eo jam casu non quaeritur an alteri jus sit hosti nostro advebendi com meatum, aliaque, quae ei necessaria sunt subministrandi, sed sufficit & nobis esse jus contra quemcumque, qui defensionem nostram vel ancipitem magis, vel difficiliorem reddit, arma expediendi* „ Heinec l. c. §. 9.

alcun danno del Neutrale, e non potendolo far senza danno, lo riparino perfettamente (1) quando le parti non abbiano diversamente convenuto tra loro.

D 2

Questi

(1) Grozio *De Iur. Bell. & P. Lib. 3. Cap. 1. §. 5.* credendo che il non somministrar Armi ed altre Munizioni da Guerra fosse una Legge del Gius primitivo delle Genti, e non una mera convenzione, quando si tratta puramente di Commercio, ha deciso ad un tratto, appoggiato ad un detto d' Amalafunta riportato da Procopio *Goth. Cap. 3.* cioè „ *in Hostium esse partibus qui ad Bellum necessaria Hosti ministrat* „ e ad altre massime da lui trovate in *Agatia*, in *Procopio*, ed in *Demostene*, e riportate nel libro suddetto *Cap. XIV. §. 3. n. 2.* che quei Popoli, che somministrano al Nemico Munizioni da Guerra devon trattarsi come gl' istessi Nemici, senza distinguer nemmeno se questa somministrazione era fatta in linea di favore, parzialità, ed ajuto, o in linea di semplice Commercio. Per conseguenza non concede la restituzione delle cose intercette dal Belligerante ai Neutrali, se non sono di quelle che possono aver uso in Guerra, e fuor di Guerra „ *In tertio illo*

Questi sono i soli principj immutabili dettati dalla Ragion Naturale in questa materia, e tutto il resto è meramente convenzionale, e mutabile, e sopra questo le Nazioni hanno variato e variano ancora, e forse varieranno in futuro secondo le circostanze e la situazione dei Popoli d'Europa.

Non ostante è già lungo tempo passato che è adottata la massima, o si voglia dire la pratica costante di concedere al Belligerante il diritto d'impedire assolutamente il Commercio delle Munizioni da Guerra, e di sottoporre all'arresto e alla confisca le Merci e la Nave, senza peraltro, che si rompa la pace con la Nazione, di cui quella Nave inalbera la Bandiera. Onde sembra vietato da questa Legge convenzionale che i Neutrali non somministrino al Nemico questo genere di Merci.

§. V.

illo genere usus ancipitis, distinguendus erit Belli status; nam si tueri me non possum nisi quae mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat.

§. V. *Se la Legge convenzional delle Genti, che non permette che i Neutrali somministrino impunemente al Nemico Merci di Contrabbando si estenda anche alla vendita imparziale delle medesime nel proprio Territorio.*

Io comincio dall' osservare , che la Questione di cui si tratta è questione di semplice fatto , poichè la Legge essendo il risultato delle convenzioni o espresse o tacite , che i Popoli d' Europa hanno fatto tra loro , per deciderla a norma di essa bisogna vedere se nei reciproci Trattati , e nella pratica che indi è risultata tra le Nazioni d' Europa , la vendita imparziale dell' armi , delle munizioni da Guerra , e dell' altre Merci di Contrabbando si sia tenuta per proibita in tempo di Guerra . La Questione si decide facilmente per la negativa , come tra poco vedremo .

Ma si potrebbe ancora ridurre la proposta questione a questione di Diritto , domandando cioè se il Belligerante potrebbe lecitamente dichiarare esser necessario alla sua difesa che

i Po-

i Popoli Neutrali si astenessero dal vendere armi e munizioni al suo Nemico. Avanti di rispondere bisogna prima intender bene di qual natura sia l'obbligazione, che si sono imposti i Neutrali relativamente al commercio dei generi proibiti in tempo di Guerra.

Essa si riduce in sostanza a tollerare che il Belligerante arresti o confisci i bastimenti appartenenti alla Nazione, se gli caderanno sotto la mano, carichi in parte o in tutto di Merci di contrabbando, e si obbligano a non accordar loro contro l'arresto o la confisca protezione alcuna.

Essi dunque non obbediscono alla sua dichiarazione, o ordinanza di Marina, che non ha diritto di obbligare i non Sudditi, essi non riconoscono come legittimo il Diritto del Belligerante di limitare la libertà ed indipendenza delle Nazioni amiche e pacifiche, ma dichiarano ai proprj Sudditi che per l'interesse generale nei tali e tali casi non godranno della pubblica protezione, se farà ufata loro dal Belligerante una tal determinata violenza.

Intesa bene di qual natura sia la limitazione imposta ai Neutrali intorno alle Merci di contrabbando si può facilmente rispondere alla questione di diritto, dicendo che il Belligerante può far qual dichiarazione più gli piace, ma che le Nazioni indipendenti non sono in obbligazione alcuna di prestarvi la minima attenzione, nè la minima obbedienza, perchè quantunque sia vero che la sua natural difesa gli dà diritto a tuttociò, senza di cui non potrebbe eseguirlo, io rispondo che la mia natural libertà e indipendenza mi dà diritto a far delle mie cose naturali e industriali quell'uso, che più mi piace, quando l'uso ch'io ne fò co' popoli in guerra sia imparziale e senza preferenza alcuna, unica restrizione, che naturalmente deriva dalla Neutralità, che mi è piaciuto abbracciare, e se egli mi dicesse, che egli è spinto dalla necessità a farmi desistere con la forza, io potrei lecitamente la sua forza rispingere con la mia, come potrei farlo ancora, quando egli in mare arresta e confisca le Navi dei miei Sudditi dirette con carico d'Armi e Munizioni alle spiag-

spiagge del suo Nemico, se a non farlo io non mi fossi per patto o tacito o espresso obbligato; perocchè egli è vero che la necessità di salvare la tua vita e le cose tue ti permette di violare lecitamente gli altrui diritti di proprietà e di libertà, ma suppone che dell' uso dei suoi diritti l'altro non abbia tanto bisogno, quanto tu n'hai; giacchè se egli giudica che la conservazione di essi sia per il suo bene, e per la sua salute necessaria, non è obbligato a soffrir l' invasione, e può la tua forza con la sua propria respingere, e negarti ciò, che lecitamente ancora tu tenti d'invadere. Così sarà lecito al Belligerante d'invadere, e d'occupare un'altura nel tuo Territorio, che occupata dal suo nemico, potrebbe recargli grandissimo nocumento, ma non ne viene per questo che tu sia obbligato a sopportare la violazione del Territorio. Se tu temi che i tuoi Stati diventino il Teatro della Guerra, o se credi per qualche ragione che la conservazione dei tuoi Diritti Territoriali sia alla tranquillità e alla sicurezza del tuo Popolo necessaria potrai prima avvertirlo a de-

sistere

stare dalla sua impresa, e non potendolo ottenere potrai lecitamente ricorrere all'armi e alla forza.

Onde si vede che non evvi che la mia libera volontà, che possa farmi rinunciare all'esercizio d'un mio natural diritto, e per conseguenza non avvi che una tacita o espressa convenzione, che potesse obbligarmi a non vendere nel mio Territorio le mie derrate a chi più mi pare e piace, purchè trattandosi di venderle a Popoli rispettivamente Nemici io mi mostri perfettamente imparziale.

Quindi è che quella specie di Legge convenzionale, che regola per consenso o tacito o espresso delle Nazioni il Commercio dei Neutrali in tempo di Guerra, e che non permette che somministrino ai rispettivi Nemici Merci di contrabbando, non ha mai fatta menzione alcuna della vendita imparziale delle medesime nel proprio Territorio, la quale per disposizione del Gius convenzionale delle Genti è sempre stata riguardata tanto libera, ed inattaccabile, quanto è inviolabile il Diritto di ciascun Sovrano pacifico e neutrale.

Questa

Questa non dirò opinione, ma verità conosciuta da tutti li Scrittori, e dedotta in pratica da tutte le Nazioni fu da me insegnata ed esposta nel corso del mio Diritto pubblico (1) dove in sostanza io stabilii, che in conseguenza del Gius convenzionale delle Genti d'Europa non potevano i Neutrali impunemente somministrare ai Belligeranti cose che avessero un uso diretto in Guerra, avvertendo però, che sotto la parola *somministrare* doveva intendersi *portare* al Nemico, giacchè il vender le cose sue dentro il suo Territorio imparzialmente a chiunque veniva a

com-

(1) Tom. 3. P. 3. Cap. 12. §. 9. n. 4. *Et quia neutrius partis esse debet & a bello omnino abstinere neutri etiam suppeditabit quae ad Bellum directe referuntur: suppeditare hic loci transvehere ad hostem significat, nam si qua Gens instrumenta bellica & cetera supra memorata utrisque Bellantibus aequo pretio vendat veluti Merces, Neutralitatem non violat.*

comprarle, ed anche ai Belligeranti era ben lecito e permesso ai Popoli Neutrali, i quali così facendo non operavano contro il Gius convenzionale delle Genti, ma si servivano dei loro naturali Diritti, e non facevano ingiuria ad alcuno, purchè non mostrassero favore, e parzialità piuttosto ad una parte, che all'altra.

Io confesso che non mi cadde nemmeno in mente di dubitar del contrario, sì perchè la proposizione mi pareva evidente, sì perchè io non aveva incontrato in leggendo quelli Scrittori, che parlano dei Diritti, e delle obbligazioni dei Neutrali, chi nemmeno per far mostra d'ingegno, o per voglia di disputare l'avesse mai revocata in dubbio, giacchè tutti parlano della *somministrazione* delle Munizioni da Guerra, ma nessuno della *libera vendita* di esse nel proprio Territorio, tutti intendono sotto il termine *somministrare*, il trasportare, e non il vender nel Porto le Merci imparzialmente a chi viene a comprarle. Ecco le parole dell'illustre

Ugo-

Ugone Grozio (1) „ *Sed & quaestio incidere so-*
 „ *let, quid liceat in eos, qui hostes non sunt,*
 „ *sed hostibus res aliquas* SUBMINISTRANT „.
 E perchè non si dubiti che egli sotto quel
 termine non intenda il trasporto, decidendo la
 questione parla unicamente di trasporto, e
 non altro. Così più sotto dice (2) „ *Quod si*
 „ *juris mei executionem* SUBVECTIO IMPEDIERIT,
 „ *idque scire potuerit qui advexit ec.* „ Quindi
 esemplifica la sua dottrina sopra i diritti dei
 Belligeranti contro coloro, che *portano* roba ai
 Nemici, e adduce l'esempio dei Cartaginesi con-
 tro i Romani con le seguenti parole (3) „ *Roma-*
 „ *nos qui Carthaginensium hostibus commea-*
 „ *tus attulerant, ipsi Carthaginenses aliquan-*
 „ *do coeperunt ec.* Tutti gli altri Scrittori hanno
 seguitato l'esempio di questo illustre Scrittore,
 onde non hanno mai promossa nemmeno la
 que-

- (1) De Iur. Bell., & Pac. Lib. 3. Cap. 1.
 §. 5. n. 1.
 (2) Ibid. n. 3.
 (3) Ibid. n. 5. vid. Lib. 3. Cap. 17. §. 3.
 num. 1.

questione sul vendere , ma bensì sul portare al nemico le Merci di contrabbando. *Bynkersboek* (1) propone la Questione nei seguenti termini „ *De* „ *bis quae ad Amicorum nostrorum hostes non* „ *recte ADVEHUNTUR* „ . *Enrico Coccejo* (2) nella sua dissertazione sul Diritto della Guerra contro gli Amici , o i Neutrali dice esser negato in tempo di Guerra *Arma ministrare* ai Belligeranti , ed anche egli sotto quel termine intende il trasporto con i proprj Bastimenti , senza far mai menzione della vendita che dell' Armi , e d' ogni altra Munizione da Guerra che si faccia nel proprio Territorio a chiunque si presenta a comprarla : Ed il Sig. *Hibner* (3) che meglio , e più copiosamente di ogni altro trattò dei Diritti , e delle Obligazioni dei Popoli Neutrali non fece nemmeno parola della vendita , di cui si tratta , ma

in-

(1) Quaest. Iur. Publ. Cap. X. p. m. 181.
Tom. 2. Edit. Colon. Allobrog.

(2) Dissert. Curios. secunda Tom. 2. de Iur.
Belli in Amicos.

(3) De la Saisie des Bâtim. Neutr.

intitolò il suo Libro „ *Dell' arresto dei Ba-*
stimenti Neutrali „, lo che suppone il tra-
 sporto delle Merci ai Porti dei Nemici, nel
 qual caso è solamente disputabile se possano
 essere arrestati. L'istesso appunto insegna *Fran-*
cesco Hutcheson (1), che osserva non altro esser
 proibito al Commercio dei Neutrali, che il
mandare ai Belligeranti Provvisioni da Guer-
ra. Military Stores, .. ordinarily are to be
SENT to neither.

Tutto ciò fa vedere che della Dottrina da
 me esposta non si è appena dubitato da alcu-
 no, e che è stata riguardata da tutti come pa-
 cifica, e non sottoposta alla minima contro-
 versia.

Contuttociò ultimamente l'Abate *Galiani* (2)
 ha trovata strana ed erronea questa istessa dot-
 trina, e proponendo la questione se una Nave
 fab-

(1) A Sytem of moral Philosoph. Tom. 2.
 Lib. 3. Cap. 10. n. 2. pag. 360.

(2) De' Doveri dei Principi Neutrali verso i
 Principi Guerreggianti, e di questi verso i
 Neutrali. Cap. IX. §. 14. pag. 338. e segg.

fabbricata in un Porto neutro, atta alla Navigazione, ed armata in Guerra, che in detto Porto neutro è esposta alla vendita si debba chiamare Merce di contrabbando, decide che tal dovrebbe chiamarsi, se io il primo non avessi introdotta una nuova, ed inaudita opinione insegnando che non possono i Neutrali portare ai Belligeranti quelle cose che hanno un uso diretto in Guerra, ma che possono bensì venderle in linea di mercanzia nel proprio Territorio a chiunque si presenta, purchè il facciano imparzialmente, e senza mostrar favore piuttosto ad una parte guerreggiante che all' altra. (1)

Ve-

(1) *Cap. IX. §. IV. pag. 338. Ecco le sue parole.* „ Niuno avea immaginato poterfi „ esitare se una tal vendita sia contrabbando „ di Guerra; ma il *Lampredi* ha messa fuori „ una nuova opinione, che qui conviene esaminare. Egli dice che allora solo si commetta il contrabbando quando dai Neutrali si trasportano sino a' Guerreggianti i generi vietati: che se i Neutrali si contenteranno venderli sul Territorio proprio, lasciando ad altri la cura, e il rischio del trasporto non si violi la Neutralità. „

Veramente io non voglio arrogarmi quello che non è mio. La dottrina insegnata da me, e che egli chiama inaudita è stata abbracciata implicitamente almeno da tutti gli Scrittori citati di sopra, giacchè essi parlano unicamente del trasporto delle Merci ai Nemici, e non mai della vendita imparziale di esse nel proprio Territorio, ma vi è stato di più chi ha insegnato esplicitamente l' istessa dottrina. Ecco le Tesi di *Cristiano Wolfio* (1) sul presente articolo „*Qui foedus neutralitatis in*
 „ *parti Belligerantium alteri nec auxilia*
 „ *MITTERE, nec subsidia praestare, nec Ar-*
 „ *ma, nec alia quae in Bello usum habent...*
 „ *SUPPEDITARE debet.*

Passa quindi (2) a distinguere la prestazione, e somministrazione della vendita imparziale, e questa dice esser permessa. Ecco le sue parole. „ *Qui Neutrarum partium sunt*
 „ *utriusque Belligerantium partis Militi-*
 „ *bus*

(1) De Iur. Gent. Cap. 6. §. 678.

(2) §. 184.

„ bus, ac subditis aditum in Territorium
 „ suum, & transitum per terras suas tu-
 „ tum concedere, ac permittere tenentur,
 „ ut justii negotii causa in illo commoren-
 „ tur, & res quibus indigent aequo pretio
 „ sibi comparent, ac utrisque aequo officio-
 „ sos se se praeberere debent ., Ma più chia-
 ramente di lui ha parlato il suo Redattore
Wattel, che traducendolo in lingua France-
 se gli ha tolto la disgustevole aria scolastica, e
 l'ha ornato di vesti afsai più leggiadre, *Pre-*
 „ mièrement, dice egli, *tout ce que une Na-*
 „ tion fait en usant de ses droits, & uni-
 „ quement en vüe de son propre bien, sans
 „ partialité, sans dessein de favoriser une
 „ puissance au préjudice d'une autre, tout
 „ cela, dis-je, ne peut en général être re-
 „ gardé comme contraire à la Neutralité, &
 „ ne devient tel que dans ces occasions parti-
 „ culieres, où il ne peut avoir lieu sans faire
 „ tort à l'une des Parties, qui a alors un
 „ droit particulier de s'opposer. Disons en-
 „ core sur les mêmes principes, que si une
 „ Nation commerce en armes, en bois de

„ *construction, en Vaisseaux, en munitions*
 „ *de Guerre, je ne puis trouver mauvais qu'*
 „ *elle vende de tout cela a mon ennemi,*
 „ *pouvoit qu'elle ne refuse pas de m'en vendre*
 „ *aussi à un prix raisonnable. Elle exerce*
 „ *son trafic sans dessein de me nuire, & en*
 „ *le continuant comme si je n'avois point*
 „ *de guerre, elle ne me donne aucun juste*
 „ *sujet de plainte.,,*

Il *Galiani* cita questo stesso passo di *Wattel* alla pag. 276. del suo Libro, ed a pag. 228. dice che la mia dottrina è nuova, ed inaudita. Pure doveva sapere che l'Opera di *Wolfio*, e il Ristretto fattone da *Wattel* son Libri pubblicati molto avanti il mio corso di diritto pubblico. Ma o nuova, o vecchia che sia, trovandola egli falsa, vediamo con quali argomenti la combatte.

§. VI. *La Legge convenzionale delle Genti che non permette che si somministrino impunemente ai Belligeranti Munizioni, ed altre Provvizioni da Guerra, si deve intendere come proibitiva del trasporto, e non della vendita di esse nel Territorio dei Principi Neutrali.*

Il grande, ed unico argomento di cui si serve il *Galiani* per dimostrare l'assurdità della mia dottrina è fondata sopra il seguente ragionamento.

I Neutrali, dice egli, non possono somministrare Munizioni, e Provvizioni da Guerra, o sia Merci di Contrabbando ai Popoli Belligeranti, come io medesimo confesso, ma tanto le somministra chi le vende nel suo Territorio, che chi le porta al Territorio dei nemici, dunque la Legge generale deve proibire tanto l'una, che l'altra maniera di commercio, vale a dire tanto il trasporto, che la vendita, che quanto alla sostanza dell'atto non differiscono tra di loro, perocchè in ambedue i modi si soccorre l'indigenza del Nemico, e se gli

presta ajuto. Si può concedere, dice egli, al più, che chi alla vendita della Merce aggiunge il peso, ed il pericolo del trasporto alle Spiagge del Compratore promove ad un tempo ed il suo interesse, ed il comodo del Compratore medesimo, il qual riceve tranquillamente le Provvisioni che egli desidera senz' altra pena, che quella di pagare il nolo, ma ciò non muta punto la sostanza dell' Atto, perchè sempre si verifica che il Venditore ha somministrato al nemico merci di contrabbando: ora essendo ciò vietato dal diritto delle Genti, bisogna bene che sia vietato non tanto il trasporto di esse, quanto la vendita, che è il mezzo con cui il nemico può provvedersi delle Munizioni da Guerra, e delle altre Merci dette di contrabbando.

Questo suo argomento che a prima fronte ha qualche specie di forza conferma il *Galiani* con un esempio tratto dalla comunal compra, e vendita delle Merci, e dice che interrogando un Uomo affatto idiota se creda che provveda Napoli di Olio tanto chi sta vendendolo nella sua bottega, quanto chi lo por-

ta attorno in un'Otre, e lo mesce a contanti a chi lo desidera, si avrebbe in risposta della rifa, perchè è chiaro che tanto l'uno che l'altro provvede i bisognosi di quella Merce, ed il secondo non differisce dal primo se non nel minorare l'incomodo dei Compratori (1).

E' un vero danno che il *Galiani* abbia mostrato tutta la sottigliezza, di cui era capace, in cosa, che non ne aveva il minimo bisogno, e dove disgraziatamente ei mancava di principj.

Egli

(1) „ Io propongo, *dic'egli*, a decidere ad uno
 „ del nostro volgo se possa dirsi che i Can-
 „ tinieri non provveggon di Vino la Città di
 „ Napoli per la ragione che aspettano chi va-
 „ da a comprare il Vino alle loro Cantine, e
 „ che solo i venditori d'Olio la provveggo-
 „ no, perchè con un otre addosso lo vanno
 „ trasportando e vendendo casa per casa: L'
 „ Uom del volgo mi ride sul viso, dicendo-
 „ mi, ambedue provveggon, ambedue ven-
 „ dono. Solo il venditor di Olio allevia al
 „ compratore una pena, che si addossa fa-
 „ cendosiela pagare. Questa decisione volgare
 „ basta a confutare l'opinione del *Lampredi*. „

Egli ha trovato e nel mio Libro, e appresso altri Scrittori insegnato, che i Neutrali non possono *somministrare* ai popoli in guerra merci di contrabbando, e senza esaminare da qual fonte derivava, e di qual natura era questa obbligazione, si è fermato sopra il solo termine *somministrare*, ed ha dedotte tutte le conseguenze esposte di sopra; ma siccome tutte le limitazioni, che i Neutrali sono obbligati a tollerare nel commercio in tempo di guerra non vengono dalla natura intrinseca della Neutralità, e per conseguenza del Gius primitivo delle Genti, ma dalla loro libera volontà, e dai loro patti o taciti o espressi, così per interpretare il termine *somministrare*, ricorrer bisogna non alle Regole della Grammatica, ma all'animo e alla volontà dei compromittenti, ed alla successiva pratica ed osservanza dei patti. Or se da questi costasse evidentemente, che i Popoli d'Europa sotto il termine *somministrare* hanno inteso *trasportare*, e non mai *vendere*, a che servirebbe il suo sottile ragionamento?

Ma il *Galiani* è caduto nell'errore di tutti gli

gli altri : ha creduto che questa limitazione alla libertà ed indipendenza general del commercio derivasse dalla natura e stato della Neutralità, e fosse una Legge primitiva del Gius delle Genti, lo spirito della quale fosse di obbligare i Neutrali a non prestare ajuto alcuno ai belligeranti, nè provvedere ai lor bisogni. Allora in certo modo sarebbe stato vero che tanto sodisfà il bisogno altrui chi gli vende ciò che desidera, che chi lo porta alla sua casa; ma la limitazione del commercio intorno alle cose di contrabbando non deriva da quella Legge, e non è vero che chi vende, o porta a vendere abbia per fine l'ajutare, e soccorrere i compratori : egli fa il suo interesse, e se facendolo produce utilità e giovamento a chi compra, ciò non gli si deve imputare, perchè giornalmente non s'imputano mai gli effetti non voluti, nè preveduti dall' agente.

Or quantunque sia vero che il somministrare in linea d'ajuto e di soccorso non solamente le merci di contrabbando, ma qualunque altra derrata utile e vantaggiosa ad uno dei Nemici, farebbe un violare l'imparzialità, unica legge

legge dei Neutrali , non lo è mai quando e l' une e l' altre si somministrano in linea di commercio , ed intanto le prime non si portano a vendere ai popoli in guerra senza rischio di confisca o d'arresto secondo la diversità delle convenzioni , perchè così è piaciuto ai Popoli d' Europa di pattuire .

Se il *Galiani* fosse giunto alla semplicità di questi principj avrebbe facilmente veduto che la difficoltà ch' ei promoveva intorno alla vendita imparziale delle così dette merci di contrabbando era assurda e di diritto e di fatto , perocchè avrebbe ben sentito che se era permesso dal Gius primitivo delle Genti ai Neutrali la vendita ed il trasporto di qualunque merce ai popoli in guerra , molto più lo doveva essere la semplice vendita nel proprio territorio .

Ed è anche maraviglioso che egli non vi giungesse , poichè egli adotta dei principj verissimi che vel dovevano necessariamente condurre . Egli dice (1) *che la Neutralità non*
è uno

(1) L. c. pag. 111.

è uno stato di cose nuove, ma la continuazione dell' antico, ed aggiunge (1) che lo stato di Neutralità non è nè può essere un nuovo stato in cui passi a trovarsi un Sovrano, ma è una permanenza, e una continuazione del precedente proveniente appunto dal non esser sopravvenuto a lui nuova causa, che l' obblighi a mutarlo. La conseguenza naturale di questi principj lo portava necessariamente a concludere che dunque egli doveva e poteva continuare il suo commercio senza la minima alterazione, e tal quale egli lo faceva avanti la Guerra, e che se limitazione alcuna dovea soffrire non poteva d'altronde ciò derivare, che dai suoi speciali patti o tacitamente o espressamente convenuti.

Pure non saprei dire per quale inavvertenza quest' uomo di sommo ingegno abbia da quel principio dedotto che i Neutrali non possono vendere, come prima facevano, ai sudditi delle Nazioni Belligeranti strumenti ed altre munizioni da Guerra. Se la Guerra

non

(1) Ibid. pag. 142.

non fa mutare al Popolo Neutrale il suo stato, perchè dovrebbe astenersi dal far le cose che faceva prima, e così alterare di fatto il suo stato, che secondo il *Galiani* non deve per la Neutralità essere in nessuna parte alterato? Non è questa una manifesta contraddizione?

Insegna di più il *Galiani* (1) che ai Principi Neutrali è lecito senza mancare alle Leggi della Neutralità di permettere ad ambedue i Belligeranti il reclutare nei loro proprj Stati, ed arrolare uomini per completare, e rinforzare le rispettive armate, ed adduce per ragione, che intanto le Leggi di Neutralità non restano violate, *perchè non si fa trattato alcuno con i Sovrani stessi. Il Sovrano prende cognizione del contratto, dic'egli, ma per saperne, e garantirne le condizioni; ma non è egli che fa le leve, non impone condizioni, non ordina che si abbia a marciare, nulla comanda, in niente impegna la Sovrana autorità.*

Or

(1) Lib. c. pag. 328.

Or si potrebbe domandare come mai non è caduto in mente a questo Scrittore di applicar queste istesse ragioni alla questione di cui si tratta.

Se è lecito ai Principi Neutrali di permettere imparzialmente che i Belligeranti si provvedano sul loro Territorio d'uomini in servizio delle loro Armate, perchè non farà lecito che essi permettano loro di provvedersi d'armi, e d'altre munizioni da Guerra in servizio delle Armate medesime? Si dirà forse che la Polvere è uno strumento più adattato, e più diretto all'uso della Guerra che il Soldato che se ne serve per uccidere i suoi nemici, o si stimerà più micidiale un Cannone, o un Fucile, che è per se stesso una macchina inanimata, ed innocente, che un' uomo che se ne serve per distruzione delle Città, e degli uomini? E se degli uomini la vendita imparziale è permessa, perchè non lo farà quella dei Cannoni, e dei Fucili, e d'ogni altra provvisione da Guerra?

Pur le stesse ragioni, che indussero il *Galiani* a permetter la prima, vagliono molto più

più per indurre a permetter la seconda, ed a pronunziar per lecita la Mercatura generale di tutte le cose dentro il Territorio dei Principi Neutrali, perocchè anche in questa il Sovrano non fa trattato alcuno con le Nazioni, i sudditi delle quali vengono a comprare nel suo Territorio, non si ingerisce nella compra, e nella vendita, e negli altri contratti, che trasferiscono il dominio, non è egli che ordina che si empiano i magazzini di provvisioni da Guerra, non fa mettere alla vela le sue Navi per trasportarle al Territorio dei Belligeranti, *nulla comanda, ed in nulla impegna la sua autorità*: protegge generalmente il Commercio del suo Stato, e permette semplicemente che dentro il suo Territorio si faccia dai privati mercanti quello che si faceva avanti che si accendesse la Guerra; e questa circostanza lo induce soltanto a comandare una perfetta imparzialità, cosa alla quale i suoi sudditi non erano obbligati ad aver riguardo alcuno, potendo anche per mero capriccio ricusar di vendere agl'individui di una determinata Nazione.

Ma

Ma non ostante l'identità delle ragioni in ambedue i casi, le decisioni sono diametralmente contrarie, nè io potrei addurre di questa manifesta contraddizione altra causa se non che all' uomo tranquillo, e che non disputa, la verità si presenta spontaneamente, ed all' uomo che disputa, ed ha preso un partito la verità si nasconde tra le tenebre dei sottili ragionamenti, e degl' ingegnosi paralogismi.

§. VII. *Del Contrabbando di Guerra: abuso di questo termine, ed errori, che ne sono derivati.*

Ma forse ha fatta qualche illusione alla mente del *Galiani* il nome di *Merce di Contrabbando*, con cui sono state indicate tutte le materie inservienti direttamente agli usi della Guerra. A questo nome, che è stato poi ripetuto in tutti i pubblici Trattati delle Nazioni d' Europa si è associata talmente l' idea di proibizione, che si è creduto che in tempo di Guerra ne sia vietata qualunque contrattazione in qualunque luogo, e da qualunque persona si faccia.

Per

Per togliere ogni confusione vediamo quando una Merce cominci ad esser proibita, ed a cadere in contrabbando in tempo di Guerra, e dove cominci a chiamarsi, ed esser tale, che il Belligerante possa legittimamente predarla, e farla sua.

Ognuno confesserà spontaneamente, che una massa di Polvere, o d'Armi da offesa, e da difesa riposta nei privati, o pubblici Magazzini del Porto di Livorno, o di altre Città, e Terre della Toscana, che ivi si conserva per trovar compratori, non è, nè si può dire Merce proibita, o di Contrabbando. Non avvi alcuno oltre al Sovrano che imponga Leggi alle cose, o alle persone dello Stato, e queste liberamente si comprano, e si vendono dentro i confini del Territorio, nè le Nazioni straniere o pacifiche, o in guerra potrebbero impedire il Commercio interno della Toscana senza lesione della libertà naturale, e senza violazione dei diritti Sovrani.

Perchè una qualche Merce può servire direttamente agli usi di Guerra non per questo

diventa un Contrabbando, e non per questo nasce subito al Belligerante il diritto di perseguirla, e di farne preda in qualunque luogo si trovi, altrimenti bisognerebbe dire, che la Legge della Natura, e quella delle Genti, che ne è una emanazione, dà diritto alle Nazioni in Guerra di entrare a mano armata sulle Terre di tutte le Nazioni pacifiche, e di predare legittimamente tutto ciò che esse trovano, che possa servire direttamente agli usi della Guerra senza riguardo alcuno al dominio privato o pubblico, alla libertà, ed indipendenza dei Popoli, e al sommo Impero; il quale assurdo non è caduto ancora in mente d' uomo del mondo.

Il carattere adunque delle Merci di Contrabbando non dall' uso che esse possono avere direttamente in Guerra, ma d' altronde deriva. Sinchè esse stanno nel Territorio pacifico, non differiscono dalle altre Merci, e si vendono, e si comprano, e si contrattano in qualunque modo senza divieto alcuno.

Due circostanze bisogna che concorrano perchè queste Merci prendano il carattere di

Con-

Contrabbando, I. Che siano passate di fatto in proprietà del Nemico, o almeno siano dirette in modo, che vi possano passare. II. Che siano escite fuori del Territorio sottoposto a Sovrano Pacifico, e Neutrale. (1) Allora diventano *res hostiles*, prendono il carattere di Merci di contrabbando, e se son trovate in Territorio non sottoposto a giurisdizione di Sovrano alcuno, come farebbe il Mare non occupabile, diventano preda del nemico, qualunque sia il Paviglione che le cuopre, non perchè esse siano istrumenti, o provvisioni da Guerra, ma perchè sono cose proprie del nemico, o perchè almeno son dirette a passare in sua proprietà, e ad accrescere le sue forze.

Onde ne viene che il Sovrano pacifico che permette nel suo Territorio la libera contrattazione di tutte le Merci, non fa cosa che
ol-

(1) Alberig. Gentil. De Iur. Bell. „ *Res non hostium non bene capitur ullibi* „ Lib. 2. Cap. XXII.

oltrepassi il confine dei suoi Sovrani Diritti , e di cui però le Potenze Belligeranti possano dolersi , come se egli desse la mano alla compra , e vendita delle Merci di Contrabbando , le quali nel suo Territorio non sono mai tali , nè si possono chiamar con questo nome , e tali solamente divengono quando sono passate , o son dirette a passare in proprietà del nemico , ed escono dal suo Territorio .

E tanto è vero che queste due circostanze devon concorrere perchè le Munizioni , ed altre Provvisioni da Guerra prendano la qualità di Merci di Contrabbando , che se accesa la Guerra in Ponente si trovi da uno dei Belligeranti nel vasto Mare un Bastimento Mercantile , che sia carico di armi , e di munizioni da Guerra , ma diriga il suo corso alle spiagge di Nazione Neutrale in Levante , e ciò possa il Capitano della Nave provare evidentemente col Processo delle sue Carte di Mare , è libero da ogni violenza ostile , nè può diventare legittima preda senza lesione enorme del diritto delle Genti , appunto perchè la qualità di Contrabbando di Guerra non consiste

nella qualità delle Merci, ma nel concorso delle due circostanze accennate di sopra.

E siccome queste due circostanze non possono aver luogo se non nel caso del trasporto, la proibizione che riguarda le Merci di contrabbando non può cadere che sul preciso trasporto di esse ai Nemici, e non sulla vendita imparziale di esse nel Territorio Neutro, giacchè ivi non sono, nè si possono chiamare ancora Merci di contrabbando: e forse per non aver ben considerata la natura di esse, e la loro essenziale caratteristica il *Galiani* è caduto in errore, che poi con ingegnosi argomenti ha tentato di sostenere.

§. VIII. *Il Gius convenzionale delle Genti, che non permette che i Neutrali somministrino impunemente ai Belligeranti Armi ed altre Munizioni da Guerra è stato inteso da tutte le Nazioni d' Europa come proibitivo del trasporto, e non della vendita imparziale di esse nel Territorio de' Neutrali, della quale nei pubblici Trattati non è stata mai fatta menzione alcuna.*

Ma io poteva recidere la proposta questione ad un tratto, perocchè dopo aver provato che i Neutrali non hanno che un dover solo verso i Belligeranti, d'esser nel loro Commercio imparziali, che equivale all' obbligazione di farlo come lo facevano avanti la Guerra, dopo aver mostrato evidentemente, che le limitazioni all' indipendenza, e libertà del Commercio dipendono unicamente dai patti o taciti o espressi, che hanno prodotto il Gius convenzionale d' Europa, a questi io doveva immediatamente ricorrere, e così terminar la questione.

Ma io scriveva questo piccolo Trattato quando il *Galiani* viveva, e volli mostrare a quell' uomo illustre in qual conto io teneva le sue opinioni, ed i suoi ragionamenti, e così mi estesi più del dovere sopra una Tesi, la verità della quale non avea bisogno di tante prove e per se medesima, e perchè oggimai è confermata dalla pratica universale delle Nazioni.

Il Pubblico mi perdonerà facilmente questa superfluità, e questo contrassegno di stima verso un' uomo, che fu vivendo mio parzialissimo amico, e che quantunque combattesse la mia opinione mi fu liberale di molte lodi superiori al merito mio (1).

Ma ritornando al soggetto io dico che in tutti gli immensi Trattati, che si trovano raccolti nei Corpi Diplomatici compilati da molti, non

(1) Egli morì il dì 30. Ottobre 1787. Pieno di erudizione, e di dottrina, sagace ed eloquente, egli fu uno dei più vivaci e leggiadri Ingegneri d' Italia.

non se ne trova un solo , in cui non dirò sia proibita , ma nemmeno mentovata la vendita delle Munizioni da Guerra , quantunque in tutti sia mentovato , e proibito il trasporto (1) ; onde è quasi impossibile indagar la ragione che ha indotto il *Galiani* a pronunziare che la mia dottrina sulla vendita delle Merci di contrabbando „ è *contraria alle parole* , „ e *allo spirito d'ogni Trattato* , *all'universal Pratica* , e *al sentimento generale* (2) .

Del sentimento degli Scrittori di pubblico Diritto abbiamo parlato di sopra : quanto allo spirito , e alle parole dei Trattati basta percorrerli rapidamente per persuaderli che della

ven-

(1) L'unico che io abbia incontrato nel gran Codice delle Nazioni , e che faccia eccezione alla Regola generale è il Trattato di pace , e di alleanza stipulato tra Alfonso Re di Portogallo , e le Provincie unite del 6. Agosto 1661. , del quale faremo parola più sotto .

(2) Ved. L. C. pag. 339.

vendita non è stata mai fatta per più di 300. Anni menzione alcuna, ma che sempre si è pensato unicamente a proibire il trasporto. Nè potrà seguire altrimenti: quasi tutti hanno per iscopo di regolare, e conservare la libertà della Nazione, e del Commercio Marittimo, e particolarmente la legittimità delle prede da farsi anche contro i Neutrali in tempo di Guerra. Ora siccome queste non si possono mai fare legittimamente, che nel Territorio *nullius*, così del trasporto per Mare doveano parlare i Trattati di Commercio, non della vendita nel proprio Territorio di ciascheduno, dove rigorosamente parlando non si trova Merce di contrabbando, e dove far non si può alcuna legittima preda.

Uno dei più antichi Trattati di Commercio è quello tra Enrico IV. Re d'Inghilterra, e Giovanni senza paura Duca di Borgogna, e Conte di Fiandra del 20. Marzo 1406., in cui si stipula che l'una parte possa *portare* all'altra in tempo di Guerra ogni genere di Mercanzie, *except Armiers, Artilleries,*

Ca-

„ *Canons, & autres choses semblables, & invasibles* „ (1)

Ma tralasciando i tempi più antichi, e venendo a quelli più vicini a noi nel Trattato di Pace tra Filippo III. Re di Spagna, e Giacomo I. Re d' Inghilterra del dì 19. Agosto 1604. si trovano all' Articolo 3. enumerate le Merci di contrabbando, che non si possono *portare* ai Nemici, nè si tratta punto di vendita nel Territorio. Nel Trattato di Commercio dei 18. Aprile 1646. tra Luigi XIV., e le Provincie Unite fu stipulato che il Paviglione Olandese non solamente rendesse libere le Merci dei Sudditi, ma anche tutte le altre caricate a bordo, quantunque fossero di proprietà dei Nemici. E così fu corretta un' antica ordinanza di Marina fatta da Enrico III. Re di Francia nel 1584., la quale comandava che Mercanzie di Nemici trovate a bordo
di

(1) *Dumont Tom. 2. pag. 302.* Questo Trattato fu confermato tra l' istesso Duca Giovanni, ed Enrico V. Re d' Inghilterra.

di Bastimenti di amici desfero luogo alla confisca di tutto (1). Vi si eccettuano però sempre le Merci di contrabbando, le quali trovate nel carico si sottopongono alla confisca „ *Sauf* „ *& excepté toutefois les Marchandises de* „ *contreband, à sçavoir &c.* „ Anche all' Articolo IV. del Trattato di Marina del dì 17. Dicembre 1650. tra Filippo IV. Re di Spagna (2), e le istesse Provincie Unite si parla delle Merci di Contrabbando, ma semplicemente se ne proibisce il trasporto „ *Est* „ *encore proibé sous le dit nom* LE TRANSPORT *des Gens de Guerre &c.* „

Nell' Articolo settimo del Trattato di Westminster del dì 5. Aprile 1654. tra Oliviero Crom-

(1) Vi erano in Francia due Ordinanze anteriori del 1536., e del 1581. che portavano l' istesso. Else sono mentovate nel Trattato di Commercio tra la Francia, e le Città Anseatiche dell' Anno 1716., del quale parleremo qui appresso.

(2) „ *Wicquefort Hist. des Provinc. Unies.* „ *Preuves du Livr. Troisiem. pag. 602.*

Cromwel, e le istefse Provincie è proibito *submittere ad Hostes* Merci di Contrabbando: in quello di Upsal 11. detto tra l'istefso Cromwel, e Cristina Regina di Svezia è permesso ai Contraenti libero il Commercio con i Nemici dell' uno, e dell' altro eccettuato il *devehere* le Merci suddette Art. 2. „ *Cau-*
 „ *tum tantummodo sit interim nullas Merces*
 „ *contrabandae vocatas ad hostes alterius*
 „ *DEVEHENDAS esse, sine periculo, si ab al-*
 „ *tero foederatorum deprehendantur, quod*
 „ *predae cedant sine spe restitutionis.* „ L'istefso si fissa nel Trattato di Parigi del 10. Maggio 1655. tra Luigi XIV., e le Città Anseatiche all' Artic. III., e in quello di Westmiinster tra la Francia, e l'Inghilterra 3. Novembre detto all' Art. 22. „ *Neve Popu-*
 „ *lus, aut Subditi alterutrius bona vetita*
 „ *& prohibita in ea Regna, Dominia,*
 „ *vel Territoria IMPORTENT, quae inimici-*
 „ *tias, vel hostilitates exercent.* „

Advehere, e non vendere è vietato nel Trattato di Londra tra Inghilterra, e Svezia 11. Aprile 1756. che fu stipulato in dichia-

razione di quello del 1654. all' Art. 11. Il *Trasporto*, e non la vendita è proibita nel Trattato dei Pirenei 17. Novembre 1659. all' Artic. XI. che comincia „*Ce transport ec.*„

Merci sottoposte alla preda son chiamate quelle che *suppeditandae* DEVEHUNTUR *ad alterius hostem* nel Trattato di Alleanza, e di amicizia tra Carlo II. Re d' Inghilterra, e Carlo XI. Re di Svezia 21. Dicembre 1661., e in quello di Parigi tra la Francia, e le Provincie unite del 27. Aprile 1662. si stipula piena libertà di Commercio, e si eccettua non la vendita, ma il trasporto semplice delle Merci vietate. Artic. XXVII. „*Ce*
 „ *transport s' étendra à toutes sortes de*
 „ *Marchandises à l' exception de celles de*
 „ *Contrebande* „ Il Trattato di Stokolm tra Svezia, e Inghilterra del dì 16. febbrajo 1666. proibisce di trasportare, e non di vendere le Merci di Contrabbando all' Art. 2.
 „ *ne pourront pas être AMENÉS à l' enne-*
 „ *mi de l' autre partie* „, e in quello del 1667. 31. Luglio tra Inghilterra, ed Olanda volendosi fissare quali siano le Merci di Contrab-

trabbandò, e quali nò, i Contraenti si spie-
 „ gano con le seguenti parole „ *Netamen in-*
 „ *terea in suspensò haereant, & in ambi-*
 „ *guò teneantur utriusque partis incolae*
 „ *& subditi, incerti quas Mercimonii spe-*
 „ *cies in formam bellici apparatus, vel*
 „ *suppetiarum, aut sub titulo, & praetextu*
 „ *Commerciorum hosti partis alterutrius*
 „ *SUBVEHERE aut suppeditare aut licitum*
 „ *aut vetitum sit &c.* „ nè mai si trova
 fatta menzione di vendere.

Nel Trattato di Stockolm 29. Novembre
 1675. tra Svezia, e Provincie unite art. 11. è
 vietato *importare*. Nella dichiarazione di
 Guerra degli stati delle Provincie unite con-
 tro la Francia, e loro manifesto per la Na-
 vigazione, e Commercio 9. Marzo 1669. vi
 si ammoniscono gli Amici, Alleati, e Neu-
 trali a non intraprender „ *DE TRANSPORTER au-*
 „ *cune Marchandise de contrebande pour les*
 „ *CONDUIRE dans aucune des Havres, Vil-*
 „ *les, & Places de France, ou autres Etats*
 „ *de l'obéissance du dit Roy, étant dans*
 „ *l'intention de reputer pour bonne prise,*
 „ & con-

„ *Et confisquées les susdites Marchandises.* „
 Nel Trattato di Nimega tra Francia , e
 Provincie Unite 24. Settembre 1678. art. XIV.
 si trova la medesima regola „ *CE TRANSPORT* ,
 „ *Et ce trafic s' étendra à toute sorte de*
 „ *Marchandises à l'exception de celles de*
 „ *contrebande.* „ L'istessa regola si fissa nel
 Trattato di Copenhaguen 15 Giugno 1701.
 art. XII. „ *ILS NE PORTERONT à ses ennemis*
 „ *aucunes Marchandises de contrebande* ,
 „ *Et ainsi viceversa.* „

L'Art. XIII. del famoso Trattato di Parigi
 tra la Francia , e le Città Anseatiche sopra la
 Navigazione , e il Commercio del dì 28. Set-
 tembre 1716. che è servito poi di Esempla-
 re a tutti gli altri che sono stati stipulati do-
 po tra la Francia medesima , e le altre Po-
 tenze Navigatrici , e Commercianti d'Europa
 stabilisce quanto segue „ *Les Vaisseaux de*
 „ *sa Majesté &c. ne pourront arrêter les*
 „ *Navires des dites Villes Anseatiques si ce*
 „ *n' est , qu' ils fussent chargés de Mar-*
 „ *chandises de contrebande pour les PORTER*
 „ *aux Pays, & places des Ennemis* „.

Nell'

Nell' Art. VI. del Trattato di Commercio tra Carlo VI. Imperatore, e Filippo V. Re di Spagna del dì 1. Maggio 1725. non si confiscano altre Merci che quelle trovate a bordo di Vascelli Neutrali, e destinate per i Nemici.

E nell' Art. II. del Trattato di Commercio, e di Navigazione tra la Russia, e l' Inghilterra segnato a Pietroburgo 2. Dicembre 1734. è convenuto . „ *Que les sujets de l'une,*
 „ *& de l' autre partie pourront commer-*
 „ *cer dans tous les Etats, qui pourront*
 „ *être en inimitié avec une des parties,*
 „ *pourvu qu' ils ne PORTENT point muni-*
 „ *tions de Guerre a l' ennemi.*

L' Inghilterra avea stipulato con la Spagna fino dal 13. Maggio 1667. un Trattato di pace, navigazione, e commercio, nell' Artic. XIII. del quale fu convenuto che il Commercio fosse libero anche in tempo di Guerra, e con i Nemici dell' una, e dell' altra parte, in modo che i Bastimenti non si potessero arrestare, o inquietare altrimenti se non nel caso, „ *que les dits Navires ne*

„ *so-*

» *soient pas destinés pour y PORTER des Mar-*
 » *chandises de Contrebande* . Questo Trattato fu confermato in pieno in quello stipulato tra queste due Potenze a Madrid nel dì 13. Giugno 1721. Così il Trattato di Nimega tra la Francia , e le Provincie unite del 1678. riportato poco avanti fu quasi copiato parola per parola in quello di Versailles del 21. Dicembre del 1739., ed all' Artic. XV. si proibì semplicemente il *trasporto* delle Merci di Contrabbando .

Sino nelle Dichiarazioni di Guerra, vale a dire nel tempo, in cui l'ira è più calda, ed in cui si vorrebbe che tutti sposassero i nostri interessi non v'è stata Nazione, a cui la Potenza, e la Fortuna abbia ispirato l'audacia di vietare ai Neutrali la vendita imparziale delle loro Merci di qualunque genere nel loro Territorio a qualunque venisse a provvedersene, ma si sono contentate di minacciare la confisca delle Merci di Contrabbando solamente nel caso di *trasporto* . Noi ne abbiamo portato di sopra un esempio, ma ve ne sono dei più recenti . Ecco le parole della

Dichiarazione di Guerra della Gran Brettagna contro la Spagna del dì 30. Ottobre 1739.

„ *Nous avertissons toutes personnes de quel-*
 „ *que Nation qu'elles soient de ne TRAN-*
 „ *SPORTER Soldats, armes &c. & autres*
 „ *effets de contrebande dans les Pays du*
 „ *dit Roi d'Espagne &c.* „ ed ecco quel-

le della dichiarazione di Guerra della Gran

Brettagna contro la Francia del dì 9. Aprile

1744. *Ordonnons à tous nos propres sujets,*

„ *& avertissons toutes personnes de quel-*

„ *que Nation que ce soit, de ne CONDUIRE,*

„ *ni TRANSPORTER aucunes troupes, pou-*

„ *dre &c. dans aucun des Territoirs du*

„ *Roi de France; declarant que tous vais-*

„ *saux, & Bâtimens qui sont trouvés CON-*

„ *DUISANT, ET TRANSPORTANT Marchandi-*

„ *se de contreband &c. seront déclarés de*

„ *bonne prise.*

I Trattati mentovati di sopra, nei quali i

diritti dei Belligeranti, e le obbligazioni dei

Neutrali sono state dedotte in Contratto so-

no serviti di esemplare a quelli, che sono

stati stipulati dopo fino ai nostri tempi, e

l'istessa

l'istessa Imperatrice delle Russie nell'ultime sue convenzioni relative al Commercio, e alla Navigazione dei Popoli Neutrali in tempo di Guerra stipulate con la Danimarca, l'Olanda, l'Imperatore, il Re di Prussia, il Portogallo ec., ed ha richiamato i Trattati antichi, e non ha fatto la minima mutazione sopra l'Articolo, di cui presentemente si tratta, quantunque abbia tentato generosamente di decidere un punto controverso tra i Belligeranti, e i Neutrali, e sopra cui le Nazioni d'Europa hanno variata opinione secondo i tempi, e di cui parleremo a suo luogo.

L'opinione adunque da me sostenuta anzichè esser nuova, e contraria allo spirito, e alle parole di ogni Trattato, come asserisce il *Galiani*, è vecchia quanto la Ragione umana, la quale benchè capace qualche volta di oscurarsi, pure è restata su questo Articolo sempre lucente, e chiara, ed è di più tanto coerente alle parole, e allo spirito dei pubblici Trattati, che non avviene un solo in cui la vendita imparziale di qualunque Merce anche inserviente agli usi della

Guer-

Guerra sia stata vietata ai Neutrali nei loro rispettivi Territorj, qualunque ne fosse il Compratore.

Dice di più il *Galiani* che quest' opinione è contraria alla *pratica universale*, ed ancor questa è un'asserzione gratuita, poichè farà difficile che egli trovi che accesa la Guerra per esempio fra la Francia, e l' Inghilterra, i Danesi, gli Olandesi, i Russi, li Spagnuoli, gl' Italiani, o qualunque altra Potenza che abbia Porti sul Mare, e si sia dichiarata o tacitamente, o espressamente neutrale abbia mai proibita la vendita delle sue Munizioni da Guerra nel suo Territorio a chiunque si fosse presentato a comprarle. Nè si può addurre per pratica universale qualche provvedimento prudenziale preso da qualche Stato, che per non dar pretesto ad un nemico prepotente, e vicino di venirgli contro a mano armata, ha proibito ai suoi Sudditi di vendere ai Belligeranti Munizioni da Guerra: la *pratica universale* è il resultato della frequenza degli Atti della maggior parte, e questi bisognerebbe che provasse chi l'asserisce,

ma nel nostro caso è affatto impossibile. Talora è piaciuto a qualche Sovrano il sacrificare i suoi diritti alla sua presente utilità, ed il preferir le regole della prudenza pubblica alla pubblica Giustizia: talora il timor di un pericolo, e l' eccello della Potenza di una Nazione, che va in traccia d'ogni pretesto per invadere uno Stato privo di pubblica forza, gli avrà insinuato la cautela di non vendere ad alcuno Munizioni da Guerra per non attirarsi addosso un disastro peggiore assai del piccolo male, che deriva dalla sospensione di una parte di Commercio; ma per asserire che il non vendere le armi ai Belligeranti è una pratica universale, bisogna provare, che tutte le Nazioni d' Europa hanno fatto, e fanno il contrario, e non portar l' esempio di poche, che indotte dalla necessità delle circostanze hanno volontariamente sospeso in tempo di Guerra questo Commercio.

Del resto prendendo lo stato ultimo della Guerra per le Colonie di America, tra i Sovrani Italiani non vi fu che la Serenissima Repubblica

pubblica di Venezia, che proibisse assolutamente ogni Contrattazione di Merci di Contrabbando nel suo Territorio con la sua Dichiarazione di Neutralità 9. Settembre 1779. Art. VI. : alcuni altri proibirono solamente la fabbricazione, e la vendita dei Legni Corsari, ed armati in Guerra, di che parleremo espressamente a suo luogo, ed il trasporto aⁱ nemici delle altre Merci di Contrabbando, Napoli con Editto del 19. Settembre 1778. Art. II. e III. Genova altro non proibì che l'armare in corso nel suo Territorio con la sua dichiarazione del dì primo Luglio 1779., Savoia, Trieste, e Ragusi non fecero espressamente dichiarazione alcuna, ed il solo Reale Arciduca Granduca di Toscana confermò l'antichissima pratica del Porto di Livorno permettendo la vendita imparziale di qualunque Merce a qualunque persona, e per qualunque fine, pratica fondata sull'immutabil diritto delle Nazioni, Ecco le parole della sua dichiarazione di Neutralità del dì primo Agosto 1778. Artic. XVI. „ *La contrattazione, e caricazione d' Armi, Polveri, e Munizioni*

„ ni da Guerra, o da bocca sarà sempre
 „ permessa a chiunque, e sopra qualsivoglia
 „ Bastimento nel Porto franco di Livorno,
 „ ove è stato, e deve esser sempre libero il
 „ traffico di simili generi considerati come
 „ Mercanzia, ancorchè i medesimi potesse-
 „ ro servire per rinforzo di Bastimenti già
 „ armati in Guerra o in corso. E solamen-
 „ te le Navi Mercantili non potranno rin-
 „ forzarsi d' Artiglieria se non sotto idonea
 „ cauzione di non molestare alcuno nel viag-
 „ gio che intraprendono, come sopra ab-
 „ biamo ordinato.

In fatti la vendita imparziale di qualunque
 Merce in tempo di Guerra è stata sempre co-
 stante in Toscana anche avanti la citata Di-
 chiarazione del primo Agosto 1778., e questa
 massima di ragion delle Genti è stata soste-
 nuta dal Governo di questo Paese con quel
 coraggio che inspira agli uomini la persuasio-
 ne della ragione, e della giustizia, anche nelle
 occasioni più critiche, e più pericolose; tra
 le quali merita di esser mentovata quella del
 tempo, in cui Livorno era presidiato dalle

Trup-

Truppe Spagnuole venute per assicurare la successione del Granducato all' Infante D. Carlo, ora Monarca delle Spagne, e dell' Indie: in questo tempo istesso la solita libera contrattazione fu sostenuta, e praticata costantemente quantunque il Comandante delle medesime Truppe reclamasse più volte, e pretendesse d' impedir la almeno quanto ai Nemici del suo Re. Ciò si deduce dai Documenti esistenti nell' Archivio del Governo di Livorno, come da un pratico, dotto, ed intelligente Ministro di esso sono stato assicurato.

Io ho notato volentieri l' antichità della pratica di Toscana intorno alla vendita imparziale delle Merci di contrabbando, perchè pare che il *Galiani* creda che i riguardi dovuti alla massima adottata da S. A. R. nella citata Dichiarazione di Neutralità, e non la mia intima persuasione mi abbia fatto sostener la mia, che egli chiama *nuova opinione*.

Il Lampredi (dice egli) *dalla chiarezza, ed acutezza del di cui ingegno* (Io debbo alla sua amicizia queste cortesi espressioni), *avrebbe potuta esser ben decisa la questio-*

ne,

ne, l' evitò, e la sfuggì forse per riguardi di umani, saggi, e prudenti in quell' anno, in cui pubblicò l' opera sua.

Il fatto distrugge questa sua congettura: la massima era adottata dal Governo, e praticata da lungo tempo avanti la detta Dichiarazione, ed io insegnava questa dottrina a Pisa molti anni avanti che il mio corso di Diritto Pubblico fosse stampato; ma o sia antica o moderna la massima di Toscana intorno all' Articolo di Neutralità di cui si tratta, la lode che egli mi dà di essere stato saggio, e prudente, e di aver dissimulato il vero per riguardi umani non mi conviene sì riguardo al mio proprio carattere, sì riguardo al Governo di Toscana, ove la discussione del vero è stata ed è tuttora liberamente permessa.

§. IX. *Quali siano le Merci di Contrabbando, delle quali i Neutrali non possono continuare il trasporto ai Belligeranti in tempo di Guerra senza pericolo di confisca, o d'arresto.*

Se è vero, come abbiamo di sopra osservato, che lo stato esterno politico e morale di un popolo pacifico non si muta per guerra che sopravvenga tra due Nazioni, che non solo la vendita imparziale di qualunque merce nel proprio Territorio, ma anche il trasporto di essa per il vasto e libero mare a qualunque Nazione, ed anche ai Popoli tra loro nemici è naturalmente permessa, e che qualunque limitazione all'indipendenza e libertà dei commercj è dovuta alle tacite o espresse convenzioni, e non al Gius primitivo delle Genti, ne viene che non dalla Ragione naturale, ma dalla libera volontà delle Nazioni si deve dedurre quali e quante siano le Merci di Contrabbando.

Pure esaminando lo spirito dei Trattati che hanno dato luogo al Gius convenzionale d'

Eu-

Europa intorno al commercio dei Neutrali pare che nella collisione dei Diritti del Neutrale, e del Belligerante, e nell' esercizio di essi col minimo danno delle rispettive parti, senza alterare la libertà generale del Commercio, si sia convenuto generalmente che merci proibite s'intendano quelle, che direttamente, ed immediatamente servono all' uso di quella parte armata della Nazione, che si chiama milizia, e che si trova attualmente con l' armi alla mano, ed in quel violento contrasto di offesa e di difesa, che si chiama Guerra. In questo caso è stato convenuto generalmente che il Belligerante possa andar sopra alle Navi, che portano queste merci al Nemico, e o confiscarle insieme con la Nave (1), o confiscarle sole, o arrestarle e tenerle

(1) In molti Regolamenti di Marina, ed in molte dichiarazioni sulla Navigazione dei Neutrali in tempo di Guerra è stata adottata la massima che Nave carica di merci nemiche, o almeno carica di merci di contrabbando cadesse nella confisca *Ved. Valin.*

nerle in deposito, come più è sembrato conveniente ai Contraenti, e che il Sovrano di cui quelle Navi inalberavano il Paviglione do-

lin. Commentair. sur l'ordonn. &c. Lib. III. Tit. IX., e particolarmente all' Art. VII. Abreu Traité des Pris. sur mer. P. I. cap. 8. pag. 108. e segg. e cap. 9. Questa massima che ha regnato lungamente, deriva in origine dal Gius Romano male applicato agl'interessi delle Nazioni. Secondo le Leggi Romane se Capitan di Nave avesse caricato merci illecite, non solamente le merci cadevano, come esse si esprimono, *in commissum*, vale a dire erano confiscate, ma ancora la Nave istessa. *L. II. §. 12. ff. De Public. Vettigal. & commiss.* „ *Dominus Navis si illicite aliquid in Nave, vel ipse, vel vectores imposuerint, Navis quoque fisco vindicatur* „ Ma ognun vede che qui si parla di disposizione meramente civile, e che obbliga semplicemente i Sudditi del Legislatore; nè si può applicare alle Nazioni, che non hanno altra Legge da osservare, che quella della Natura, la quale altro diritto, loro non dà, che di predare la robba appartenente ai Nemici in tutti i luoghi ove lecitamente possono esercitarla gli atti d'ostilità.

dovesse tollerare in pace la violenza , e non proteggere , nè difendere i Naviganti suoi Sudditi.

Pare ad un tratto che in questa general convenzione vi sia un non sò che di natural giustizia , perocchè la necessità della natural difesa , ed il diritto che il Belligerante ha d' impedire che s' aumentino , e si conservino le forze del suo Nemico , pare che gli dia l' altro d' attaccare la libertà e la proprietà altrui , che fuori della necessità egli farebbe obbligato a rispettare ; ma se si riflette che secondo la pratica universale egli non solamente impedisce il trasporto del Contrabbando al Nemico , ma lo fa suo , e confisca la Nave , e preda anche le merci libere , e la Nave ove sono , se queste siano dirette a Piazze bloccate , assediate , o investite senz'obbligo alcuno di restituzione , o di risarcimento di danni , bisognerà concludere , che tali diritti non gli possono competere , se non perchè le altre Nazioni hanno convenuto liberamente di accordarglieli ; giacchè i Diritti della necessità non giungono sino
al

al segno di toglier la roba altrui , e farla propria senza obbligo di restituzione . Ma di ciò parleremo più a lungo altrove .

Essendo adunque tutta questa materia delle merci di Contrabbando dipendente dalle reciproche convenzioni o tacite , o espresse dei Popoli d' Europa , non è possibile di fissare , come dicono le scuole , *a priori* , la caratteristica di esse , ma bisogna rimettersene al Gius convenzionale e volontario delle Genti , per cui si può stabilire qual'è la pratica e massima corrente nel tempo , in cui uno scrive , senza però stabilire o decidere qual sarà , o qual dovrà essere in futuro .

Or pare , che dopo molte variazioni questo Gius volontario delle Genti abbia generalmente fissato un principio sicuro , che formi la caratteristica delle Merci di Contrabbando , e che tali debbano riguardarsi solamente quelle , che sono formate , ridotte e specificate in modo , che non ad altro possono servire immediatamente , e direttamente , che agli usi della Guerra , e all'arte dell' offesa e difesa pubblica tanto per mare , che per terra .

In

In fatti queste merci così definite sono state fino dai tempi più antichi, e con pochissima varietà (1), riguardate nei pubblici Trattati,

-
- (1) Appena due sole eccezioni si trovano a questa regola generale nelle pubbliche convenzioni d'Europa nel corso di più di tre Secoli. La prima è nel Trattato di Westmiinster tra Odoardo IV. Re d'Inghilterra e Francesco Duca di Brettagna del dì 2. Luglio 1468. in cui si permette il libero Commercio anche dell'Armi: La seconda in un'altro stipulato all'Aja nel dì 6. Agosto 1661. tra Alfonso Re di Portogallo e le Provincie unite, che si trova in Lingua Tedesca appresso Londorp. *Act. Publ. T. 7. pag. 775.* e appresso Dumont *Corp. Universel. Diplomatiq.* all'anno suddetto in Latino. Ecco l'Articolo ., *Liberum prae-
 ,, rerea Belgarum foederatorum Populo ac
 ,, permissum sit praeter Merces omnigenas,
 ,, Arma etiam, res Bellicas, & annonam
 ,, tam ex Foederatarum Belgii Provincia-
 ,, rum, quam ex aliis quibuscumque parti-
 ,, bus ac terris in quascumque Orbis Re-
 ,, giones, & ad quascumque Gentes tran-
 ,, sferre tam inimicas Regi, Regnoque
 ,, Lusitaniae, quam amicas & foedera-
 ,, tas &c. ,,*

ti, come merci di contrabbando, e però sottoposte a confisca.

Ma questa uniformità non s'incontra avuto riguardo a quelle materie o naturali o artificiali, che tali quali sono non servono direttamente agli usi della Guerra, ma possono bensì con l'arte, e l'industria ridursi; tali sono per esempio il Nitro, lo Zolfo, il Ferro, il Piombo, il Rame, la Canapa, la Tela da Vele, la Pece, il Catrame, il Legname da costruzione, gli Alberi da Nave, e cose simili, ed anche la Vettovaglia, e il Denaro, che sempre è stato riguardato come il nervo della Guerra. In fatti nel 1604., e nel 1630. si trova proibito ed il denaro, e la vettovaglia (1). Nel Trattato di Marina fra Filippo IV. Re di Spagna, e le Provincie unite si fa menzione del Salnitro, come di Merce proibita (2)

Se-

(1) Ved. Tratt. tra Spagna, e Francia del dì 19. Agosto 1604. Trattat. tra le medesime Nazioni del dì 15. Novembre 1630. Art. IX. e XVIII.

(2) Ved. il detto Trattato del 17. Dicembre 1650. Art. 6.

Seguita a regnare la medesima massima, e nel 1654. si numerano tra le Merci di contrabbandando „ *pecuniae aut commeatus, seu Vi-* „ *ctualia* „ (1).

Un anno dopo muta sentimento il Ministero di Francia, e nel Trattato di Parigi del dì 10. Maggio 1655. con le Città Anseatiche si stipula che il Grano, e le Vettovaglie non faranno riguardate più come Merci vietate (2). Questa nuova massima fu confermata nel famoso Trattato dei Pirenei del 17. Novembre 1659., e da questo tempo in poi la Francia non l'ha più mutata. Due anni dopo bensì la cangiarono i due Regi d' Inghilterra, e di Svezia e quanto a loro il denaro, e le vettovaglie tornarono ad esser Merci vietate

(1) Tratt. di Westminster tra Oliviero Cromwel, e le Provincie unite 5. Aprile 1654. Art. 7.

(2) Ved. il suddetto Tratt. appresso Leibnitz Mantifs. Cod. Iur. Gent. Diplom. P. 2. pag. 185.

te (1). Ma non passarono molti anni che anche questi due Regi adottarono le massime della Francia, poichè ambedue facendo un Trattato di Navigazione, e Commercio con le Provincie unite, l'uno nel 1674., e l'altro l'anno dopo, tolsero dal numero delle Merci di contrabbando non solamente le vetovaglie, e il denaro, ma di più i metalli di qualunque genere greggi, Canapa, Lino, Peces, Funi, Vele, Ancore, Alberi da Nave, Tavole, Travi, ed ogni altro Albero atto a costruire, o risarcire le Navi (2). Questo medesimo spirito di moderazione presedè a tutti gli altri Trattati di Commercio, e Luigi XIV. lo estese anche di più, ed oltre alle Merci sopradette dichiarate libere, stipulò con Anna Re-

(1) Tratt. di Alleanza, e di Amicizia tra Carlo II. Re d'Inghilterra e Carlo XI. Re di Svezia 21. Ottobre 1661. confermato poi 16. febbrajo 1666.

(2) Ved. Tratt. di Londra 1. Dicembre 1674. Art. 4. tra Carlo II. Re d'Inghilterra, e Provincie unite, e Tratt. di Stokolm 26. Novembre 1675. tra Carlo XI. Re di Svezia, e le dette Provincie unite.

Regina d'Inghilterra non doverfi reputare Mer-
ci di Contrabbando ogni genere di tele, e le-
gnami atti a fabbricare, rifarcire, ed attrezza-
re le Navi, come farebbero *Cotone, Canapa, Lino, Pece, Catrame, Cordaggi, Canapi, Vele, Tele proprie a far Vele, Ancore, e parti di Ancore, Alberi di Nave, Tavole, Correnti, Travi d'ogni forte d'Albero ec.* (1)
Ma dodici anni dopo, vale a dire nel 1725. Filippo V. Re di Spagna, e Carlo VI. Imperatore convennero che si tornasse a riguar-
dare come merci proibite il *Salnitro, il Legname da costruzione, le Vele, la Pece, il catrame, e cordame.* Anteriormente il Sal-
nitro era stato posto tra le Merci di contrab-
bando anche dalla Francia, e specialmente nel
Trattato di Commercio del 28. Settembre 1716.
tra essa, e le Città Anseatiche.

Nei Trattati vicini ai nostri tempi la mode-
razione e l'equità ha fatto maggiori progressi,
e quasi tutta l'Europa è d'accordo sul prin-
ci-

(1) Ved. Art. XX. del Tratt. d'Utrecht tra
questi due Regi del 31. Marzo 1713.

cipio posto di sopra, se si eccettua il Salnitro, e lo Zolfo. E tanto è ciò vero che la Francia che è stata la prima ad introdurre le massime più coerenti allo spirito di danneggiare il meno che era possibile il libero Commercio dei Neutrali, ha stabilito quasi nei medesimi termini il detto principio, ed ha fissato con chiarezza qual è il carattere di quelle Merci, che non sono, nè possono reputarsi di contrabbando, dichiarando che „ *ma- tieres quelconques, qui n'ont pas la forme d'un Instrument préparé pour la Guerre par terre, comme par mer ne sont pas réputées de contrebande* (1).

Ma contuttociò per una bizzarria appena intelligibile all' Art. 24. di questo istesso Trattato si vede notato tra le Merci di contrabbando anche il Salnitro, ed il Salnitro e lo Zolfo nei Trattati stipulati dopo questo tempo,

H e par-

(1) „ Ved. *Traité d'amitié, & de Commerce conclu entre Sa Majesté très Chrétienne, & les treize Etats unis de l'Amérique Septentrionale* 6. Febb. 1778.

e particolarmente in quello di Neutralità armata concluso ultimamente con la Ruffia . E' facile il vedere che il Salnitro non ha la forma di uno strumento preparato per la Guerra , e che per confequenza non ha la caratteristica fiffata per conoscer le merci di contrabbando .

Siccome questo principio addotto dalla Francia è , come io avvertiva , il più coerente alla natural Giustizia , la quale insegna a servirsi dei Diritti della necessità col minimo danno degli altri , e ad esercitarli col minimo attacco della libertà , proprietà , ed indipendenza degli uomini , e siccome le più culte e illuminate Nazioni vi si sono quasi totalmente uniformate , restringendo per quanto era possibile il numero delle Merci di contrabbando , mi pare che si dovrebbe oggimai toglier dal numero anche lo Zolfo e il Salnitro . Tanto più che è una specie di contradizione , che s'incontra in tutti i Trattati pubblici fatti in questi ultimi tempi , il veder permesso il trasporto d'ogni genere atto a fabbricare e rifarcire le Navi da Guerra , e particolarmente il ferro ed il rame ,

rame, senza i quali non si forma nè artiglieria, nè arme da offesa o da difesa, e vedere dall' altra parte proibito il Salnitro, e lo Zolfo (1) senza i quali ingredienti non si forma la polvere. Subitochè si verifica, che il Salnitro e lo Zolfo nel suo stato naturale non è strumento, nè materia, che possa servire immediatamente alla Guerra, non esce dalla Categoria di merce libera, o almeno dell' istesso genere del ferro, del rame, del piombo, dell' Ancore, delle Vele, e dei Legni da costruzione. E quando fosse vera l' osservazione d' alcuni, che il maggior uso che si fa del Salni-

G 2 tro

(1) Osserva il *Galiani* nel L. c. pag. 348. che tra le Merci di contrabbando non è stato mai nominato lo Zolfo, quantunque molte volte sia stato riguardato come tale il Salnitro. Questa osservazione non è vera, poichè tanto l' uno che l' altro è stato riguardato come Merce di contrabbando specialmente nei Trattati del 1734. e del 1766. tra la Russia e l' Inghilterra Art. 12. e Art. 11. l' ultimo dei quali è stato richiamato in tutti gli altri di neutralità armata stipulati in questi ultimi tempi.

tro e dello Zolfo si per la fabbricazione della Polvere, di che almeno quanto allo Zolfo si potrebbe dubitare, contuttociò subitochè non è per se stessa ed immediatamente munizione da Guerra, converrebbe all' equità, e moderazione delle civili Nazioni Europee il toglier l'uno e l'altro dal Catalogo delle Merci di contrabbando, le quali si ridurrebbero con principio uniforme alle sole materie preparate, specificate e ridotte a munizioni o strumenti da Guerra terrestre o marittima.

L' illustre ed intelligente Ministero di Francia, che ha avuto la gloria di ridurre ai principj della possibile moderazione questa delicata ed intrigata materia, dovrebbe compir quest' opera gloriosa, dandone l' esempio nel primo Trattato di Navigazione e di Commercio con un Popolo amico, sicuro che sarebbe dall' altre culte Nazioni seguitato.

§. X. *Se il Paviglione di Nazione Amica
salvi la roba appartenente ai Nemici.*

L' istesse cause , che hanno generato grandissima confusione intorno al giusto e all' ingiusto , al lecito e all' illecito sul Commercio delle cose naturali e industriali di proprietà dei Popoli pacifici in tempo di Guerra , ne hanno prodotta altrettanta sulla questione , che abbiamo proposta .

I Popoli pacifici reclamano i loro diritti alla libertà di un innocente Commercio , e purchè si astengano dal trasporto di Merci di contrabbando vogliono che sotto la lor Bandiera siano libere , e salve le Merci , qualunque ne sia di esse il Padrone o amico , o nemico , ed i loro diritti sembrano a prima vista ben fondati in ragione , ma se si accorda come giusta la lor domanda nasce una difficoltà assai maggiore , da cui non sapresti agevolmente liberarti , perocchè i Guerreggianti ti rispondono , che anch' essi hanno il diritto perfetto , ed inviolabile di predar la roba nemica , e così diminuir le forze dell' al-

tra parte all' infinito , e ridurlo a terminare il suo ingiusto, e violento contrasto, ed a riprendere sentimenti pacifici ; e che per quanto tu abbia diritto a collocar l' opera tua per chi ti piace, tu non puoi farlo però con lesione, e danno loro, e con impedire l' esercizio di un diritto che lor si compete: che tutto il danno che tu risenti dall' esercizio di esso si riduce finalmente ad un piccolo impedimento della tua Navigazione, obbligandoti essi a consegnar le Merci nemiche, ma pagandoti quel nolo appunto, che ti averebbe pagato il Padrone di esse: che a questo danno volontariamente ti esponi caricando Merci nemiche, e che finalmente, se pure è lesa in questa piccola parte la libertà della Navigazione e del Commercio, attribuirla tu devi più alla calamitosa circostanza della Guerra, che fa loro acquistare un diritto perfetto, che prima non avevano, che a voglia di farti il minimo nocumento. Se non si accorda quel che pretendono i Neutrali, e si decide esser giusta la preda della roba nemica trovata a bordo dei Bastimenti Neutrali, tu cadi in una appa-

ren-

rentemente almeno manifesta contraddizione; perocchè avendo accordato ai Neutrali come lecito, e giusto (1) il trasporto delle Merci loro, e di altre che appartengono ai Popoli pacifici, purchè non siano di contrabbando, tu non potresti assegnare una ragione, per cui tu non voglia che essi possano portare senza impedimento le medesime Merci dopo che son passate in dominio del nemico: tanto le une, che l'altre foccorrono i bisogni del tuo nemico, e son dirette ad aumentargli, o conservargli le forze, e così a renderlo più atto a prolungar la Guerra, e l'appartenere piuttosto all'amico, che al nemico non influisce sull'effetto, che esse producono, ed il rapporto morale della proprietà non muta la sostanza, e la natura delle Merci; e quando

lo

(1) Notifi in passando che questa contraddizione è fondata sulla falsa supposizione che sia lecito ai Neutrali portare ai Nemici le lor Merci di non contrabbando per disposizione del Gius generale e primitivo delle Genti, e non in forza delle loro espresse o tacite convenzioni.

lo mutasse, tanto è che siano passate in dominio del nemico, quanto che siano per passarvi subito che saranno consegnate al Compratore. Se adunque tu credi di poter predare un carico di Grano di proprietà del nemico trovato a bordo di un Bastimento neutrale, perchè non predi egualmente o almeno non impedisci il trasporto dell' istesso Grano, che mentre naviga è di proprietà dell' amico, ma che giunto al Porto de' tuoi nemici passerà subito in dominio loro? E se mai il Neutrale volesse rispingere questa tua violenza, dicendoti che tu offendi la libertà del Commercio innocente, perchè non gli rispondi che egli deve attribuire quest' impedimento alla luttuosa necessità della Guerra?

Molto più cresce la contradizione, e l'apparente ingiustizia, se si concede come giusta la preda della roba nemica a bordo di Bastimenti amici, che son diretti a Nazioni neutrali, perocchè se si crede lecita la preda perchè queste Merci o permutate in denari o in altre Merci aumentano, o conservano le forze nella massa della Nazione, io non sa-

prei

prei di nuovo come il Belligerante possa impedire il trasporto diretto delle Merci medesime, che il Neutrale fa al suo nemico, e che assai più direttamente tende al medesimo fine; dico più direttamente, perocchè il Neutrale soccorre immediatamente la Nazione in Guerra, il Negoziante suddito del nemico non può colle sue Merci proprie, che egli in Patria, o in altre Piazze possiede, darle soccorso alcuno se non dopo quel lungo giro, che è necessario perchè dall' une, e dall' altre caricate a bordo di Bastimento neutrale abbia il ritorno. Quanto più adunque si considera la materia, tantopiù cresce la difficoltà, e non pare che vi sia modo di sciogliere questo nodo intrigato.

Nè è possibile di risolvere la Questione, che nasce dal conflitto e dalla collisione dei Diritti che si trovano nel Belligerante e nel Neutrale col ricorrere al Gius pattizio e volontario delle Genti Europee. Esse si vedono nei loro Trattati di Alleanza, e di Commercio, stipulati anche a mente tranquilla, e serena, e in piena pace, ora gettarsi dall'

una, ora dall'altra parte della contradizione secondo che più, o meno avean presenti i vantaggi del Commercio, e le necessità della Guerra, ed ancora il Gius convenzionale delle Genti su questo articolo è assai dubbioso ed incerto.

Noi non troviamo questi Trattati con qualche frequenza, se non dopo quel tempo in cui le Nazioni d'Europa cominciarono ad attendere con qualche cura alla Navigazione, e al Commercio, cose in avanti per le intestine discordie dei Popoli, per le frequenti fazioni, sedizioni, e tumulti, e per lo smoderato desiderio delle conquiste quasi affatto trascurate, e neglette. Il Trattato più antico in cui si faccia menzione del presente Articolo è quello allegato di sopra del 1406, tra Enrico IV. Re d'Inghilterra, e Giovanni senza paura Duca di Borgogna, ove si conviene che Paviglione amico non cuopra roba di Nemici „ *Les Marchans, Maisters de Niefs,*
 „ *& Mariniers de dit Pays des Flandres,*
 „ *ou demeurans en Flandres, ne amenesfront*
 „ *pour fraude, ne couleur quelconque, aucu-*

„ *nes*

„ *nes biens, ou Marchandises des Ennemis*
 „ *des Englis par Mer, & en cas qu' ils en*
 „ *soient demandez par aucuns Escumeurs,*
 „ *ou autres Gens de la partie d' Engleter-*
 „ *re, eulx en feront juste, & pleine con-*
 „ *fession.* „ L' istesso promettono gl' Inglesi
 ai Fiamminghi, e si obbligano a consegnar
 queste Merci all' Armatore, che le ha tro-
 vate. Questo articolo fu copiato nei susse-
 guenti Trattati, e diventò una pratica uni-
 versale, come si può vedere nei Trattati di
 Enrico V. Re d'Inghilterra con alcune Città
 di Fiandra, e del Brabante del 1446., e in
 quello di Enrico VI. suo successore con la
 Repubblica di Genova del 1460., e nei sus-
 seguenti della medesima Nazione tra Odoar-
 do IV., e il Duca di Brettagna del 1468.,
 tra Enrico VII., e il medesimo Duca del 1486.,
 tra il detto Enrico, e Filippo Arciduca di
 Austria, e Duca di Borgogna, e del Brabante
 del 1495. Ecco le parole del Trattato del
 1460. che io noto perchè fanno menzione
 del nolo delle merci nemiche dovuto ai
 Neutrali „ *Nec caricabunt, aut portabunt*

„ in Navigiis eorum supradictis bona , aut
 „ mercimonia alicuius inimici nostri , aut
 „ inimicorum nostrorum , & casu quo fe-
 „ cerint , petiti , & interrogati per nostros
 „ dicti Ianuenses debent immediate , & sine
 „ dilatione (mediante juramento suo , cui
 „ subditi nostri fidem debent) veritatem di-
 „ cere , & fateri quae , & qualia bona ini-
 „ micorum nostrorum , vel inimici ducunt
 „ in Navibus suis , & illa sine difficultate
 „ tradere , & deliberare Capitaneis , vel
 „ ducentibus navigia nostra pro custodia
 „ maris , vel aliis subditis nostris , quos
 „ obviare contigeret Navibus dictorum Ia-
 „ nuensium ubicumque super mare , reci-
 „ piendo PRO RATA Nauli , sive affrectamenti
 „ huiusmodi Mercium inimicorum &c. „

Gl' Inglese erano allora in Guerra con i Fran-
 cesi , e i Genovesi con Ferdinando Re di
 Sicilia , e di Aragona . E' provveduto in al-
 tri Trattati al caso della menzogna del Capi-
 tano Neutrale , il quale in pena di essa è con-
 dannato a pagar il valore delle merci frodate .

Questa fu la massima tanto ricevuta in Eu-
 ropa

ropa per un intero secolo , che passò come Legge , e come pratica universale , e come tale fù registrata nel Libro antico intitolato Consolato di Mare , che si può riguardare come una raccolta di Leggi Consuetudini , Pratiche ed Usi della Navigazione , e del Commercio , che erano in vigore appresso tutte le Nazioni nel tempo , in cui fu scritto . Nel 1604. l' Imperatore dei Turchi recedè dalla massima , che avea già cominciato a vacillare , e concesse a Enrico IV. Re di Francia , che il suo Paviglione potesse coprire roba nemica senza pericolo di confisca : ecco le parole del Trattato all' Articolo XII. „ *Voulons , & commandons que*
 „ *les marchandises , qui seront chargées à*
 „ *Nollis sur Vaisseaux François apparte-*
 „ *nans aux ennemis de nôtre Porte ne puis-*
 „ *sent être prises sous couleur qu' elles sont*
 „ *de nos dits ennemis , piusqu' ainsi est nô-*
 „ *tre vouloir .* „ Questo istesso privilegio fu accordato dal Sultano Acmet otto anni dopo alle Provincie unite , ed anche più esteso , poichè non volle , che fossero confiscate le robe
 de'

de' suoi amici nemmeno trovate a bordo di un Vascello di Pirati (1). La libertà accordata dal Turco ai suoi amici piacque particolarmente ai Popoli commercianti, e dai primi anni del Regno di Luigi XIV. in poi si vede nei Trattati di commercio abbracciata la massima opposita, e si vuole quasi in tutti che il Paviglione amico salvi la roba dei Nemici, come apparisce dai Trattati del 1646. tra Francia, e Olanda Art. XIV. del 1654. tra Cromwel, e Portogallo Art. XXIII. , del 1655. tra Francia, e le Città Anseatiche Art. II. e III. dell' istess'anno tra Francia, e Inghilterra Art. XV. , del 1656. tra Inghilterra, e Svezia Art. XIX. del 1661. tra Portogallo, e Provincie unite Art. XII., del 1662. tra le istesse Provincie unite, e Francia Art. XXXV., del 1668. tra l' Inghilterra, e Provincie unite Art. X., del 1674. tra i suddetti due Popoli Art. VI., e VII., del 1675. tra Svezia, e Provincie unite Art. VI., del 1677. tra l' Inghilterra, e Francia Art. VI., e così in tutti
gli

(1) *Aitzema tom. 1. pag. 331.*

gli altri con maravigliosa, e costante uniformità fino al 1716. La Francia in quest'anno stipula un lungo, e minuto Trattato di commercio con le Città Anseatiche Amburgo, Lubecca e Brema, e tornando alla massima antica conviene all' Art. XV., che Paviglione amico non coprirà roba di Nemici, e pochi anni dopo facendo un Trattato di simil genere con le Provincie unite stipula nel 1739. il contrario, e conviene all' Art. XXIII. che Paviglione amico salverà roba di Nemici, purchè non siano merci di contrabbando, eccezione sempre intesa anche quando regnava in Europa universalmente questa massima.

Ad onta però di tutti questi Trattati, e della libertà accordata ai Neutrali, i Principi stessi che l'aveano accordata, l'hanno tolta all'opportunità quando sono stati in guerra, pubblicando ordinanze, e regolamenti di Marina, che permettevano ai Corsari di predare la roba nemica trovata a bordo di Vascelli Neutrali, e prescrivendo ai Neutrali medesimi altre Leggi angustiatrici della libertà del Commercio, e contrarie molte volte alla fede dei

Trat-

Trattati, finchè si tornò nelle ultime Guerre dal 1740. ai nostri tempi alla pratica antica, e si preddò senza riguardo la roba di pertinenza dei Nemici trovata a bordo dei Bastimenti Neutrali. Quindi nacquero e doglianze, e que-rele, e scritti espressamente fatti per sostenere la libertà del Commercio sù questo articolo, e la voglia in molti di ottenerla almen per trattato, e nella generosa Caterina II. Imperatrice di tutte le Russie la volontà decisa d'esigerla per diritto, e di sostenerla con l'Armi riunite di tutti i Popoli, che avessero abbracciato il suo progetto di Neutralità armata. I tredici Stati uniti d'America l'hanno ottenuta per convenzione dalla Francia, e dalla Svezia nei Trattati del 1778., e del 1782., e da qualche altra Nazione, con la quale hanno formati Trattati di Commercio, ma io non entrerei mallevadore, che alla prima dichiarazione di Guerra non fosse lor tolta da quegli istessi, che l'hanno loro accordata, che potrebbero coprirsi col manto del diritto della necessità, che sospende ogni convenzione. Molte Nazioni d'Europa hanno acceduto alla

dichiarazione dell' Imperatrice di tutte le Russie del dì 28. Ottobre 1780. (1), la quale è principalmente diretta a stabilir la Massima, che Paviglione amico salvi, e renda libere le Merci appartenenti ai Nemici, purchè non siano di contrabbando; ma fin quì l' Inghilterra, e la Spagna se ne sono rimesse sù questo articolo alle loro private Convenzioni, e al Diritto general delle Genti.

Non è ancora adunque per il Gius pattizio e convenzional delle Genti stabilita una regola uniforme e costante, che tolga almen per un tempo le querele che nascono naturalmente dalla collisione di due diritti ugualmente naturali e perfetti, ma si può bensì cercare quali essi siano, e così spianar la strada ai Popoli d'Europa di far tali convenzioni

I

sul

(1) S. M. l' Imperatore, i Signori Stati Generali delle Provincie unite S. M. il Rè di Danimarca, S. M. la Regina di Portogallo, S. M. il Rè di Prussia, S. M. il Rè di Napoli, S. M. il Rè di Francia, i Trattati dei quali sono riportati nell' Appendice.

ful contrastato articolo, che facciano il minor danno possibile ai loro rispettivi diritti, e li conservino il più che sia possibile, e che siano fondate in ragione.

Bisogna ben confessare, che generosa, magnanima, e favorevolissima ai Neutrali, ed all'indipendenza e libertà dei Commercj è la massima, che si vorrebbe stabilire che Paviglione amico cuopra e salvi Merci di Nemici, purchè non siano di contrabbando. E' desiderabile che tutte le gran Nazioni, nessuna esclusa, convengano insieme, ed estendano in favor del Commercio la loro moderazione fino a questo segno; ma pure deve esser permesso ad un uomo imparziale il cercare se quelle Nazioni che non credessero di dovere adottar questa massima, manchino al Gius primitivo delle Genti, e però commettano naturalmente una ingiustizia seguitando a predaire la roba dei Nemici trovata a bordo dei Bastimenti Neutrali, quando per una special convenzione non si siano obbligate ad astenersene; Ora a me non pare che dal rigido Diritto della Natura, o sia dal Diritto primi-

tivo e general delle Genti discenda la detta massima, I. perchè le ragioni che si adducono per sostenerla non mi sembrano convincenti, II. perchè le contraddizioni che si magnificano tanto da alcuni tra questo divieto, e le libertà concesse ai Neutrali, e dalla pratica delle Nazioni, e dai Giurispubblicisti sono meramente apparenti, III. perchè la facoltà di coprire con Paviglione Neutrale gli effetti dei Nemici è direttamente contraria ai diritti concessi ai Belligeranti dalla Ragion delle Genti, e non sottoposti alla minima controversia.

E quanto al primo *Hibner*, il quale più d'ogni altro Scrittore ha preso a sostenere per l'affermativa la questione di cui si tratta in due luoghi del suo libro *sull' arresto dei Bastimenti Neutrali*, ha accumulato tutti gli argomenti, che egli credeva i più forti per dimostrar la verità e la giustizia della massima, che Paviglione amico cuopra Merci appartenenti ai Nemici (1). Nel primo luogo si fer-

(1) Ved. *De la Saisie des Bâtimens Neutres* Cap. 8. sez. 1. pag. 145., & seq., e sez. 2. Cap. 2. §. 5. pag. 22. & seq.

ve di un argomento negativo, e dice che se i Belligeranti hanno il diritto che essi pretendono non può esser fondato che o sullo stato loro, o su quello dei Neutrali, o sull'Impero dei luoghi: non è fondato sullo stato loro originario, perchè i Sovrani sono indipendenti, nè uno ha giurisdizione sopra i Sudditi dell'altro in modo da poter mettere alcuno ostacolo, o alcuno impedimento al Commercio, non sullo stato loro accessorio della Guerra, perchè questa non dà loro diritto alcuno, che oltrepassi la persona, e la roba dei Nemici; ma di questa proposizione non adduce prova alcuna, e conclude per conseguenza che il diritto di cui si tratta non è fondato nè sullo stato originario dei Popoli, nè sull'accessorio di guerreggianti. Ora noi dimostreremo tra poco che appunto dallo stato accessorio di guerreggianti deriva in parte questo controverso diritto.

Non è fondato, seguita a dire *Hibner*, sullo stato ordinario o attuale dei Neutrali, perchè come Popoli non sono sottoposti ad alcuno, come Neutrali sono obbligati a non pren-

prender parte alcuna nella Guerra, ma non già ad alterare in parte alcuna la Navigazione, e il Commercio; e nemmeno di questa sua Tesi adduce argomento alcuno.

Che questo diritto non dipenda dall'Impero dei luoghi non ha bisogno di prova alcuna, giacchè di là nessuno lo ha dedotto, e altronde è noto che è stato sempre trattato di prede fatte nel vasto, ed inoccupabile mare, dove nessun Sovrano ha diritto d'esercitare giurisdizione alcuna. Assume di nuovo questa materia *Hibner* in altro luogo, ed i suoi argomenti per sostener la sua Tesi sono i seguenti: I. I doveri dei Neutrali si riducono, dic'egli, a due sommi capi, cioè a restar totalmente nell'inazione riguardo alla Guerra, e a tutte le sue operazioni, e all'imparzialità perfetta in tutto il resto della lor condotta, ma il prestar l'opera loro nel trasporto per Mare delle Merci non proibite, nè lor fa prender parte nella Guerra, nè toglie la loro imparzialità, dunque il trasporto della roba dei Nemici che non sia contrabbando di Guerra deve esser lecito. E tale noi lo crediamo, come vedremo tra poco,

ma

ma di quì non viene che il loro Paviglione cuopra talmente la roba nemica, che il Belligerante debba astenersi dal predarla.

Ma i Neutrali, si può rispondere, hanno diritto pur di vivere, e di vendere a chi lor pare le cose loro tanto industriali, quanto naturali, e di locar le opere, e le cose a chi le richiede. E' dunque una solenne ingiustizia l'impedir loro l'esercizio di questo diritto, ed il violentarli in certo modo a morir di fame, nel caso che la vettura per Mare della roba altrui sia uno dei principali mezzi, che essi hanno di sostentar la vita. Il Guerreggiante dall'altra parte, io replico, ha diritto di nuocere al suo Nemico, e di diminuir le sue forze fino a quel segno che esige la sua difesa (1),
della

(1) Non lo nega nemmeno *Huibner*, il quale a pag. 186. pone per uno dei principj atti a decidere la controversia il seguente „ *Les Nations Belligérantes ont le droit de nuire à leurs ennemis de toutes les façons, autant que le but légitime de toute Guerre l'exige, & conséquemment celui d'empêcher, que ces mêmes ennemis ne soient fortifiés, puisque un renfort quelconque*
„ pour-

della quantità, ed estensione della quale egli è il solo Giudice. Ora se egli crede di dovere per ogni via interrompere il suo Commercio con le altre Nazioni, per deviare la sorgente di quelle ricchezze, che lo rendono imperioso, ed ingiusto, ed ostinato a continuare la Guerra, chi pretendesse d' impedire per quanto è nelle sue facoltà questo diritto che compete al Guerreggiante, e volesse promuovere coll' opera sua il Commercio del suo Nemico estraendo dal Territorio dei Nemici le loro Merci, e riportando quelle che essi acquistassero altrove, e volesse di più che il suo Paviglione coprisse, e salvasse la Merce dei Nemici non farebbe una lesione, un danno, un torto, ed una ingiuria solenne al Guerreggiante? Non offenderebbe visibilmente i suoi incontrastabili diritti?

Ecco cosa si potrebbe dire in favore e
con-

„ *pourroit reculer le retablissement de la*
 „ *paix : bien entendu cependant que l'exer-*
 „ *cice de ce dernier droit ne blesse pas les*
 „ *droits parfaits, & incontestables des Na-*
 „ *tions amies.* „

contro nella questione da tanto tempo agitata, se Paviglione amico cuopra, e renda libere le Merci dei Nemici; ma ciò non serve a convincere alcuno nè per l' una parte, nè per l' altra, come non convince me stesso: Dopo tutte queste ragioni restano le contradizioni sopra esposte, che sembrano inconciliabili, e resta il diritto evidente dei Neutrali a far valere l' opera loro, e la loro industria senza ingerirsi nè prender parte nella Guerra, che pare che dai Belligeranti non si possa ragionevolmente impedire. Pure la verità è una sola, e nelle cose morali si deve giungere assolutamente a scoprirla, purchè si prenda il cammino per quella via, che alla verità direttamente conduce.

Questa via è stata sbagliata da coloro che hanno trattato questa materia: essi si sono aggirati intorno al vero, hanno veduto una specie di albore, che tu non potresti chiamare nè tenebre, nè luce, e così son restati incerti, esitanti, e dubbiosi, e quando si son fatti illusione a segno di credere d' aver veduto la verità, nel volerla mostrare agli altri hanno

trovato con lor maraviglia che non l' espressa effigie di essa, ma la sua ombra malcontornata era presente all' animo loro .

In somma hanno confuse insieme due Questioni che sono tra loro diversissime , e da questo sbaglio è derivata tutta la confusione , che io ho a bella posta descritta di sopra . La prima è se ai Neutrali si possa dai Belligeranti impedire, che essi facciano quel Commercio di economia , che facevano avanti la guerra locando l' opere, e le Navi loro alle Nazioni Belligeranti .

La seconda questione è se Paviglione Neutrale copra Merci di Nemici , cioè se un Guerreggiante possa predare gli effetti dei Nemici trovati a bordo di un Bastimento neutrale .

L' una questione è totalmente indipendente dall' altra , i principj adattati a scioglier la prima non sono opportuni a scioglier l' altra , può l' una esser vera , e l' altra falsa senza la minima contradizione , e il confonderle insieme è il medesimo che cacciarsi in un intricatissimo laberinto senza speranza di poter trarne più il piede , come difatti è seguito .

Pro-

Propongansi adunque di nuovo le due fra loro distintissime questioni: E' egli lecito ai Neutrali locar le opere, e le Navi loro per fervire al Commercio dei Belligeranti? Io rispondo che è lecitissimo, purchè non portino ai Nemici Merci di contrabbando, e come così rispondono tutte le Nazioni di Europa, le quali non hanno mai preteso che i neutrali si astengano da questo Commercio, che è un operazione pacifica, e che non riguarda punto lo stato actual della Guerra, e per conseguenza non lede in alcun modo le Leggi della loro Neutralità, per cui si sono impegnati a non prender parte alcuna nella Guerra, non già a privarsi del diritto naturale di far valere la loro industria per sostentar la vita, come non si sono privati del diritto di vendere alle Nazioni Belligeranti le loro Merci naturali, e industriali, come facevano per lo avanti. Nessun Popolo in Guerra ha mai preteso che i Neutrali sospendano il loro solito pacifico Commercio, e la questione proposta o non è stata mai questione, o è stata sciolta dalla pratica universale, che

figuarda ogni genere di Commercio o diretto e proprio, o indiretto e per commissione delle Nazioni in guerra come lecito e permesso. Venghiamo alla seconda questione.

E' egli lecito ai Belligeranti o nelle loro acque occupate, o in quelle inoccupabili del vasto mare arrestare i Bastimenti neutrali, cercarvi sopra le Merci di proprietà dei Nemici, e queste legittimamente predare, e far sue? Io rispondo che è lecito, purchè paghino il nolo convenuto con i Padroni di esse, e riparino i danni, che dal ritardo della Navigazione potrebbe esser loro sopravvenuto.

Egli è certo che il Belligerante ha diritto d'invadere, e predar la roba del suo nemico per diminuirgli le forze, e costringerlo a far la pace, come abbiamo osservato di sopra. Egli esercita lecitamente questo diritto ovunque gli son permessi dal diritto delle Genti gli atti di ostilità, vale a dire e nel suo Territorio, e nel Territorio del nemico, ed in qualunque altro che non sia sottoposto alla giurisdizione d'alcun Sovrano, ma il vasto mare è appunto di questo ultimo genere, dun-

dunque egli ha diritto di predarvi la roba del suo nemico in qualunque modo la fortuna gliela presenti (1). Ma dall' altra parte, rispondono i Neutrali, che essendo appunto in Territorio *nullius*, anche riguardati come semplici uomini non appartenenti ad alcuna Nazione, e nel semplice stato di natura non sono obbligati a soffrire nessuna violenza, e che però chi gli arresta, ed entra nella Nave, e vuol prender cognizione delle Merci, che sono a bordo della lor Nave fa loro un torto, e un' ingiuria, e lede la loro libertà, e indipendenza, due diritti inviolabili della natura. Ecco in che
con-

(1) Opportunamente Heinec. l. c. Cap. 2. §. 9. „ *Idem statuendum arbitramur, si res hostiles in Navibus amicorum repariantur. Illas capi posse nemo dubitat, quia hosti in res hostiles omnia licent, eatenus ut eas ubicumque repertas sibi possit vindicare.* „ Il suo *ubicumque* ha bisogno delle limitazioni poste di sopra, ma è però chiaro, che egli ha veduto nella presente questione la verità. Henric. Cocc. lib. c. §. 34. „ *Nec aliter decidenda res est si e contrario Navis amicorum Mercēs hostium ferat: Merces enim diripi possunt salva Navi.*

confiste precisamente la questione, che è stata così malamente intrigata. Vi sono due diritti in collisione, l'uno è quello dei Belligeranti di predar la roba del Nemico, se pure sia in Territorio non sottoposto alla giurisdizione di alcuno, l'altro è quello dei Neutrali di non esser turbati nella loro Navigazione pacifica permessa e lecita. E' vero e giusto l'uno, e l'altro diritto; ma se Pavigione neutrale, ed amico salva gli effetti dei Nemici, il diritto evidente dei Belligeranti alla preda delle cose ostili resta senza effetto; se non li salva, il diritto egualmente evidente dei Neutrali di non soffrir violenza alla loro libertà naturale, e di non esser turbati nella Navigazione al di là delle Leggi della neutralità, resta violato, ed offeso: l'esecuzione adunque di questi due diritti è contemporaneamente impossibile, e l'un diritto distrugge l'altro, che cosa esige la giustizia, e la pubblica ragion delle Genti?

In questa collisione di diritti è una Legge inviolabile della Natura, vale a dire della retta ragione, che resti sospeso quello che non eseguito reca danno sì, ma facilmente riparabile,

le,

le, eseguito reca all'altra parte danno, il quale o non si potrebbe riparare in alcun modo, o assai più difficilmente, e con dispendio molto maggiore: Minaccia un Fiume di distruggere, traboccando dagli Argini, le speranze degli Agricoltori d'una vasta pianura; veggo pronta al bisogno una massa di tavole, che non è mia, la prendo senza riguardo, e me ne servo per rinforzare, ed accrescer la cresta dell'Argine, ed impedisco il trabocco, e la distruzione dei sottoposti campi, e salvo la Messè. S'io son pronto a rifare il danno recato al Padrone delle Tavole, ei non ha luogo di dolersi ch'io non abbia rispettato il suo diritto di proprietà.

In una estrema penuria di cibo spedisco delle Navi in alto mare con ordine ai Capitani di esse di arrestare tutti i Bastimenti carichi di Vettovaglia, e di condurli prontamente ai miei Porti; io attacco la libertà, e la proprietà, due diritti inattaccabili nel corso ordinario delle cose, ma così facendo evito il danno irreparabile della morte di molti, e compenso in guisa i Padroni dei Bastimenti arrestati,

ti, che del loro ritardo, e della necessaria violenza non risentano danno alcuno.

Or quale è il danno che soffrono i Neutrali dalla sospensione del lor diritto di navigare liberamente, e senza impedimento alcuno per il vasto mare? Non altro che il ritardo, che la visita della Nave, e la successiva consegna delle robe nemiche cagiona, perocchè in tutto il resto i diritti di proprietà, e d'indipendenza dei Popoli amici sono dai Belligeranti religiosamente rispettati secondo il diritto consuetudinario delle Genti che è figlio del diritto universale delle Genti medesime, unico regolatore delle loro azioni; essi pagano il nolo delle Merci nemiche, come l'avrebbero pagato i Padroni di esse, ed eseguita la confisca li lasciano in piena libertà. E' da osservarsi di più che a quel ritardo, che è cagionato necessariamente dalla legal confisca delle robe nemiche, che essi hanno al lor bordo, si sono volontariamente esposti subito che han caricato Merci nemiche, e che si può per conseguenza asserire, che ad essi medesimi il ritardo si deve imputare, e non ai Belligeranti,

ti, che eseguifcono un loro diritto perfetto .
 Ma pure ficcome in foftanza anche ai Neutrali
 competeua il diritto perfetto di caricare fopra
 le loro Navi Merci di qualunque genere , pur-
 chè non foſſero di contrabbando , ed è per il
 mero caſo di collifione , che per queſta cauſa
 innocente ſoffrono il ritardo , io non dubito
 punto che i Belligeranti non debbano rifarci-
 re il danno , che il ritardo cagionato per la
 legittima confisca poſſa aver loro prodotto .

Vediamo adeſſo qual è il danno , che ſof-
 frirebbe il Belligerante , ſe doveſſe ſoſpendere
 il diritto di predar la roba nemica a bordo dei
 Baſtimenti neutrali . Neceſſità lo ſtringe a to-
 gliere al nemico ogni mezzo , che può render-
 lo più forte , e più atto all' offeſa : neceſſità lo
 ſtringe a indebolirlo per ogni via , perchè ſi
 diſponga alla pace : ogni aumento di forza ,
 che può prolungar la Guerra produce e ſtragi ,
 e morti , e gli reca un danno irreparabile .
 Coſì il danno che deriva ai Neutrali dalla ſo-
 ſpenſione del lor diritto ſi valuta a contanti ,
 e ſi ripara facilmente , e l' attacco che eſſi ſoffro-
 no alla lor libertà , ed indipendenza è un leg-
 gie-

giero sacrificio da farsi alla estrema necessità della difesa(1): quello che deriva ai Belligeranti non ha nè stima, nè riparazione alcuna.

Sta bene adunque a tenore delle Leggi della Natura che il primo si sospenda, ed il secondo si eseguisca con l'obbligo di rifarcire perfettamente il danno, come abbiamo accennato; e stà bene in conseguenza l'antica (2)

K

ge-

(1) Molte volte i Belligeranti potrebbero addurre in loro discolpa ciò che diceva Didone ai forestieri Trojani, che ella cacciava dalle sue spiagge .

*Res dura & Regni novitas me talia cogunt
Moliri & late fines custode tueri.*

Ved. *Henr. Cocc.* Dissert. de Commiss. §. 24. dove egli deduce la giustificazione di molti atti ostili sopra gli amici dal diritto dell'irresistibile necessità .

(2) *Consolat. del Mare Cap. 263.* „ Se alcuna
„ Nave, o Navilio, o altra fusta che entrerà
„ in corso, o ne uscirà, o ci farà, si riscon-
„ trerà con alcuna Nave, o Navilio di Mer-
„ canzia, se quella Nave, o Navilio di Mer-
„ canzia fusse d'amici, e le Mercanzie,
„ che lui porterà saranno d'inimici, lo Ar-
„ miraglio della Nave, e Navilio armato può
„ costringere quel Padrone della Nave o Na-

„ vi-

general pratica delle Nazioni rimessa in uso ai tempi nostri. Io non voglio asserire che ogni Armatore nell'atto di esercitare il suo diritto non oltrepassi talora i confini del giusto, e non rechi al Bastimento pacifico molestie, e vessazioni oltre il bisogno, e non intendo di giustificare l'abuso della forza, e l'odiosità, e detestabile prepotenza; dico bensì che il diritto è giusto, e che non sono fondate in ragione le molte, e lunghe declamazioni, che si son fatte, e si fanno contro di esso; e dico ancora che in questo secolo, che da noi non sò con quanta ragione si chiama *l'illu-*

lu-

„ vilio, che lui pigliato averà, che lui con
 „ quella sua Nave gli debba portare quello
 „ che di suoi inimici farà.... in loco che
 „ non abbia paura, che inimici non ne li
 „ possono torre..... l' Armiraglio però pagando a quel Patrone di quella Nave o
 „ Navilio tutto il nolo, che lui avere doveva, se la portasse in loco ove scaricar la
 „ dovea, come nel Cartolario farà trovato
 „ scritto ec. „ Ognun sà che le Regole e
 „ Leggi contenute nel Consolato del Mare
 „ sono state messe in uso e praticate, e si
 „ può dire generalmente ricevute ancora da
 „ otto Secoli in quà.

Iuminato, siamo tornati alla pratica di molti Secoli indietro, nei quali appunto si esegui- vano le regole del più rigido diritto delle Genti, tanto è vero che la Giustizia si fa sen- tire nel cuor degli uomini in tutti i tempi, purchè il desio di parer sapienti, e sottili più degli uomini, che fur prima di noi, non turbi la ragione, e non ingerisca nell'animo lo spirito di presunzione, con la guida del quale non fu fatta mai cosa nel mondo, che giusta e buona fosse.

Ma questi lamenti sono in certa maniera perdonabili. Si son confusi insieme due oggetti tra loro distintissimi, l'arresto cioè della Nave per l'effetto della preda delle Mer- ci nemiche, e la supposta proibizione di non commerciare per commissione dei nemici, e di non locar loro l'Opere, e le Navi. Con- tro la prima supposta violenza si son fatte le querele grandissime, e le querele eran giu- ste. Ma noi abbiam veduto, che questa proi- bizione supposta è una chimera. Possono i Neutrali, seguita la confisca, tornar di nuovo ad offerire l'opere, e le Navi loro alla Na-

zione Belligerante : e lasciato loro intatto questo diritto , nè per l'esercizio di esso debbon soffrir punizione , o danno . Di che dunque si lagnano ?

Ma il timor della preda , dicono i neutrali , spaventa in guisa i nemici , che essi sospendono , o interrompono affatto ogni Commercio , e non cercano più nè delle Navi , nè dell'opera dei Neutrali , o ne cercano meno frequentemente . Io ripeto di nuovo che ciò più all' infortunio , e all' accidente della Guerra devono attribuire , che alla colpa del Guerreggiate , il quale non è obbligato a soffrire in pace una ingiustizia , o a non rivendicare con l'armi un suo usurpato diritto per danno che dalla Guerra , e dalla natural sua difesa ne risenta un terzo , come appunto non è obbligato ad astenersi di scavare un Pozzo sul suo Terreno un privato , perchè forse taglierà la vena , che conduce l'acqua al fonte del suo Vicino , nè ad astenersi dal rivendicare un Latifondo dalle mani di un Possessor di mala fede , perchè risentiranno danno due , o tre pensionati , che scemando la ricchezza del lor Padrone ,

per-

perderanno la pensione, e si ridurranno a mendicare il pane. Noi cerchiamo le regole della rigida Giustizia, non quelle della Virtù, che non entrano nel piano della presente discussione.

Del resto non avvi esecuzione di diritto perfetto, che non rechi molestia, e danno a qualche individuo. Io alzo il mio edificio, e tolgo la luce al mio vicino: cirondo di siepe un campo, e impedisco il comodo passo ai confinanti proprietarj: vendo le mie grasse, e diminuisco il prezzo di quelle degli altri, perchè scemano i compratori: intraprendo un genere di commercio, e diminuisco il guadagno di un terzo che era solo a farlo ec., ma per queste molestie, che risente qualche individuo l'esecuzione di quei diritti non si potrebbe impedire, se non nel caso dell'estrema necessità, nella collisione dei diritti, e con le cautele esposte di sopra. Anche il diritto naturale dei Neutrali di seguirare con le Nazioni Belligeranti il solito Commercio reca pregiudizio alle medesime: molte Navi neutrali cariche di **Merci nemiche** evi-

teranno la vigilanza degli Armatori, ma per questo quel diritto non è men giusto.

Questa riflessione mi fa strada a toglier di mezzo le sopra esposte contradizioni. Se è lecito, dicono alcuni, predar la roba del nemico, ovunque si trovi, ed anche sopra i Bastimenti pacifici con lesione evidente della libertà dei Neutrali, e ciò perchè il nemico ha diritto di diminuir le forze dell' altro all' infinito, all' effetto di disporlo alla pace, perchè non è lecito arrestare, e impedire i Neutrali, che portano alle Spiagge nemiche Merci lor proprie? Non traggono da queste i Nemici un rinforzo, che reca all' altra parte un danno irreparabile? Perchè è illecito il primo, e lecito il secondo? Perchè la necessità della tua difesa ti permette di attaccar la libertà, ed indipendenza di quelle, che portano le Merci appartenenti ai nemici, e non ti permette di far lo stesso con i Neutrali che portano le loro proprie Merci? Perchè, io rispondo, il danno della preda cade quasi tutto sopra i Nemici, e quel poco che cade sopra gli Amici, e Neutrali, si può, come si è veduto, facilmente riparare,

ma

ma il danno che risentirebbero i Neutrali dall'essere impediti di vendere come prima facevano le loro Merci naturali, e industriali alle Nazioni, che ora per accidente sono in Guerra, caderebbe tutto sopra di loro, nè si potrebbe in alcun modo riparare: che se riparar si potesse io non dubito punto che il Guerreggiante non avesse il diritto di arrestare tutte le Navi dei Neutrali che recano Merci utili alla Nazione nemica, offerendosi per esempio di comprarle (1) a contanti, e se

(1) *Enrico Coccejo* nella sua *Dissertazione de Jure Belli in Amicos*. Disput. curios. Tom. 2. Disput. 2. §. 32. ha subodorato in certo modo questa verità, poichè ha asserito che se il Belligerante trova il Neutrale con Merci venali, che si diriga alle Spiagge del Nemico, e si offerisce di comprarle egli medesimo a giusto prezzo, non gli si possa negare la vendita „ *Alia vero quaestio est si res pacatorum ad hostes nostros destinatae sunt, etsi non traditae, nam illae si juvandi hostis causa submituntur hostiles sunt, & diripi possunt: Si nudi Commercii gratia non quidem capi possunt, sed si nobis pretium idem offerentibus*

e se si trattasse di permuta, esibendosi a somministrarla esso medesimo all'istesso prezzo, ed alle medesime condizioni; ma siccome il primo esigerebbe una spesa enorme, che nessuna Nazione potrebbe sostenere, l'altro sarebbe moralmente impossibile, giacchè una Nazione non può esser fornita delle cose naturali, ed industriali, che sono proprie dell'altra, così ne viene che tra i due diritti perfetti, che si trovano in collisione si permetta l'esercizio di quello, che impedito arrecherebbe un danno, che non è in modo alcuno riparabile.

Questa ragione fortissima, a cui non mi par che si possa dare nessuna adeguata risposta, mi ha persuaso una volta (1), e mi persuade ancora, che non avvi contraddizione alcuna tra le due Leggi delle Nazioni, delle quali l'una permette la preda della roba nemica

„ *bus, Domini earum vendere nolint, exu-*
 „ *unt mediorum partes, & hostiles sequi in-*
 „ *cipiunt.* Ved. il §. 15. 17. della medesima Dissert.

(1) Ved. il mio *Jus publ. Univers.* Part. III. cap. XIII. §. 7. num. 2. pag. 283. Edit. sec.

mica nei Bastimenti dei Neutrali, l'altra per-
 mette ai Neutrali il trasporto, e la vendita
 della roba loro alle Nazioni nemiche: ambe-
 due devono esser riguardate, come regole in-
 violabili per le Nazioni Belligeranti, e per i
 Popoli pacifici in tempo di guerra, ed am-
 bedue son fondate in ragione, perchè salvano
 ad un tempo medesimo e i Diritti dei Guer-
 reggianti, e quelli dei Neutrali, tra i quali
 se i Locatori dell' Opere, e delle Navi loro
 risentono qualche danno, debbono piuttosto
 che dei Guerreggianti, dolersi dell' infortunio
 della Guerra, di cui gli effetti dannosi, e fu-
 nesti sono risentiti più, o meno non sola-
 mente da loro, ma ancora da tutte le altre
 Nazioni Commercianti, e particolarmente da
 quelle, che erano usate ad avere un com-
 mercio ordinario con le Nazioni in Guerra.
 Ancor questo per sopravvenuta Guerra a due,
 o più Nazioni si turba. Non si fanno più le
 medesime spedizioni di Merci, e non ven-
 gono più nel medesimo numero, e nell'
 istessa quantità le commissioni: languisce il
 commercio, e le preparate Merci restano
 fla-

stagnanti nei magazzini dei Neutrali con grandissimo loro danno . Ora tanto sarebbe ben fondato il lamento , che facessero i Popoli Commercianti per l' ostacolo che pone al corso del loro Commercio la Guerra , quanto quello dei Popoli , che fanno il commercio d' economia , locando l' opera , e le navi loro a chi le domanda , per causa dell' arresto , e della preda degli effetti nemici : gli ostacoli sono diversi , ma producono il medesimo effetto d' impoverire i Neutrali , e derivano dallo stesso principio di ragion comune .

Se adunque le Nazioni Belligeranti arrestando le Navi mercantili dei Neutrali contenenti Merci di Nemici , oltre a pagare ilnolo dovuto al Capitano della nave , pagassero ancora il danno che mostrassero di aver sofferto da questo arresto , agirebbero a norma della più rigida giustizia . Io so , che in pratica questo danno non si ripara . So di più che condotti i Bastimenti Neutrali nei Porti della Nazione , che fa l' arresto , soffrono mille vessazioni , e languiscono lungo tempo aspettando la libertà di navigare , ma torno a di-

re, che non giustifico gli abusi, e mia sola intenzione è nel presente articolo di provare, che la pretesione dei Neutrali di coprire con il lor Paviglione anche le Merci dei Nemici, non sembra fondata nella salda base del Gius generale delle Genti (1).

Do-

-
- (1) Non è però che i Popoli nei loro rispettivi Trattati di Navigazione, e di Commercio, contemplato il caso della Guerra, non possano rinunciare al Diritto che si competerebbe loro sulla roba dei Nemici trovata a bordo dei Bastimenti Neutrali. Ognuno può disporre delle cose sue come più gli piace. Di fatti in questi ultimi tempi molte delle Nazioni Europee vi hanno rinunciato, e già abbiamo di sopra commendata molto la loro generosità, e moderazione, e la commendiamo di nuovo, e facciamo voti sinceri, perchè tutte le più potenti, e più culte Nazioni d' Europa facciano questo sacrificio alla libertà del Commercio, perocchè quanto minori saranno i casi di collisione tra i diritti dei Popoli Belligeranti, e quelli dei Neutrali e pacifici, tanto minori saranno e meno estesi i disastri inevitabili della Guerra. Ma qui non si cerca se le Nazioni possano re-
- nun-

Dopo la non breve confutazione del primo argomento di *Hibner* farebbe quasi superfluo rispondere agli altri, pure per non lasciar dubbio alcuno sopra una materia sì interessante, e sì delicata espongo il suo secondo argomento; di cui la somma è questa:

E' libero in generale alle Nazioni Neutrali il commerciare con le Belligeranti sul medesimo tenore sul quale commerciavano in tempo di pace, salve le Leggi della Neutralità;

Ma anche il servire per commissione, ed il locare e l' opera sua, e la sua nave è un genere di commercio usitatissimo in tempo di pace:

Dunque il Paviglione Neutrale deve coprire perfettamente le Mercanzie non proibite, quantunque siano di pertinenza di Nemici (1)

Ve-

nunziare ad un loro diritto, si cerca solamente se questo diritto, al quale potrebbero rinunciare sia fondato sul Gius primitivo delle Genti.

(1) Ved. l. cit. pag. 210. „ *Or cela étant,*
 „ *le Commerce avec les Belligerans étant*

Veramente parlando il linguaggio della scuola il filogismo non è in forma: ed ammesse anche per vere le due premesse la conseguenza che ne viene non è quella che deduce *Hübner*, ma piuttosto questa: Dunque è libero, e permesso ai Neutrali il Commercio che si fa per commissione locando l'opera sua, e la Nave anche ai Belligeranti. Questa era la conseguenza giusta, e per tale l'abbiamo ammessa, e l'ammettono tuttora i Belligeranti, i quali fatta la preda permettono al Neutrale di tornar di nuovo ad offrire il suo servizio, e la sua Nave ai Nemici.

Ma questo diritto non produce l'altro di coprire col loro Paviglione qualunque Merce nemica, che si trovi al suo bordo, come abbiamo

„ en général libre aux Neutres, & celui
 „ qui se fait par commission en faisant partie, il s'ensuit que les Navires libres doivent rendre libres les effets chargés sur iceux. & non prohibés en tems de Guerre: c'est à dire. que le Pavillon Neutre doit couvrir parfaitement la Marchandise non contreband de Guerre &c. „

mo sopra osservato. Il medesimo sbaglio che regna nel primo argomento, regna anche nel secondo, e però non merita maggiore, e più minuta confutazione.

Non ha maggior forza il terzo argomento, al quale ricorre il citato Autore, che si riduce al seguente filogismo.

La roba ed i Beni dei Nemici non sono sottoposti ad essere legittimamente predati, quando sono in luogo neutrale, ed amico;

Ma i Bastimenti neutrali sono un luogo neutrale ed amico;

Dunque i Beni dei Nemici non si possono predare, quando sono a bordo di Bastimenti Neutrali, poichè, dic'egli, (1) è l'istessa cosa appunto il predarli sopra un Bastimen-

to

(1), „ *Or les Vaisseaux Neutres sont sans*
 „ *contredit des lieux Neutres. D' où il s' en-*
 „ *suit que quand ils seroient incontéstable-*
 „ *ment chargés pour le compte des ennemis,*
 „ *les Belligérans n' ont aucun droit de les*
 „ *inquiéter au sujet de leurs cargaisons,*
 „ *puisqu' il revient au même d' enlever des*
 „ *Effets d' un Navire Neutre, ou des los*
 „ *enlever sur un Territoire Neutre. „*

to Neutrale , che sopra un Territorio neutrale : con che viene egli a spiegare che sotto la denominazione di *luogo* intendeva l' istesso che Territorio .

La seconda proposizione è affatto falsa , e però è anche falsa la conseguenza . Non è vero che una truppa di uomini , che navigano in alto mare , vale a dire in Territorio non sottoposto alla giurisdizione di alcuno , debba reputarsi Territorio di quella Nazione , di cui essi inalberano la Bandiera , ed *Hiibner* lo asserisce gratuitamente , e senza la minima prova . Il Paviglione quando sia accompagnato dagli altri fogli di mare , che siano in regola , ad altro non serve che a dimostrare la Nazione , alla quale appartengono i Naviganti , e dalla quale sono partiti con pubblica permissione di navigare , e d' inalberare la Bandiera della loro Nazione , del resto quanto ad altri stranieri che s' incontrano con essi , sono semplici uomini , che tra loro non hanno altra Legge da osservare che quella della Natura , e quella di più che ha prescritta il loro Sovrano riguardo al contegno che devono tenere

nera intorno ai forestieri, che incontrano in alto mare.

Due Navi che s'incontrano in esso non differiscono da due Vetture, che si trovassero in luogo deserto, e non occupato da alcuno, e siccome farebbe cosa ridicola che una di loro pretendesse d'esser riguardata come Territorio per esempio Veneziano, perchè porta sollevata in asta l'arme di quella Repubblica, così ridicola diventa la pretensione di una Vettura per Mare, che per inalberare una Bandiera con l'armi di una Nazione, esiga di esser riguardata, come una parte del Territorio di essa, e però inviolabile. Inviolabili sono gli uomini che in essa si trovano, ma per ragione della Legge della Natura che li rende liberi, ed indipendenti da tutti, fuori che dal loro legittimo Sovrano, non per ragione della loro Bandiera, la quale non può far sì che uomini, che sono di fatto in Territorio che non appartiene ad alcuno, devano esser riguardati come in Territorio appartenente al loro Sovrano. E quantunque sia vero che delle violenze, ed ingiustizie fatte in alto mare ai
 suoi

fuoi Navigatori prenda cognizione il Sovrano, e domandi, ed esiga anche a forza armata riparazione, egli ciò fa non per diritto di lesa Territorio, ma per l' obbligazione generale che egli ha di difendere i suoi sudditi da ogni violenza interna, ed esterna, e di far rifarcire il danno che da essa hanno sofferto.

Ma non ostante hanno spinto tant' oltre alcuni questa strana opinione nata in tempi, nei quali le Nazioni si crederono Padrone assolute d' immensi tratti del vasto Mare, che son giunti a credere, e a sostenere, che specialmente le Navi da Guerra si debbano reputare Territorio della Nazione, di cui inalberano il Paviglione, non solamente nelle vaste, e non occupabili acque del Mare, ma ancora nelle acque occupate, ed anche quando hanno gettate l'ancore nei Porti, Rade, Baje, o Seni delle Nazioni straniere, lo che è falsissimo, giacchè nel Territorio d' un Principe non avvi nè luogo nè persona, sopra cui il Sovrano non eserciti il sommo Impero; nè la qualità della vettura sopra cui i Forestieri en-

trano dentro i confini del Territorio , nè il numero loro altera in minima parte il Diritto Sovrano (1) .

Può

- (1) *Grot. de Iur. Bell. & Pac. Lib. 2. cap 3. §. 8. , e nella Dissertaz. de Mar. Lib. cap. 5. Wolf. Ius Natur. , & Gent. Quoniam partes Maris occupati ad Territorium illius Gentis pertinent, quae eas occupavit: quale jus Rector Civitatis in suo Territorio habet, tale etiam ipsi competit in partibus maris occupatis, & per consequens qui in iis versantur iisdem Legibus subsunt, quam qui in terris habitant; aut commorantur etiam peregrini admissi. „ Ved. l' istesso Wolf. Cap. 3. §. 300. Peck. de Jur. sistendi Cap. 2. Henric. Cocc. ad Grot. de J. B., & P. Lib. 2. Cap. 18. §. 9., & Disputat. de Fundata in Territ. Jurisdic. tit. 2. n. 6. inter Exercit Curios. n. 54. pag. 688., Tertio Potestas illa (nempe Jurisdictio Principis) extenditur quoque in advenas, qui fixum domicilium non habent, sed vel ad tempus, vel saltem transeunt, quia dum ibi sunt, intra potestatis illius terminos sunt, eaque continentur.... Quidquid autem interea temporis ab ipsis agitur, id potestate quoque ejus, qui Territorio praecst, continetur, quia dum agunt v. g. contrabunt, delin-*
- „ quunt

Può una Nazione, alla quale appartengono come sudditi i Naviganti, che inalberano la sua Bandiera, dichiarare come suo Territorio la Nave riguardo a tutti gli atti, che devono aver validità nella Patria dei Naviganti medesimi, come all' effetto che i figli nati nella Nave siano reputati come nati in Patria, all' effetto che le Donazioni, Testamenti, ed altre traslazioni di dominio abbiano forza, e vigore nel Territorio dei Donatori, Testatori ec., ma non mai all' effetto di sottrarre la Gente della Nave alla Giurisdizione del Principe del luogo, in cui dimora.

Così chi vede che in una Nave Francese per esempio si osservano le Leggi di Francia, si obbedisce ai Regolamenti della Marina, e che tutti gli Atti dei Francesi, che in essa Nave si trovano sono diretti a norma delle Leggi della Francia, è portato a cre-

L 2

der

„ *quunt sub ea potestate sunt.* „ Ved. De Real. Science du Gouvern. Tom. 4. Cap. 7. sect. 1. §. 5. pag. 537. Wattel. Droit de Gens lib. 2. Cap. 8. §. 103. Grot. Lib. 2. Cap. 11. §. 5., ed ivi Cocc. Pufend. de Jur. Natur. & Gent. lib. 3. Cap. 3. §. 10. pr.

der la Nave come Territorio del Regno, e non s'inganna, s'egli riguarda semplicemente gli Atti, che devono aver validità nella Francia medesima, e l'interno Governo della Nave, al quale e per la qualità di sudditi di quel Sovrano, che ne ha dettate le Leggi, e per le loro speciali promesse si sono i Marinari obbligati ad obbedire; ma s'ingannerebbe molto se estendesse questi suoi riflessi alle azioni esterne dei Naviganti, e a tutti gli Atti d'Impero, che a tenor delle Leggi competessero alla Giurisdizione del luogo, ove essi si trovano, perocchè questa si esercita sopra tutti gl'individui della Nave, e sulla Nave medesima, senza alterare in parte alcuna l'abitual sudditanza, in cui sono i Naviganti del loro natural Sovrano.

La seconda illusione può avere origine dal vederfi talora che sulle Navi da Guerra, che dimorano nelle acque occupate, e per conseguenza nel Territorio, si esercitano dai Comandanti i diritti che appartengono al Sommo Impero, e sino il Jus del supplizio: quindi alcuni poco avveduti deducono esser la Nave

Ter-

Territorio straniero , giacchè se fosse Territorio del Sovrano del Porto , non si potrebbe in faccia a lui esercitare un atto sì solenne di Giurisdizione .

Ma questa illusione sparisce subitochè si rifletta che questo esercizio di Giurisdizione non è fondato sul Gius del Territorio , ma sulla Natura del comando Militare , il quale s'intende restare intatto , e nel suo pieno vigore ogni volta che il Sovrano del luogo si contenta di ricevere una nave da Guerra , come tale . Tale esser non può , nè come tale sussistere , e governarsi senza la durata perpetua del comando Militare , il quale per conseguenza seguita ad esercitarsi in tutta la sua estensione dentro la Nave più in certo modo per concessione del Principe , che riceve la Nave , che per diritto proprio del Capitano , e molto meno per Gius Territoriale ; onde avviene che escluso questo comando Militare , che per la qualità , e natura della Nave da Guerra resta intatto , per ogni altro riguardo e la Nave s'intende Territorio del So-

vrano del Porto, e gli uomini di essa sottoposti alla sua Giurisdizione (1).

Lo che è tanto vero, che è dottrina comune, che anche un esercito straniero, che passa,

(1) Un reo rifugiato a bordo di una Nave da Guerra si chiede al Comandante di essa per cortesia, e ricusato si estrae legittimamente colla forza. La Giurisdizione del luogo si esercita negli atti civili sopra qualunque individuo d' una Nave da Guerra, come sopra tutti gli altri Sudditi, e se il Comandante vi ponesse qualche impedimento, o ostacolo, farebbe lecita, e legittima la forza. Io non intendo di parlare dei riguardi, che son dettati dalla prudenza, o delle mortificazioni che sia disposta a divorare una Nazione o debole, o meticolosa; si cerca quì del semplice diritto, che nel suo Territorio compete ad una Nazione, che voglia conservare intatti i diritti della Maestà. Se essa si risolve ad agire vigorosamente, non farà la minima differenza tra Nave Mercantile, e di Guerra, quando la lunga consuetudine, o un privilegio accordato non abbia stabilito il contrario, e così posto un limite all' esercizio dei diritti Sovrani.

passa, o dimora sopra l'altrui Territorio, è sottoposto alla Giurisdizione del luogo, escluso l'esercizio del comando Militare, che resta intatto appresso il suo comandante per il consenso tacito del Sovrano medesimo, il quale avendo concesso il passo, o la dimora all'esercito forestiero s'intende aver concesso anche il Comando Militare, senza di cui esercito esser non può, per la nota regola di ragione, che concesso un Diritto, s'intende concesso tuttociò, senza cui quel Diritto esercitare non si potrebbe (1).

§. XI.

(1) *Eadem Potestas* (cioè la Giurisdizione del Sovrano) *extenditur quoque ad exercitus peregrinos, eorumque Duces*. Henr. Cocc. disput. de Fundat. in Territ. pot. n. 14. tit. 2., dove anch'egli fa l'eccezione del comando Militare, la qual Giurisdizione si estende sino sopra i medesimi Sovrani, che si trovano in Territorio alieno. *Henric. Cocc. l. c. §. 12. Knich. de Jur. Territ. cap. 4. n. 4. A'ciat. in cap. 1. n. 17. de Offic. Ordin. de Real Science du Gouvern. Dr. des Gens se'ct. 7. §. 1. & seq.*

§. XI. *Se la roba degli Amici e Neutrali sia confiscabile trovata a bordo dei Bastimenti Nemici.*

Abbiamo osservato già che la preda legittima non riguarda che la roba del Nemico trovata o nel proprio Territorio del Belligerante, o in quello del Nemico, o in luogo esente dalla Giurisdizione di chicchessia, come è il vasto, ed inoccupabile Mare. Sulla roba degli Amici i Guerreggianti non hanno diritto alcuno in qualunque luogo si trovi, ed anche in Territorio nemico. Io parlo delle cose mobili, poichè degl' immobili o dei predj rustici, ed urbani, con i loro necessarj annessi, quantunque mobili, posseduti da Sudditi Neutrali in territorio nemico vi sono altre regole da osservare, che non appartengono alla presente discussione. (1) Se adunque

(1) I fondi stabili posseduti dai Sudditi Neutrali in Paese straniero sono sotto l'Impero, e l'alto dominio del Sovrano del luogo, e si reputano Beni della Nazione, nel cui territorio si trovano, e sopra e contro

que si prenda per affalto una Piazza marittima, un Porto, una Spiaggia, e vi si trovino ancorate Navi di Neutrali con il loro rispetti-

tro di essi son leciti tutti gli atti di ostilità, che son permessi in Guerra sopra e contro la roba dei Nemici. Wattel Dr. des Gens Lib. V. cap. 5. §. 73. „ *La Règle est différente à l'égard des Im-*
 „ *mobles, des fonds de Terre.* (appartenenti
 „ ai Neutrali in territorio nemico.) *Comme*
 „ *ils appartiennent tous en quelque manière*
 „ *à la Nation, qu'ils sont dans son Do-*
 „ *maine, dans son Territoire, & sous son*
 „ *Empire, & comme le Possesseur est tou-*
 „ *jours sujet du Pays en sa qualité de pos-*
 „ *seur d'un fonds; les biens de cette Na-*
 „ *ture ne cessent pas d'être Biens de l'En-*
 „ *nemi.* „ Wolf. Ius Gent. cap. 7. §. 842.
 „ *Immo in genere bona immobilia in Ter-*
 „ *ritorio hostili possessa a Peregrino res ho-*
 „ *stiles sunt. Perinde nimirum est, sive qui*
 „ *bona immobilia in territorio unius belli-*
 „ *gerantium possidet, sit civis belligeran-*
 „ *tium alterius, sive alius, ad quem bellum*
 „ *non pertinet. Cur enim res sint hostiles*
 „ *non a persona venit, sed ab ipsis rebus,*
 „ *quae possidentur, quatenus nimirum sub-*
 „ *sunt jurisdictioni ejus, cujus est terri-*
 „ *torium.* „

tivo carico , tutto deve esser salvo (1), ed intatto , eccettuato il caso di merci di contrabbando , e bene inteso , che i Padroni di esse non abbiano prese le armi , e servito volontariamente il Nemico , perocchè allora son riguardati come focj , ed alleati del Nemico medesimo .

Fuori di questi due casi non si potrebbe trovar ragione alcuna che rendesse legittima la preda della roba degli amici benchè trovata nel Territorio Nemico , nel quale avendo i Neutrali diritto di commerciare , e di dimorare imparzialmente , e senza prender parte alcuna nella Guerra , se vi portano , e vi depositano ancora le loro Merci non fanno ingiuria ad alcuno .

Molto

(1) Vedi i due sopracitati Autori , il primo al §. 72. l. c. il secondo al §. 851. Grot. De I. B. & P. Lib. III. cap. 6. §. V.
 „ *Nam quae res apud hostes quidem sunt,*
 „ *puta in oppidis eorum , aut intra prae-*
 „ *sidia , sed quorum domini nec hostium sint*
 „ *Subditi , nec hostilis animi , aee bello ac-*
 „ *quiri non possunt .* „ Vid. Henric. Cocc. disput. Curios. tom. II. disput. II. §. 30.

Molto più falve , e libere devono reputarsi le Merci dei Neutrali trovate a bordo dei Bastimenti Nemici , che non sono nemmeno Territorio della parte belligerante ; e farebbe cosa affatto assurda l'asserire , che perchè l'altra parte ha diritto di predare i beni dei Nemici potesse egualmente predare quei degli Amici , perchè si trovano a caso mescolati con essi , come se il contatto della roba nemica avesse loro attaccato il contagio , o avesse fatta loro mutar natura (1).

Fù sentita la giustizia di questa regola di ragion pubblica nei buoni antichi tempi (2) .
nei

(1) L'istesso autore l. c. §. 32. „ *Ducit nos*
 „ *materiarum ordo ad res pacatorum , quae*
 „ *in hostium Navibus reperiuntur ; sed si*
 „ *appareat eas esse amicorum , non hostium ,*
 „ *cessabit jus belli , cum nec hostium sint ,*
 „ *nec in hostium potestate &c.*

(2) Nel Trattato di Commercio tra Odoardo III. Rè d' Inghilterra , e le Città Marittime del Portogallo del dì 20. Ottobre 1353. si trova questa massima di ragione delle Genti resa più forte dal vincolo del Contratto „ *Et ensi si les Gents de dit Roi d'*
 „ *Engle-*

nei quali la lealtà, e la buona fede avea forse maggiore impero sulla mente, e sul cuor degli Uomini, che non ha ai giorni
no-

„ *Engleterre, & de France preignent*
 „ *en le Mer, ou en port nules Niefs de*
 „ *ses adversaires, ou Ennemys, & en les*
 „ *dites Niefs soient trouvez marchandises,*
 „ *ou autres biens de ceux de la Ma-*
 „ *risne, & Citées avant-dites, soient les*
 „ *dits biens, & marchandises amesnez en*
 „ *Engleterre, & sauvement gardés tanque*
 „ *les Marchants, de queux mesmes les biens,*
 „ *& marchandises seront, ayent prové*
 „ *que les biens soient leurs „*. Ma si può
 ben dire, che questa Regola sia anche molto più antica, giacchè si trova registrata nel citato Capitolo 173. del Consolato del Mare con le seguenti parole.
 „ Imperò è da intendere, che se tutto il
 „ carico, o la maggior parte fosse d' inimici ec., e se per ventura la detta Nave o Navilio fosse d' inimici, e il carico fosse di amici, li mercanti, che nella detta Nave faranno, e delli quali il detto carico fusse tutto o in parte, si debbono accordare per conto della Nave, che di buona guerra è con il detto Armiraglio per alcun prezzo ragionevole, come che loro potranno, e il detto Armiraglio debba fare tutto accordo &c. „

nostri , nei quali l' interesse personale , e l' avidità del guadagno ha affottigliato lo spirito , e reso ottuso il sentimento del giusto . Ma non durò questa massima , ed è passato oggimai in pratica costante tra le Nazioni di Europa , che confiscata la Nave appartenente ai Nemici s' intenda confiscato il suo carico , quantunque o tutto , o parte di esso appartenga a Popoli Neutrali , ed Amici (1).

Non

(1) Si può quasi asserire che non avvi Trattato pubblico di Commercio da più di cento anni in quà , ove non sia stipulato per patto , che la roba degli Amici trovata in un Bastimento Nemico sia sottoposta alla confisca . Ved. Tratt. tra Spagna , e Olanda del 17. Dicembre 1650. art. XIII. Tra Inghilterra , e Portogallo del 10. Luglio 1654. Art. XIII. Trattato dei Pirenei 17. Novembre 1659. art. XIX. Tra Portogallo , e Provincie unite del 6. Agosto 1661. art. XXIII. Tra Inghilterra , e Svezia 21. Dicembre 1661. art. XXXV. Fù mitigato alcun poco questo estremo rigore nel Trattato di Navigazione , e Commercio firmato a Londra il dì primo Dicembre 1674. tra Carlo III. Re d' Inghilterra , e le Provincie
Uni-

Non vi è ragione alcuna che giustifichi questo abuso, e forse le Nazioni hanno convenuto di tollerarlo vicendevolmente per evitare il caso, che i Nemici si servissero del nome dei Neutrali loro segreti Amici all'effetto di sottrarre le loro Merci alla preda, lo che sarebbe stato, e sarebbe facilissimo subitochè si ammettesse che la roba caricata per conto dei Neutrali, e di loro proprietà non si potesse predare anche trovata sopra i Bastimenti Nemici. Non avvi alcun dubbio che il diritto convenzionale, e privato non deroghi al diritto pubblico delle Genti, ma dove questa deroga non è stata fatta per ispecial

Unite, e fu stipulato che la confisca delle Merci dei Neutrali a bordo di Bastimento Nemico avesse luogo solamente nel caso, che fosse caricata dopo la notizia della Dichiarazione della Guerra, e vi si stabiliscono i termini del tempo, dentro il quale si deve presumere giunta la notizia alle orecchie dei Neutrali secondo la distanza dei Porti. Questa ottima, e giustissima cautela fu ripetuta nei successivi Trattati, tenuta però sempre ferma la massima della confisca, che è ancora in vigore, e che si pratica ai tempi nostri.

cial convenzione delle parti, resta sempre in vigore la Legge primitiva che darebbe diritto al Neutrale di farsi restituire la preda della roba sua trovata a bordo di un Bastimento nemico, subitochè ne potesse provare con evidenza la proprietà (1).

§. XII.

(1) Hiibner loc. cit. tom. 1. Cap. 9. §. 1.
 „ *Car il n'est pas douteux, qu'en cas que*
 „ *le propriétaire Neutre se justifiait d'une*
 „ *manière convençante sur tous ces points,*
 „ *la charge du Vaisseau pris, & apparten-*
 „ *nant à l'Ennemi ne dût lui être rendue,*
 „ *ou payée, s'il l'aimoit mieux. C'est en*
 „ *conséquence de cette maxime équitable que*
 „ *les Hollandois arrétèrent en 1438. en plai-*
 „ *ne assemblée, durant la Guerre, qu'ils*
 „ *soutinrent contre la Ville de Lubec, &*
 „ *d'autres Villes Anseatiques, que les Mar-*
 „ *chandises des Neutres ne seroient point*
 „ *de bonne prise pourvu que ces Neutres les*
 „ *reclamassent, & prouvassent la proprie-*
 „ *té.* „ Grot. De I. B. lib. 3. Cap. 6. §. 6.
 „ *Quare quod dici solet hostiles censeri res in*
 „ *hostium Navibus, non ita accipi debet quasi*
 „ *certa sit juris Gentium Lex, sed ut prae-*
 „ *sumptionem quamdam indicet, quae tamen*
 „ *validis in contrarium probationibus possit*
 „ *elidi: atque ita in Hollandia nostra jam*
 „ *olim*

§. XII. *Dell'arresto in Mare, e successiva visita dei Bastimenti Neutrali, se sia fondata sul diritto delle Genti, e come si deva eseguire.*

Se come abbiamo dimostrato di sopra, il Guerreggiante ha diritto, parte per Legge convenzionale, parte per Legge generale e primi-

mi-

olim, anno scilicet 1333. flagrante cum Anseaticis bello est judicatum, & ex judicato in Legem transiisse comperi. Wat- tell. Dr. des Gens lib. 3. Cap. 1. §. 113.

„ *Les effets des Peuples Neutres trouvés sur*
 „ *un Vaisseau ennemi doivent être rendus*
 „ *aux propriétaires, sur qui on n'a aucun*
 „ *droit de les confisquer* „ Heinec. l. c.
 „ *Cap. 2. §. 9. Paulo aliter rationes compo-*
nendae nobis videntur, si Merces amico-
rum hostium Navibus impositae reperian-
tur. Hic enim vix ullam excogitari posse
rationem existimamus; quae Merces illas
una cum ipsa Navi capientibus acquiri
persuadeat. Nec ob conditionem dominorum
id fieri potest, qui hostium loco non habentur;
nec ob delictum aliquod; cur enim
nefas sit Merces aliquas Navi Gentis al-
teri

mitiva delle Genti d'impedire che i Neutrali non portino al Nemico Merci di contrabbando, se egli ha diritto d'invadere, e di preda- re i Bastimenti dei suoi nemici, e la roba loro anche trovata a bordo di Bastimenti Neu- trali, bisogna bene che questa istessa Legge gli conceda tutti i mezzi senza i quali non po- trebbe eseguire questi suoi diritti, ma l'unico mezzo di eseguirli, e di renderli efficaci è l'arresto, e la successiva visita di essi, dunque essa è lecita e legittima, e contro chi preten- desse d'impedirla, potrebbe usarsi lecitamente la forza. Il fine, o l'oggetto della visita è determinato dalla qualità dei diritti che la giu-

M

sti-

teri inimicae imponere? nec ob ipsam mercium conditionem, quippe quas licitas esse, nullaque Lege vel denunciatione prohibitas, ponimus. Unde merito paullo inhumanior judicatur illarum Gentium consuetudo, qua Navi hostili capta res hostium & amicorum juxta in praedam cedere capientibus judicantur. Vid. Alberic. Gentil. advocat. Hispan. lib. 1. Cap. 20. Roder. Zuar. consil. 2. de Navib. transveh. & Mercib. &c. n. 6. Marquard. de jur. Mercat. lib. 2. Cap. 4. §. 31.

stificano, e tende primieramente a scuoprìre, I. se i Bastimenti che veleggiano in alto Mare siano neutrali, o nemici. II. Se abbiano a bordo Merci di contrabbando, o di proprietà dei nemici.

Chiunque veleggia però in alto Mare per attendere al Commercio, s'ei vuol esser trattato come neutrale, ed amico dai Popoli in guerra, bisogna che sia fornito di documenti autentici, che provino il primo, ed escludano affatto il sospetto del secondo.

Per provare il primo sarebbe un argomento assai dubbioso, e pieno di pericolo il prestar fede al semplice Paviglione, che i Naviganti inalberano in alto Mare: I sudditi dei Popoli in guerra, e i Neutrali medesimi potrebbero sottrarsi facilmente ed alla preda, ed alla visita, e così rendere i diritti del Guerreggiante vani, ed inefficaci. A ciò si aggiunge che il Paviglione potrebbe al più far fede della Nazionalità dei Naviganti, non già, se mi è permesso di usar questo termine, dell'innocenza del carico.

Tanto più diventa dubbioso, ed incerto
l'ar-

l'argomento, che si potrebbe trarre dalla Bandiera, quanto più da gran tempo s'è introdotto l'uso, che è poi passato in pratica universale, di inalberare, e di navigar con quella Bandiera, che più piace al Padrone del Bastimento o Mercantile, o da Guerra, e ciò all'effetto di sorprendere i Bastimenti nemici e di potersi avvicinare a loro in modo, che non possano evitare la preda (1). Ma siccome

M 2

i Neu-

(1) La circonvenzione, e la frode detestata, ed aborrita in tempo di pace, e nel corso ordinario della vita sociale, è permessa in guerra, nella quale se è permesso il distruggersi, e l'uccidersi da ambe le parti, se così esige la necessaria difesa, molto più deve esser permesso il circonvenirsi, ed ingannarsi per il medesimo fine, tanto più che se l'inganno è felice molte volte risparmia il sangue, e la strage. Tanto è ciò vero, che l'inganno, e la frode in guerra muta natura, e nome, e si chiama stratagemma, e chi se ne servì opportunamente per eseguir senza strage il suo diritto si chiama accorto, e prudente, ed è lodato, e commendato dagli amici e dai nemici medesimi. Ved. Grot. de I. B. & P. Lib. 3.

Cap. 1.

i Neutrali potrebbero risentir gran danno, se chiamati ad obbedienza da un Legno armato si trovassero sotto il tiro del Cannone di qualche vero Pirata, o Ladro di Mare egli è chiaro, che essi non sono obbligati a prestar fede all' inalberata Bandiera, finchè non siano assicurati con certezza della sincerità, e

le-

Cap. 1. §. 6. 7. 8. Henric. Cocc. de Arm. illicit. §. 72. Opportunamente S. Gio. Grisost. de Sacerdot. lib. 1. cap. 5. „ *Si nobilissimos*
 „ *Ducum ad examen voces, pleraque eorum*
 „ *tropaea reperies fraudum esse opera, magisque tales laudari, quam qui aperte*
 „ *agendo vicerunt* „ La lode in fatti è ben giusta, poichè se tu hai il diritto di spargere il sangue altrui, e in qualche modo lo risparmi, il modo deve esser lecito „ *Etenim si in bello sine vi ea obtineri possunt,*
 „ *ad quae bellanti jus est, ad ea obtinenda a vi abstinendum. Quodsi ergo dolo, hoc est simulatione, vel dissimulatione obtineri quaedam possunt, ad quae alias vi opus esset, dolo potius, quam vi utendum, atque adeo dolo in bello licitus* „ Wolf. I. N. & G. Cap. 7. §. 857. Ved. Hutches. a system. of moral. Phil. lib. 2. Cap. 18. pag. 126. e fegg.

legittimità della medesima ; onde non ostante il segno che facesse l' Armatore , perchè il legno Mercantile si arresti ammainando le Vele , e non ostante la chiamata fatta con la tromba marina , ed anche intesa dal Neutrale , può egli non ostante seguitare a piene vele il suo cammino , e prepararsi , bisognando , alla difesa contro il pericolo di ricevere violenza , ed ingiuria da un Pirata , che mascherasse il suo disegno sotto la Bandiera di una Nazione amica . Nè di ciò potrebbe dolersi il Guerreggiante , come di torto che a lui si facesse , e di volontario impedimento arrecato al suo diritto di visitare i Bastimenti che egli incontra per mare , perocchè avanti di esercitare questo diritto , egli ha l' obbligazione di giustificare (1)

la

(1) E' una volgarissima regola di ragione , che chi vuole esercitare contro d' un' altro un suo diritto bisogna che cominci dal provarlo evidentemente , la qual regola applicata al Jus delle Genti porta , che a nessuno è lecito attaccar con la forza la mia libertà naturale , o porre ostacolo ed impedimento a qualche atto della medesima , come farebbe impedire il mio cammino , farmi ar-

re-

la sua persona , alla quale non sodisfà con la semplice dimostrazione della sua Bandiera . Ognun vede che trovandosi due diritti in collisione ,
dei

restare , e visitare il mio Bastimento in mare , se prima con evidenza non provi la sua prerogativa , ed il diritto che gli si compete , lo che far non può nel caso nostro , che provando senza lasciar luogo al minimo dubbio , la sua Nazionalità , di cui non è argomento sicuro l' esibizione della semplice Bandiera . Perlochè un Armatore che pretendesse che un Bastimento neutrale si dovesse arrestare alla semplice vista del Paviglione della Potenza Belligerante , avrebbe tanta ragione di confiscarlo a forza armata , quanta ne avrebbe un proprietario , che pretendesse d' invader le sue terre da un terzo possedute con buona fede , alla semplice domanda ch' ei ne facesse , e prima di provare il Dominio . Wolf. Ius Natur. p. 2. Cap. 3. pag. 417. §. 546. & segg. *Dominus rem suam vindicaturus probare debet*
„ Dominium rei , quam sibi restituendam
„ petit . De Possessore adeo rei suae conqueri
„ nequit Dominus si sibi non restituatur ,
„ quamdiu Dominium non probavit . Neque
„ etiam eidem iniuriam facit qui non resti-
tuit

dei quali la sospensione porta all'una, e all'altra parte un danno irreparabile, giacchè gli uni arrestandosi alla vista della semplice Bandiera andrebbero incontro le più volte alla depredazione, alla schiavitù, ed alla morte, gli altri non potendo arrestare i Bastimenti con la chiamata perderebbero le più volte la lor preda, e non potrebbero interrompere nè il commercio dei nemici, nè il soccorso che presterebbero loro gli amici, e gli uni, e gli altri farebbero necessitati di venire alla forza con vicendevole, e gravissimo danno, era necessario che tra le Nazioni Commercianti di Europa si trovasse un temperamento, che ai Neutrali togliesse il timor del pericolo, ed ai Guerreggianti facilitasse l'esecuzione dei loro diritti senza la necessità di commettere violenze ed ingiustizie.

Ciò

„ tuit, quando dominium probare nequit,
 „ dominus enim, cui restitutio fieri debet, non
 „ agnoscitur nisi probato dominio.... Ante-
 „ quam Dominus probavit dominium vi adi-
 „ gere nequit eum, qui rem in sua potesta-
 „ te habet, ut restituat.

Ciò è stato facilmente eseguito per quanto la natura della cosa, e le luttuose circostanze della Guerra il permettevano, e dopo molte pubbliche convenzioni è passato in Legge universale di guerra, che a Paviglio inalberato dai guerreggianti non si presti alcuna fede, quando non sia stato *assicurato* da un Tiro di Cannone a vuoto, con il quale il Capitano della Nave s'impegna che la Bandiera che egli ha spiegata, sia sincera; e siccome nemmeno questo segno è capace in se stesso di assicurare il Neutrale, potendo esser bene imitato da un Pirata, o Ladro di Mare, così è diventata Legge universale del diritto convenzional delle Genti, che dopo questo segno la Nave armata in guerra non vada addosso al Bastimento neutrale, ma tenendosi ad una sufficiente distanza, cioè alla distanza di un tiro, o di un mezzo tiro di Cannone, getti in mare la lancia, ove scendano due, o tre Uffiziali al più, che vadano verso il Legno neutrale ad eseguir la visita.

Questo contegno pacifico togliendo ogni sospetto al Bastimento neutrale, e giustificando

plenamente la persona, e la nazionalità dell' Armatore, l'obbliga ad arrestarsi, ed a soffrire la visita, alla quale il guerreggiante ha un diritto perfetto, e se tentasse evitarla, ed impedir con la fuga, o con la forza l'esecuzione legittima di esso, potrebbe a giusta ragione esser trattato come nemico. In fatti tutte le Nazioni riguardano un Legno, che tenta di sottrarsi alla visita o fuggendo, o difendendosi a mano armata, come tale, ed è sottoposto alla confisca, e dichiarato *buona presa* da tutte le ordinanze di Marina, e di Guerra, o sia dal diritto convenzional delle Genti, che non è in sostanza che una spiegazione del Diritto primitivo, e generale della Natura, il qual giustifica la forza contro chiunque tenta d'impedirti l'esercizio di un diritto perfetto, e richiesto di toglier l'impedimento, non cessa, e seguita a farti ingiuria: in questo caso tu puoi usar la forza fino a tanto che l'impedimento non sia affatto tolto, e se tu credi convenire alla tua sicurezza, e al buon contegno dell'ingiusto violatore dei tuoi diritti il fargli tanto male, quanto basti in futuro a toglierli

gli il desiderio di offenderti, tu puoi farlo lecitamente, purchè non entri a stabilire la quantità di questo male nè caldo d'ira, nè acerbità di vendetta, ma la sola necessità della tua difesa. Ora siccome nello stato di Natura la quantità del male almeno esternamente è lasciata all'arbitrio dell'offeso, parmi che i Guerreggianti siano moderati abbastanza se nel caso sopra esposto si contentano, lasciate libere le persone, di confiscare la Nave, e il carico di chi tenta senza ragione alcuna di sottrarsi o con la fuga, o con la forza alla visita, che essi hanno il diritto legittimo d' eseguire: ho detto senza ragione alcuna, perchè un Bastimento armato in Guerra, che si tiene a distanza tale da non offendere il Neutrale, e mostra mandando suoi Uffiziali in Mare, e verso di lui, d'aver mire solamente pacifiche, toglie ogni sospetto di violenza, e d'aggressione, il qual potrebbe giustificare e la fuga, e la forza.

La visita essendo un'atto totalmente pacifico, e diretto a verificare la Neutralità, della quale il Bastimento ha dato indizio col suo

Paviglione, e l'innocenza del suo carico riguardo alle merci di contrabbando, e di proprietà del nemico, i visitatori devono contentarsi di eseguirlo col minimo dispendio di tempo, e col minimo danno del Neutrale, tanto più che essi esercitano questo diritto per modo di collisione, e in virtù dell'estrema necessità. Quando adunque le carte di mare, che la pratica universale delle Nazioni commercianti ha determinato esser necessarie per verificare ambedue i sopra indicati oggetti (1) sono in regola, essi devono esser sodi-

(1) In molti Trattati pubblici tra Nazione, e Nazione commerciante è determinato il numero di questi fogli, e le formule, con le quali devono essere scritti, ed autenticali. Questi fogli si riducono in sostanza ai seguenti.

I. *Passaporto* in cui il Principe Neutrale permette al Capitano del Bastimento d'inalberare il suo Paviglione.

II. *L'istrumento della compra*, o sia della proprietà del Bastimento, dal quale costi in maniera legittima che esso appartiene a un Suddito Neutrale. *Hiibner* l. c. dice che bisogna distinguere se il Bastimento sia di costruzione di Nazione Neutrale, o di nemici-

disfatti pienamente, quando non abbiano legittimo, e ben fondato sospetto di frode: nel qual caso io credo lecita, e permessa una più
seru-

mica, che nel primo caso serve il contratto di compra, nel secondo è necessario un documento che provi che la compra è stata fatta avanti la dichiarazione della guerra, o dopo che il Bastimento è stato giudicato di buona presa. Confesso che non intendo su che sia fondata questa distinzione. E' vero che nel Trattato del 1716. tra la Francia, e le Città Anseatiche questa distinzione fu fatta all' Art. XXX. quanto alla prima parte, ma una convenzione speciale tra una Nazione, e un'altra non serve per introdurre una regola generale di diritto delle Genti. Se i Neutrali possono comprare quel che lor piace dalle Nazioni belligeranti non si potrebbe indagar la ragione, perchè non sia lor lecito di comprare anche dei Bastimenti Mercantili. Che se si dicesse che la proibizione è fondata sul pericolo della collusione, giacchè il Neutrale sotto un finto contratto di compra potrebbe in sostanza navigare per conto del Nemico, e così guadagnare i noli per lui, bisognerebbe proibire tutte le merci di fabbrica di Nazione nemica, quan-
tun-

scrupolosa ricerca, sempre però dentro i limiti della moderazione, e col minimo danno del Neutrale. Fuori di questo caso ogni in-
da-

tunque si provasse che sono per compra, o per permuta passate in dominio di un Neutrale, ed amico, perchè questo passaggio potrebbe esser finto, ed illusorio: onde a me non pare che questa distinzione abbia fondamento alcuno in ragione, e purchè sia autenticamente provata la proprietà del Bastimento in favore di un Neutrale, poco importi che sia di fabbrica di una Nazione nemica. Sulla roba propria dei Neutrali i Guerreggianti non hanno diritto alcuno, qualunque sia la Persona, che ha loro trasmesso il dominio.

III. *Il Ruolo dei Marinari*, i quali secondo la consuetudine devono essere due terzi almeno sudditi o del Sovrano che dà la patente, o di altri Sovrani Neutrali.

IV. *Le Polizze di carico*, che devono contenere il nome del caricatore, quello del ricevitore, il luogo del carico, e dello scarico, e devono essere sottoscritte dal Capitano, o Padrone della Nave per provare la proprietà, e pertinenza delle merci, e la qualità loro; e per maggior sicurezza che le polizze corrispondano ai colli, o
balle

dagine figlia dell'avidità, e della prepotenza è una ingiusta violenza, che autorizza il Sovrano dei Neutrali, e protettore dei loro diritti

balle caricate, in margine della polizza si pone la marca istessa che è sulla balla, e il prezzo del nolo, che deve pagare al Capitano il ricevitor delle merci.

V. *Il Manifesto* che fuori d'Italia si chiama *Carta spartita* quasi da tutte le Nazioni, fu cui son riportate in ristretto, e partita per partita tutte le polizze di carico, che sono state sottoscritte separatamente dal Capitano con la fissazione del nolo o in grosso, e per tutta la Nave, o a minuto, e per ciaschedun collo, che si trova a bordo della Nave. Questo foglio in sostanza contiene il contratto di noleggio fatto o da un solo, o da tutti i caricatori presi insieme, ciaschedun dei quali contratta il nolo per se, e presi poi tutti insieme e riportati nel Manifesto compongono una Persona morale, che rappresenta il Noleggiatore della Nave, come accade quando i Capitani di essa caricano *alla Balla*, facendo sapere alla Piazza d'esser pronti alla vela per un porto determinato, ed invitando i Commercianti a mandar le lor merci per quel nolo, che prima avranno con il Capitano con-

ritti a domandare il riparo, e negato ad esigerlo a forza aperta.

Se le carte di Mare non sono in regola,
o man-

convenuto. Quando le Carte di Mare sono in regola le Polizze di Carico devono corrispondere perfettamente con ciascheduna partita del Manifesto, ed il Manifesto con esse. Io non ho trovato in alcuno Scrittore a me noto la ragione per cui questo foglio si chiami *Carta spartita*, o *partita*, ed ho creduto meco medesimo che si chiamasse così perchè conteneva la descrizione di tutto il carico diviso in tante parti, in quante il caricatore o i caricatori avevano mandate a bordo le merci loro, ma un'amico di Spagna sospetta, che questo nome abbia origine da un'antico costume dei Commercianti, particolarmente del suo Paese, i quali per evitare ogni frode, ed ogni pretesione del Capitano sulla quantità del nolo, dividevano in due parti irregolarmente questo foglio, ed una parte mandavano al Ricevitore, e l'altra consegnavano al Capitano, acciò servisse d'indubitato riscontro e della qualità, e quantità delle merci, e della verità del Contratto di noleggio. Io non ho cercato il modo di verificare questa opinione.

Tutti

o mancano affatto, si presume di ragione essersi voluto commetter frode in pregiudizio del Guerreggiate, e la Nave col carico diventa buona presa, o preda legittima, quando il Capitano non renda ragione evidente o dell'irregolarità, o della mancanza, e così giustifichi il suo contegno. Quest'uso delle Nazioni è fondato in ragione, perocchè chi può, e deve sapere, che per esser trattato come amico e Neutrale nella sua navigazione deve esser fornito di certi determinati documenti, e trascura di provvedersene, e chi può

Tutti questi fogli devono essere autentici, e riconosciuti o dal Notaro pubblico, o dai Magistrati, e Ministri di Marina secondo la lor qualità, e per maggior sicurezza la loro autenticità deve essere riconosciuta dai rispettivi Consoli delle Nazioni Guerreggianti, se pur vi siano nel Porto, onde fa vela il Bastimento Mercantile. *Hübner* aggiunge *la Fattura, le Lettere di Naturalizzazione, il Giornale, l'Inventario, la Fede di Sanità*: fogli utilissimi per il buon governo della Nave, e per la privata economia del Capitano, ma indifferenti affatto per l'oggetto, di cui si tratta.

può, e deve sapere che trascurando di provvedersene farà trattato come nemico senza riguardo alla sua neutralità, vuole almeno indirettamente esporfi alla confisca, e per conseguenza predandolo non gli si fa ingiuria alcuna, quando non provi che la mancanza, o l'irregolarità dei suoi documenti è involontaria, e cagionata dall'infornio.

§. XIII. *Quando la preda fatta contro, e sopra i Bastimenti Neutrali passi in dominio del Guerreggiante.*

La Guerra pubblica tra le Nazioni essendo un atto Sovrano, ed appartenendo ai diritti della Maestà, è chiaro, che tuttociò che in essa si fa dipende dal consenso espresso, o tacito del medesimo Sovrano, al quale appartiene il dirigere le forze pubbliche, determinare la qualità, e quantità delle ostilità da commetterfi, e per conseguenza la quantità della forza, che egli crede necessaria alla natural difesa. I soldati adunque o partitamente, o collettivamente presi, e destinati all'offesa, e alla difesa, altro non sono che stru-

menti del Sovrano Guerreggiante , o suoi ministri , ed esecutori della sua volontà , le azioni dei quali in guerra , se son fatte dentro i limiti della lor commissione , s' imputano con tutti i loro effetti al Sovrano medesimo . Tanto è ciò vero , che quantunque fatto certi riguardi tutti i sudditi di due Sovrani in guerra , siano tra loro nemici , non potrebbe però un privato suddito di uno nè principiare , nè proseguire atto alcuno di ostilità contro l' altro senza l' espresso , o tacito , o almen presunto consenso del suo Sovrano , al quale unicamente appartiene il dirigere le forze pubbliche in Guerra .

Si vede subito che gli Armatori legittimi , vale a dire forniti di Patente , e di *Lettere di Marca* , entrano tra i ministri del Principe belligerante , agiscono a suo nome , e per lui acquistano le prede , quando egli non abbia disposto diversamente . Perocchè molte volte accade che il Principe , per animare i suoi sudditi a diminuire le forze del Nemico , gli eccita ad andare in corso a proprie spese , donando loro le perde , o contentandosi di una

tenue porzione di esse, e così il pericolo a cui vanno incontro, ed il dispendio loro compensa con l'allettatrice speranza di un grosso guadagno; ma ognuno intende bene che anche in questo caso, l'Armatore fa sua la preda non per diritto proprio, ma per cessione spontanea, che a lui ne fa il Principe belligerante, a cui in sostanza e le conquiste, e le prede appartengono.

Ma o faccianfi le prede a spese pubbliche, e per conto della Nazione, o a private, e per conto d'individui particolari, i quali più per sete dell'oro, che per amor della Patria espongono e la vita, e i denari, si domanda quando si possano dire passate in lor dominio in modo, che essi possano lecitamente e senza pericolo dedurle in contratto, come cose proprie.

Io non parlo in questo luogo che delle prede fatte o contro o sopra i Bastimenti neutrali, perocchè quelle dei Bastimenti nemici non entrano nella presente discussione. Comincio però dall'osservare, che per quattro sole ragioni può esercitarsi il diritto della preda contro un Bastimento amico, o perchè

porta Merci di contrabbando, o perchè ha a bordo roba di proprietà dei Nemici, o perchè non ha le carte di Mare in regola, o perchè finalmente ha mancato in qualche modo alle Leggi generali della Neutralità. Nel primo, e secondo caso può la preda passare immediatamente in dominio del Predatore, se il Capitano del Bastimento Mercantile, riconosciuto il legittimo diritto dell' Armatore, si risolve senza ulterior dilazione a travasare nella sua Nave e il contrabbando di Guerra, e le Merci appartenenti al Nemico (1). Il pretendere

(1) Così si usava nei tempi antichi, come apparisce dal Consolato di Mare Cap. 273. Nel citato Trattato del 20. Marzo 1406. tra il Re d' Inghilterra, e il Duca di Borgogna, e Conte di Fiandra si legge la seguente convenzione „ *Les Marchans, Maistres des Niefs & Mariniers de dit Pays de Flandres, ne ameneront pour fraude, ne couleur quelconque aucunes biens, ou Marchandises des Ennemis des Englis par Mer, & en cas qu' ils en soyent demandés par aucuns Escumeurs, ou autres gens de la partie d' Engleterre, eulx en feront juste & pleine confession* „ L' istesso è ri-

dere in questo caso di molestare il Neutrale con inutili formalità, ed arrestare il suo Bastimento per più lungo tempo di quel che esige

è ripetuto nel Trattato tra l'istessa Inghilterra, ed alcune Città della Fiandra, e del Brabante del 4. Agosto 1446. che fu ripetuto poi nel 1467. Ma più chiaramente nel Trattato di Westmünster del 13. Febbrajo 1460. tra l'Inghilterra, e la Repubblica di Genova. *Nec caricabunt, aut portabunt in Navigiis eorum supradictis mercimonia alicujus inimici nostri aut inimicorum nostrorum, & casu quo fecerint petiti, & interrogati per nostros, debent immediate, & sine dilatione veritatem dicere, & fateriquae, & qualia bona inimicorum nostrorum, vel inimici ducunt in Navibus suis, & illa sine difficultate tradere, & deliberare Capitaneis, vel ducentibus Navigia nostra &c.*

Durò questo costume quasi fino a tutto il secolo decimoquinto, ma poi non se ne incontra più fatta menzione alcuna nei seguenti Trattati, ove le parti si contentano di dichiarar buona presa i Contrabbandi, e le Merci dei Nemici a bordo dei Bastimenti Neutrali senza indicare il modo di farle passare in dominio, e potestà del Guer-

esige la piena sodisfazione del Diritto dell' Armatore, è cosa affatto ingiusta, e contraria alla Legge della natura, che ti comanda che tu eseguisca i tuoi diritti col minimo danno degli altri.

Non ostante però la massima parte dell' Ordinanze di marina comandano agli Armatori, che non si appropriino cosa alcuna nei Bastimenti o amici, o nemici, quantunque visibilmente

Guerreggiante, o del suo Ministro Armatore. Non è molto però che l' antica convenzione fu rinnovata tra l' Inghilterra, e l' Olanda nel celebre Trattato di Marina, e di Navigazione dell' Anno 1674. Art. 7., *Et au cas que toute la cargaison ne fût composée de Marchandises interdites, ou de contrebande, mais seulement d' une partie d' icelle, & que le Patron, ou Commandant du Navire se déclarât prêt, & résolu de les livrer a celui, qui l' aura arrêté, le preneur ne doit point contraindre un tel Navire à se rendre dans quelque Port, qui lui sera commode, mais il doit le relâcher sur le champ sans rien faire qui puisse s' opposer a ce qu' il ne poursuive librement, & sans empêchement le voyage qu' il s' est proposé de faire.*

mente confiscabile , e confessata , e riconosciuta per tale anche dal Capitano , o Padrone della Nave arrestata , se prima non sia visitata dagli Uffiziali dell' Ammiragliato , e con loro definitiva sentenza giudicata buona presa (1). Le Nazioni Europee hanno forse convenuto di tollerare questa specie d'ingiustizia per evitare un mal maggiore , sì per la parte degli Armatori , sì per quella dei Neutrali , perocchè i primi potrebbero facilmente sottrarre alla cognizione del Fisco le loro prede , vendendole in Porti Neutrali , ed amici , e così frodando i diritti Sovrani , i secondi sicuri di non perder nemmeno il nolo , e di non essere impediti nella Navigazione che quanto basta a travasfar le Merci dei Nemici , si

az-

(1) Questa è la presente pratica di quasi tutte le Nazioni d'Europa. Ved. Trattat. di Navigaz. e Commerc. tra le Città Anseatiche e Luigi XIV. Re di Francia Art. 3. 4. tra gli Spagnoli , e gli Olandesi del 1650. Art. 12. Editto di Federigo Re di Danimarca 1659. e quasi tutte le Ordinanze di Marina dei Popoli Navigatori , e Commercianti .

azzarderebbero con maggior facilità, e frequenza a questo traffico, e così eviterebbero spesso la vigilanza dei custodi del Mare, e forse sarebbero di concerto con gli Armatori medesimi per dividerli le spoglie degli infelici caricatori, i quali oltre il rischio della Guerra correrebbero quello della frode degli uomini. Ma qualunque sia la ragione, è vero che è passata oggimai questa consuetudine in Legge, e che la preda non passa in dominio dei Predatori, o del Fisco se non dopochè è stata giudicata legittima dai Giudici a ciò espressamente costituiti.

Questa Legge di Guerra quantunque fondata sul diritto convenzional delle Genti è però conforme al diritto della Natura (1)

af-

(1) Vi sono stati molti Dottori, che hanno creduto, che il Contrabbando passi subito in dominio del Fisco, o di chi ha causa da lui, e fondano il lor sentimento sopra l'autorità d'Ulpiano nella Legge 14. D. De publ. Vectigal. & commiss. ma lasciando stare, che questa Legge parla solamen-

assolutamente quanto ai due ultimi casi, e relativamente quanto ai due primi, perocchè quando non si possa generalmente evitar la frode degli Armatori, e la collusione dei Neutrali altrimenti che obbligando i predati a lasciarsi condurre alle terre del predatore, questo nuovo impedimento alla loro navigazione in parte è prodotto dalla necessità, in parte dall' utilità comune, che in sostanza è la misura del giusto. E' poi evidentemente giusta quanto ai due ultimi casi, perchè la preda contro il Neutrale diventando giusta per la supposta mancanza, o irregolarità delle Carte di Mare, o per la contravvenzione in genere alle Leggi della Neutralità, non deve assolutamente passare in dominio del predatore se non dopo la sentenza di un legittimo Giudice

te dei Contrabbandi commessi contro le pubbliche Leggi delle Gabelle, nemmeno in questo caso il Contrabbando o Frodo passa immediatamente in dominio del Fisco, se non per consenso espresso o tacito del frodatore, o per dichiarazione del legittimo Giudice. Ved. *Struv. Exercit.* 39. §. 51. *Heinecc. l. c. cap. 11. §. XVI.*

ce, quantunque e il predatore, e il predato fossero d'accordo sul giusto, e legittimo titolo della presa, sì perchè il predatore le più volte farebbe giudice e parte, sì perchè il predato non essendo per lo più che un semplice ministro mercenario dei caricatori, e del padron della nave non ha diritto alcuno di transigere, e molto meno di acconsentire sulla confisca della roba altrui, lo che si verifica molte volte anche nei due primi casi.

§. XIV. *Chi sia il Giudice della legittimità delle Prede.*

Ma chi farà adunque il Giudice, che con la sua definitiva sentenza faccia passare la preda in dominio del predatore, o dichiarare essere illegittima, e così restituisca al Padrone della Nave Neutrale la sua libertà?

E' incredibile la confusione degli Scrittori sulla teoria del giusto, e dell'ingiusto su questo articolo, il quale mentre essi disputano nei loro privati gabinetti è stato deciso dalla pratica universale delle Nazioni di Europa. Esse soffrono in pace che i Giudici stabiliti dalla

dalla Nazione Belligerante pronunzino sulla legittimità degli arresti, e delle prede fatte dai loro Armatori, e condotte nel proprio territorio, e in quanto a quelle che, o per forza maggiore, o spontaneamente son portate in Territorio pacato, o neutro se ne rimettono al diritto general delle genti. La questione adunque si riduce a sapere se questa pratica adottata universalmente dalle Nazioni d'Europa nel primo caso sia giusta, e nel secondo, cosa ordini la ragion pubblica delle Genti.

Prima di decidere la proposta questione bisogna osservare di non confondere insieme due cose che sono differentissime tra loro, cioè una Nave con Paviglione, e Patente Neutrale, e la Nazione a cui appartiene, gli uomini che originariamente nacquero, o divennero sudditi di un Sovrano, e che si trovano nel vasto mare, e in una vettura marittima che si chiama Nave, e l'intera Società Civile, e il Sovrano di essa, a cui appartengono. Gli atti che un estraneo qualunque potesse fare sopra, o contro questa nave, e questi uomini non s'intendono, nè intender si possono
fatti

fatti contro la Nazione , o il Sovrano loro , come appunto gli atti che commetterebbero questi Uomini Neutrali contro altri o belligeranti , o pacifici in acque o libere , o occupate non s'intendono , e non si potrebbero intender fatti dalla Nazione intera , o dal Sovrano , di cui originariamente son suditi (1).

Non

(1) Alber. Gentil. De Iur. Bell. Lib. . . Cap. XXI. pag. 167. *Atque ita nostri Iuris interpretes rectius & explicatius docent factum esse publicum , quod deliberatum a legitime congregata universitate est .* Ed opportunamente S. Agost. in Levit. quaest. 26. *Aliud est quod in populo quisque habet peccatum proprium , aliud quod commune , quod uno animo fit , & una voluntate aliquid multitudine comparata committitur . Ubi universi , ibi & singuli , non autem ubi singuli , continuo ibi universi .*

Quindi è che appresso i Giuristi si questiona se un Trattato , o una promessa fatta da una persona morale , come per esempio una Università , una Città , uno Stato , s'intenda violata da uno o più individui di essa , e decidono di no , perchè è un'assioma che

Non farebbe adunque nella retta via di decidere la questione, chi credesse, che quando un Belligerante fa giudicare nel suo Territorio le prede, che i suoi Armatori pretendono di aver legittimamente fatte contro i Bastimenti Neutrali, egli presuma d' esercitar giuri-

che privati non nocent Universitati, & dispositio, quae plures, ut universitatem, respicit non habet locum ut in singulis.

Su questi principj era appoggiata la modesta domanda dei Romani contro i Cartaginesi, ai quali chiedevano essi Annibale in caso che egli per privato consiglio avesse espugnato Sagunto, e se per pubblico dichiaravano la Guerra. *Liv. Lib. 21.* E su questi principj furono scusati i Ceriti, ed i Rodiesi perchè e gli uni e gli altri erano stati dai privati e non dal pubblico offesi. *Gell. Noct. Atticar. Lib. 7. Cap. 3. Henric. Cocc. De Iur. bell. in Amic. §. 46.* *Sequitur & aliud genus belli in pacatos, & in primis si subditi eorum hostibus nostris operam locent, vel praestent. Quo casu certum est in ipsos subditos jus belli esse, tamquam hostium partes, at non in Civitatem, nisi publica auctoritate missi sint & militent.*

rifdizione sopra il Sovrano Neutrale, di cui i Predati conservano semplicemente l' abitual sudditanza. (1)

Bisogna di più ripeter di nuovo quello che ho osservato altrove, che una Nave in alto Mare, ed in acque libere non si può reputare Territorio di quel Sovrano, di cui inalbera legittimamente la Bandiera per le ragioni addotte di sopra, e che per conseguenza la Nave armata, e la Neutral Mercantile contengono due piccole truppe di Uomini, che non hanno tra loro altre Leggi da osservare che quelle della Natura immutabili, e quelle varianti, e mutabili che son figlie della Guer-

(1) *Hübner* Lib. cit. tom. I. P. II. cap. 1. §. 4. 5. 6. ha fatto questa falsa supposizione, e però tutto il suo discorso per provare l'ingiustizia della pratica delle Nazioni diventa in parte una declamazione, in parte una resitura di paralogismi, pag. 34.
 „ *A quel titre un Gouvernement s'ar-*
 „ *roge-t-il le droit d'exercer une sorte*
 „ *de juridiction sur des souverains Neu-*
 „ *tres ?*

Guerra, e le quali si estinguono con lei. (1)

Ciò premesso è facilissimo il vedere che quando un Armatore arresta, e visita in alto Mare un Bastimento Neutrale, non esercita in modo alcuno un atto di Giurisdizione, che egli si arroghi, ma eseguisce semplicemente un suo diritto perfetto, riconosciuto per tale dal Neutrale medesimo, e che con la dichiarazione di Neutralità o tacita, o espressa, fatta dalla Nazione, a cui con la sua inalberata Bandiera confessa di appartenere, egli si è spontaneamente obbligato a rispettare. Se dopo questo temporario arresto passa l'Armatore all'attual cattura, e come preda legittima conduce il Bastimento alle sue spiagge agisce a norma del diritto convenzionale di Guerra, e da quel momento contrae l'imputazione di tutto il danno, che fosse avven-

ve-

(1) Il *Galiani* ha fatta questa seconda supposizione loc. cit. cap. IX. §. 8. pag. 399.
 „ *Se vien fatto l'arresto in Mare aperto dico che ogni Nave in Mare aperto*
 „ *continua ad esser Territorio di quel Sovrano, da cui nelle legittime forme ha*
 „ *ottenuta la Patente per navigare.*

venuto al Neutrale dal suo falso giudizio sulla legittimità della preda. In tutto questo contegno io non trovo nulla d'ingiusto, pe- rocchè se si concede ai Belligeranti il drit- to di mandare in Corso Legni armati all'ef- fetto d'impedire il Commercio di contrab- bando, e le altre trasgressioni delle Leggi di Neutralità, bisogna bene che si concedano agli esecutori di quel diritto i mezzi, senza i quali eseguirlo non potrebbero in alcun modo, quali sono e la visita, e l'arresto in Mare, e la successiva cattura a giudizio loro legittima.

La questione adunque si riduce in ultima analisi a sapere chi debba decidere se il Pre- datore giudicò bene, o male.

Io dico che la pratica delle Nazioni Eu- ropee è giusta, e coerente alla ragione, e che giudicar deve il Sovrano del Predatore quando la preda sia condotta alle sue spiagge. Gli argomenti, che adduce particolarmente *Hübner* contro questa decisione si riducono ai seguenti.

I. Primieramente, dic' egli, essendo stati

con-

condotti contro lor voglia i predati alla terra del predatore, non si può presumere, che essi si sottomettano di buona voglia alla Giurisdizione della Potenza predatrice, lo che è pur necessario per far nascere in essi un' obbligazione interna, e primitiva d'acquiescervi, e di starsene al suo giudizio.

Hübner trasporta in questo luogo le regole del gius civile, che tra Nazione, e Nazione non hanno vigore alcuno. Risalghiamo ai Principj. Non avvi nello stato di Natura uomo alcuno, che abbia la minima prerogativa di giurisdizione, e di autorità sopra un' altro, e questa non si ottiene che per consenso o espresso, o tacito di chi volontariamente vi si sottopose. E' unicamente il patto Sociale, che dà al Sovrano la giurisdizione sopra i Sudditi, ed egli la delega ai subalterni Magistrati, i quali l' esercitano dentro i confini assegnati loro, e gli Uomini che dentro gli assegnati confini si trovano sono obbligati ad obbedire agli Atti di Giurisdizione fatti da quel Magistrato, non perchè vi si son sottomeffi per un atto esplicito della

lor volontà, ma perchè promisero di obbedire agli Atti di Giurisdizione Sovrana, di cui quella del Magistrato è una emanazione. Ma se un'uomo fosse tratto per forza fuori dei suoi confini, e si volesse obbligare a subire gli atti di un Magistrato, alla cui Giurisdizione la Legge pubblica, o il Sovrano nol sottopose, gli si farebbe violenza, e gli Atti di Giurisdizione sarebbero nulli, quando il violentato non vi si sottoponesse volontariamente, e così purgasse in certo modo la violenza. In questa Ipotesi è vera la riflessione di *Hübner*, benchè nemmeno la volontaria sommissione alla Giurisdizione di un terzo partorisce quella, ch'ei chiama interna, e primitiva obbligazione di starsene al suo Giudizio: questa obbligazione interna è prodotta appena dalla Legge immutabile della Natura, quando tu sei persuaso che operando a norma di quella, tu promuovi sicuramente la tua felicità, e questa acquiescenza ai comandi, ed ai giudizj altrui non nasce se non quando tu sia internamente convinto, che i primi hanno per iscopo il tuo bene, ed i secondi

condi son pronunziati da un Giudice infallibile , che non è tra le cose create .

Ma quantunque nell' Ipotesi sopra esposta la riflessione di *Hübner* sia vera non serve a nulla per provare l' incompetenza del Giudice nel fatto della preda . Quì non si tratta di Giurisdizione Civile , e la competenza del Giudice nel nostro caso da altri principj , che da quelli dei Giurisperiti privati si deve dedurre .

Il Belligerante ha il diritto d'interrompere la Navigazione al Neutrale , e di passare alla visita del suo Bastimento per l' oggetto spiegato di sopra : figuriamoci ch' ei sia in persona propria , e visti il Bastimento , o senta il rapporto dei Visitatori da lui spediti , e pronunzi avere il Neutrale violate le Leggi convenzionali della Neutralità , e doverli confiscare il suo Bastimento , chi dirà mai non esser egli un Giudice competente ? Ma il Principe non ha diritto di giudicare se non i Sudditi suoi , e quì egli esercita Giurisdizione sopra i Sudditi altrui : quì sta appunto l' equivoco . Chi naviga nel vasto Mare , e

si trova in Territorio *nullius* rigorosamente parlando è nello stato della Natura, e quantunque abitualmente ed in potenza sia Suddito del suo natural Sovrano, contuttociò attualmente non è Suddito d'alcuno: la sua Bandiera, se è inalberata legittimamente, lo dichiara Neutrale, e come tale v'è rispettato: se esso fa cose che smentiscano l'insegna ch'ei porta, non avvi altra Legge, che regoli i doveri reciproci tra lui, e il Belligerante che quella immutabil della natura, che applicata alle Nazioni si chiama Gius delle Genti. Or se il Guerreggiate giudica avere il Neutrale violate le Leggi della Neutralità una truppa di uomini, che nel vasto Mare non è suddita di Sovrano alcuno, chi avrà diritto di rendere inefficace, e nullo il suo Giudizio? Ma egli può o per errore, o per malizia pronunziare un giudizio ingiusto. E' vero: questo però non fa sì che vi sia nel Mondo chi abbia il diritto di dichiararlo tale, o di renderlo nullo, essendo questo suo Giudizio un atto Sovrano, irresistibile, e per conseguenza non sottoposto all'arbitrio d'alcuno. Il

cattivo Giudice renderà conto del suo trascurato o malizioso contegno all' Autor della Legge della Natura, ma esternamente almeno dovrà reputarsi giusto da tutti quelli, che non vi hanno interesse alcuno, e per quelli che ne ricevono lesione, danno o torto, non avvi altro rimedio che la ripetizione del mal tolto per vie pacifiche, ed in caso di denegazione la Guerra.

Ora gli Armatori altro non sono che esecutori del diritto Sovrano; essi visitano i Bastimenti neutrali, e se li trovano o in parte, o in tutto sottoposti alla confisca li conducono a subire il giudizio del Belligerante, che trovandosi sul fatto avrebbe il diritto di pronunziarlo. Qual torto fanno contro il diritto delle Genti? Fanno torto, risponde *Hübner* a una Nazione Sovrana, la quale non è sottoposta alla giurisdizione di una Potenza straniera nei luoghi di suo dominio, nè in quelli che non appartengono ad alcuno, ma abbiamo osservato che una piccola truppa di uomini, che si trovano in una Vettura Marittima in acque libere non sono una Nazione

ne

ne Sovrana. Fanno torto ai Naviganti sudditi del Sovrano, di cui inalberano la Bandiera, sopra i quali il Guerreggiante assume una Giurisdizione che egli non ha, che sopra i proprj sudditi, ma noi abbiamo già osservato che i Naviganti non sono nel vasto Mare attualmente sudditi di alcun Sovrano.

Ma s'iano anche sudditi del Sovrano neutrale, come si pretende. Ho detto già che se l' Armatore ha fatto cattura del Bastimento capricciosamente, e senza ragione alcuna deve esser condannato in tutte le spese, e danni. Supponghiamo adesso che la cattura sia legittima. Un Armatore ministro, ed esecutore del Belligerante trova un Bastimento che egli giudica aver violate le Leggi della Neutralità: questa è una lesione dei diritti competenti al Guerreggiante, ed una ingiuria della quale egli può pretendere immediatamente il riparo: E qual nuova dottrina s'introdurrebbe nel diritto della natura, che non l'ingiuriato medesimo, ma il Sovrano dell'ingiuriante, o altri estranei dovessero giudicare e della realtà, e della quantità dell'ingiuria? Non farebbe

rebbe questo l'istesso che togliere ai Sovrani la loro naturale indipendenza? Dunque se i sudditi di una Potenza amica fanno a me un torto, o una ingiuria, ed io ho facil modo di ripararla, avendo l'ingiuriante sotto la mano, mi dovrò astenere da prendere il dovuto riparo, e contentarmi che prima il Sovrano amico giudichi se l'ingiuria è vera, o aspetterà il giudizio di persone straniere io, che non ho delle mie azioni Giudice alcuno sopra la terra? La qualità di suddito in somma non altera, nè diminuisce in parte alcuna il diritto del Belligerante, giacchè tra persone che vivono nello stato della natura, ed il giudizio della realtà dell'ingiuria, e la quantità del riparo è lasciata all'arbitrio dell'ingiuriato, e non a quello dell'ingiuriante.

Questo discorso procede rettamente quando anche si volesse per una falsa ipotesi riguardare la Nave neutrale, come la Nazione Sovrana, di cui inalbera la Bandiera. In questo caso si tratterebbe d'ingiuria da Nazione a Nazione, e non essendovi Giudice competente tra loro si tornerebbe di nuovo a stabilire, che

che all'arbitrio della Nazione ingiuriata lasciar si dovrebbe il giudizio della realtà, qualità, e quantità dell'ingiuria, e della qualità, e quantità del riparo, che ella credesse necessario e per risarcire il danno presente, e per prevenire il pericolo di riceverlo in futuro. Per qualunque verso adunque si rivolga la presente questione si troverà sempre la medesima soluzione, e bisognerà confessare esser legittimi i Giudici delle prede stabiliti dalla pratica delle Nazioni d'Europa, che osservano in questa parte le più strette regole della moderazione(1).

Tutte

-
- (1) Io ho parlato in questo luogo il linguaggio volgare e comune. Il Neutrale non viola le Leggi della Neutralità, che nel solo caso della non osservanza della perfetta imparzialità. Se il Principe Neutrale nega protezione e difesa ai suoi sudditi se portano ai Nemici Mercì di contrabbando, o Mercì libere a Piazze assediato ec. lo fa in forza delle sue espresse o tacite convenzioni. I sudditi non fanno ingiuria alcuna al Belligerante, ma si servono dei loro diritti naturali all'indipendenza e libertà del Commercio, e se sono predati non reclamano contro la violenza, perchè

Tutte le altre obiezioni che fa *Hübner* contro la nostra decisione (1) si aggirano sulla mancanza della Giurisdizione del Sovrano del Predatore dedotte dalle persone, e dal luogo, ove è seguito il preteso delitto d'infrazione di Leggi di Neutralità; ma è facile il rispondere che, subito che l'ingiuriato ha diritto di essere il Giudice dell'ingiuria a lui fatta, poco importa qual sia il luogo, quali siano le persone, dove e dalle quali sia stata commessa; che per conseguenza le regole sopra l'esercizio della Giurisdizione ordinaria buone per il regolamento della civil società non hanno
luo-

chè il loro Sovrano si è obbligato per patto a non difenderli in questo caso speciale. In questo caso concepito nei termini veri e legittimi la questione si ridurrebbe a sapere, se gli Armatori abbiano legittimamente esercitato il diritto concesso loro dalla convenzione, ed i predati siano in quello, che i Giurispubblicisti chiamano *casus foederis*, e con i medesimi principj si vedrà che il Giudizio deve appartenere piuttosto al Sovrano del Predatore, che a quello del Predato.

(1). L. c. §. 4.

luogo, quando si tratta di persone che vivono nel semplice stato della natura, come sono i Popoli Sovrani tra loro.

Ha il medesimo vizio un altro argomento, che questo Scrittore deduce dalla regola triviale, che nessuno può essere nelle controversie Giudice, e parte, la quale è verissima nel caso di Gius controverso nel corso ordinario della vita sociale, ma che allegar non si può quando si tratta di persone, che vivono nello stato di natura, come sono il Predatore, e il Predato in alto Mare, o nella supposizione di *Hübner*, che ambedue rappresentino la loro rispettiva Nazione, come sono il Popolo belligerante, ed il Popolo neutrale, che non hanno Giudice alcuno sopra la Terra, e dei quali ciascheduno naturalmente è Giudice della realtà, e quantità di una supposta ingiuria (1).

L'uni-

(1) E' da osservarsi che *Hübner* dopo avere riguardato come ingiusta l' autorità, che si assume la Nazione Guerreggiate di giudicar le prede, propone finalmente il progetto di stabilire un Tribunale composto di uomini

L' unica giustissima riflessione , che fa il citato Scrittore sopra i Giudici delle prede si è , che essi sono obbligati a pronunziare la sentenza a norma delle Ordinanze di corso , o di altre dichiarazioni del loro Sovrano , e che per conseguenza essi devono prender per base , e per guida delle loro sentenze la Legislazione particolare della loro Patria . Di quì però non viene che essi siano incompetenti , e che talora possano esser forzati ad essere ingiusti internamente , quantunque esternamente giustissimi . I Sovrani talora sedotti dai lor Ministri , o ingannati da persone , alle quali più il proprio che il pubblico interesse sta a cuore , possono fare tali regolamenti sul corso

mini sudditi di ambedue le Nazioni , contro del quale varrebbe l' istessa obiezione , che tanto gli uni , che gli altri farebbero nell' istesso tempo e Giudici , e parte ; progetto assurdo , ed ineseguibile , poichè o i Giudici farebbero di egual numero da ambe le parti , e la controversia non si terminerebbe mai , o farebbero in maggior numero da una parte , e questo maggior numero vincerebbe sempre .

fo dei loro Armatori, che fiano contrarj alle Leggi del Gius delle Genti, e ledano i diritti dei Popoli pacifici, e neutrali.

Contro questi regolamenti devono i Sovrani stessi reclamare, ed usare tutti quei mezzi, che la ragion pubblica delle Nazioni approva per mettersi al coperto della violenza, e dell'ingiustizia, e quando il Guerreggiante per le vie pacifiche non temperi i suoi regolamenti, e non li riduca a norma dell'equità, e della moderazione comandata dalla Legge della natura, e nella collisione dei diritti non ripari i torti, e i danni, che da essi ai suoi sudditi son derivati, non vi resta altro rimedio che la forza, e per conseguenza la Guerra.

Ma questo non fa sì che il metodo di giudicar le prede sia ingiusto. Può un Sovrano dettar Leggi ingiustissime sopra le azioni dei sudditi, ma non è per questo men giusto il suo diritto di costituir Giudici, e Magistrati, che giudichino a tenor delle Leggi da lui dettate, e chi dicesse che non è un diritto della Maestà la costituzione dei Giudici, e dei Tribunali, e dei Magistrati, perchè talora avvenir

nir può che una Legge fatta da un Sovrano sia ingiusta, o non atta a produrre il bene che si è immaginato, farebbe grand' errore, e sovvertirebbe i fondamenti della civil società.

Nè parmi che molto vaglia l' obiezione, che i Giudizj fatti sulla legittimità delle prede nel Paese, che è interessato o per ispirito di Patriottismo, o per private mire a favorire i suoi Armatori, le più volte possono essere ingiusti. Oltre al poter risponder quì ciò che abbiamo risposto di sopra intorno all' obiezione dell' essere i Tribunali dei Belligeranti Giudici e parte, se questo pericolo valesse per escludere il Giudizio altrui sulle cose nostre, non vi farebbe caso, che io non potessi legittimamente sottrarmi al Giudizio di un Magistrato anche nella Vita Civile, perchè non vi è caso, ove il pericolo di una sentenza per mire private ingiusta non si corra.

Il Consigliere *Galiani* ha seguitato in sostanza la dottrina di *Hübner*, ma ha fatto diverse distinzioni, alle quali non avea pensato il Danese Scrittore, e dice che se il dubbio cade sopra la legittimità, e verità della

Pa-

Patente, e della Bandiera del Neutrale arrestato, il Giudizio appartiene al Sovrano del Predatore, ma che in ogni altra controversia o di contrabbando, o di pertinenza di Mercanti, o di altra violazione di Leggi di Neutralità il predato deve esser giudicato dal suo Sovrano. Convengo pienamente nella prima proposizione, giacchè fa parte della Teoria generale posta di sopra, che il Sovrano belligerante è naturalmente Giudice di tutte le prede, che per qualunque causa conducono i suoi Armatori nelle sue acque Territoriali, o occupate.

Quanto alla seconda il *Galiani* distingue di nuovo il caso del contrabbando, da quello della merce nemica trovata a bordo di Bastimento Neutrale. Sul secondo caso decide ad un tratto che è una solenne ingiustizia il predar la roba dei Nemici trovata su Bastimenti Neutrali, e che per conseguenza una ingiustizia patente non è sottoposta a Giudizio alcuno: noi abbiamo altrove trattata questa materia, e ce ne rimettiamo a ciò che è stato detto. Sul primo poi ripete uno degli

argomenti di *Hübner* ragionando così: La cognizione giudiciale del contrabbando spetta di ragion pubblica a colui, sul Territorio del quale segue l'arresto, ma ogni Nave in Mare aperto continua ad esser Territorio di quel Sovrano, da cui nelle legittime forme ha ottenuta la Patente di Navigazione, dunque la cognizione giudiciale appartiene al Sovrano del Predato. Noi abbiamo dimostrato altrove la falsità della seconda proposizione, o sia della minore di questo Silogismo, che diventa per conseguenza inconcludente, e non merita che se ne faccia maggior discussione. Il falso conduce per necessità in mille intrighi, per liberarti dai quali non sapresti trovar la strada: in fatti il *Galiani* istesso s'è accorto che da questa sua Teoria nascevano difficoltà grandissime, alle quali ha tentato d'apportare il rimedio, che ha creduto migliore.

La maggior difficoltà consiste nell'ordinare questo suo giudizio: l'Armator guerreggiante arresta in Mare aperto un Bastimento Neutrale, e il conduce a un Porto della sua Nazione: come farà il Sovrano del Neutrale a prender

der cognizione della controversia? Dovranno ambedue le Parti costituir Procuratore appresso i Tribunali del Neutrale, che talora farà cinquecento leghe lontano, mandare i documenti necessarj per provar la loro intenzione, o si dovrà rimandare il Bastimento Neutrale al suo Sovrano, perchè sotto l'occhio lo giudichi? Il primo rimedio è d'un enorme lunghezza, e capace di tener fermo tanto tempo il Bastimento Neutrale da guastare e corrompere il carico delle sue Merci in modo, che fatto il calcolo farà sempre più utile il consegnar il disputato contrabbandò, che aspettare un Giudizio, che qualunque favorevole rovinerebbe il Padrone della Nave arrestata: il secondo è sottoposto anch'esso a tanti disordini che il *Galiani* non lo propone nemmeno, ma ricorre piuttosto al compenso di delegar la giurisdizione del Principe Neutrale al suo Console residente nel Porto, ove la Nave è stata condotta, al quale sia data la facoltà di prendere due o più Assessori intelligenti, col voto dei quali decida la controversia. Così per evitare il pericolo dell'

dell'ingiustizia da una parte s'incorre nel pericolo dell'istessa ingiustizia dall'altra. Così dopo aver molto declamato full' incompetenza dei Tribunali del Guerreggiate per l'assumer che essi fanno giurisdizione sopra i non suoi sudditi, si passa come legittima la giurisdizione che si arroga il Neutrale sopra l'Armatoe suddito non suo, il qual si forza a stare alla sentenza di un Giudice straniero pronunziata nel Territorio del suo Sovrano: così si soffre che in questo stesso Territorio un Forestiero eserciti Atti d'Impero, lo che quanto sia conforme alle regole del Gius delle Genti ognun lo vede. Così finalmente per evitare l'assurdo, che il Guerreggiate non sia Giudice e parte, si cade nell'assurdo dall'altro lato, e si permette che lo sia il Neutrale, senza che le differenze, che il *Galiani* trova tra l'interesse dell'uno e dell'altro Giudice, siano tali da fare applaudir molto la preferenza d'imparzialità, che in questo contrasto egli dà al Giudizio del Neutrale, il quale in sostanza ha tanto a cuore di animare i suoi Sudditi alla Navigazione, e al Commercio,

con la facilità, la connivenza, ed il favore, quanto preme al Guerreggiante d'animare i suoi ad esporre la vita, e le sostanze per diminuire le forze del Nemico con la facile speranza del premio.

Il *Galiani* in questo luogo dice, che il suo progetto di erigere in Giudice delle prede il Console assistito da qualche assessore è già stato messo in pratica, senza che il Sovrano del Territorio, ove si fa il giudizio, si creda ingiuriato o lesa nella sua giurisdizione, ed asserisce, che *l'Inghilterra fa decidere le questioni sulle prede fatte dai suoi armatori nel mediterraneo in Livorno; nè il Granduca se lo ha per male* (1). Quando questo fatto, della verità del quale parleremo in seguito, fosse tal quale egli lo asserisce, non servirebbe a niente per giustificare il suo progetto, che è quello di dare al Console della Nazione pacifica giurisdizione nel Territorio della Nazione guerreggiante: e quì si tratta di giurisdizione data al Console della Nazione guer-

(1) Lib. c. cap. 9. §. 8. not. 1. pag. 400.

guerreggiante di giudicare della legittimità delle prede nel Territorio del Principe pacifico, e Neutrale, che è una cosa differentissima da quella, che egli propone.

Ma comunque sia questa riflessione mi conduce naturalmente a parlare della seconda parte della questione proposta, vale a dire qual sia la disposizione del Gius delle Genti intorno ai giudizj sulla legittimità delle prede condotte insieme col predatore, o per forza maggiore o spontaneamente, nelle acque occupate di un Principe Neutrale.

La questione è facile a risolversi per mezzo dei principj di ragione posti di sopra. Una Nave armata in guerra o in corso, e come tale ricevuta nel porto, rada, baia o altre acque occupate di un Principe Neutrale, conserva il suo carattere, e il Comandante di essa quantunque in Territorio alieno sul governo della nave, e sopra tutte le sue dipendenze conserva la giurisdizione, e l'autorità, che il Gius delle genti, e le Leggi del Sovrano, di cui è Ministro in guerra, gli hanno conferita, nè eser citandola fa ingiuria alcuna al Sovrano

del Porto Neutrale, che come tale si è contentato di riceverlo.

Se adunque egli entri nel porto con una, o più prede fatte sopra i Nemici, o sopra altri Popoli Neutrali in conseguenza del suo ministero, e delle facultà concessigli dal suo Sovrano, il Neutrale non ha diritto alcuno di erigersi in giudice della loro legittimità, sì perchè le prede sulle quali il Corsaro ha inalberata la sua bandiera sono diventate una dipendenza della sua nave da guerra, sopra cui egli solo per connivenza, e tacito consenso del Neutrale esercita giurisdizione, sì perchè egli ha promesso di non ingerirsi nelle operazioni della guerra, per una delle quali le pretese prede son passate se non in dominio, almeno in possesso del Corsaro (1).

Egli

(1) Quindi è che falsissima è la Tesi, che una volta pretese di sostenere *Alberigo Gentile* nella sua *Advocat. Hispan. Lib. I. Cap. I. II. VI. VII.* cioè che alle prede fatte dai Belligeranti, e arrivate o per fortuna di Mare o per voglia del predatore nelle acque

Egli dunque dovrà rispettare questo possesso lasciando che i Giudici costituiti dal Sovrano del Predatore lo dichiarino o legittimo, o illegittimo, e così o liberino la preda, o la facciano passare in dominio del predatore, purchè questo giudizio si faccia fuori del suo Territorio, ove nessuno usurpar può i diritti spettanti al sommo Impero. E' falso adunque in diritto quello che asserisce il *Galiani*, ed il progetto che egli propone sul giudizio delle prede non si potrebbe eseguire senza lesione dei diritti Sovrani, ed è di più

P 3

falso

occupate di un Sovrano Neutrale ed amico competesse il gius del postliminio; ma i suoi argomenti furono vittoriosamente confutati da Pietro Cuneo. Resp. in Caus. Postlimin. anno 1631. che fu ristampato dietro alle sue Orazioni a pag. 521. Opportunamente *Heinecc. l. c. Cap. 11. §. 9.*

„ *Et sane cum qui mediū sunt animo, &*
 „ *cum utraque parte colant amicitiam, fa-*
 „ *ctum pro jure accipiant, adeoque an ab*
 „ *alterutro amico jure vel iniuria praeda*
 „ *ista facta sit judicium sibi arrogare non*
 „ *possint, consequens est ut nec jus postlimi-*
 „ *nii hic locum invenire debeat.*

falso in fatto riguardo alla pratica del Porto di Livorno.

Le prede fatte dagli' Ingleſi nel Mediterraneo ſono ſtate ſempre giudicate o dall' Ammiralità di Maone , finchè l' Iſola di Minorca è ſtata in loro potere , o dall' Ammiralità di Londra . E' vero però che le più volte in tempo di guerra le Ammiralità Ingleſi hanno conſtituiti nel Porto di Livorno dei deputati, i quali eſaminaffero gli affari delle prede , ma queſti non hanno mai eſercitata giurisdizione alcuna , nè è ſtato mai loro permeſſo di eſercitarla .

Effi avevano piuttosto la facoltà di toglier di mezzo le liti , che potevano inſorgere tra gli Armatori , e i Baſtimenti Neutrali arreſtati , e condotti a Livorno , e non quella di eſaminarle , giudicarle , e deciderle . Arrivati i Baſtimenti Corſari con la preteſa preda effi ricevevano i depoſti , i giuramenti , e le altre prove , con le quali l' arreſtato voleſſe dimoſtrare , che il ſuo carico , o parte di eſſo ſuppoſto dall' armatore di proprietà dei nemici , foſſe di fatto di pertinenza di Neutrali , e
quan-

quando le prove fossero evidenti la loro facoltà si riduceva unicamente a liberare il predato, ed a permettergli di consegnare le controverse merci ai caricatori, ricevitori, o loro commessi senza obbligarlo a ricorrere all' Ammiralità. Ma quando la proprietà restasse dubbiosa, o apparisse chiaramente nemica, allora essi non erano autorizzati nè a liberare, nè a condannare, e dovevano rimettere l'affare controverso all' Ammiralità per la final decisione.

Siccome queste Deputazioni promovono il vantaggio, ed il comodo dei Neutrali, i quali si trovano nel caso di provare la pertinenza, e l'innocenza del loro carico senza il dispendio, e la dilazione, che richiederebbe il ricorso ad un Tribunale straniero, e lontano, così il Governo di Toscana le ha sempre incoraggite, e protette, ma non ha mai permesso, come suppone il *Galiani* l'esercizio di Giurisdizioni straniere nel suo Territorio, e se la questione sulla legittimità della preda è nata per pretesa violazione di quelle Leggi di neutralità che sono state adottate, e promulgate

specialmente in questi Stati, non ha mai sofferto che da altri siano decise, che dai suoi Tribunali; giacchè chi si trova nel Territorio, e fonda la sua intenzione sopra una Legge del Sovrano di esso, deve aspettare la decisione da quei Magistrati, che il Sovrano medesimo ha costituiti per conservare, proteggere, ed interpretare dottrinalmente le sue Leggi. Al che si aggiunge che trattandosi di un preteso delitto, e trovandosi nel Territorio il supposto delinquente, che ha violato le Leggi del Sovrano di esso, è di ragion comune che avanti di lui si assolva, o si condanni, quantunque il delitto, o la supposta violazione della Legge sia principiata fuori del Territorio (1). Purchè dentro esso si consumi, ed il reo vi si trovi presente, egli deve subire legittimamente il Giudizio del Sovrano del luogo, di-

ve-

(1) Leg. pr. Cod. ubi de Criminib. agi oport.
 „ *Quaestiones eorum criminum, quae Legi-*
 „ *bus aut extra ordinem coercentur, ubi*
 „ *commissa, vel inchoata sunt, vel ubi re-*
 „ *periuntur qui rei perhibentur criminis*
 „ *perfici debere satis notum est* „.

ventando in questo caso tra il supposto reo ,
 e l'accusatore un giudizio meramente civile ,
 e trattandosi non del Gius generale delle Gen-
 ti, ma semplicemente del gius privato, sulla
 cognizione del quale non cadono le regole
 della pubblica ragione delle Nazioni. Nè l'Ar-
 matore che conduce per esempio una preda
 neutrale in Porto, e che è accusato di vio-
 lata neutralità dello Stato in cui si trova, po-
 trebbe evitare la giurisdizione del luogo, ad-
 ducendo la sua qualità di non suddito, ed il
 suo privilegio di Capitano di Nave armata in
 Guerra, perchè l'una non lo difende dalla
 Giurisdizione del luogo del delitto (1), l'al-

P 5

tro

(1) Luogo del delitto si chiama tanto quello,
 ove si principia, che quello ove l'atto de-
 littuoso dura o si consuma, *ut si quis in*
uno loco rem aufert, in alio in custodiam
suam defert, dice *Henr. Cocc.* nella citata
 Dissert. De fund. in Territ. & plur. locor. con-
 current. Pot. Tit. 4. §. 19. e al §. 7. „ *At*
ex facto suo si quid in transitu (peregrini)
contraxerunt, vel deliquerunt, con-
veniri, & detineri possunt: illud enim
sub potestate ejus Territorii continetur,
atque inde fundari potest.

tro gli dà, è vero, facoltà di esercitare la giurisdizione militare sulla sua Nave, ma non lo libera dalla Giurisdizione del Territorio in tutti gli atti ingiuriosi o delittuosi a norma delle Leggi del Territorio medesimo.

Avvi anche un'altro caso, in cui il Sovrano del Porto Neutrale potrebbe legittimamente esercitare la sua Giurisdizione sopra un'Armatore, che vi conduceffe prede Neutrali, ed anche nemiche, e ciò farebbe quando il predato o per se medesimo, o per suo legittimo Procuratore implorasse la Sovrana autorità contro un Pirata, che avesse mentita la Bandiera di una Potenza Belligerante, o avesse esercitati Atti di ostilità senza autorità legittima, e senza Lettere di Marca.

Egli è chiaro che nell' uno, e nell' altro caso cesserebbe ogni riguardo dovuto ai Belligeranti, ed ai loro Armatori in forza dell' adottata Neutralità, nè l' imputato potrebbe goderne prima d' aver legittimata la sua persona, e purgata l' accusa.

Questo giudizio sullo stato e facoltà del preteso Armatore dovrebbe farsi avanti il So-

vano del Porto, il quale avendo l' obbligazione di difendere tutti i commoranti nel suo Territorio da ogni ingiuria, lesione, danno, o torto, e di punire tutti gli atti delittuosi o principati, o permanenti e continuati dentro i confini della sua Giurisdizione, deve per necessità godere di tutti i diritti, senza i quali non potrebbe questa sua obbligazion sodisfare. Nè l' adottata Neutralità potrebbe all' esercizio di questi diritti impor freno alcuno, giacchè essa riguarda i Popoli belligeranti ed i loro legittimi ministri in Guerra, e non i Pirati e ladri di Mare, e quelli che usurpano a danno altrui un autorità, che non hanno (1).

Deve

(1) Dice *Bynkersf.* quaest. Iur. pubbl. Cap. 15. pag. 191. col. 1. che nel Trattato di Pace tra li Stati Generali d' Olanda, e l' Inghilterra 14. Settembre 1662. §. 12. fu convenuto che un Nemico dell' una, o dell' altra parte non potesse vendere le prede nel Porto dell' amico, e che se l' avesse vendute ritornassero senza prezzo alcuno in pieno dominio dell' antico Padrone; ma giudiziosamente aggiunge che questa è una convenzione speciale, che dipende dalla volontà dei contraenti,

Devesi dunque attribuire a mera cortesia se in caso di simili ricorsi il Sovrano d'el Porto si contenta d' avvertire il Console della Nazione Belligerante acciò proceda, e faccia procedere a rigoroso esame sopra i fogli del preteso Armatore non supponendosi mai che esso o la rispettiva Ammiralità voglia tener la mano alla pirateria ed alla frode.

traenti, e che non ha fondamento alcuno nel diritto generale delle Genti. „ Scire
 „ *autem velim quae sit ejus pacti ratio?*
 „ *an quod, si distrahere liceret, hostis no-*
 „ *ster ea distractione juvaretur? si hoc ajas,*
 „ *ais quod incertum est; quin licet amicos no-*
 „ *stros, quamvis invicem hostes, juvare mo-*
 „ *do, ne juves bellico apparatu, & his quam*
 „ *illis aequires, vel iniquiores simus. Noli*
 „ *igitur a me desiderare, ut amicis portus*
 „ *meos claudam, iisque cum subditis meis*
 „ *commercio interdiciam. Quare existimem*
 „ *dictum §. 12. esse referendum inter pacta*
 „ *specialia, quorum ratio saepe nos latet,*
 „ *generaliter enim liberum est apud non ho-*
 „ *stes rerum nostrarum dominium, utroque*
 „ *tam Gentium, quam civili jure quae si-*
 „ *tum.* „

Fine della Prima Parte.

I N D I C E

DELLE COSE PIU' NOTABILI
CHE SI TROVANO NELLA PAR. I,
DEL PRESENTE TRATTATO.

p. Indica la pagina . *N.* le Note .

A

A*rmatori.* Il giudizio sullo stato loro, e sulla legittimità della persona dovrebbe farsi avanti il Sovrano del luogo in cui si trovano. *p.* 235. *e seg.*

— Sono Ministri esecutori del Principe belligerante, ed agiscono a suo nome *p.* 184.

Azione. Non è lecita contro d'un'altro, se prima non si prova d'averla *p.* 181. *n.* 1.

Alberigo Gentile Italiano ha scritto sopra il Diritto della Guerra prima di Grozio *p.* 6.

Armi e Munizioni da Guerra. Vedi Merci di contrabbando .

— Somministrarle al Nemico è vietato dal Gius. convenzionale delle Genti; ma *somministrare* significa *trasportare*, e non *vendere* *p.* 53.

— Si

- Si possono lecitamente vendere dai Neutrali nel proprio Territorio, ed il Gius convenzionale delle Genti non lo ha mai proibito . *p. 67. e seg.*
- Il Gius convenzionale delle Genti ne ha sempre proibito il trasporto, ma non mai la vendita imparziale nel proprio Territorio . *p. 83. e seg.*
- Non avvi alcun Trattato pubblico, che ne abbia proibita la vendita . *Ibid.*
- Arresto dei Bastimenti Neutrali nel vasto mare lecito e legittimo . p. 177.*
- Quando il Neutrale sia obbligato a soffrirlo senza resistenza . *p. 184. e seg.*
- Afficurare la Bandiera . cosa significa p. 184.*
- Atti Ostili . Loro qualità e quantità dipende dal Sovrano . p. 193.*
- Non si possono nè principiare, nè proseguire senza la volontà del Sovrano . *p. 194.*
- Fatti contro una Nave non s'intendono fatti contro la Nazione, di cui essa inalbera la Bandiera . *p. 203.*

B

- B** *Bandiera d' un Bastimento . cosa provi p. 159.*
- Sola non prova la Neutralità . *p. 178.*
- Inalberata non è argomento sicuro della Nazione, a cui appartengono i Naviganti . *p. 178. e seg.*

— La

— La pratica universale permette che si
mentisca, e perchè. *p.* 179.

— Assicurar la Bandiera cosa significhi.
p. 183.

Bastimenti in Mare. Non sono Territorio
della Nazione di cui inalberano la Bandiera.
p. 159.

Belligeranti. Possono impedire il Commercio
dei Neutrali nel caso della loro necessaria
difesa. *P. I. p.* 50.

— Possono predare la roba dei Nemici an-
che a bordo dei Bastimenti Neutrali *p.* 139.

C

Caricare alla Balla. Cosa significhi.
p. 190. *N. I.*

Carta spartita. Cosa significa. *p.* 197.

— Perchè il Manifesto si chiami dalle altre
Nazioni così *p.* 101.

Carte di Mare. Quante se ne devono trova-
re a bordo di un Bastimento per prova della
sua Neutralità. *p.* 187.

— Se mancano, o non sono in regola, la
Nave è buona preda. *p.* 192.

— Vedi Neutralità.

Caterina II. Imperatrice delle Russie. Suo
progetto di Neutralità armata generoso e
magnanimo. *p.* 129. *e seg.*

Collisione di diritti tra i Belligeranti, e i Neu-
trali *p.* 33.

— Ef-

- Effetti che ne derivano . *Ibid.*
- Intorno al trasporto delle Merci Nemiche . *p. 117. e seg.*
- Quanto alla roba nemica , che si trova a bordo dei Bastimenti del primo : qual dei due deva sospendersi *p. 141. e seg.*
- Quanto all'arresto e visita delle Navi . *p. 182.*
- Commercio* dei Popoli Neutrali in tempo di Guerra : perchè soggetto a tante dispute . *Pref. p. 3. e seg.*
- Preso nella sua generalità è comandato dalla Legge della Natura . *pag. 19. Limitazioni di questa proposizione . ibid. e seg.*
- Compra* . Contratto o Strumento dalla Compra della Nave . *V. Carte di Mare .*
- Confisca* delle Merci dei Neutrali che son portate al Nemico non può esser mai permessa *P. I. p. 38.*
- Della Nave Neutrale , che porta Merci di contrabbando ai Nemici bloccati , assediati e investiti , non è fondata sul Diritto primitivo delle Genti . *p. 104. e seg.*
- Contrabbando di Guerra* . Sua vera caratteristica : abuso di questo termine . *p. 77. e seg.*

D

D*Elitto* principiato , continuato , o consumato nel Territorio deve esser giudicato dal Sovrano di esso . *p. 233.*

Diritto al Commercio in genere è un diritto naturale. *p.* 19.

— Non può esser limitato che dal solo Sovrano rispetto ai suoi sudditi. *p.* 22.

— Limitandolo o nell' estrazione, o nell' introduzione delle Merci non fa ingiuria all' altre Nazioni. *ibid.* *p.* 24.

— Non è alterato da Guerra che sopravvenga tra due Nazioni. *p.* 26.

— Dei Belligeranti intorno al Commercio dei Neutrali col loro nemico. *P. I. p.* 33. *e seg.*

— Chi lo eseguisce non fa ingiuria ad alcuno, ed il danno, che talora deriva a un terzo non s' imputa all' agente. *p.* 148. *e seg.*

E

E *Sercito*. Passando per il Territorio d' un Principe è sottoposto alla sua giurisdizione: limitazioni a questa proposizione. *p.* 166. *e segg.*

F

F *Rode* permessa in Guerra, e perchè. *p.* 179. *N. I.*

— ed inganno commendato da insigni Scrittori e approvato dalla ragione quando risparmia in guerra la forza, e l' effusione del sangue. *ibid.*

G *Aliani*. Suo progetto sulla costituzione dei Giudici delle prede esposto e confutato. *p. 221. e segg.*

— Sua asserzione intorno alla pratica del Porto di Livorno dedituita di fondamento. *p. 226. e 230.*

— Sua dottrina intorno alla vendita dell' Armi e Munizioni da guerra esposta e confutata. *p. 67. e segg.*

— Suo sbaglio intorno alla vendita dell' armi e munizioni da Guerra. *p. 85.*

Giudice delle prede non esercita giurisdizione sulla Nazione, a cui la Nave predata appartiene. *p. 205 e 207. e segg.*

— Chi sia secondo la pratica delle Nazioni. *p. 202. e seg.*

Giudizio delle prede. Secondo la pratica moderna delle Nazioni è legittimo e fondato in ragione. *p. 208. e seg.*

Grozio Ugone. Sua Dottrina sul Commercio dei Neutrali inesatta. *p. 9.*

H *Übner*. Suoi argomenti intorno alla libertà del Paviglione Neutrale esposti e confutati. *p. 131. e 156. e segg.*

— Suoi argomenti contro la pratica delle Nazioni sul Giudice delle prede esposti e confutati. *p. 208.*

I

Imparzialità perfetta è l' unica Legge che i Popoli Neutrali sono obbligati ad osservare nel Commercio in tempo di Guerra. *p. 28. e seg.*

Ingiuria. Nello stato della Natura giudice della qualità e quantità dell' ingiuria è l' ingiuriato. *p. 215. e segg.*

Introduzione e estrazione delle Merci. Vedi diritto al commercio.

L

Livorno. Sua pratica sul Giudizio della legittimità delle prede. *p. 230.*

— Deputati costituiti in questo Porto dagli Inglese per esaminare gli affari delle prede tollerati, e con quali facoltà. *ibid.*

— Le questioni sopra la violazione della Legge di Neutralità adottata in Toscana sono state decise dai suoi Tribunali. *p. 230. e segg.*

M

Manifesto. V. Carte di Mare.

Merchi di contrabbando non si possono portare al Nemico in tempo di Guerra. Onde abbia avuto origine questo divieto. *p. 40. e segg.*
Non

Non deriva dal Gius primitivo, ma dal Gius convenzionale delle Genti. *ibid.*

— Si possono vendere imparzialmente dai Neutrali nel proprio lor Territorio ad ambedue i Belligeranti. *p. 53. e segg.*

— Il Belligerante non può impedirne la vendita sotto il pretesto della necessaria difesa. *p. 55. e seg.*

— Il Gius convenzionale delle Genti non l'ha mai proibita. *ibid. p. 57.*

— Regola generale per individuar quali sono. *p. 107.*

— Variazioni delle Nazioni intorno al numero di esse. *p. 109.*

— In quali casi se ne potrebbe impedire il trasporto ai Nemici. *p. 151.*

N.

N*Ave armata in Guerra* nelle acque occupate conserva il suo carattere, e il Capitano di essa la sua giurisdizione. *p. 227.*

— Con Paviglione non è l'istesso che la Nazione, di cui inalbera la Bandiera. *p. 203.*

Navi da Guerra. Non sono Territorio della Nazione a cui appartengono quando navigano in alto mare. *p. 161.*

— Nelle acque occupate sono sottoposte alla giurisdizione del luogo. *ibid.*

— Sotto qualche riguardo possono dirsi Territorio della loro Nazione. *p. 163.*

— Il comando militare di esse resta intatto anche in Territorio amico .p. 165. In tutto il resto son sottoposte alla Giurisdizione del Territorio, in cui si trovano. *ibid.*

— Non sono Territorio di quella Nazione, di cui inalberano la Bandiera .p. 206.

Nazioni sono tante Persone morali, che non hanno tra loro altra legge da osservare che quella della Natura. p. 17.

Neutrali possono accesa la Guerra seguitare il loro Commercio imparzialmente con ambedue i Belligeranti senza la minima alterazione. p. 49.

— Possono portare lecitamente per diritto primitivo delle Genti qualunque merce ai Nemici. p. 138.

— La loro roba portata ai Nemici non è sottoposta a legittima preda, quantunque lo sia quella dei Nemici trovata a bordo dei loro Bastimenti. p. 150.

Neutralità. Dichiarazioni di Neutralità degli Stati d'Italia riguardo alla vendita d'Armi e Munizioni da Guerra. p. 99.

Neutralità armata. Sue massime. Se siano conformi al Gius primitivo e general delle Genti. p. 130.

— Abbracciata dalle principali potenze di Europa. p. 129.

— Con quali documenti si provi la Neutralità in mare, e la pertinenza del carico. p. 137. N. 1.

Obligazione interna come si produca nell'uomo. p. 210.

Paviglione di Nazione amica non salva roba appartenente ai nemici p. 117. e segg.

— Variazioni delle Nazioni d'Europa sopra questo articolo. p. 123. e segg.

— Se salvi roba di Nemici. Argomenti in favore e contro. p. 131. questione intrigata, come bisogna proporla. p. 137.

Passaporto. Vedi Carte di Mare.

Pirati e Ladri di Mare non possono allegare in lor favore il diritto delle Genti. p. 234.

Polizze di carico. V. Carte di mare.

Postlinimio Gius di. Non compete alle Navi predate e condotte in Territorio Neutrale ed amico, p. 228. N. I.

Preda legittima non si può fare che per quattro ragioni. p. 196.

— Quando passi in dominio del predatore. *ibid.*

— Quando passava secondo la pratica antica. *ibid.* Not. 1.

— Quando passi secondo la pratica moderna. p. 198.

Preda. Se la pratica moderna di non far pas-
sa-

fare in dominio del predatore la preda prima che sia giudicata sia conforme al Gius primitivo delle Genti *p.* 200. *e segg.*

— Della sua legittimità è giudice il Principe Belligerante. *p.*

Predatore capriccioso deve esser condannato nelle spese e nei danni. *p.* 215.

Prede condotte in Territorio Neutrale. Il Sovrano del luogo non può erigersi in giudice della loro legittimità. *p.* 228.

Promesse fatte da una persona morale non si intendono violate per la mancanza d'un individuo. *p.* 204. *N. I.*

R

R*Oba d' Amici* trovata a bordo di Bastimenti Nemici non si confisca. Gius volontario delle Genti sopra questo Articolo. *p.* 166. *e segg.*

Ruolo di Marinari. V. Carte di Mare.

S

S*Alnitro e Zolfo* non dovrebbero esser riguardati come merci di contrabbando *p.* 114.

Soldati. Sono ministri ed esecutori della volontà del Sovrano. *p.* 194.

V *Endita d' Armi e Munizioni da Guerra.*

V. Merci di contrabbando . V. Armi e Munizioni .

Vista dei Bastimenti Neutrali . Se sia fondata sul diritto delle Genti , e come si deva eseguire . p. 177. e segg.

—— Suo oggetto . *ibid.*

—— Lecita e legittima . p. 177. e segg.

—— Quando cominci l' obbligazione di soffrirla . p. 184. come si deva fare . *ibid.* e p. 187.

—— Chi tenta evitarla o con la fuga , o con la forza è *buona presa* , e perchè p. 185.

DEL COMMERCIO
DEI POPOLI NEUTRALI
IN TEMPO DI GUERRA.

DEL COMMERCIO
DEI POPOLI NEUTRALI
IN TEMPO DI GUERRA.

P A R T E II.

MILANO P. ANON. MDCCCLXXXVIII

Con Approv. del Superiori.

DEL COMMERCIO
DEI POPOLI NEUTRALI
IN TEMPO DI GUERRA.
P A R T E II.

DEL COMMERCIO

DEI POPOLI NEUTRALI

IN TEMPO DI GUERRA

TRATTATO

DI GIO. M. LAMPREDI

Pubbl. Prof. di Diritto Pubbl. Univ.

NELL' UNIVERSITA' DI PISA.

P A R T E II.

In Firenze l' Anno MDCCLXXXVIII.

Con Approv. de' Superiori.

DEL COMMERCIO

DEI POPOLI NEUTRALI

IN TEMPO DI GUERRA

TRATTATO

DI GIO. M. LAMPERTI

Prof. di Diritto Pubb. Univ.

NELL' UNIVERSITÀ DI PISA

PARTE II

In Firenze l' Anno MDCCCLXXXVIII.


Con Approv. del Superiori.

DEL COMMERCIO DEI POPOLI

NEUTRALI IN TEMPO DI GUERRA
P A R T E II.

Num. I.

*Variazioni del Diritto Convenzionale delle
Genti sopra la Navigazione e Commercio
dei Popoli Neutrali in tempo di Guerra.*



P A V I G L I O N E A M I C O

SALVA ROBA DI NEMICI

„ *Trattato d' Amicizia e Commercio tra*
„ *Enrico IV. Re di Francia, e Achmet Im-*
„ *perator de' Turchi. Ann. 1604. Art. XII.*

Voulons & comandons que les Marchan-
dises, qui seront chargées à Nollis sur Vais-
seaux François appartenantes aux ennemis de
notre Porte, ne puissent être prises sous cou-
leur qu' elles sont de nos dits ennemis, puisqu'
ainsi est notre vouloir.

P. II.

A

„ Ca-

„ *Capitoli e Privilegj accordati dal Sul-*
 „ *tano Achmet Imperator de' Turchi ai Sigg.*
 „ *Stati delle Provincie Unite Luglio 1612.*
 „ *Art. XXV.*

Si quelques Marchands, ou Chretiens, qui ne font point en paix avec nous chargent quelques Marchandises sur les Vaisseaux des Sujets des Pays Bas, on ne les pourra confisquer sous prétexte qu'elles appartiennent à d'autres personnes n' étant pas en paix avec nous.

„ *Trattato di Commercio tra Luigi XIV.*
 „ *e le Provincie Unite 18. Aprile 1646.*

Si corregge in questo Trattato l' Ordinanza di Marina del 1538. fatta da Enrico III. che comandava che le Merci appartenenti ai Nemici trovate a bordo di Bastimenti Amici, dessero luogo alla confisca di tutte. In questo Trattato fu derogato all' Ordinanza, e fu stipulato che le Navi Olandesi fossero libere, e rendessero libero il carico loro „ *bien qu' il y*
 „ *eut dedans de la Marchandise, même des*
 „ *Grains & Legumes appartenans aux en-*
 „ *neemis.* „

„ *Trat-*

„ *Trattato di Marina tra Filippo IV. Re di Spagna, e le Provincie Unite.* 17. Dicembre 1650. *Art. XIV.* „

Mais d'ailleurs aussi sera libre, & affranchi tout ce qui sera dans les Navires appartenans aux sujets des dits Seigneurs Etats encore que la Charge, ou partie d'icelle fût aux Ennemis du dit Seigneur Roy, excepte les Marchandises de contrebande &c.

„ *Trattato di Commercio tra Oliviero Cromwel, e il Re di Portogallo.* 10. Luglio 1654. *Art. XXIII.* „

Omnia autem hostium alterutrius bona mercesve in Naves partis alterutrius, eorumve populi, aut subditorum impositae intactae sint.

„ *Trattato tra Luigi XIV. Re di Francia, e le Città Anseatiche.* Parigi 10. Maggio 1655. *Art. III.* „

La robe de l'Ennemi ne confisque point la robe de l'Ami, & que les Navires à eux appartenans soient libres bien qu'il y eut de la Marchandise appartenante aux Ennemis, si ce n'est qu'il s'y en trovât de contrebande

„ *Trattato di Commercio tra la Francia, e l'Inghilterra. Westminster 3. Novembre 1655. Art. XV.*

Convenit ut omnes Naves ad subditos & populares alterutriusque pertinentes, & in Mari negotiantes liberae sint, atque etiam onus suum liberum reddant, licet in iis inveniuntur mercimonia, immo grana leguminave, quae alterutrius hostium sint, exceptis nihilominus mercimoniis vetitis, & contrabandis.

„ *Trattato di Wesfalia 17. Settembre 1659. Art. XIX.*

Il a été en outre accordé et convenu, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de sa Majesté très-Chrétienne en un Navire des Ennemis . . . sera confisqué : mais d'ailleurs aussi sera libre & affranchi tout aux sujets du Roy très-Chrétien encore que la charge, ou partie d'icelle fût aux ennemis du dit Seigneur Roy, sauf les Marchandises de Contrebande.

„ Trattato di Pace e Alleanza tra Al-
 „ fonso Re di Portogallo e Provincie unite
 „ 6. Agosto 1661. Art. XXIV. „

*Merces vero ac res quaecumque ad partis
 utriuslibet hostem pertinentes, Regis Ordini-
 numque jam dictorum aut utriusque Populi
 Navibus impositae in eas Fisco nil juris esto,
 adeoque nec detineantur, nec possessoribus in-
 tervertantur.*

Trattato tra Carlo II. Re d'Inghilterra, e
 Provincie Unite 17. Febbrajo 1668. Art. X.

*Ceterum immune atque liberum erit quid-
 quid deprehenditur in Navibus subditorum
 Regis Magnae Britanniae, quantumvis o-
 nus, aut pars ejus pertineat ad hostes Ordini-
 num Foederatorum, exceptis Mercibus pro-
 hibitis &c.*

Si trova questa massima fissata egualmente
 nell' Art. VII. del Trattat. di Copenhaguen
 11. Luglio 1670. nell' Art. VII. del Trattato
 di Stokolm. 29. Novembre 1675. nell' Art. VII.
 del Trattato di Londra 1674. tra le Provin-
 cie unite e l' Inghilterra nell' Art. VI. del Trat-
 tato di Commercio tra Francia e Inghilterra.

24. Febbrajo 1677. Art. VI. nell' Art. XXII. del Trattato di Nimega del 24. Settembre 1678. tra Francia e Provincie unite. Nell' Art. XVII. del Trattato di Navigazione e di Commercio tra Luigi XIV. Re di Francia, e Anna Regina d'Inghilterra. Utrecht 31. Marzo 1713. nell' Art. VI. del Trattato di Navigazione e Commercio tra Filippo V. Re di Spagna, e Carlo VI. Imperatore. Vienna 1. Maggio 1725. nell' Art. XVIII. dei due Trattati di Commercio tra la Francia e la Spagna dell'anno 1742. che fu poi confermato nell' Art. XVI. del Trattato perpetuo di Commercio e di Navigazione col Re delle due Sicilie nel 1745.

PAVIGLIONE AMICO

NON SALVA ROBA DI NEMICI

- „ *Trattato di Commercio tra Enrico IV.*
 „ *Re d'Inghilterra, e Giovanni senza paura*
 „ *Duca di Borgogna, e Conte di Fiandra.*
 „ *Westmünster 10. Marzo 1406. Lettera*
 „ *patente dell'istesso giorno, ed anno.*

Les marchans, Maisters des Niefs, & Ma-
 ronniers de dit Pais de Flandres, ou demeu-
 rans en Flandres, ne ameneront pour fraude,
 ne èoleur quelconque, aucune biens, ou Mar-
 chandises des Ennemis des Englis par mer,
 & en cas qu'ils en soient demandez par au-
 cuns Escumeurs, ou autres Gens de la partie
 d'Engleterre, eulx en feront pleine & juste
 confession.

L'istesso appunto fu stabilito 40. anni do-
 po nel

- „ *Trattato di Commercio tra Isabella Du-*
 „ *chessa di Borgogna e del Brabante da*
 „ *una*

„ *una e l' Inghilterra dall' altra parte 4.*

„ *Agosto 1446.*

Item que, le dit terme durant, les Marchans, Maistres de Nefs, & Mariniers des dits Pais de Brabant, Flandres, et de Malines ne ameneront par fraude, ne couleur quelconque aucuns Biens, ou marchandises des Ennemis des Anglois par mer: et en cas qu' ils en seront demandez par aucuns Escumeurs, ou autres Gens de la partie d' Engleterre, ils en feront juste et pleine confession.

„ *Trattato di Commercio tra Enrico VI.*

„ *Re d' Inghilterra e la Repubblica di Genova.*

„ *nova. Westminster 13. Febbraio 1460.*

E' da notarfi che in questo tempo gl' Inglefi erano in guerra co' Francesi, e i Genovesi con Ferdinando Re d' Aragona e di Sicilia.

Nec caricabunt, nec portabunt in Navigiis eorum supradictis bona, aut Mercimonia alicuius inimici nostri, aut inimicorum nostrorum, & casu quo fecerint petiti

iti & interrogati per nostros, dicti Januenses debent immediate & sine dilatione (mediante Iuramento suo, cui Subditi nostri fidem dabunt) veritatem dicere, & fateri quae & qualia bona inimicorum nostrorum, vel inimici, ducunt in Navibus suis, & illa sine difficultate tradere, & deliberare Capitaneis vel ducentibus Navigia nostra pro custodia maris, vel aliis Subditis nostris, quos obviare contingeret Navibus dictorum Januensium ubicumque super mare, recipiendo pro rata Nauli, sive affectamenti hujusmodi mercium inimicorum &c.

„ Trattato di Commercio tra Odoardo
 „ IV. Re d' Inghilterra, e Francesco Duca
 „ di Brettagna . Westminster 2. Luglio
 „ 1468.

E' copiato quasi parola per parola l' articolo sopra riferito del Trattato del 4. Agosto 1446.

„ Trattato tra Enrico VIII. Re d' Inghil-
 „ terra e Francesco Duca di Brettagna.
 „ Londra 22. Luglio 1486.

E' ri-

E ripetuto senza variazione il medesimo Articolo al verso *Item durant* ed è fissata la medesima proposizione che Paviglione Amico non salvi, nè cuopra roba di Nemici.

„ *Trattato di Commercio tra Enrico*
 „ *VIII. Re d' Inghilterra, e Filippo Arci-*
 „ *duca d' Austria, Duca di Borgogna, e*
 „ *del Brabante. Londra 24. Febbraio 1495.*
 „ *Art. XXIII.*

Item conventum est, ut super, quod sub-
diti unius Principum praedictorum, sive
Mercatores fuerint, sive Nautae, Magistri
Navium, aut Marinarii, non adducent, seu
adduci facient per mare fraudolose, vel
quorumcumque colore, aliqua bona, seu
mercandisas inimicorum alterius eorundem
Principum, & si secus egerint, & per sub-
ditos alterius Principis, Guerrae licite ope-
ram dantes, super hoc interrogati fuerint,
tenebuntur facere veram, plenam, & ju-
stam confessionem, & declarationem, cui in
ea parte pro tunc stabitur, iidemque inter-
rogantes ulterius scrutamen in ea parte non
ficient. Sed si postea eundem interrogatum
 fal-

falso respondisse constiterit, tunc idem interrogatus interroganti, quem per falsam responsionem defraudavit, tantum de suo erogare tenebitur, quantum merces inimicorum per eum vectas, & ut praemittitur caelatas, valuisse constabit.

„ *Trattato di Commercio tra la Francia e le Città Anseatiche Lubeca, Brema, e Amburgo 28. Settembre 1776.*
 „ *Art. XIII.*

S' il survénoit une Guerre entre le Roy de France, & quelques Puissances autres que l'Empereur & l'Empire, les Vaisseaux de sa Majesté, & ceux de ses sujets armés en guerre, ou autrement ne pourront empêcher, arrêter, ni retenir les Navires des dites Villes Anseatiques... si ce n'est qu'ils fussent chargés de Marchandises de Contrebande pour les porter aux Pays, & Places des Ennemis de la Couronne, ou de Marchandises appartenantes aux dits Ennemis.

Art. XII.

Les Vaisseaux des dites Villes Anseatiques, sur les quels il se trouvera des Marchandises

les appartenantes aux Ennemis de sa Majesté ne pourront être retenus, amenés, ni confisqués non plus que le reste de la cargaison; mais seulement les dites marchandises appartenantes aux Ennemis de sa Majesté seront confisquées de même que celles qui seront de Contrebande ec.



ROBA D'AMICI

TROVATA IN NAVE DI NEMICI E' BUONA PREDÀ

„ *Trattato di Commercio tra Odoardo IV.*
 „ *Re d' Inghilterra, e Francesco Duca di*
 „ *Borgogna Westminster 2. Luglio 1468.*

Et par ce qui dit est par ce présent Traité n' est pas entendu que, si les gens du Pais de Bretagne mettoient leurs perſones, biens ou marchandizez en Naviers de partie d' Ennemiez de nous, & de nous Pais, & Royame d' Engleterre, non aians ſaufconduit de nous, ne eſteans in Truez, ou abſtinans de Guerre aveſquez nous, que les Gens du dit partie d' Engleterre puiſſent prander, & acquirer a eulx lez perſonez, & biens qu' ilz prendront dedans les Naviers ennemiez de partie de nous, & de noſtre dit Pais, & Royame d' Engleterre; & ainſy pourront &c.

„ *Trattato di Tregua tra Enrico VIII.*
 „ *Re d' Inghilterra, e l' iſteſſo Francesco*
 „ *Duca di Brettagna Londra 22. Lu-*
 „ *glio 1486.*

L'

L'istesso articolo riguardante la roba dei Nemici trovata a bordo di Bastimenti amici è ripetuto, e si conviene che dall'una e dall'altra parte sia confiscabile.

„ *Trattato di Marina tra Filippo IV. Re di Spagna, e le Provincie unite* 17. Dicembre 1650. „

All' Art. XIII. si conviene che la roba degli Olandesi trovata a bordo di Vascelli nemici del Re sia sottoposta a confisca senza riserva, nè eccezione.

„ *Trattato di Commercio tra Oliviero Cromwel, e il Re di Portogallo. Westminster* 10. Luglio 1654. Art. XXIII. „

Ut omnia bona mercesve dictae Reipublicae, aut Regis, eorumque, utrimque, populorum, aut subditorum in alterutrius hostium Navibus impositae, ibique repertae, cum ipsis Navibus praedae sint, atque in publicum addictae.

Pochi anni dopo nel Trattato di Vesfalia del dì 17. Settembre 1659. fu fissata l'istessa regola all' Art. XIX.

Il a été en outre accordé, & convenu, que tout ce qui se trouvera chargé par les Sujets de sa Majesté très-Chrétienne en un Navire des Ennemis du dit Seigneur Roi Catholique, bien que ce ne fût Marchandise de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera au dit navire sans exception, ni réserve.

„ *Trattato tra Alfonso Re di Portogallo,*
 „ *e le Provincie Unite 6. Agosto 1661. Art.*
 „ *XXIV. „*

Bona quaelibet, ac merces, sive ad dictos Regem Ordinesque spectabunt, sive ad utrumvis Populum, si Navibus alterutri partis inimicis, hostibusque creditae, ac in iis deprehensae fuerint, non minus quam Naves ipsae in praedam cedant, ac Fisco occupantium addicantur.

L'istesso è convenuto nell' Art. X. del Trattato di Commercio tra Inghilterra e Provincie Unite del 17. febbrajo 1668. e in quello di Londra tra queste due Nazioni del 1. Dicembre 1674. in cui all' Art. VII., come ho avvertito in una Nota al Testo, fu introdotta un'

ottima cautela, ed una distinzione giustissima sul diritto della confisca, e fu stabilito che allora solamente fossero confiscate le Merci dei rispettivi Contraenti trovate a bordo di Bastimenti Nemici, quando fossero state caricate dopo la notizia della Rottura. E per evitare le dispute furono anche stabiliti gl' intervalli del tempo, dopo il quale si presumesse giunta la notizia alle orecchie dei Caricatori, secondo la distanza dei luoghi.

Nell' Art. 27. del Trattato d' Alleanza e di Commercio tra Luigi XIV. Re di Francia, e Anna Regina d' Inghilterra è fissato il medesimo principio. Utrecht 31. Maggio 1713. il quale fu confermato pochi anni dopo nel Trattato di Commercio tra la Francia, e le Città Anseatiche Lubeca, Brema, e Amburgo 28. Settembre 1716. Art. XXIV.

L' istesso si stabilì nei due Trattati di Commercio tra la Francia e la Spagna dell' anno 1742. Art. XVIII.

ROBA D'AMICI

TROVATA IN NAVE NEMICA NON E' BUONA
PREDA .

„ *Trattato di Commercio fra Odoardo III.*
„ *Re d' Inghilterra, e i Deputati delle Cit-*
„ *tà marittime del Regno di Portogallo .*
„ *Londra 20. Ottobre 1353.*

Et ensi si les Gentz de dit Roi d' Engle-
terre & de France preignent en la meer ,
ou en port, nules Niefs de ses Adversairs ,
ou Ennemy, et en les dites Niefs soient tro-
vez marchandises, ou autres Biens de la Ma-
rifne, et Citées avandites, soient les ditz
Biens, et marchandises amesnez en Engle-
terre, et sauvement gardées tanque les mar-
chantz de queux mesmes les Biens, et mar-
chandises seront, aient provez que les biens
soient leurs.

„ *Trattato di Amicizia e Commercio tra*
„ *Enrico IV. Re di Francia e la Porta*
„ *Ottomanna. Ann. 1604. Art. IX.*

P. II.

B

Et

Et parce que aucuns sujets de la France naviguent sur Vaisseaux appartenans à nos Ennemis, et y chargent de leurs marchandises, et étant rencontrés ils sont faits le plus souvent esclaves, & leurs marchandises prises; pour cette cause nous comandons, et voulons, que d'ici en avant, ils ne puissent être pris sur ce prétexte ni leurs facultés confisquées, s'ils ne sont trouvés sur vaisseaux de cours.

„ *Capitoli e Privilegj accordati dal Sul-*
 „ *tano Achmet Imperator de' Turchi ai Si-*
 „ *gnori Stati delle Provincie Unite. Luglio*
 „ *1612. Art. VIII.*

Et encore que quelques sujes des dits Pays bas allant en marchandises fussent trouvés dans quelque Vaisseaux allant en course, pourvû qu'ils ne soient associés des Pirates, mais seulement qu'ils s'y trouvent comme Negotians, ou passagers, leurs marchandises ne feront pas confisquées. ni leurs personnes faites esclaves, parcequ'ils se seroient trouvés sur un Vaisseau de Pirate.

TRASPORTO DI MERCI DI NON CONTRABBANDO
ALLE NAZIONI IN GUERRA PERMESSO AI
POPOLI NEUTRALI.

Il solo trasporto delle Merci di Contrabbando, e non la vendita imparziale di esse nel rispettivo Territorio è proibita ai Neutrali.

„ *Lettera Patente d' Enrico IV. Re d' In-*
„ *ghilterra in conseguenza del Trattato di*
„ *Commercio tra lui e Giovanni senza*
„ *paura Duca di Borgogna e Conte di*
„ *Fiandra Westminster 10. Marzo 1406.*

Item que es Vitailles, Marchandises, et autres Biens venians des parties de l' Oist vers le Rojalme d' Engleterre ou à Caleys, ou devers Flandres par quelxconques Persones non Ennemis à l' une Partie ou à l' autre, et en quelxconques Vesseulx ils soient menez, ne sera par ceulx de l' une partie, ne de l' autre mis empeschement, ne destourbier en quelconque manere.

Si eccettua però il trasporto delle Merci di Contrabbando „ *except Armiers, Artil-*

„ *leries, Canons, et autres choses sembla-*
 „ *bes, & invasibles.* „

„ *Trattato di Alleanza, Commercio, ed*
 „ *Amicizia tra Adolfo Re di Svezia, e le*
 „ *Provincie unite. 5. Aprile 1614.*

Si stipula in principio che l'una parte Contraente non assista i Nemici dell' altra con Merci di Contrabbando, e subito dopo si stabilisce all' Art. VI. quanto segue :

„ *Bien entendu toute fois que par là ne sera*
 „ *point defendu le trafic et commerce libres*
 „ *hors des dites Provinces Unies, soit pour la*
 „ *Ville de Riga, comme pour quelqu' autre*
 „ *Ville, Pays, et Havres situés sur la Mer du*
 „ *Nord, ou de l' Est, qui sont sous l' obéis-*
 „ *sance des Ennemis présens, ou futurs de sa*
 „ *Majesté, ou de la Couronne de Suede.*

„ *Trattato tra Carlo I. Re d' Inghilter-*
 „ *ra e le Provincie unite. 17. Settembre*
 „ *1625. Art. XX.*

Toutes marchandises de Contreband... de quelque part, qu' on les voudra *porter* en Espagne... seront de bonne prise avec les Navires, et hommes, qu' ils porteront.

„ *Trat-*

„ *Trattato di Pace , e di Amicizia tra*
 „ *Filippo IV. Re di Spagna e Carlo I.*
 „ *Re d' Inghilterra 15. Novembre 1630.*

Hoc semper cauto ne sub colore et Prae-
textu commercii auxilia aliqua , sive com-
meatus , sive armorum , sive instrumentorum
bellicorum . . . deferatur ; sed quicumque haec
tentaverint acerrimis poenis puniantur .

Il medesimo era stato stabilito pochi mesi
 avanti nel Trattato del 13. Ottobre 1630.
 tra Luigi XIII. Re di Francia , e Ferdinando
 Secondo Imperatore .

L' istessa libertà di Commercio con i Ne-
 mici di ambedue i Contraenti , eccettuato il
 semplice trasporto delle Merci di Contrab-
 bando , era stata stipulata tra Giacomo I. Re
 d' Inghilterra , e Filippo III. Re di Spagna
 nel Trattato del 19. Agosto 1604.

„ *Trattato tra Oliviero Cromwel , e Cri-*
 „ *stina Regina di Svezia . Upsal 11. Apri-*
 „ *le 1654. Art. XI.*

E' concesso libero Commercio ai Con-
 traenti anche con i Nemici dell' una e dell' al-

tra parte, e proibito il semplice trasporto delle Merci di Contrabbando.

Cautum tantummodo sit interim nullas merces contrabandae vocatas ad hostes alterius debebendas esse sine periculo, si ab altero foederatorum deprehendantur, quod praedae cedant absque spe restitutionis.

„ Trattato di Commercio tra la Francia e l' Inghilterra. Westmünster 3. Novembre 1655. Art. XXII.

Si concede come sopra libertà di Commercio, si eccettua semplicemente il trasporto delle Merci di contrabbando.

Neve populus aut subditi alterutrius bona vetita et prohibita in ea Regna et Dominia vel territoria importent, quae inimicitias vel hostiliates cum alterutra exercent.

L' istesso appunto è stabilito nell' Art. XI. del Trattato dei Pirenei del 17. Novembre 1659. alla parola *ce transport*.

Ma si andò anche più oltre due anni dopo, poichè in un Trattato di Pace e Alleanza fatto tra Portogallo e Provincie Unite. Aja 6. Agosto 1661. si convenne che le

parti

parti contraenti poteſſero trasportare ai Nemici merci d'ogni genere, non escluse nemmeno quelle di contrabbando.

Art. XIII. *Liberum praeterea Belgarum Foederatorum populo ac permissum sit praeter merces omnigenas, arma etiam, res bellicas & annonam tam ex Foederatorum Belgii Provinciarum, quam ex aliis quibuscumque portibus ac terris in quascumque Orbis Regiones, & ad quascumque Gentes transferre, tam inimicas Regi Regnoque Lusitaniae, quam amicas & foederatas.*

Questa permissione però è unica e singolare, perocchè nell'istess' anno e nell'anno dopo tra altre Nazioni fu concessa la libertà del Commercio anche con i nemici d'ogni genere di cose, ma fu sempre eccettuato *il trasporto* delle Merci di Contrabbando, non mai però fu vietata la vendita imparziale delle medesime nei rispettivi Porti delle parti contraenti.

Così nel Trattato di Alleanza, e d'Amicizia tra Carlo II. Re d'Inghilterra, e Carlo XI. Re di Svezia 21. Ottobre 1661. Art.

XI. si proibiscono le Merci di Contrabbando
 „ *quae suppeditandae debebantur ad alte-*
 „ *rius hostem .* „

Nel Trattato di confederazione e di Commercio tra Luigi XIV. Re di Francia e le Provincie Unite . Parigi 27. Aprile 1662. Art. XXVII. si parla di trasporto e non di vendita. „ Ce transport, et ce trafic s' étendra à „ toutes sortes de Marchandises à l'exception „ de celles de Contrebande. „ L' istesso appunto è ripetuto nel Trattato dell' istess' anno tra Luigi XIV. e Federigo III. Re di Danimarca, e in quello di Stockolm del dì 16. Febbrajo 1666. Art. 2. tra gl' istessi Carlo II. Re d' Inghilterra e Carlo XI. Re di Svezia.

Questi e i seguenti Trattati, sino ai nostri tempi, che confermano questa verità, sono stati riportati in una lunga nota al Testo, ed a quella rimetto il Lettore.

 N U M. II.

ARTICOLI D' ALCUNI DEI PIU' RECENTI TRAT-
TATI RIGUARDANTI L' ISTESSA MATERIA.

*Traité d' Amitié et de commerce conclu en-
tre Sa Majesté très Chretienne et les Tre-
ize Etats unis de l' Amerique Septentrio-
nale 6. Febbraio 1778.*

ART. 23. Il fera permis à tous et un cha-
cun des suiets du Roi très-Chretien, et aux
Citoyens, peuples, et habitans des susdits
Etats-unis, de naviguer avec leurs bâtimens
avec toute liberté et sureté sans qu' il puisse
être fait d' exception à cet égard, à raison des
propriétaires des marchandises chargées sur
les dits bâtimens, venant de quelque port que
ce soit, et destinés pour quelque place d' une
puissance actuellement ennemie, ou qui pour-
ra l' être dans la suite, de Sa Majesté très-Chre-
tienne, ou des Etats-unis. Il fera permis éga-
lement aux sujets, et habitans susmentionnés,

de

de naviguer avec leurs vaisseaux, et marchandises, et de fréquenter avec la même liberté et sûreté les places, ports, et havres des Puissances ennemies des deux parties contractantes, ou d'une d'entre-elles, sans opposition ni trouble, et de faire le commerce non seulement directement des ports de l'ennemi susdit à un port neutre, mais aussi d'un port ennemi à un autre port ennemi, soit qu'il se trouve sous sa juridiction, ou sous celle de plusieurs, et il est stipulé par le présent Traité que les Bâtimens libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses, qui se trouveront à bord des navires appartenants aux sujets d'une des parties contractantes, quand même le chargement, ou partie d'icelui appartiendroit aux ennemis de l'une des deux, bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu, que cette même liberté s'étendroit aux personnes, qui pourroient se trouver à bord des bâtimens libres, quand même elles seroient ennemies de l'une des deux parties contractantes, et elles

ne pourroient être enlevées des dits navires à moins qu'elles ne soient Militaires, et actuellement au service de l'ennemi.

NELL' ART. 24. DEL DETTO TRATTATO
VI SI ENUMERANO LE MERCI DI CONTRABBANDO E S'INDIVIDUANO QUELLE, CHE NON SONO TALI, COME SEGUE:

Armes, canons, bombes avec leurs fusées, et autres choses y relatives, boulets, poudre à tirer, mèches, piques, épées, lances, dards, haliebardes, mortiers, pétards, grenades, salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses côtes-de-maille, et autres armes de cette espèce propres à armer le Soldats, porte-mouquets, baudriers, chevaux avec leurs équipages, et tous autres instrumens de guerre qualconques.

Merci di non contrabbando.

Toutes sortes de draps, et toutes autres étoffes de laine, lin, soie, coton, ou d'autres manieres quelconques: toutes sortes de vêtements avec les étoffes, dont on a coûtume de les faire, l'or et l'argent monnoyé, ou non, l'étain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbon, de même que le froment, et l'orge,

ge, et toutes autres sortes de blés et legumes; le tabac et toutes les sortes d'épiceries; la viande salée, et fumée, poisson salé, fromage et beurre, biere, huiles, vins, sucres, et toute espece de sel, et en général toutes provisions servant pour la nourriture des hommes, et pour le soutien de la vie: de plus toutes sortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mâts, planches, madriers, et bois de toute espece, et toute autre chose propre à la construction et reparation des vaisseaux, et autres matières quelconques, qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre, par terre, comme par mer ne seront pas reputées contrebande.

Nel Trattato d'Amicizia e di Commercio tra i medesimi Stati uniti d'America, e gli Stati Generali dei Paesi Bassi firmato 8. Ottobre 1782. è stabilito che Paviglione libero e neutro salverà e coprirà roba di nemici: ecco le parole poste all' Art. XI. „ *déclarant très-expressement qu' un Vaisseau libre*

„ bre assurera la liberté des effets , dont il
 „ sera chargé , et que cette liberté s' éten-
 „ dra pareillement sur les personnes , qui se
 „ trouveront dans ce Vaisseau libre „ con
 la solita eccezione dei militari all'attual ser-
 vizio del nemico: anzi si v`a più oltre , e do-
 po avere specificate le Merci di Contrab-
 bando convengono i Contraenti nell' Art.
 XXIII. che quelle Merci che non sono spe-
 cificate espressamente non si reputeranno mai
 Merci di Contrabbando , nè per parità di
 ragione , nè per interpetrazione qualunque
 „ ni à la lettre , ni selon quelque inter-
 „ prétation prétendue d' icelle quelconque .

L'istesso è convenuto nel Trattato d' ami-
 cizia e di commercio tra i detti Stati uniti
 d' America , e S. M. il Re di Svezia fir-
 mato il 3. Aprile 1783. Art. VI. Ecco le
 parole „ *Et comme il est reçu par le pré-*
 „ *sent Traité par rapport aux navires , et*
 „ *aux marchandises , que les Vaisseaux li-*
 „ *bres rendront les Marchandises libres ,*
 „ *et que l' on regardera comme libre tout*
 „ *ce qui sera à bord des navires appar-*

„ te-

„ tenants aux sujets d' une ou de l' autre
 „ des Parties contractantes , quand même le
 „ chargement , ou partie d' icelui apparte-
 „ noit aux Ennemis &c.

Trattato tra la Porta e la Russia dell' anno 1784. dopo l' acquisto della Crimea, Cuban &c.

ART. XL. Lorsqu' une des parties contractantes se trouveroit en guerre avec une Puissance étrangère quelconque, il n' est pas défendu aux sujets de l' autre partie contractante de faire leur commerce avec celle-ci, et de fréquenter ses Etats pourvû qu' ils n' importent pas chez l' Ennemi des munitions, ou provisions de Guerre. On comprendra sous la dénomination de munitions de Guerre les choses suivantes, sçavoir: Canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres-à-feu, mèches, poudre, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches a cartouche, selles, et brides, en exceptant toutefois la quantité nécessaire pour la défense du vaisseau, et de son équipage. Au reste les effets, qui ne
 se

se trouvent point spécifiés ici, ne seront pas réputés munitions de guerre, ou navales.

ART. XXXIX. *del medesimo Trattato.*

Lorsqu'un sujet Russe chargera dans un Pays ennemi son propre vaisseau des provisions, ou d'autres marchandises pour les transporter également dans un Pays ennemi, et qu'il rencontrera des vaisseaux de la Porte Ottomane, on ne doit pas lui prendre son vaisseau, ou les marchandises sous prétexte qu'il porte les provisions, ou les marchandises chez l'ennemi.



N U M. III.

R E G L E M E N T

DE S. M. LE ROI DE FRANCE
CONCERNANT LA NAVIGATION DES
BATIMENS NEUTRES EN TEMPS DE
GUERRE .

Du 26. Juillet 1778.

LE ROI s'étant fait représenter les anciens Réglemens concernant la navigation des Vaisseaux neutres, pendant la guerre, Sa Majesté a jugé à propos d'en renouveler les dispositions, et d'y ajouter celles qui lui ont paru les plus capables de conserver les droits des Puissances neutres, et les intérêts de leurs sujets, sans néanmoins autoriser l'abus que l'on
pour-

pourroit faire de leur pavillon ; Et , en conséquence , Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

I. Fait défense Sa Majesté à tous Armateurs, d'arrêter et de conduire dans les Ports du Royaume, les Navires des Puissances neutres, quand même ils fortiroient des Ports ennemis, ou qu'ils y feroient destinés ; à l'exception toutefois de ceux qui porteroient des secours à des places bloquées, investies ou assiégées. A l'égard des Navires des Etats neutres, qui seroient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et les dites marchandises seront saisies et confisquées ; mais les Bâtimens et le surplus de leur cargaison seront relâchés, à moins que les dites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement ; auquel cas, les Navires et la cargaison seront confisquées en entier. Se réservant au surplus, Sa Majesté, de révoquer la liberté portée au présent article, si les Puissances ennemies n'accordent pas le réciproque dans le délai de six mois, à compter

du jour de la publication du présent Règlement.

II. Les Maîtres des Bâtimens neutres, seront tenus de justifier sur mer de leur propriété neutre, par les passeports, connoissemens, factures et autres pièces de bord; l'une des quelles au moins constatera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation précise: Et quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne seroient pas signées, veut Sa Majesté qu'elles soient regardées comme nulles et de nul effet.

III. Tous Vaisseaux pris, de quelque nation qu'ils soient, neutres ou alliés, des quels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jetés à la mer, ou autrement supprimés ou distraits, seront déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jetés à la mer, et sans qu'il soit besoin d'examiner quels étoient ces papiers, par qui ils ont été jetés, et s'il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le Navire et son chargement appartiennent à des amis ou alliés.

IV. Un passeport ou congé ne pourra servir que pour un seul voyage, et sera réputé nul s'il est prouvé que le Bâtiment pour le quel il auroit été expédié n'étoit, au moment de l'expédition, dans aucun des Ports du Prince qui l'a accordé,

V. On n'aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports exprimeront un nom de Bâtiment différent de l'énonciation, qui en sera faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom, avec l'identité du Bâtiment, ne fassent partie de ces mêmes pièces, et qu'elles aient été reçues par des Officiers publics du lieu du départ, et enregistrées par-devant le principal Officier public du lieu,

VI. On n'aura pareillement égard aux passeports accordés par les Puissances neutres ou alliées, tant aux Propriétaires, qu'aux Maîtres des Bâtimens, sujets des Etats ennemis de Sa Majesté, s'ils n'ont été naturalisés, ou s'ils n'ont transféré leur domicile dans les états des

dites Puissances, trois mois avant le premier Septembre de la présente année; et ne pourront les dits Propriétaires et Maîtres de Bâtimens, sujets des états ennemis, qui auront obtenu les dites lettres de naturalité jouir de leur effet, si depuis qu'elles ont été obtenues, ils sont retournés dans les états ennemis de Sa Majesté, pour y continuer leur commerce.

VII. Les Bâtimens de fabrique ennemie, ou qui auront eu un Propriétaire ennemi, ne pourront être réputés neutres ou alliés, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces authentiques passées devant des Officiers publics, qui puissent en assurer la date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des Puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et si le dit acte translatif de propriété de l'Ennemi au sujet neutre ou allié, n'a été dûment enregistré par-devant le principal Officier du lieu du départ, et signé du Propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs.

VIII. A l'égard des Bâtimens de fabrique ennemie, qui auront été pris par les Vaisseaux
de

de Sa Majesté, ceux de ses Alliés ou de ses Sujets, pendant la guerre, et qui auront ensuite été vendus aux sujets des états alliés ou neutres, ils ne pourront être réputés de bonne prise s'ils se trouve à bord des actes en bonne forme, passés par-devant les Officiers publics à ce préposés, justificatifs, tant de la prise que de la vente ou adjudication qui en auroit été faite ensuite aux sujets des dits états alliés ou neutres, soit en France, soit dans les Ports des Etats alliés; faute des quelles pièces justificatives, tant de la prise que de la vente, les dits Bâtimens seront de bonne prise.

IX. Seront de bonne prise tous Bâtimens étrangers sur les quels il y aura un Subrecargue marchand, Commis ou Officier major d'un Pays ennemi de Sa Majesté, ou dont l'Equipage sera composé au-delà du tiers de Matelots, sujets des Etats ennemis de Sa Majesté, ou qui n'auront pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les Officiers publics des lieux neutres, d'où les Bâtimens seront partis.

X. N'entend Sa Majesté comprendre dans les dispositions du précédent article, les Na-

vires dont les Capitaines ou les Maîtres justifieront par actes trouvés à bord, qu'ils ont été obligés de prendre les Officiers-majors ou Matelots dans les Ports où ils auront relâché, pour remplacer ceux du Pays neutre qui seront morts dans le cours du voyage.

XI. Vent Sa Majesté que dans aucun cas, les pièces qui pourroient être rapportées après la prise des Bâtimens, puissent faire aucune foi, ni être d'aucune utilité, tant aux Propriétaires des dits Bâtimens qu'à ceux des marchandises qui pourroient y avoir été chargées : voulant Sa Majesté qu'en toutes occasions l'on n'ait égard qu'aux seules pièces trouvées à bord.

XII. Tous Navires des Puissances neutres, fortis des Ports du Royaume, qui n'auront à bord d'autres denrées et marchandises, que celles qui y auront été chargées, et qui se trouveront munis de congés de l'Amiral de France, ne pourront être arrêtés par les Armateurs François, ni ramenés par eux dans les Ports du Royaume, sous quelque prétexte que ce puisse être.

XIII.

XIII. En cas de contrevention de la part des Armateurs François, aux dispositions du présent Règlement, il sera fait main levée des Bâtimens et des marchandises qui composent leur chargement, autres toutefois que celles sujettes à confiscation, et les dits Armateurs seront condamnés en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.

XIV. Ordonne Sa Majesté que les dispositions du présent Règlement, auront lieu pour les Navires qui auroient échoué sur les côtes dependantes de ses possessions.

XV. Veut au surplus, Sa Majesté, que les dispositions du Titre des Prises de l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681. soient exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent Règlement; le quel sera lû, publié et enregistré dans tous les sièges des Amirautes: Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthièvre, Amiral de France, de tenir la main à son entière observation. Fait à Versailles le vingtfix juillet mil sept cent soixante-dix-huit. *Signé* LOUIS. *Et plus bas.*
DE SARTINE. LE

LE DUC DE PENTHIEVRE.

Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général pour le Roi en sa province de Bretagne.

Vu le Règlement du Roi, ci-dessus et des autres parts, à nous adressé : Mandons à tous ceux sur qui notre pouvoir s'étend, de l'exécuter et faire exécuter, chacun en droit soi, selon sa forme et teneur. Ordonnons aux Officiers des Amirautés, de s'y conformer en ce qui les concerne, et de le faire enregistrer aux greffes de leurs sièges. Fait à Paris le trois août mil sept cent soixante-dix-huit *Signé* L. J. M. DE BOURBON. *Et plus bas*, Par son Altesse Sérénissime. *Signé* DE GRANDEBOURG.

N U M. I V.

R E G L E M E N T

DE SA MAJESTE IMPERIALE

AUTOCRATRICE DE TOUTES LES RUS-
SIES &c. &c. &c. SUR LA NAVIGATION
ET LE COMMERCE &c.

LA guerre maritime, qui s'est élevée entre la Grande Bretagne d'une part, e la France et l'Espagne de l'autre, ayant commencé à porter atteinte à la navigation et au commerce de nos fideles sujets, nous n'avons point manqué, de les protéger et de pourvoir à l'indennité de toutes pertes à eux causées jusqu'ici, d'employer là, où besoin en a été, notre puissante entremise, qui à deja procuré d'amples réparations à plusieurs commerçans. Et
quoi-

quoique nous ne doutions point, qu'il ne soit également pourvû par les Puissances belligérantes à la satisfaction de ceux d'entre eux qui s'en trouvent privés jusqu'ici, des compensations arbitraires faites à des particuliers, ne pouvant toutefois être reconnues par nous, comme un gage suffisant de cette sûreté absolue, par le quel l'intérêt des nations neutres doit être garanti pour l'avenir : Nous avons résolu, de prendre les mesures les plus propres au maintien de l'incolumité du commerce maritime de nos sujets, et d'en faire effectivement usage en cas de besoin. Elles ont été déjà manifestées à toute l'Europe par une déclaration uniforme faite aux trois Puissances belligérantes. Nous y avons nommé et proprement désigné l'étendue des droits, et des avantages du pavillon marchand neutre : Les uns et les autres derivant et du sens littéral de notre Traité de commerce avec la couronne de la Grande Bretagne, et des principes clairs et incontestables du droit naturel et de celui de gens. Mais en exigeant, que d'autres remplissent pleinement et sans restriction leurs dé-

voirs en notre faveur , nous pensons de notre côté observer invariablement à leur égard toutes les obligations de la plus stricte neutralité . De-là résulte la nécessité pour tous nos sujets , de se conformer entièrement dans leur commerce et entreprises maritimes à cette notre intention , faute de quoi ils se priveront eux mêmes de notre assistance et protection . Mais afin que personne n'y contrevienne par ignorance , nous enjoignons à notre Collège de commerce , de déclarer à tous les corps marchands Russes trafiquans dans nos ports , qu'avec la plus parfaite liberté de naviguer et d'exercer leur commerce dans toutes les parties de l'Europe , en conformité des nos Traités avec différentes Puissances , et de réglemens locaux de chaque pays , ils ayent à observer ce qui suit .

I. De ne prendre aucune part , ni médiatement , ni immédiatement à la guerre sous tel prétexte que ce puisse être , pas même en transportant sous pavillon Russe à aucune des puissances Belligérantes des Marchandises prohibées , savoir : des canons , mortiers , armes à feu ,

feu , pistolets , bombes , grenades , boulets , balles , fusils , pierres à feu , mèches , poudre , salpêtre , souffre , cuirasses , piques , épées , ceinturons , poches à cartouches , selles et brides , et par conséquent , de prendre bien garde , que de susdites provisions de guerre , il n'y en ait sur chaque vaisseau au delà de la quantité , qui peut être nécessaire pour son usage , ni au delà de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau , ou chaque passager .

II. Toutes autres Marchandises appartenantes à qui que ce soit , même aux sujets d'une des puissances en guerre peuvent être librement chargées sur des vaisseaux Russes , où elles jouiront de la protection du pavillon Russe de la même manière que les effets de nos sujets , excepté celles , qui dans le I. Art. ont été qualifiées de contrebande , comme elles sont effectivement déclarées pour telles , dans l'XI. Article de notre Traité de commerce avec la grande Brétagne . Mais malgré cette sûreté des marchandises non prohibées sur un bâtiment neutre , on devra éviter de charger ses propriétés sur des vaisseaux appartenans à une

des

des nations en guerre , afin de prévenir par là toute discussion et désagrement quelconque .

III. Tout Bâtiment Russe partant d' ici ou de tel autre de nos ports pour l' étranger , doit être muni de témoignages suffisans , qui constatent la propriété Russe ; c' est à dire d' un passeport ordinaire de mer et d' un certificat de Douane , dans lequel doivent être nommément spécifiés ; *A.* la qualité et la quantité de la cargaison , *B.* pour le compte de qui elle a été achetée , et à qui elle est adressée , *C.* pour où , et à qui le vaisseau et sa cargaison sont destinés . Pour plus de surété les certificats de Douane doivent être homologués par l' Amiralité , ou par les régences des endroits où il n' y en a point .

IV. De ce privilége jouiront , comme nos sujets nés , les étrangers , qui en ont acquis les droits chez nous , et qui par conséquent portent comme eux les charges publiques . Mais le terme de cette jouissance ne s' étend point au delà de leur séjour dans notre Empire , l' usage du pavillon marchand Russe ne pouvant leur compéter sous aucune autre condition .

V. Tout bâtiment Russe, lors même qu'un seul propriétaire en feroit partir à la fois, et pour le même endroit, deux ou trois, doit avoir séparément les certificats, designés dans le troisieme article ci-dessus, afin qu'il puisse se légitimer en cas de dispersion ou de deroute involontaire.

VI. Tout bâtiment Russe doit absolument éviter d'être muni de connoissement, charte-parties ou autres papiers doublés ou equivoques, et encore moins de faux témoignages, parce qu'ils exposent toujours à des dangers inévitables. Par cette raison il faut prendre soin à tems, que les certificats soyent évidents, designans clairement, comme il est dit plus haut, la qualité de la cargaison, et l'endroit de la destination du vaisseau. Il faut aussi que le contract et toutes les stipulations entre le propriétaire des marchandises, et le Capitaine du vaisseau, compris sous le nom de charte-parties, se trouvent à bord en tout tems. Il arrive souvent, que par spéculation mercantile, les propriétaires des marchandises, les expedient soit sur son bâtiment propre, soit sur un vaisseau

seau

seau frété d'une nation neutre, à deux différens ports successivement, pour qu'elles puissent passer de l'un à l'autre, suivant sa convenance déterminée par la différence des prix; dans un tel cas il sera indispensablement tenu, de désigner les deux ports l'un après l'autre, suivant leur position, et de les nommer dans un seul et même connoissement, et non dans deux, en prenant cette même précaution à l'égard des charteparties, afin que la teneur de celle ci soit tout à-fait conforme à celui là. Si par contre tel de nos sujets s'avisait d'user de duplicité ou de supercherie, il ne pourra s'attendre à notre protection; elle ne sera accordée qu'à un commerce honnête et légitime, et nullement à des opérations illicites et frauduleuses.

VII. Tout Vaisseau Russe après avoir déchargé dans un port étranger, et voulant s'en retourner, ou s'en aller plus loin dans un endroit tiers, doit y prendre aussi bien que dans tous les autres ports où il aura commerce, les documens nécessaires et usités dans le pays, afin qu'on puisse toujours voir de quelle nation

tion il est, d'où il vient, où il va, et quelle est sa cargaison.

VIII. Comme les documens susmentionés sont de toute nécessité pour constater à bord du vaisseau la propriété neutre il faut scrupuleusement éviter qu'en aucune occurrence, ni ces documens ni d'autres papiers, ou écrits quelconques ne soient jettés dans la mer. Il importe particulièrement de s'y conformer à la rencontre avec d'autres vaisseaux, afin de ne point s'exposer à des justes soupçons et à de facheuses suites.

IX. Il faut éviter encore que sur aucun des bâtimens Russes, il ne se trouve point de marchand, commis, et officier, ni même plus d'un tiers de matelots sujets d'une des puissances belligérantes, puisque dans le cas contraire un tel vaisseau s'attireroit beaucoup de défagremens. Les bâtimens achetés des sujets des puissances belligérantes pendant la guerre, sont exposés aux mêmes inconveniens, c'est pourquoi il ne faut en faire acquisition que pour naviguer dans la Baltique, ou dans la mer noire, tant que la guerre maritime actuelle sera continuée.

X. L'entrée de marchandises quelconques dans telle place bloquée ou assiégée par mer ou par terre que ce soit, est généralement défendue, donc celui de nos négocians, qui par avidité du gain fera ce commerce prohibé, n'aura plus, malgré toutes ses pertes le moindre droit à réclamer notre protection.

XI. Tous nos sujets, qui pour le commerce se trouvent chez l'étranger, auront à se conformer soigneusement aux réglemens et ordonnances locales, et de commerce de chaque pays, où ils feront leur séjour et pour lesquels ils envoient leurs propres vaisseaux. Pour leur procurer autant que possible la connoissance de ces réglemens, notre collège de commerce doit recevoir du collège des affaires étrangères, les papiers qui lui parviendront, relatifs à ce sujet, et par leur publication dans les gazettes, mettre tous les commerçans à portée de les connoître.

XII. Notre intention de défendre et de protéger de la manière la plus parfaite le commerce, et la navigation de nos fideles sujets, est au reste fort éloignée de tout dessein

portant préjudice , à l'une ou à l'autre des Puissances belligérantes , ou pouvant donner occasion à l'avidité d'aucun négociant , de faire un gain illicite , c'est pourquoi nous défendons expressement à tous les négocians d'ici , de permettre aux étrangers , d'envoyer des vaisseaux et de faire le commerce sous leur nom . Si quelqu' un contrevient à notre volonté , et est convaincu du fait , un tel contrevenant sera privé pour toujours du droit d'expédier ses vaisseaux , et de se prévaloir pour eux de notre protection Impériale .

Nos sujets trafiquant et faisant leur commerce sur mer , en se conformant exactement à toutes les prescriptions contenues dans cette ordonnance , pourront être entièrement assurés d'une pleine et parfaite protection de notre part , pour leurs affaires dans l'étranger , ainsi que de l'appui efficace et des bons offices zélés de nos Ministres , Agens et Consuls , qui pour cet effet seront provisionnellement munis à tems d'instructions de la part du collège des affaires étrangères . Par contre ceux qui contreviendront à cette prescription , ne pourront

ront s'attendre à aucun secours dans les malheurs et les pertes qui pourroient résulter pour eux de leur négligence volontaire, à ne pas user des précautions nécessaires et suffisamment connues. Le collège de commerce en faisant connoître la présente notre ordonnance à tout marchand Russe commerçant dans nos ports, ne manquera pas en même tems de munir la douane des prescriptions nécessaires y analogues, et de les faire parvenir en conformité de notre volonté à tous les Gouvernemens où il y a rades, et ports de mer, et à leurs Gouverneurs pour qu'en même tems il soit procédé à son exécution exacte dans toutes les Cours et Jurisdicions, autant que cela pourra les concerner.

L'Original a été signé de la propre main
de S. M. I.

CATERINE.

Donné a Czarskoe Selo ce 8. du Mois de
May 1780.

N U M. V.

R E P O N S E

DE LA COUR DE LONDRES A LA DECLARATION DE SA MAJESTE IMPERIALE AUTOCRATRICE DE TOUTES LES RUSSIES SUR LA NAVIGATION ET LE COMMERCE DE SES SUJETS &c.

Pendant tout le cours de la Guerre, dans laquelle le Roi de la Grande Brétagne se trouve engagé par l'aggression de la France et de l'Espagne, il à manifesté les sentimens de Justice, d'équité, et de modération, qui gouvernent toutes ses démarches. Sa Majesté à réglé sa conduite envers les Puissances amies, et neutres d'après la leur à son égard; la conformant aux principes les plus clairs, et les plus généralement reconnus du droit des gens, qui est la seule Loi entre les nations qui n'ont point de traité, et à la teneur de ses differens

engagemens avec d'autres Puissances , les quels engagemens ont varié cette loi primitive par des stipulations mutuelles , et l'ont varié de beaucoup de manières différentes , selon la volonté , et la convenance des parties contractantes .

Fortement attaché à Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies par les liens d'une amitié réciproque , et d'un intérêt commun , le Roi , dès le commencement de ces troubles , donna les ordres les plus précis , de respecter le pavillon de Sa Majesté Impériale , et le commerce de ses sujets , selon le droit de Gens , et la teneur des engagemens , qu'il a contracté dans son Traité de commerce avec elle , et qu'il remplira avec l'exactitude la plus scrupuleuse . Les ordres à ce sujet ont été renouvelés , et on veillera strictement à l'exécution . Il est à présumer qu'ils empêcheront toute irregularité ; mais s'il arrivoit , qu'il y eut la moindre violation de ces ordres reiterés , les Tribunaux d'Amirauté , qui dans ce pays-ci , comme dans tous les autres , sont établis pour connoître de pareilles ma-

tières, et qui, dans tous les cas, jugent uniquement par le droit général des nations, et par les stipulations particulières des différens traités, redresseroient ces torts d'une manière si équitable, que Sa Majesté Impériale seroit entièrement satisfaite de leurs décisions, et y reconnoîtroit cet esprit de justice, qui l'anime elle même.



N U M. VI.

R E P O N S E

DE LA COUR DE FRANCE A LA MEME
DECLARATION .

LA guerre dans laquelle le Roi se trouve engagé, n'ayant d'autre objet, que l'attachement de Sa Majesté au principe de la liberté des mers, elle n'a pu voir qu'avec une vraie satisfaction l'Impératrice des Russies adopter ce même principe et se montrer résolue à la soutenir. Ce que Sa Majesté Impériale reclame de la part des Puissances belligérantes, n'est autre chose, que les règles prescrites à la marine Française, et dont l'exécution est maintenue avec une exactitude connue, et applaudie de toute l'Europe.

La liberté des bâtimens neutres restreinte dans un petit nombre de cas seulement, est

une

une conséquence directe du droit naturel, la sauvegarde des nations, le soulagement même de celles que le fléau de la guerre afflige. Aussi le Roi at-il désiré de procurer, non seulement aux sujets de l'Impératrice de Russie, mais à tous les Etats, qui ont embrassé la neutralité, la liberté de naviguer aux mêmes conditions, qui sont énoncées dans la déclaration à la quelle Sa Majesté répond aujourd'hui. Elle croyoit avoir fait un grand pas vers le bien général, et avoir préparé une époque glorieuse pour son regne, en fixant par son exemple les droits que toute puissance belligérante peut et doit reconnoître être acquis aux navires neutres. Son esperance n'a pas été déçue, puisque l'Impératrice, en se vouant à la neutralité la plus exacte, se déclare pour le système que le Roi soutient, au prix du sang de ses peuples, et qu'elle reclame les mêmes Loix dont Sa Majesté voudroit faire la base du code maritime universel.

S'il étoit besoin de nouveaux ordres pour que les vaisseaux appartenants aux sujets de Sa Majesté Impériale n'eussent aucun lieu de crain-

craindre d'être inquiétés dans leur navigation par les Sujets du Roi, Sa Majesté s'empreseroit à les donner, mais l'Impératrice s'en reposera sans doute sur les dispositions de Sa Majesté consignées dans les réglemens qu'elle a publiés; elles ne tiennent point aux circonstances, elles sont fondées sur le droit des gens; elles conviennent à un Prince assez heureux pour trouver toujours dans la prospérité générale la mesure de celle de son Royaume.

Le Roi souhaite que Sa Majesté Impériale ajoute aux moyens, qu'elle prend pour fixer la nature des marchandises, dont le commerce est réputé de contrebande en temps de guerre, des règles précises sur la forme des papiers de mer dont les vaisseaux Russes seront munis. Avec cette précaution, Sa Majesté est assurée, qu'il ne naîtra aucun incident, qui puisse lui faire regretter d'avoir rendu pour ce qui la concerne, la condition des navigateurs Russes aussi avantageuse qu'il soit possible en temps de guerre.

D'heureuses circonstances ont déjà mis plus d'une fois les deux Cours à portée d'éprou-

ver

ver combien il importoit qu'elles s'expliquassent avec franchise sur leurs intérêts respectifs. Sa Majesté se félicite d'avoir à exprimer à Sa Majesté Impériale sa façon de penser sur un point intéressant pour la Russie, et pour les Puissances commerçantes de l'Europe. Elle applaudit d'autant plus sincèrement aux principes, et aux vûes, qui dirigent l'Impératrice, que Sa Majesté partage le sentiment, qui a porté cette Princesse à des mesures, d'où doivent résulter également l'avantage de ses sujets, et celui de toutes les nations.



MUM. VII.

R E P O N S E

DE LA COUR D'ESPAGNE A LA DECLARATION DE SA MAJESTE IMPERIALE DE TOUTES LES RUSSIES PRESENTEE LE 15. AVRIL 1780.

LE Roi Catholique a été informé de la manière de penser de l'Impératrice de toutes les Russies à l'égard des Puissances belligérantes, et neutres, que lui a exposée M. de Zinowiefz, Ministre de cette Souveraine, dans un memoire, qu'il à remis le 15. de ce Mois au Comte de Florida-Blanca, son premier Secretaire d'Etat. Le Roi regarde cette démarche de l'Impératrice, comme un effet de la juste confiance qu'Elle a dans Sa Majesté et la juge d'autant plus convénable, que les principes adoptés par cette Souveraine, sont les mêmes, qui ont toujours guidé

dé le Roi, et que sa Majesté a taché de faire observer à l'Angleterre par tous les moyens possibles (quoique sans effet) dans le tems, que l'Espagne se maintenoit dans la Neutralité. Ces principes furent ceux de la justice, de l'équité, et de la modération; les mêmes, que la Russie, et toutes les Puissances ont approuvés dans les Resolutions de sa Majesté, et seulement la conduite observée par la marine Anglaise, tant dans la guerre précédente, que dans celle-ci, renversant les regles constamment suivies à l'égard des Puissances neutres, à mis sa Majesté dans la nécessité, de l'imiter; En effet les Anglois ne respectant pas le Pavillon des Bâtimens neutres, ayant à leurs bords des marchandises appartenantes aux ennemis, lors même qu'elles ne sont pas de contrebande, et que ce Pavillon les defend, on ne pouvoit avec justice empêcher, que l'Espagne n'usât des mêmes répresailles, pour se garantir des dommages, aux quels elle se seroit exposée, en n'y conformant pas sa conduite. Les Puissances neutres de leur côté ont aussi donné

lieu aux inconveniens , dont elles ont souffert , leurs bâtimens s' étant servis de documens doubles , et d' autres artifices à fin que leurs Vaisseaux ne fussent pas pris . Cette conduite à occasioné des prises , et quantité de detentions , et les conséquences qui en ont résulté . Quoiqu' à la verité celles-ci n' aient pas causé autant de dommage , qu' on le prétend , puisque au contraire il est notoire , que quelques unes ayent tourné au benefice des propriétaires , la cargaison ayant été vendue dans les ports , ou on a jugé les Vaisseaux , à un prix plus haut que ne l' étoit celui qui existoit dans le même temps à l' endroit vers le quel ses Vaisseaux se dirigeoient . Le Roi cependant non content de ces preuves de son équité , connues de toute l' Europe , veut encore avoir la gloire d' être le premier à donner l' exemple de respecter le Pavillon neutre de toutes les Cours , qui ont déterminé ou détermineront de se défendre , jusqu' a ce qu' il voye le parti que prendra la marine Anglaise , et qu' il éprouve , si elle se contiendra , et saura contenir ses Corsaires .

Pour

Pour témoigner à toutes les Puissances, combien l'Espagne est disposée à observer en soutenant la guerre, les mêmes règles, qu'elle desiroit, qu'on suivît, lors qu'elle étoit encore neutre, Sa Majesté se conforme aux autres Articles, que contient la déclaration de Russie, dans la supposition, que, quant à ce qui regarde la Place bloquée de Gibraltar, le danger d'y entrer designé, par l'Article 4. de cette même déclaration, existe réellement, au moyen de la quantité considerable de Vaisseaux arrêtés, qui forment le blocus. Les Bâtimens neutres pourront éviter ce danger en se conformant aux regles de précaution, prescrites dans la déclaration de Sa Majesté du 13. du Mars passé, qu'on a communiquée à la Cour de S-Petersbourg par son Ministre, Aranjuez. ce 18. d'Avril 1780.

Signé le Comte de Florida-Blanca.

 N U M. VIII.

TRATTATI RIGUARDANTI LA NAVIGAZIONE E IL COMMERCIO DEI POPOLI NEUTRALI SECONDO I PRINCIPJ PROPOSTI DA S. M. L' IMPERATRICE DI TUTTE LE RUSSIE PER LA NEUTRALITÀ ARMATA.

CONVENTION MARITIME

Pour le Maintien de la liberté de la Navigation Marchande Neutre conclue entre Sa Majesté Imperiale & Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvége à Copenhague le 28. juin 9. juillet 1780.

LA présente guerre maritime, allumée entre la Grande - Bretagne d' un côté , et la France , et l' Espagne de l' autre ayant porté un prejudice notable au Commerce, et à la Navigation des Nations Neutres, Sa Majesté l' Impératrice de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvége toujours attentives à concilier leur

di-

dignité, et leurs soins pour la sûreté, et le bonheur de leurs sujets avec les égards qu'Elles ont si souvent manifestés pour les droits des peuples en général, ont reconnu la nécessité, où Elles se trouvent de régler dans les circonstances présentes leur conduite d'après ces sentimens.

SA Majesté Impériale de toutes les Russies a avoué à la face de l'Europe au moyen de sa déclaration en date du 28. Février 1780. remise aux Puissances actuellement en guerre, les principes puisés dans le droit primitif des Nations, qu'Elle reclame, et qu'Elle a adopté pour regle de sa conduite pendant la Guerre actuelle. Cette attention de l'Impératrice à veiller au maintien des droits communs des peuples, ayant été applaudie par toutes les Nations neutres, les a reunies dans une cause qui regarde la defense de leurs interêts les plus chers, et les a porté à s'occuper serieusement d'un objet precieux pour les tems présens, et à venir, en tant qu'il importe de former, et de réunir en un Corps
de

de système permanent, et immuable, les droits, prerogatives, bornes, & obligations de la neutralité. Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvège, pénétré de ces mêmes principes, les a également établis, et réclamés dans la déclaration, qu'il a fait remettre le 8. Juillet 1780. aux trois Puissances belligérantes en conformité de celle de la Russie, et pour le soutien des quels Sa Majesté Danoise a même fait armer une partie considérable de sa Flotte. De-là est résulté l'accord, et unanimité avec les quels Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvège en conséquence de leur amitié, et de leur confiance réciproque, ainsi que de la conformité des intérêts de leur sujets, ont jugé à propos de donner au moyen d'une convention formelle, une sanction solennelle aux engagements mutuels à prendre.

ARTICLE I.

Leurs dites Majestés, étant sincèrement résolues d'entretenir constamment l'amitié, et

E

l'ar-

l'armonie la plus parfaite avec les puissances actuellement en guerre , et de continuer à observer la neutralité la plus stricte , et la plus exacte , déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets avec qui que ce soit des Puissances déjà en guerre , ou qui pourroient y entrer dans la suite .

A R T I C L E I I .

Pour éviter toute équivoque , et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande , Sa Majesté Impériale de toutes les Russies , et Sa Majesté le Roi de Danemarck et de Norvège déclarent , qu'elles ne reconnoissent pour telles , que les marchandises comprises sous cette dénomination dans les traités qui subsistent entre leurs dites Majestés , et l'une , ou l'autre des Puissances Belligérantes . Sa Majesté Impériale de toutes les Russies , se référant nommément a cet égard aux Articles X. et XI. de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne , Elle en étend
les

les obligations entièrement fondées dans le droit naturel, aux Couronnes de France, et d'Espagne, qui n'ont point été liées jusqu'ici avec son Empire par aucun engagement formel, purement relatif au commerce. Sa Majesté le Roi de Dannemarck et de Norvège de son côté se rapporte aussi nommément à l'article III. de son Traité de Commerce avec la Grande-Bretagne, et aux Articles XXVI., et XXVII. de son Traité de Commerce avec la France, et étend les obligations de celui ci à l'Espagne, n'ayant point avec cette Couronne des engagements, qui decident à cet égard.

ARTICLE III.

La contrebande, déterminée, et exclue du commerce des nations neutres, en conformité des traités, et stipulations expressees, substantes entre les hautes parties contractantes, et les Puissances en guerre, et nommément en vertu du traité de commerce, conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20. juin 1766., ainsi que du traité de commerce con-

clu entre la Dannemarck et la Grande-Bretagne le 11. juillet 1670., et de celui conclu entre la Dannemarck, et la France le 23. d' Août 1742. Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvége entendent, et veulent que tout autre trafic soit, et reste parfaitement libre. Leurs Majestés après avoir déjà réclamé dans leurs déclarations faites aux Puissances belligérantes les principes généraux du droit naturel, dont la liberté du commerce, et de la navigation, de même que les droits de peuples neutres sont une conséquence directe, ont résolu de ne les point laisser plus long-tems dependre d' une interpetration arbitraire, suggerée par des interêts isolés, et momentanés. Dans cette vûe elles sont convenues.

1. Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

2. Que les effets appartenans aux sujets des dites Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres à l' exception des marchandises de contrebande.

3. Que

3. Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés, et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

4. Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés, que sur de justes causes, et faits évidens; qu'ils soient jugés sans retard, que la procédure soit toujours uniforme, prompte, legale, que chaque fois, outre les dedommagemens qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, sans avoir été en faute, il soit rendu une satisfaction complete pour l'insulte faite au pavillon de Leurs Majestés.

ARTICLE IV.

Pour protéger le commerce commun de leurs sujets, fondé sur les principes ci-dessus établis, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Dannemarck et de Norvège, ont jugé à propos d'équiper separement un nombre de vaisseaux de guerre, et de fregates proportioné a ce but, les esca-

dres

dres de chaque Puissance ayant à prendre la station, et devant être employées aux convois, qu'exigent son commerce, et sa navigation, conformément à la nature, et la qualité du trafic de chaque nation.

A R T I C L E V.

Si pourtant il arrivoit que les vaisseaux marchands de l'une des puissances se trouvassent dans un parage, où les vaisseaux de guerre de la même nation ne fussent pas stationnés, et où ils ne pourroient pas avoir recours à leurs propres convois, alors le Commandant des vaisseaux de guerre de l'autre Puissance s'il en est requis, doit de bonne foi, et sincèrement leur prêter les secours, dont ils pourront avoir besoin, et en tel cas les vaisseaux de guerre, et fregates de l'une des Puissances serviront de soutien, et d'appui aux vaisseaux marchands de l'autre, bien-entendu cependant, que les réclamants n'auroient fait aucun commerce illicite, ni contraire aux Principes de la neutralité.

ARTICLE VI.

Cette convention n'aura point d'effet retroactif, et par consequent on ne prendra aucune part aux differens nés avant sa conclusion, à moins qu'il ne soit question d'actes de violences continues, tendants à fonder un sistème oppressif pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.

ARTICLE VII.

S'il arrivoit malgré tous les soins plus attentifs, et les plus amicales, employés par les deux puissances, et malgré l'observation de la neutralité la plus parfaite de leur part, que les vaisseaux marchands de Sa Mayesté Impériale de toutes les Russies, et de Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvége, fussent insultés, pillés ou pris par les vaisseaux de guerre, ou Armateurs de l'une, ou l'autre des Puissances en guerre, alors le Ministre de la partie lésée auprès de la Cour, dont les vaisseaux de guerre, ou Armateurs auront commis de tels attentats, y fera des représentations,

re-

reclamera le vaisseau marchand enlevé, et insistera sur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais de vûe la reparation de l'insulte faite au pavillon. Le ministre de l'autre partie contractante se joindra à lui, et appuyera ses plaintes de la manière la plus énergique, et la plus efficace; et ainsi il sera agi d'un commun, et parfait accord. Que si l'on refusoit de rendre justice sur ces plaintes, ou si l'on remettoit de la rendre d'un tems à l'autre, alors leurs Majestés useront de représailles contre la Puissance qui la leur refuseroit, et elles se concerteront incessamment sur la manière la plus efficace d'effectuer ces justes représailles.

A R T I C L E V I I I.

S'il arrivoit que l'une, ou l'autre des deux Puissances, ou tous les deux ensemble à l'occasion, ou en haine de la présente convention ou pour quelque cause qui y eut rapport fût inquietée molestée, ou attaquée, il a été également convenu que les deux Puissances feront cause commune pour se défendre réci-

proquement, et pour travailler, et agir de concert à se procurer une pleine, et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon que pour les pertes causées à leurs sujets.

ARTICLE IX.

Cette convention arrêtée, et conclue pour tout le tems que durera la guerre actuelle, servira de base aux engagements, que les conjonctures pourroient faire contracter dans la suite des tems, et à l'occasion des nouvelles guerres par les quelles l'Europe auroit le malheur d'être troublée. Ces stipulations doivent au reste être regardées comme permanentes, et feront loi en matière de commerce, et de navigation, et toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits des Nations neutres.

ARTICLE X.

Le but, et l'objet principal de cette convention, étant d'assurer la liberté générale du Commerce, et de la Navigation, Sa Ma-
je-

jesté Impériale de toutes les Russies, et sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvège conviennent, et s'engagent d'avance à consentir que d'autres Puissances y accèdent, et qu'en adoptant les principes, Elles en partagent les obligations, ainsi que les avantages.

ARTICLE XI.

Afin que les Puissances en guerre ne prétendent cause d'ignorance, relativement aux arrangemens pris entre leurs dites Majestés, les deux hautes Parties contractantes communiqueront amicalement à toutes les Puissances Belligérantes, les mesures qu'Elles ont concertées entre Elles, d'autant moins hostiles qu'elles ne font au détriment d'aucune autre, mais tendent uniquement à la sûreté du Commerce, et de la Navigation de leurs sujets respectifs.

ARTICLE XII.

La présente convention sera ratifiée par les deux Parties contractantes, et les ratifications échangées en bonne, et dûe forme dans l'espace de six semaines à compter du jour de la date de la signature ou plutôt, si faire se peut. En foi de quoi Nous souffignés en vertu de nos plein-pouvoirs, l'avons signé, et y avons apposé les cachets de nos Armes. Fait à Copenhague le 1. jour du mois de juillet l'an de grace 1780.

E. Charles d'Osten nommé Sacken-O. Thott

(L. s.) (L. s.)

I. Schack Rathlou — H. Eickstedt

(L. s.) (L. s.)

A. P. Comte Bernstorff,

(L. s.)

Les ratifications de cette convention ont été échangées à Copenhague le 5. et 10. Septembre 1780. par les mêmes Ministres Plenipotenciaires qui l'avoient signées.

Et comme ici a S. Petersbourg il a été signé de même le 21. juillet dernier par les Mi-

nistres autorisés à cet effet, savoir : de la part de Sa Majesté Imperiale par le sieur Nikita Comte de Panin son Conseiller privé Actuel, Sénateur, Chambellan Actuel, et Chevalier des Ordres de S. André, de S. Alexandre Newshy et de celui de Sainte Anne, et par le Sieur Jean Comte d'Ostermann, son Vice-Chancelier, Conseiller privé, et Chevalier de l'Ordre de S. Alexandre Newsky, et de celui de Sainte Anne, et de la part de Sa Majesté le Roi de Suede par le sieur Frederic Baron de Nolken son Envoyé extraordinaire à la Cour de Sa Majesté Impériale, Chambellan, et Commandeur de l'Ordre de l'Etoile polaire, Chevalier de ceux de l'épée, et de Saint Jean, et actuellement déjà ratifié une autre convention dans la même forme et de la même teneur mot pour mot, que celle de Copenhague à l'Article II. près, où a l'occasion d'une explication pareille de la nature de la Contrebande en général il a été nécessaire de se rapporter aux traités qui subsistent entre la Couronne de Suède, et les autres Puissances :

par

par cette raison, et pour ne point repeter ce qui a été déjà dit on s'est contenté d'inserer ici de mot a mot le dicte Article II. Il est encore à observer que les deux Rois en s'unissant à l'Impératrice, ont accédé réciproquement par des Actes signés par eux mêmes, comme parties principales contractantes aux conventions surmentionnées conclues entre Sa Majesté Impériale, et leurs dites Majestés, les quels actes ont été echangés ici par le Ministère de Sa Majesté.



DE LA CONVENTION

DE SAINT PETERSBOURG , CONCLUE EN-
 TRE SA MAIESTE IMPERIALE , ET SA
 MAIESTE LE ROI DE SUEDE , SIGNEE
 LE 21. IUILLET DERNIER ,

ARTICLE II.

„ Pour éviter toute équivoque , et tout
 „ mal-entendu sur ce qui doit être qualifié
 „ de contrebande , sa Majesté Impériale de
 „ toutes les Russies , et sa Majesté le Roi
 „ de Suède déclarent qu'elles ne reconnois-
 „ sent pour telles que les marchandises com-
 „ prises sous cette dénomination dans les
 „ traités qui subsistent entre leurs dites Ma-
 „ jestés , et l'une , ou l'autre des Puissances
 „ belligérantes ; sa Majesté Impériale de tou-
 „ tes les Russies se referant nommément à
 „ cet égard aux Articles X. , et XI. de son
 „ traité de Commerce avec la Grande-
 „ Brètagne , Elle en étend les obligations ,
 „ entièrement fondées dans le droit naturel

aux

„ aux Couronnes de France , et d' Espa-
 „ gne , et qui n' ont point été liées ju-
 „ squ' ici avec son Empire par aucun en-
 „ gagement formel , purement relatif au
 „ Commerce , sa Majesté le Roi de Suè-
 „ de de son côté se rapporte aussi nomi-
 „ mément à l' Article XI. de son traité de
 „ Commerce avec la Grande-Bretagne , et
 „ la teneur du traité préliminaire de Com-
 „ merce conclu entre les deux Couron-
 „ nes de Suède , et de France en 1741. ,
 „ et quoique dans ce dernier , la défini-
 „ tion de la Contrebande ne se trouve pas
 „ nommément expliquée , cependant com-
 „ me les deux Royaumes y ont stipulé de
 „ se regarder réciproquement , comme *gens*
 „ *Amicissima* , et qu' au reste la Suède
 „ s' y est réservée les mêmes avantages ,
 „ dont jouissent en France d' ancien droit ,
 „ les Villes anféatiques , avantages solem-
 „ nellement confirmés par les Traités d' U-
 „ trecht , le Roi n' a rien à y ajouter .
 „ Vis - à - vis de l' Espagne , le Roi se trou-

„ ve

„ ve dans le même cas , que l' Impératri-
„ ce , et à son instar , il étend à la dicte
„ Couronne les obligations des susdites trai-
„ tés , entièrement fondés dans le droit na-
„ turel .



A C T E

PAR LE QUEL LEURS HAUTES PUISSANCES, LES SEIGNEURS ETATS GENERAUX DES PROVINCES UNIES DES PAYS-BAS ACCEDENT AUX CONVENTIONS MARITIMES CONCLUES 28. JUIN 9. JUILLET, ET LE 21. JUILLET 1. AOUT 1780. A COPENHAGUE ET A S. PETERSBOURG ENTRE SA MAJESTE IMPERIALE DE TOUTES LES RUSSIES, ET LEURS MAJESTES LES ROIS DE DANNEMARCK, ET DE SUEDE AUX QUELLES CES DEUX SOUVERAINS ONT ACCEDE RECIPROQUEMENT PAR DES DECLARATIONS SIGNEES DE LEUR PROPRE MAIN, DATEES FREDENSBURG LE 7. JUILLET 1780. ET ECHANGEES A S. PETERSBOURG PAR L'ENTREMISE DU MINISTERE DE SA MAJESTE IMPERIALE DE TOUTES LES RUSSIES.

L' Attention de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies à veiller au maintien des intérêts, et des droits de ses sujets, l'ayant

portée à donner une confiance solide, et permanente à un système juste et raisonnable de neutralité sur mer, et à contracter pour cet effet un engagement formel avec Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvége, qui a été immédiatement suivi d'un autre pareil avec Sa Majesté le Roi de Suède, a animé leurs hautes Puissances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies à se rendre à l'invitation de Sa Majesté Impériale, et à adopter des principes conformes à ceux qui se trouvent énoncés dans sa déclaration, et dans celles des Puissances surmentionnées. Pour cet effet elles se sont déterminées, non seulement à manifester dans une déclaration formelle récemment remise aux Puissances actuellement en guerre, leur façon de penser analogue à celle de l'Impératrice et des deux Rois ses alliés, mais aussi à prendre une part directe, et effective, en qualité des parties principales contractantes, aux stipulations contractées entre elles pour la protection de la navigation innocente de leurs sujets respectifs.

En conséquence de cette détermination de
leurs

leurs Hautes Puissances, et en vertu de l'Article X. de la double convention maritime de Copenhague, et de S. Petersbourg, où il est dit

„ Que le but, et l'objet principal de cette
 „ convention, étant d'assurer la liberté générale du commerce, et de la navigation, Sa
 „ Majesté Impériale de toutes les Russies, et
 „ Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de
 „ Norvège conviennent, et s'engagent d'avance à consentir que d'autres puissances
 „ également neutres y accèdent, et qu'en adoptant les principes, elles en partagent les
 „ obligations, ainsi que les avantages, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, de concert avec leurs Majestés les Rois ses alliés a d'autant moins hésité d'entrer en négociation avec leurs Hautes Puissances tant pour Elle-même, que pour ses deux Alliés, dont les vœux, et les vûes lui ont été confiées, que leurs dites Hautes Puissances ont pour cet effet jugé à propos d'envoyer vers Elle une Ambassade extraordinaire, chargée de témoigner en leurs nom combien l'invitation de l'Im-

pératrice leur à été agréable , et de consommer l' union proposée entre les Couronnes du Nord, et les Provinces Unies .

Pour parvenir à ce but désiré, et salutaire, Sa Majesté Impériale a nommé pour Plenipotentiaires le Sieur Nikita Comte Panin son Conseiller privé actuel, Sénateur, Chambellan actuel, et Chevalier des Ordres de S. André, de S. Alexandre Newsky, et de S. Anne, le Sieur Jean Comte d' Ostermann, son Vice-Chancelier, Conseiller privé, et Chevalier des Ordres de S. Alexandre Newsky, et de S. Anne, le Sieur Alexandre de Bezborodko, Major Général de ses Armées, et Colonel Commandant le Régiment de Kiovie de la milice de la petite Russie, et le Sieur Pierre de Bacounin son Conseiller d' Etat actuel, Membre du Département des affaires étrangères, et Chevalier de l' Ordre de S. Anne; leurs Hautes Puissances ayant chargé de leurs Pleinpouvoirs, le sieur Guillaume Louis Baron de Wassenæer, Seigneur de Starrenbourg du Corps des Nobles de la Province de Hollande, et de West-

frie-

friefe, Sur-Intendant du Rhylande, Deputé ordinaire de la d. Province à l'Assemblée des Etats Generaux, et Ambassadeur extraordinaire, et Plenipotentiaire de leurs Hautes Puissances à la Cour Impériale de Russie; le Sieur Théodore Jean Baron de Heeckeren, Seigneur de Brantzenbourg, Deputé ordinaire à l'Assemblée des Etats Généraux de la part du premier Ordre de la Province d'Utrecht, et leur Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour Impériale de Russie; et le Sieur Jean Isaac de Swaart, Résident de leurs Hautes Puissances près de la même Cour, les quels après avoir échangé entre eux leurs Pleinpouvoirs, trouvés en bonne, et dûe forme, ont arrêté, et conclu, que tous les deux Articles des deux conventions du même contenu conclues à Copenhague le 28. juin 9. juillet 1780. entre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Dannemarck, et de Norvége, et à S. Petersbourg 21. juillet 1. août 1780. entre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède en toutes leurs clauses, et obligations aux
chan-

changement près , qui résulte de la nature des
 différens Traités , et engagements , subsistans
 entre les hautes parties contractantes , et l'une ,
 ou l'autre des puissances actuellement en guer-
 re dans les Articles II. et III. de la double
 convention maritime de Copenhague , et de
 S. Petersbourg , ci-dessus indiquée , doivent
 être regardés comme s'ils étoient faits , arrêtés ,
 établis mot à mot entre Sa Majesté Impériale
 de toutes les Russies , et leurs Hautes Puissan-
 ces en qualité des parties principales contra-
 ctantes avec les réservations expresses que les
 mentionnés Articles II. , et III. des susdites con-
 ventions soient particulièrement appropriés aux
 engagements antérieurs de leurs Hautes Puif-
 sances , à l'égard des marchandises de contre-
 bande . Au sujet de ces Marchandises elles de-
 clarent vouloir se tenir exactement à ce qu'il
 a été stipulé par les Traités conclus entre
 Elles , et les Puissances belligérantes , et nom-
 mément dans le sixieme Article du Traité de
 Marine avec la Couronne d'Espagne le 17.
 decembre 1650. le troisieme Article de leur
 Traité de Marine avec la Couronne de la Gran-

de-Bretagne le 1. decembre 1674., et le sixieme article de leur Traité de Commerce, Navigation, et Marine avec la Couronne de France conclu le 21. decembre 1739. pour l'espace de vingt-cinq ans, et dont leurs Hautes Puissances étendent les dispositions, et les déterminations au sujet de la contrebande indefiniment comme étant fondées sur le droit de la nature, et des gens.

Afin de prévenir toute inexactitude les Plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale remettront à ceux de leurs Hautes Puissances, des copies vidimées des deux conventions de Copenhague, et de S. Petersbourg, qui seront regardées comme si elles étoient inserées mot pour mot dans le présent Acte.

Les ratifications de cet acte d'accession arrêté entre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et leurs Hautes Puissances les Etats Généraux seront fournies, et échangées ici à S. Petersbourg dans l'espace de deux mois, ou plutôt, si faire se peut. Il a été convenu de même, qu'à l'occasion de cet échange des ratifications, leurs Hautes Puissances feront re-

mettre deux déclarations uniformes pour leurs Majestés les deux Rois alliés de l'Impératrice suivant la formule ci-annexée, qui par l'entremise du Ministre de Russie doivent être échangées contre celle de leurs sudites Majestés, en vertu des quelles ces deux Souverains, et les Seigneurs Etats Généraux acceptent immédiatement entre eux les stipulations mutuelles ci-dessus enoncées. En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos Pleinpouvoirs, l'avons signé, et y avons apposé les cachets de nos Armes. Fait a S. Petersbourg le 24. de cembre 1780..

Comte N. Panin B. de Wassenauer

(L. S.) (L. S.)

Comte J. d'Osternann B. de Heekeren

(L. S.) (L. S.)

Alexandre de Bezborodko J. J. de Swart

(L. S.) (L. S.)

Pierre de Bacounin (L. S.)

Les ratifications de cet acte ont été échangées à S. Petersbourg le 22. fevrier 1781. par les mêmes Plenipotentiaires qui l'avoient signées .

ACTE

A C T E

POUR LE MAINTIEN DE LA LIBERTE DU
 COMMERCE ET DE LA NAVIGATION
 NEUTRES , CONCLU ENTRE SA MAJE-
 STE IMPERIALE , ET SA MAJESTE LE
 ROI DE PRUSSE LE 3. MAI 1781,

LA justice , et l'équité des principes que
 Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies
 a adoptés , et avoués à la face de l'Europe
 par sa déclaration du 28. Fevrier 1780. remise
 à toutes les Puissances belligérantes ont dé-
 terminé Sa Majesté le Roi de Prusse à vouloir
 prendre une part aussi directe que possible , au
 sistème glorieux de neutralité qui en a resulté
 avec l'applaudissement universel de toutes les
 nations , non seulement en avouant ces prin-
 cipes , fondés sur la justice , et le droit des
 Gens , mais même en y accédant , et les ga-
 rantissant par un acte formel . Cette determina-
 tion de Sa Majesté Prussienne répondant par-
 faitement au désir de Sa Majesté Impériale de

tou-

toutes les Russies, de leur donner une base stable, et solide, en les faisant reconnoître solennellement par toutes les Puissances, comme les seules capables d'établir la sûreté du commerce, et de la navigation des nations neutres en général, leurs Majestés se sont portées d'un commun accord à entrer en négociation sur un objet qui les interesse au même degré en tant qu'il peut être approprié au bien, et à l'avantage de leurs sujets respectifs, et pour cet effet Elles ont choisi, nommé, et autorisé, savoir : Sa majesté l'Impératrice de toutes les Russies le Sieur Nikita Comte Panin, son Conseiller privé actuel, Sénateur, Chambellan actuel, et Chevalier des Ordres de S. André, de S. Alexandre Newsky, et de S. Anne; le Sieur Jean Comte d'Ostermann, son Vice-Chancelier, Conseiller privé, et Chevalier des Ordres de S. Alexandre Newsky, et de S. Anne; le Sieur Alexandre de Bezborodko, Major-Général de ses Armées, et Colonel Commandant le Regiment de Kiovie de la Milice de la petite Russie, et le Sieur Pierre de Bacounin, son Conseil-

seiller d'Etat actuel, Membre du département des affaires étrangères, et Chevalier de l'Ordre de S. Anne, et Sa Majesté le Roi de Prusse le Sieur Comte de Gortz son Ministre d'état, et son Envoyé extraordinaire à la Cour Impériale de Russie, les quels après avoir échangé entre eux leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne, et dîte forme sont convenus des Articles

ARTICLE I.

Leurs Majestés étant sincèrement résolues d'entretenir constamment l'amitié, et l'harmonie la plus parfaite avec les Puissances actuellement en guerre, et de continuer à observer la neutralité la plus stricte, et la plus exacte, déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets, avec quique ce soit des Puissances déjà en guerre, ou qui pourroient y entrer dans la suite,

ARTICLE II.

Pour éviter toute equivoque , et tout mal-entendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande , Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Ruffies , a déclaré qu' elle ne reconnoit pour telles, que les marchandises comprises sous cette dènomination dans les articles X. et XI. de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne , dont elle a étendu les obligations entièrement fondées dans le droit naturel, aux Couronnes de France , et d' Espagne ; qui n' ont point été liées jusqu' ici avec son Empire par aucun engagement purement relatif au Commerce . Comme il n' en existe non plus aucun de cette nature entre Sa Majesté Prussienne , et les Puissances actuellement en guerre, elle déclare de son côté , qu' à cet égard , elle veut aussi se conformer envers elles aux obligations du susmentionné traité de commerce entre la Ruffie , et la Grande-Bretagne , se référant nommément aux articles X. , et XI. de ce traité .

ARTICLE III.

La contrebande déterminée, et exclue du commerce en conformité des articles X. et XI. du susd. traité conclu entre la Russie, et la Grande-Bretagne le 20. juin 1766. Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Prusse entendent, et veulent que tout autre trafic soit, et reste parfaitement libre sur la base des principes généraux du droit naturel, que Sa Majesté l'Impératrice a réclamé solennellement, et dont la liberté du commerce, et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres sont une conséquence directe, et comme pour ne les point laisser dépendre d'une interprétation arbitraire, suggerée par des intérêts isolés, et momentanés, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a adopté, et établi pour base, les quatre points suivans.

1. Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port, et sur les Côtes des nations en guerre.

2. Que les effets appartenans aux sujets des

di-

dites Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

3. Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il ya par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

4. Les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés que sur des justes causes, et faits évidens, qu'ils soient jugés sans retard, que la procédure soit toujours uniforme, prompte, et legale, et que chaque fois, outre les dommages qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, sans avoir été en faute, il soit rendu une satisfaction complete pour l'insulte faite au pavillon.

Sa Majesté le Roi de Prusse accède à ces principes, les adopte également, et les garantit de la manière la plus positive, s'engageant à les soutenir, et reclamer toutes les fois que les interêts du commerce, et de la navigation des

des sujets des deux hautes parties contractantes pourront l'exiger.

ARTICLE IV.

En réciprocité de cette accession, Sa Majesté l'Imperatrice de toutes les Russies continuera à faire jouir le commerce, et la navigation des sujets Prussiens, de la protection de ses flottes, qu'elle leur a déjà fait accorder sur la réquisition de Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant fait expedier des Ordres à tous les Chefs de ses Escadres de protéger, et défendre contre toute insulte, et molestation, les navires marchands Prussiens, qui se trouveront sur leur route, comme ceux d'une Puissance amie, alliée, et stricte observatrice de la neutralité, bien entendu cependant que les susd. navires ne seront employés à aucun commerce illicite, ni contraire aux regles de la neutralité la plus stricte, et la plus exacte.

ARTICLE V.

S'il arrivoit malgré tous les soins les plus attentifs employés par les deux Puissances con-

tractantes pour l'observation de la neutralité la plus parfaite de leur part, que les Vaisseaux Marchands de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et de Sa Majesté le Roi de Prusse, fussent insultés, pillés, ou pris par les Vaisseaux de guerre, ou Armateurs de l'une, ou l'autre des Puissances en guerre, alors le Ministre de la partie lésée auprès de la Cour, dont les Vaisseaux de guerre, ou Armateurs auront commis de tels attentats, y fera des représentations, reclamera le Vaisseau Marchand enlevé, et insistera sur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais de vue la réparation de l'insulte faite au pavillon. Le Ministre de l'autre partie contractante se joindra à lui, et appuyera ses plaintes de la manière la plus énergique, et la plus efficace; et ainsi il sera agi d'un commun, et parfait accord. Que si l'on refusoit de rendre justice sur ses plaintes, ou si l'on remettoit de le faire d'un tems à l'autre, alors leurs Majestés useront de représailles contre la Puissance qui s'y refuseroit; et incessamment sur

manière la plus propre à effectuer ces justes réparaillies .

A R T I C L E VI.

S'il arrivoit que l'une , ou l'autre des deux Puissances Contractantes , ou toutes les deux ensemble , à l'occasion , ou en haine du présent acte , pour quelque cause qui y ait rapport , fussent inquietées , molestées , ou attaquées , a été également convenu que les deux Puissances feront cause commune pour se défendre réciproquement , et pour travailler , et agir de concert à se procurer une pleine , et entière satisfaction , tant pour l'insulte faite à leur pavillon , que pour les pertes causées à leurs sujets .

A R T I C L E VII.

Le présent Acte n'aura point d'effet retroactif , et par conséquent on ne prendra aucune part aux differens nés avant la conclusion , a moins qu'il ne soit question d'actes de violence continues , et tendans à fonder un

système oppressif pour toutes les Nations neutres de l'Europe en général.

ARTICLE VIII.

Toutes les stipulations arrêtés dans le présent Acte, doivent être regardées comme permanentes, et feront loi en matière de Commerce, et de Navigation, et toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier les droits des Nations neutres.

ARTICLE IX.

Le but, et l'objet principal de cet acte étant d'assurer la liberté générale du Commerce, et de la Navigation, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et Sa Majesté Prussienne conviennent, et s'engagent d'avance à consentir que d'autres Puissances également neutres y accèdent, et qu'en adoptant les principes qui y sont contenus, Elles en partagent les obligations, ainsi que les avantages.

ARTICLE X.

Afin que les Puissances en guerre ne prétendent causes d'ignorance, relativement aux engagements pris entre leurs d. Majestés, Elles les leur communiqueront amicalement d'autant qu'ils ne sont nullement hostiles, ni au détriment d'aucune d'Elles, mais tendent uniquement à la sûreté du commerce, et de la navigation de leurs sujets respectifs.

ARTICLE XI.

Le présent Acte sera ratifié par les deux Parties-Contractantes, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi Nous les Plenipotentiaires en vertu de nos Plains-pouvoirs l'avons signé, et y avons apposé les sceaux de nos Ar-

mes. Fait à S. Petersbourg le 8. Mai 1781.

Comte Panin E. Comte de Goertz


(L. s.) Comte Jean d' Ostermann

L. s.

Alexandre de Bezborodko - Pierre Bacounin.

(L. s.) (L. s.)

Les ratifications de cet acte ont été échangées à Saint Petersbourg le 15. juin 1781.



ACTE D'ACCESSION

JOSEPH SECOND PAR LA GRACE DE DIEU ,
 EMPEREUR DES ROMANS TOUJOURS
 AUGUSTE , ROI D'ALLEMAGNE , ET DE
 JERUSALEM , D'HONGRIE , ET DE BO-
 HEME , DE DALMATIE , ET CROATIE ,
 D'ESCLAVONIE DE GALLICE , ET DE LO-
 DOMIRIE , ARCHIDUC D'AUTRICHE ,
 DUC DE BOURGOGNE , ET DE LORRAINE ,
 GRAN-DUC DE TOSCANE , GRAN-PRIN-
 CE DE TRANSYLVANIE , DUC DE MI-
 LAN , DE MANTOUE , DE PARME , &c.
 COMTE DE HASBOURG , DE FLANDRES ,
 DE TIROL &c. &c. &c.

AYant été invité amicalement par Sa Ma-
 jesté l'Impératrice de toutes les Russies de
 concourir avec elle à la consolidation des prin-
 cipes de neutralité sur mer , tendant au main-
 tien de la liberté du commerce maritime , et
 de la navigation des Puissances neutres , qu'
 elle a exposé dans la déclaration du 28. Fe-
 vrier 1780. remise de sa part aux Puissances
 belligérantes ; les quels principes portent en
 substance :

Que les vaisseaux neutres puissent naviguer

librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

Que les effets appartenans aux sujets des Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

Qu'il ne soient considérées comme telles, que les marchandises énoncées dans les articles X., et XI. du traité de commerce conclu entre la Russie, et la Grande-Bretagne le 20. juin 1766.

Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

Enfin que ces principes servent de règle dans les procédures, et les jugemens sur la égalité des prises.

Et sa dite Majesté de toutes les Russies nous ayant proposé à cet effet de manifester par un acte d'accession formelle non seulement notre pleine adhésion à ces mêmes principes, mais

en-

encore notre concours immédiat aux mesures pour en assurer l'exécution, que nous adopterions de notre côté, en contractant réciproquement avec sa dite Majesté les engagements, et stipulations suivant; scavoir.

1. Que de part, et d'autre on continuera d'observer la neutralité la plus exacte et on tiendra la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs avec qui que ce soit des Puissances déjà en guerre, ou qui pourroient y entrer dans la suite.

2. Que si malgré tous les soins employés à cet effet les Vaisseaux marchands de l'une des deux Puissances fussent pris, ou insultés par des Vaisseaux quelconques des Puissances belligérantes, les plaintes de la Puissance lésée seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre, que si l'on refusoit de rendre justice sur ces plaintes, elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à se la procurer par des justes représailles.

3. Que s'il arrivoit, que l'une, ou l'autre de deux Puissances, ou toutes les deux

ensemble à l'occasion, ou en haine du présent accord, fût inquiétée, molestée, ou attaquée, alors elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et pour travailler de concert à se procurer une pleine, et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur Pavillon, que pour les pertes causées à leurs sujets.

4. Que ces stipulations seront considérées de part, et d'autre comme permanentes, et faisant règle, toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité.

5. Que les deux Puissances communiqueront amicalement leur présent concert mutuel à toutes les Puissances qui sont actuellement en guerre.

Nous, veulant par un effet de l'amitié sincère qui nous unit heureusement à Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, ainsi que pour le bien être de l'Europe en général, et de nos pays, et sujets en particulier, contribuer de notre côté à l'exécution de vuës, de principes, et de mesures aussi salutaires, que conformes aux notions les plus évidentes

du droit des gens, avons resolu d'y accéder, comme nous y accédons formellement en vertu du présent acte, promettant, et nous engageant solennellement de même que Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies s'engage envers nous, d'observer, exécuter, et garantir tous les points et stipulations ci-dessus.

En foi de quoi nous avons signé la présente de notre propre main, et l'avons munie de notre sceau.

Donné a Vienne le 9. Octobre 1781.

JOSEPH.

(L. S.)

W. Kaunitz Rietberg.

Le présent Acte d'Accession de Sa Majesté l'Empereur des Romains a été échangé contre celui d'acceptation de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies à la conférence du 19. Octobre 1781. par les Plenipotentiaires respectifs, savoir de la part de Sa Majesté l'Empereur des Romains, par le Sieur Comte de Cobenzel, son Chambellan actuel, et Ministre Plenipotentiaire près de cette Cour, et de la part de Sa Majesté l'Impératrice de toutes

tes les Russies par le Sieur Comte d'Ostermann, son Vice-Chancelier, Conseiller privé actuel, Sénateur, et Chevalier des Ordres de S. Alexandre Newsky, et de S. Anne, le Sieur de Bezborodko, son Général Major, et Colonel Commandant le Regiment de Kiovie de la milice de la petite Russie, et le Sieur de Bacounin son Conseiller d'Etat actuel, Membre du Collège des affaires étrangères, et Chevalier de l'ordre de S. Anne.



CONVENTION MARITIME

POUR LE MAINTIEN DE LA LIBERTE DE
LA NAVIGATION MARCHANDE NEU-
TRE CONCLUE ENTRE SA MAJESTE IM-
PERIALE DE TOUTES LES RUSSIES , ET
SA MAJESTE LA REINE DE PORTUGAL .

SA Majesté Impériale de toutes les Russies ayant invité Sa Majesté la Reine de Portugal de concourir avec elle à la consolidation des principes de neutralité sur mer , et au maintien de la liberté du commerce maritime ; et de la navigation des Puissances neutres , conformément à sa déclaration du 28. Fevrier 1780. , remise de sa part aux Puissances belligérantes ; la Reine par un effet de l'amitié sincère , qui unit Sa Majesté Impériale à Sa Majesté Très-Fidèle , aussi bien que pour l'intérêt de l'Europe en général , et celui de ses Pays , et sujets en particulier , a voulu contribuer de son côté à l'exécution des principes , et des mesures aussi salutaires , que conformes aux notions les plus évidentes du droit des gens .

Et en conséquence Elle s'est déterminé à

nom .

nommer de concert avec Sa Majesté la Reine de Portugal des Plenipotentiaires , et de les charger de conclure une convention , dont l'esprit , et le contenu repondroient en toutes choses à ces mêmes intentions.

Pour cet effet leurs dites Majestés ont choisi , nommé , et autorisé , Sa Majesté Impériale de toutes les Russies le Sieur Jean Comte d'Ostermann , son Vice-Chancelier , Conseiller privé actuel , Sénateur , et Chevalier des Ordres de S. Alexandre Newsky , et de S. Anne , le Sieur Alexandre de Bezborodko Major-Général de ses Armées , membre du département des affaires étrangères , et Colonel Commandant le Regiment de Kiovie de la milice de la petite Russie , et le Sieur Pierre de Bacouin , son Conseiller d'Etat actuel , Membre du Département des affaires étrangères , et Chév. de l'Ordre de S. Anne , et Sa Majesté la Reine de Portugal le Sieur François Joseph d'Horta Machado , de son Conseil , et son Ministre Plenipotentiaire auprès de la Cour Impériale de Russie , les quels après avoir échangé entre eux leurs Pleinpouvoirs trouvés en bonne,

et d'ête forme font convenus des Articles fuivans.

ARTICLE I.

Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, et Sa Majesté Très-Fidele convaincues de la solidité, et de l'évidence invincible des principes exposés dans la susdite déclaration du 28. Fevrier 1780., et qui se reduisent en substance aux cinq points qui suivent.

1. Que les Vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

2. Que les effets, et marchandises appartenans aux sujets des Puissances en guerre soient libres sur les Vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

3. Qu'il ne soit considéré comme telle, que les marchandises énoncées dans les Articles X. et XI. du Traité de Commerce conclu entre la Russie, et la Grande-Bretagne le 20. Juin 1766.

4. Que pour déterminer ce qui caractérise un Port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, ou il y a par la disposition
de

de la Puissance qui l'attaque avec un nombre proportionné de Vaisseaux suffisamment proches un danger évident d'entrer.

5. Enfin que ces principes servent de règle dans les procédures, et dans les jugemens sur la légalité des prises.

Leurs dites Majestés déclarent, que non seulement elles donnent leur pleine adhésion aux mêmes principes, mais que dans toutes les occasions elles concourront efficacement pour les maintenir dans toute leur force, et vigueur, et pour veiller à leur exécution la plus exacte.

ARTICLE II.

Par la présente convention il ne sera dérogé en rien aux Traités actuellement subsistans entre la Cour de Russie, ou de Portugal avec telle autre Cour de l'Europe que ce puisse être, mais ces traités, et les stipulations y contenues, continueront à avoir pour l'une, et pour l'autre la même force obligatoire comme du passé, sans que cette convention puisse jamais les invalider, ni encore moins les enfreindre.

ARTICLE III.

Les deux Hautes Puissances contractantes continueront à observer la neutralité la plus exacte, et tiendront la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portés contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs avec qui que ce soit des Puissances déjà en guerre, ou qui pourroient y entrer dans la suite, en comprenant nommément sous la rubrique de contrebande, ce qui dans les articles ci-dessus allegués X. et XI. du Traité de Commerce conclu entre la Russie, et la Grande-Bretagne le 20. Juin 1766., est réputé pour telle.

ARTICLE IV.

Si malgré les soins employés à cet effet, les Vaisseaux Marchands Russes, ou Portugais fussent pris, ou insultés par des Vaisseaux quelconques des Puissances belligérantes, les plaintes et représentations de la Puissance lésée seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre, et si contre toute attente on re-
fu-

fusoit de rendre justice sur ces plaintes, elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à se procurer une indemnification par des justes réprésailles.

ARTICLE V.

S'il arrivoit que l'une, ou l'autre des deux Puissances, ou toutes les deux ensemble à l'occasion, ou en haine de la présente convention fussent inquietées, ou molestées, alors elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et pour travailler de concert à se procurer une pleine, et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon, que pour les pertes causées à leurs sujets.

ARTICLE VI.

Les présentes stipulations seront considérées de part, et d'autre comme permanentes, et faisant regle toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité.

ARTICLE VII.

Les deux Puissances communiqueront ami-

calement leur présent accord mutuel à toutes les Puissances qui sont actuellement en guerre.

ARTICLE VIII.

La présente convention sera ratifiée par les deux parties contractantes, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous les Plenipotentiaires en vertu de nos Pleinpuvoirs l'avons signée, et y avons apposé les sceaux de nos armes. Fait à S. Petersbourg le treize Juillet 1782.

Comte Jean d'Ostermann (L. S.) François
Alexandre de Bezborodko (L. S.) Joseph
Pierre de Bacounin - - (L. S.) d'Horta
Machado.

Les ratifications de cette convention ont été échangées à S. Petersbourg le 21. Janvier 1783. par les mêmes Plenipotentiaires, qui l'avoient signées.

T R A I T E

D'AMITIE , DE NAVIGATION , ET DE
 COMMERCE CONCLU ENTRE LA MAJE-
 STE IMPERIALE CATHERINE II. &c. ET
 SA MAJESTE LE ROI DE FRANCE 31.
 DECEMBRE 1786. 11. IANV. 1787.

A R T I C L E I.

IL y aura une paix perpetuelle , bonne in-
 telligence & sincère amitié entre SA MA-
 JESTE L' IMPERATRICE de toutes les
 Ruffies , et Sa Majesté le Roi de France ,
 leurs Heritiers et successeurs de part et d'au-
 tre , ainsi qu' entre leurs fujets respectifs . A
 cet effet les Hautes Parties contractantes s'an-
 gagent , tant pour Elles-mêmes , que pour leurs
 Heritiers et successeurs et leurs fujets fans au-
 cune exception , non seulement à eviter tout
 ce qui pourroit tourner à leur préjudice re-
 spectif , mais encore à se donner mutuelle-
 ment des temoignages d'affection et de bien-
 veillance , tant par terre , que par mer et
 dans les eaux douces , à s'entr'aider par toute

forte de secours et de bons offices , en ce qui concerne le commerce et la navigation .

A R T I C L E II.

Les sujets Russes jouiront en France , ainsi que les François en Russie , d' une parfaite liberté de commerce , conformément aux loix et réglemens , qui subsistent dans les deux Monarchies , sans qu' on puisse les troubler ni inquieter en aucune maniere .

A R T I C L E III.

Une parfaite liberté de conscience sera accordée aux sujets François en Russie , conformément aux principes d' une entière tolérance , qu' on y accorde à toutes les Religions . Ils pourront librement s'acquiter des devoirs et vaquer au culte de leurs Religions , tant dans leurs maisons , que dans les Eglises publiques , qui y sont établies , sans éprouver jamais la moindre difficulté à cet égard . Les sujets Russes en France jouiront également d' une parfaite liberté du culte de leur religion dans leurs propres maisons , à

l'égal des autres nations, qui ont des Traités de commerce avec la France.

ARTICLE IV.

Les deux Puissances contractantes accordent à leurs sujets respectifs dans tous les Pays de leur domination, où la navigation et le commerce sont permis, les droits, franchises et exemptions, dont y jouissent les nations Européennes les plus favorisées, et veulent qu'en conséquence ils profitent de tous les avantages, au moyen des quels leur commerce pourra s'étendre et fleurir de façon cependant qu'à l'exception des susdits droits, franchises et prérogatives, autant qu'elles leur seront nommément accordées ci-dessous, ils soient soumis dans leur commerce et trafic aux tarifs, ordonnances et loix établies dans les états respectifs.

ARTICLE V.

Dans tous les ports et grandes Villes de commerce des états respectifs, dont l'entrée et le commerce sont ouverts aux nations Eu-

ropéennes, les deux Puissances contractantes pourront établir des Consuls Généraux, Consuls et vice-Consuls, qui jouiront de part et d'autre des privilèges, prérogatives, et immunités, attachées à ces places dans le pays de leur résidence; mais pour ce qui régarde le jugement de leurs affaires, et relativement aux Tribunaux des lieux, où ils résident, ils seront traités comme ceux des nations les plus favorisées avec lesquelles les deux Puissances ont des Traités de commerce. Les susdits Consuls Généraux, Consuls, ou Vice-Consuls ne pourront point être choisis à l'avenir parmi les sujets nés de la Puissance, chez laquelle ils doivent résider, à moins qu'ils n'aient obtenu une permission expresse de pouvoir être accredités auprès d'elle en cette qualité. Au reste cette exception ne sauroit avoir un effet rétroactif à l'égard de ceux, qui auroient été nommés aux susdites places avant la confection du présent Traité.

ARTICLE VI.

Les Consuls Généraux, Consuls ou Vice-
Con-

Consuls des deux Puissances contractantes auront respectivement l'autorité exclusive sur les équipages des navires de leur nation dans les ports de leur résidence, tant pour la police générale des gens de mer, que pour la discussion et le jugement des contestations, qui pourront s'élever entre les équipages.

ARTICLE VII.

Lorsque les sujets commerçants de l'une ou de l'autre des Puissances contractantes auront entre eux des procès ou autres affaires à régler, ils pourront d'un consentement mutuel, s'adresser à leurs propres Consuls, et les décisions de ceux-ci seront non seulement valables et légales, mais ils auront le droit de demander en cas de besoin main forte au Gouvernement pour faire exécuter leur sentence. Si l'une des deux parties ne consentoit pas à recourir à l'autorité de son propre Consul, elle pourra s'adresser aux Tribunaux ordinaires du lieu de sa résidence, et toutes les deux seront tenues de s'y soumettre. En cas d'avarie sur un bâtiment Russe, si les Russes
seuls

seuls en ont souffert, les Consuls Généraux, Consuls ou Vice-Consuls de Russie en prendront connoissance, et seront chargés de régler ce qui y aura rapport; de même si dans ce cas les François sont seuls à souffrir des avaries survenues dans un bâtiment François, les Consuls Généraux, Consuls ou Vice-Consuls François en prendront connoissance, et seront chargés de régler ce qui y aura rapport.

ARTICLE VIII.

Toutes les affaires des Marchands François trafiquans en Russie seront soumises aux Tribunaux établis pour les affaires des négocians, où elles seront jugées promptement d'après les loix qui y sont en vigueur, ainsi que cela se pratique avec les autres nations qui ont des Traités de commerce avec la Cour de Russie: les sujets Russes dans les états de Sa Majesté Très Chrétienne seront également sous la protection des loix du Royaume, et traités à cet égard comme les autres nations, qui ont des Traités de Commerce avec la France.

ARTICLE IX.

Les sujets des Hautes Parties contractantes pourront s'assembler avec leur Consul en corps de factorie et faire entre eux pour l'intérêt commun de la factorie les arrangements, qui leur conviendront, en tant qu'ils n'auront rien de contraire aux loix, statuts et réglemens du pays ou de l'endroit où ils seront établis.

ARTICLE X.

Les sujets des Hautes Parties contractantes payeront pour leurs marchandises les douanes et autres droits fixés par les tarifs actuellement en force, ou qui existeront à l'avenir dans les états respectifs. Mais pour encourager le commerce des sujets François avec la Russie, Sa Majesté Impériale leur accorde la prérogative de pouvoir acquitter les droits des douanes dans toute l'étendue de son Empire, en monnoye courante de Russie, sans être assujettis à les payer comme ci-devant en Rixdalers, de façon que pour chaque Rixdaler il ne sera exigé d'eux que 125. Copeks; mais la susdi-

te facilité n'aura point lieu dans le port de Riga, où les sujets Russes eux-mêmes doivent payer les droits de douane pour toute espece de marchandises en Rixdalers effectifs. En réciprocité de cet avantage, Sa Majesté Très-Chrétienne voulant aussi de son côté promouvoir la navigation directe des sujets Russes avec ses états, leur accorde en totalité l'exemption du droit de frêt, établi en France sur les Navires Russes qui chargeront des marchandises de France dans un port de France pour le transporter dans un autre port du même Royaume et les y déchargeront, auquel cas les dits navires acquitteront le droit dont il s'agit aussi long temps que les autres nations seront obligées de l'acquiter.

ARTICLE XI.

Afin de favoriser encore plus particulièrement le commerce direct entre les provinces meridionales des Etats respectifs, Sa Majesté Impériale s'engage à faire participer les négocians François à l'avantage accordé à ses sujets par le sixieme Article de son Edit du 27.

Septembre 1782. servant d'introduction au tarif général des douanes de Russie, enoncé en ces termes : „ Quoique ce tarif général doive servir aussi pour tous nos ports, situés sur la mer noire et sur celle d'Asoph, cependant nous diminuons dans les dits ports d'un quart les droits fixés par ce tarif, afin d'y encourager le commerce de nos sujets et des nations, avec les quelles nous stipulerons à cet égard des avantages réciproques, en compensation des prérogatives qu'elles accorderont à notre commerce. Excluant cependant de cette diminution les marchandises, nommément spécifiées dans le présent tarif, comme devant payer les mêmes droits dans les ports de la mer noire, que dans les autres douanes de notre Empire, aussi bien que celles pour les quelles le présent tarif détermine des droits particuliers dans les ports de la mer noire „. En faveur de cet avantage, le Roi Très-Chrétien entend, que les denrées et marchandises Russes, venant des dits ports dans celui de Marseille ou autres, foyent exemptes du droit de

de 20. pour cent et de 10. par livre qui font ensemble 30. pour cent, que les étrangers sont obligés de payer pour les marchandises au levant, qu'il y introduisent, à condition que les Capitaines des bâtimens Russes fourniront la preuve autentique par des certificats des Consuls ou Vice-Consuls de France, ou à leur défaut des douaniers ou juges locaux, que ces denrées ou marchandises sont du crû de la Russie, et ont été expédiées des dits ports et non d'autres, non plus que d'aucune place de la domination de la Porte Ottomane.

Il est convenu que les Vaisseaux Russes, expédiés des ports de la mer noire, ne pourront aborder que dans ceux de Marseille et de Toulon, les seuls où il soit permis aux Vaisseaux François de se présenter.

Quant aux droits qui se perçoivent dans les ports de la Méditerranée sur les Vaisseaux et les marchandises étrangères, le Roi Très-Chrétien déclare, que les bâtimens Russes, venant de la mer noire, seront traités à l'égal des François.

AR-

ARTICLE XII.

Sa Majesté l'Impératrice de Russie, pour contribuer de son mieux à l'extension du commerce et de la navigation directs des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne dans les Etats de sa domination, leur accorde encore les avantages suivans :

1) Tous les vins de France, hors ceux de Bourgogne et de Champagne, qui seront importés en Russie par les ports de la mer Baltique et de la mer Blanche sur des navires Russes ou François, et pour compte des sujets respectifs y jouiront d'une diminution de 3. Roubles de droits d'entrée sur chaque Oxhofft ou barrique de 240. bouteilles, de manière qu'au lieu de 15. Rubles, qu'en vertu du tarif général ces vins ont payé jusqu'ici par Oxhofft, ils ne payeront à l'avenir que 12. Roubles, et lors que les dits vins entreront en Russie par les ports de la mer noire, et sous la même condition d'être propriété Russe ou Françoisise et chargés sur des navires appartenants à l'une, ou à l'autre nation, ils

jou-

jouiront outre la diminution susdite du bénéfice de 25. pour cent, que le tarif général accorde pour l'encouragement du commerce des ports de la mer noire, et par conséquent les droits d'entrée de ces vins y seront réduits à 9. Roubles par Oxhofft. Il s'ensuit qu' aussitôt que les vins en question cesseront d'être propriété Russe ou Françoisse, ou qu'ils seront importés dans les ports de Russie sur des navires étrangers, ils ne pourront plus participer aux avantages susmentionnés, mais ils seront strictement assujettis au tarif général.

2.) Les vins de Champagne et de Bourgogne jouiront d'une diminution de 10. Copeks par bouteille de droit d'entrée dans les ports de la mer Baltique et de la mer Blanche, de sorte que le premier de ces vins, qui d'après le tarif général a payé jusqu'ici 60. copeks par bouteille, ne payera plus que 50. copeks, et l'autre sera porté de 50. à 40. copeks par bouteille. Il sera outre cela accordé à ces vins en sus de la dite diminution le bénéfice de 25. pour cent pour les ports de la mer noire, moyennant le quel les droits d'

entrée pour la champagne y seront réduits à 37. $\frac{1}{2}$ copecks par bouteille et ceux de Bourgogne à 30. copecks par bouteille. Dans l'un toute fois comme dans l'autre cas cette importation se fera également sur des navires Russes ou François et pour compte des sujets respectifs, puisque si ces vins n'étoient pas de la propriété de l'une, ou de l'autre nation, ou qu'ils fussent importés sur des navires étrangers, ils seront absolument soumis au tarif général.

3) Les savons de Marseille que les sujets François importeront dans les Etats de Russie, jouiront pareillement d'une diminution de droits, de sorte qu'au lieu de 6. Roubles par *poud*, qu'ils ont payés jusqu'à présent, ils ne seront plus soumis qu'à la même taxe, que payent actuellement les savons pareils de Venise, et de Turquie, savoir un Ruble par *poud*.

En compensation de cet avantage Sa Majesté le Roi très-Chrétien accorde :

1) Que le fers de Russie en barres ou en assortiment lorsqu'ils seront importés sur

des

des Vaisseaux François ou Russes ne seront assujettis qu'aux mêmes droits que payent ou payeront les fers de la nation la plu favorisée.

2) Que les suif en pain 3) les cires jaunes et blanches en balles et en grain venant de Russie jouiront d'une diminution de 20. pour cent sur le droits d'entrée, que payent aujourd'hui en France le Susdites denrées par le tarif actuel.

Il est entendu, que cette diminution n'aura lieu que lorsque ces denrées seront transportées sur des navires François, ou Russes.

ARTICLE XIII.

Le but des Hautes Parties contractantes en accordant les avantages stipulés dans les Articles précédens 10. 11. et 12. étant uniquement d'encourager le commerce et la navigation directs entre les deux Monarchies, les sujets respectifs ne jouiront des dites prérogatives et exemptions qu'à condition de prouver la propriété de leurs Marchandises par des certificats en dûe forme, et les deux

Puissances contractantes s'engagent réciproquement à publier chacun de son côté une défense expresse à leurs sujets d'abuser de ces avantages en se donnant pour propriétaires de navires, ou de marchandises qui ne leur appartiendroient pas, sous peine à celui ou à ceux, qui auroient ainsi fraudé les droits en prêtant leur nom à quelqu' autre négociant étranger, d'être traité selon la rigueur des loix et reglemens émanés à cet égard dans les Etats respectifs.

A R T I C L E X I V.

Pour constater la propriété Françoisse des Marchandises importées en Russie, on devra produire des certificats en dûe forme des Consuls Généraux, Consuls, ou Vice-Consuls de Russie résidans en France; mais si le Navire a fait voile d'un port, où il n'y ait pas de Consul Général, Consul ou Vice-Consul de Russie, on se contentera de pareils certificats, soit du Magistrat du lieu, soit de la douane ou de telle autre personne, préposée à cet effet. Les Consuls Generaux, Consuls ou

Vice-Consuls de Russie en France ne pourront rien exiger au delà de la valeur d'un Rouble réduit en monnoye de France pour l'expédition d'un tel certificat ou autre document de cette espece . Pour constater pareillement la propriété Russe des marchandises importées en France on devra produire des certificats des Consuls Généraux , Consuls ou Vice-Consuls de France residans en Russie , également rédigés en dûe forme ; mais si le navire a fait voile d'un port, où il n'y ait pas de Consul Général, Consul ou Vice-Consul de France , on se contentera d'un tel certificat de la douane ou du Magistrat du lieu, d'où le navire aura été expédié . Les dits Consuls Généraux , Consuls ou Vice-Consuls ne pourront rien exiger au delà d'un Rouble pour l'expédition soit d'un tel certificat, soit d'un acquit à caution, ou autre document nécessaire .

A R T I C L E X V .

Les Hautes Parties contractantes conviennent que leurs consuls Généraux, Consuls

ou Vice-Consuls, négocians et marchands, qui ne seront point naturalisés jouiront réciproquement dans les deux Etats de toutes les exemptions d'impôts et charges personnelles, dont jouissent dans les mêmes Etats les Consuls Généraux, Consuls ou Vice Consuls, négocians et Marchands de la nation la plus favorisée.

Les sujets respectifs qui obtiendront des lettres de naturalité, ou le droit de Bourgeoisie, soit en Russie, soit en France, seront tenus à supporter les mêmes charges et taxes imposées sur les sujets nés de l'Etat, attendu qu'ils jouiront aussi d'une parfaite égalité d'avantages avec ceux ci.

A R T I C L E X V I.

Les nations qui sont liées avec la France par des Traités de commerce étant affranchies du droit d'Aubaine dans les Etats de Sa Majesté très-Chrétienne, Elle consent, que les sujets Russes ne soient pas réputés Aubaines en France et conséquemment ils seront exempts du droit d'Aubaine ou autre droit semblable

sous

sous telle dénomination qu'il puisse être ; ils pourront librement disposer par testament, donation ou autrement de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera, et les dits biens délaissés, par la mort d'un sujet Russe seront devolûs sans le moindre obstacle à ses héritiers légitimes par testament ou ab intestat, soit qu'ils résident en France ou ailleurs, sans qu'ils aient besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession puisse leur être contesté ou empêché sous quelque prétexte que ce soit. Ils seront également exempts du droit de détraction ou autre de ce genre, aussi long-tems qu'il n'en sera point établi des pareils dans les Etats de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies. Les susdits héritiers présens, ainsi que les exécuteurs testamentaires pourront se mettre en possession de l'héritage dès qu'ils auront légalement satisfait aux formalités prescrites par les loix de Sa Majesté Très-Chrétienne, et ils disposeront selon leur bon plaisir de l'héritage, qui leur sera échu après

avoir acquitté les autres droits établis par les loix et non designés dans le présent article.

Mais si les héritiers étoient absens ou mineurs et par conséquent hors d'état de faire valoir leurs droits, dans ce cas l'inventaire de toute la succession devra être fait sous l'autorité des juges du lieu par un Notaire public, accompagné du Consul ou Vice-Consul de Russie, s'il y en a un dans l'endroit, et sous l'inspection du Procureur du Roi ou du Procureur Fiscal. Et s'il n'y avoit pas de Consul ou Vice-Consul dans l'endroit, on appellera comme témoins deux personnes dignes de foi; après ce préalable la succession sera déposée entre les mains de deux personnes désignées par le Procureur du Roi ou Procureur-Fiscal, afin que les dits biens soient gardés pour les legitimes héritiers ou véritables propriétaires. En cas qu'il y ait des mineurs et qu'il ne se présentât en France aucun parent, qui pût remplir par provision la tutele ou curatele, elle sera confiée au Consul, ou Vice-Consul de Russie, ou à son défaut à une personne désignée par le Procureur

teur du Roi, ou le Procureur-Fiscal, jusqu'à ce que les parents du défunt aient nommé un tuteur ou curateur; dans le cas, où il s'éleveroit des contestations sur l'héritage d'un Russe mort en France, les Tribunaux du lieu, où les biens du défunt se trouveront, devront juger le procès suivant les loix de la France.

Quoique les Russes doivent jouir en France de tous les droits attachés à la propriété, de même que les François, et l'acquérir par les mêmes voyes légitimes sans avoir besoin de lettres de naturalité pendant le tems de leur séjour dans le Royaume; ils ne pourront néanmoins conformément aux loix établies pour les étrangers posséder aucun office, dignités, bénéfices, ni remplir aucune fonction publique, à moins d'avoir obtenu des lettres Patentes à ce nécessaires, dûment enregistrées dans les cours souveraines du Royaume.

Bien que le droit d'Aubaine n'existe pas en Russie Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, afin de prévenir tout doute quel-

quelconque à cet égard, s'engage à faire jouir dans toute l'étendue de son Empire les sujets du Roi très-Chrétien d'une entière et parfaite réciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le présent Article.

A R T I C L E X V I I .

Pour prévenir les fraudes des droits de douane soit par la contrebande, soit de quel qu'autre manière, les hautes Parties contractantes conviennent réciproquement, que pour tout ce qui regarde la visite des navires marchands, les déclarations des marchandises, le tems de les présenter, la manière de les vérifier et en général pour tout ce qui concerne les precautions à prendre contre la contrebande et les peines à infliger aux contrebandiers, l'on observera dans chaque pays les loix, réglemens et coûtumes, qui y sont établis, ou qu'on y établira à l'avenir. Dans tous les cas susmentionnés les deux Puissances contractantes s'engagent réciproquement à ne pas traiter les sujets respectifs avec plus de rigueur que ne le sont leurs propres sujets,

lors

lors qu' ils tombent dans les mêmes contre-ventions.

ARTICLE XVIII.

Lorsque les navires Russes ou François seront obligés soit par des tempêtes, soit pour se soustraire à la poursuite des ennemis, ou de quelque pirate, ou enfin pour quelque autre accident, de se réfugier dans les ports des états respectifs, ils pourront s'y radouber, se pourvoir de toutes les choses nécessaires et se mettre en mer librement, sans subir la moindre visite, ni payer aucuns droits de douane, ni d'entrée, excepté seulement le droits de fanaux et de ports, pourrû que pendant leur séjour dans ces ports, on ne tire aucune marchandise des dits navires, encore plus qu' on n'expose quoique ce soit en vente; mais si le maître ou patron d'un tel navire jugeoit à propos de vendre quelque marchandise il sera tenu à se conformer aux loix, ordonnances et tarifs de l'endroit, où il aura abordé.

ARTICLE XIX.

Les Vaisseaux de guerre des deux Puissances contractantes trouveront également dans les Etats respectifs les rades, rivières, ports et havres ouverts, pour entrer, ou sortir, demeurer à l'ancre tant qu'il leur sera nécessaire sans subir aucune visite en se conformant aux loix générales de police et à celles des bureaux de santé, établis dans les Etats respectifs. Dans les ports fortifiés des Villes, où il y a garnison, il ne pourra pas entrer plus de cinq Vaisseaux de guerre à la fois, à moins qu'on n'en ait obtenu la permission pour un plus grand nombre. On facilitera aux dits Vaisseaux de guerre les moyens de se ravitailler et radouber dans les ports respectifs en leur fournissant les vivres et rafraichissemens au prix courant francs et livres de droits de douane, ainsi que les agrés, bois, cordages et apppareux, qui leur seront nécessaires au prix courant des Arsenaux des Etats respectifs autant que le besoin pressant de l'Etat n'y mettra pas un obstacle légitime.

ARTICLE XX.

Les hautes Parties contractantes pour éviter toutes les difficultés, aux quelles les différens pavillons et les différens grades des officiers donnent lieu lorsqu' il est question des saluts en mer ou à l'entrée des ports, sont convenues de déclarer, qu' à l'avenir les saluts n'auront plus lieu ni en mer ni à l'entrée des ports entre les vaisseaux des deux nations de quelqu' espèce qu' ils soient, et quelque soit le grade des officiers, qui les commanderont.

ARTICLE XXI.

Aucun vaisseau de guerre d' une des Puissances contractantes, ni personne de son équipage ne pourra être arrêté dans les ports de l' autre Puissance. Les commandans des dits vaisseaux devront s' abstenir scrupuleusement de donner aucun azyle sur leurs bords aux déserteurs, contrebandiers, fugitifs quels qu' ils soient, criminels ou malfaiteurs, et ne de-

vront

vront faire aucune difficulté de les livrer à la requisition du Gouvernement.

ARTICLE XXII.

Aucun bâtiment marchand des sujets respectifs, ni personne de son équipage ne pourra être arrêté, ni les marchandises saisies dans les ports de l'autre Puissance, excepté le cas de saisie ou d'arrêt de justice, soit pour dettes personnelles contractées dans le pays même par les propriétaires du navire ou de sa cargaison, soit pour avoir reçu à bord des marchandises déclarées contrebande par le tarif de douane, soit pour y avoir recelé des effets qui y auroient été cachés par des banqueroutiers ou autres débiteurs au préjudice de leurs créanciers légitimes, soit pour avoir voulu favoriser la fuite ou l'évasion de quelque déserteur de troupes de terre ou de mer, de contrebandiers ou de quelqu'autre individu que ce soit, qui ne seroit pas muni d'un passeport légal: des tels fugitifs devant être remis au gouvernement aussi bien que les criminels, qui auroient pu se réfugier sur un tel

navire ; mais le Gouvernement dans les états respectifs apportera une attention particulière à ce que les dits navires ne soient pas retenus plus long-tems qu' il ne sera absolument nécessaire . Dans tous les cas susmentionnés , chacun sera soumis aux peines établies par les loix du pays où le navire et l' équipage auront abordé , et l' on y procédera selon les formes judiciaires de l' endroit où le delit aura été commis .

ARTICLE XXIII.

Si un matelot déserte de son vaisseau , il sera livré à la requisiion du maître ou patron de l' équipage , au quel il appartiendra , et en cas de rebellion , le propriétaire du navire ou le patron de l' équipage pourra requerir main forte pour ranger les révoltés à leur devoir , ce que le Gouvernement dans les Etats respectifs devra s' empresse de lui accorder , ainsi que tous les secours , dont il pourroit avoir besoin pour continuer son voyage sans risque et sans retard .

ARTICLE XXIV.

Les navires de l' une des hautes Parties contractantes ne pourront sous aucune prétexte être contraints en temps de guerre de servir dans les flottes ou escadres de l' autre, ni de se charger d' aucun transport.

ARTICLE XXV.

Les vaisseaux Russes ou François, ainsi que leur équipage tant matelots, que passagers soit nationaux, soit même sujets d' une Puissance étrangère, recevront dans les états respectifs toute l' assistance et protection, qu' on doit attendre d' une Puissance amie, et aucun individu appartenant à l' équipage des dits navires, non plus que les passagers ne pourra être forcé d' entrer malgré lui au service de l' autre Puissance. Ne pourront cependant rester à l' abri de cette dernière franchise les sujets de chacune des deux Puissances contractantes, qui se trouveront à bord appartenant à l' autre, les quels sujets Elles seront toujours libres de réclamer.

ARTICLE XXVI.

Lorsqu'une des hautes Parties contractantes sera en guerre contre d'autres états, les sujets de l'autre Puissance contractante n'en continueront pas moins leur navigation et leur commerce avec ces mêmes états, pourvu qu'ils s'astreignent à ne point leur fournir les effets réputés contrebande, comme il sera spécifié ci-après.

Sa Majesté très-Chrétienne saisit avec plaisir cette occasion de faire connoître la parfaite conformité de ses principes sur les cas dont il s'agit, avec ceux, que Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies a manifestés pour la sûreté et l'avantage du commerce des nations neutres dans sa déclaration du 28. Fevrier 1780.

ARTICLE XXVII.

Les hautes Parties contractantes s'engagent en conséquence, lorsqu'elles seront en guerre avec quelque Puissance que ce soit, à observer scrupuleusement les principes fonda-

men-

mentaux des droits du commerce et de la navigation marchande des peuples neutres et nommément les quatre axiomes suivans.

1.) Que les Vaisseaux neutres pourront naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre.

2.) Que les effets appartenans aux sujets des Puissances en guerre seront libres sur les Vaisseaux neutres à l'exception de la contrebande de guerre, comme il sera détaillé après.

3.) Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui, qui sera attaqué par un nombre de vaisseaux proportionné à la force de la place et qui en seront suffisamment proches pour qu'il y ait un danger évident d'entrer dans le dit port.

4.) Que les Vaisseaux neutres ne pourront être arrêtés que sur des justes causes et de faits évidens; que la procédure sera uniforme, prompte et légale, et qu'outre les dédommemens, qu'on accordera toujours à ceux, qui en auront souffert, sans avoir été en faute, il sera donné une satisfaction complete pour l'insulte faite au pavillon.

AR-

ARTICLE XXVIII.

En conséquence des ces principes les hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement , en cas que l'une d'entr'elles fût en guerre contre quelque Puissance que ce soit , de n'attaquer jamais les Vaisseaux de ses ennemis que hors de la portée du canon des côtes de son allié . Elles s'obligent de même mutuellement d'observer la plus parfaite neutralité dans les ports , havres , golphes , et autres eaux comprises sous le nom d'eaux closes , qui leur appartiennent respectivement .

ARTICLE XXIX.

On comprendra sous le nom de marchandises de contrebande de guerre ou défendues les armes à feu , canons , arquebuses , fusils , mortiers , petards , bombes , grenades , saucisses , cercles poissés , affuts , fourchettes , bandoulières , poudre à canon , mèches , salpêtre , balles , piques , épées , morions , casques , cuirasses , halbardes , javelines , fourreaux de pistolets , baudriers , selles , et brides et tous autres semblables

bles genres d'armes et d'instrumens de guerre servant à l'usage des troupes. On en excepte cependant la quantité, qui peut être nécessaire pour la défense du navire et de ceux, qui en composent l'équipage.

Mais tous les effets et marchandises, qui ne sont pas nommément spécifiés dans le présent article passeront librement sans être assujetties à la moindre difficulté et ne pourront jamais être réputées munitions de guerre ou navales, ni sujetes par conséquent à être confisquées.

ARTICLE XXX.

Quoique par l'Article 29. la contrebande de guerre soit si clairement exprimée, que tout ce qui n'y est pas nommément spécifié doit être entièrement libre et à l'abri de toute saisie, cependant les hautes Parties contractantes voulant ne laisser aucun doute sur de telles matières jugent à propos de stipuler, qu'en cas de guerre de l'une d'entre Elles contre quelque autre Etat que ce soit, les sujets de l'autre Puissance contractante qui

sera restée neutre dans cette guerre , pour-
ront librement acheter ou faire construire pour
leur propre compte et en quelque tems,
que ce soit , autant de navires , qu' ils vou-
dront chès la Puissance en guerre avec l' au-
tre Partie contractante , sans être assujettis à
aucune difficulté de la part de celle-ci , à con-
dition , que les dits navires soient munis de
tous les documens nécessaires pour constater
la propriété légale de sujets de la Puissance
neutre .

A R T I C L E XXXI.

Lors qu' une des deux Puissances contra-
ctantes sera engagée dans une guerre contre
quelq' autre Etat , ses Vaisseaux de guerre ou
Armateurs particuliers auront le droit de faire
la visite des navires marchands appartenans aux
sujets de l' autre Puissance contractante , qu'
ils rencontreront navigans sans escorte sur les
côtes ou en pleine mer , mais en même temps
qu' il est expressement défendu à ces derniers
de jeter aucun papier en mer dans un tel cas ,
il n' est pas moins strictement ordonné aux

dits vaisseaux de guerre ou Armateurs de ne jamais aprocher des dits navires marchands qu'à la distance au plus de la demi portée du canon, et à fin de prevenir tout désordre et violence, les hautes Parties contractantes conviennent que les premiers ne pourront jamais envoyer au delà de deux ou trois hommes dans leurs chaloupes à bord des derniers pour faire examiner les passeports et lettres de mer, qui constateront la propriété et les chargemens des dits navires marchands: et pour mieux prévenir tous accidens, les hautes Parties contractantes sont convenues de se communiquer réciproquement la forme des documens et lettres de mer, et d'en joindre les modeles aux ratifications. Mais en cas que ces navires marchands fussent escortés par un, ou plusieurs vaisseaux de guerre, la simple déclaration de l'Officier commandant de l'escorte, que les dits navires n'ont à bord aucune contrebande de guerre, devra suffire pour qu'aucune visite n'ait lieu.

ARTICLE XXXII.

Dès qu'il aura apparu par l'inspection des documens des navires marchands rencontrés en mer, ou par l'assurance verbale de l'Officier commandant leur escorte, qu'ils ne sont point chargés de contrebande de guerre, ils pourront aussitôt continuer librement leur route.

Mais si malgré cela les dits navires marchands étoient molestés ou endommagés de quelque maniere que ce soit par les vaisseaux de guerre ou armateurs de la Puissance belligérante, les commandans de ces derniers repondront en leurs personnes et leurs biens de toutes les pertes et dommages, qu'ils auront occasionnés et il sera de plus accordé une réparation satisfaisante pour l'insulte faite au pavillon.

ARTICLE XXXIII.

En cas qu'un tel navire marchand ainsi visité en mer eût à bord de la contrebande de guerre, il ne sera point permis de briser les écoutilles, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre,

malle, ballots ou tonneaux, ni déranger quoique ce soit du dit navire. Le patron du dit bâtiment pourra même, s'il le juge à propos, livrer sur le champ la contrebande de guerre à son capteur, le quel devra se contenter de cet abandon volontaire, sans retenir, molester ni inquiéter en aucune manière le navire ni l'équipage, qui pourra dès ce moment même poursuivre sa route en toute liberté. Mais s'il refuse de livrer la contrebande de guerre, dont il seroit chargé, le capteur aura seulement le droit de l'emmener dans un port où l'on instruira son procès devant les juges de l'Amirauté selon les loix et forme judiciaires de cet endroit, et après qu'on aura rendu là dessus une sentence définitive, les seules marchandises reconnues pour contrebande de guerre seront confisqués et tous les autres effets non designés dans l'Article 29. seront fidelement rendus; il ne sera pas permis d'en retenir quoique ce soit sous prétexte de frais d'emendes.

Le patron d'un tel navire ou son représentant ne sera point obligé d'attendre mal-

gré lui la fin de la procédure , mais il pourra se mettre en mer librement avec son vaisseau , tout son équipage et le reste de sa cargaison , aussitôt qu' il aura livré volontairement la contrebande de guerre qu' il avoit à bord .

A R T I C L E X X X I V .

En cas de guerre de l' une des hautes parties contractantes contre quelque autre Etat , les sujets des ses ennemis , qui se trouveront au service de la Puissance contractante , qui sera restée neutre dans cette guerre ou ceux d' entr' eux , qui seront naturalisés ou auront acquis le droit de bourgeoisie dans les Etats même pendant la guerre , seront envisagés par l' autre Partie belligérante et traités sur le même pied , que le sujets nés de la Puissance neutre sans la moindre différence entre les uns et les autres .

A R T I C L E X X X V .

Si les navires des sujets des hautes Parties contractantes echouoient ou faisoient naufrage sur les côtes des Etats respectifs , on s' empref-

pressera de leur donner tous les secours et assistance possibles, tant à l'égard des navires et effets, qu'envers les personnes qui composeront l'équipage. A cet effet on avisera le plus promptement qu'il sera possible le Consul, ou Vice-Consul de la nation du navire naufragé, et on lui remettra à lui ou à son agent la direction du sauvetage, et où il ne se trouveroit ni Consuls ni Vice-Consuls, les Officiers préposés de l'endroit veilleront au dit sauvetage et y procéderont en tout point de la manière usitée à l'égard des sujets mêmes du pays, en n'exigeant rien au de là des fraix, et droits aux quels ceux-ci sont assujettis en pareil cas sur leur propre côte, et on procédera de part, et d'autre avec le plus grand soin, pour que chaque effet sauvé d'un tel navire naufragé ou échoué soit fidelement rendu au legitime propriétaire.

A R T I C L E XXXVI.

Les procès et autres affaires civiles concernant les sujets commerçans respectifs, seront réglés et jugés par les tribunaux du pays

aux quels ressortissent les affaires de commerce des Nations avec les quelles les hautes Parties contractantes ont des Traités de commerce, les Tribunaux leur rendront la plus prompte et la plus exacte justice, conformément aux loix et formes judiciaires prescrites aux susdits Tribunaux. Les sujets respectifs pourront confier le soin de leur causes à tels avocats, procureurs ou notaires que bon leur semblera, pourvû qu'ils soient avoués par le Gouvernement.

ARTICLE XXXVII.

Lorsque les marchands Russes et François feront enregistrer aux douanes respectives leurs contrats ou marchés pour vente ou achat de marchandises par leurs commis, expéditeurs ou autres gens employés par eux, les douanes où ces contrats s'enregistreront devront soigneusement examiner si ceux qui contractent pour le compte de leurs commettans sont munis par ceux-ci d'ordres ou pleinpouvoirs en bonne forme, au quel cas les dits commettans seront responsables, comme s'ils

avoient contracté eux mêmes en personne. Mais si le dits commis , expéditeurs ou autres gens employés par les susdits marchands ne sont pas munis d'ordres , ou pleinpouvoirs suffisans, ils ne devront pas en être crus sur leur parole , et quoique les douanes soient dans l'obligation d'y veiller , les contractans ne seront pas moins tenus de prendre garde eux mêmes que les accords ou contrats, qu'ils feront ensemble , n'outrepassent pas les termes des procurations ou pleinpouvoirs confiées par les propriétaires des marchandises, ces derniers n'étant tenus a répondre que de l'objet et de la valeur énoncés dans leurs pleinpouvoirs.

A R T I C L E XXXVIII.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à accorder toute l'assistance possible aux sujets respectifs contre ceux qui n'auront pas rempli les engagements d'un contrat fait et enregistré selon les loix et formes prescrites, et le Gouvernement de part et d'autre employera en cas de besoins l'autorité néces-

faire pour obliger les parties à comparoître en justice dans les endroits, où les dits contrats auront été conclus et enregistrés et pour procurer l'exacte et entière exécution de tout ce qu'on y aura stipulé.

A R T I C L E X X X I X .

On prendra réciproquement toutes les précautions nécessaires pour que le brac soit confié à des gens connus par leur intelligence et probité, afin de mettre les sujets respectifs à l'abri du mauvais choix des marchandises, et des emballages frauduleux, et chaque fois qu'il y aura des preuves suffisantes de mauvaise foi, contreventions ou négligence de la part des bracqueurs ou gens preposés à cet effet, ils en repondront en leurs personnes et leurs biens et seront obligés de bonifier les pertes, qu'ils auront causées.

A R T I C L E X L .

Les marchands François établis ou qui s'établiront en Russie peuvent et pourront acquitter les marchandises qu'ils y achètent en

la même monnoye courante de Russie , qu' ils reçoivent pour leurs marchandises vendues , a moins que dans les contrats ou accords faits entre le vendeur et l' acheteur , il n' ait été stipulé le contraire . Ceci doit s' entendre réciproquement de même pour les marchands Russes établis ou qui s' établiront en France .

A R T I C L E X L I .

Les sujets respectifs auront pleine liberté de tenir dans les endroits , où ils seront domiciliés leurs livres de commerce en telle langue , qu' ils voudront sans que l' on puisse rien leur prescrire à cet égard , et l' on ne pourra jamais exiger d' eux de produire leurs livres de compte ou de commerce excepté pour leur justification en cas de banqueroute ou de procès . Mais dans ce dernier cas ils ne seront obligés de présenter , que les articles nécessaires à l' éclaircissement de l' affaire , dont il fera question .

A R T I C L E X L I I .

S' il arrivoit qu' un sujet Russe établi en France ou un sujet François établi en Russie
fit

fit banqueroute, l'autorité des magistrats et des tribunaux du lieu sera requise par les créanciers pour nommer les courateurs de la masse, aux quels seront confiés tous les effets, livres et papiers de celui, qui aura fait banqueroute. Les Consuls ou Vice-Consuls respectifs pourront intervenir dans les affaires pour les créanciers et débiteurs de leur nation absens, en attendant que ceux-ci ayent envoyé leurs procurations, et il leur sera donné copie des actes, qui pourront interesser les sujets de leur Souverain, afin qu'ils soient en état de leur en faire parvenir la connoissance.

Les dits créanciers pourront aussi former des assemblées pour prendre entr'eux les arrangements, qui leur conviendront concernant la distribution de la dite masse. Dans ces assemblées le suffrage de ceux des créanciers, qui auront a prétendre aux deux tiers de la masse, sera toujours prépondérant et les autres créanciers seront obligés de s'y soumettre.

Mais quant aux sujets respectifs, qui auront été naturalisés, ou auront acquis les droits de bourgeoisie dans les Etats de l'autre Puif-

sance contractante, ils seront soumis en cas de banqueroute, comme dans toutes les autres affaires, aux loix, ordonnances et statuts du pays ou ils seront naturalisés.

A R T I C L E XLIII.

Les Marchands François établis, ou qui s'établiront en Russie pourront bâtir, acheter, vendre et louer des maisons dans toutes les villes de l'Empire, qui n'ont pas de privilèges municipaux ou droits de bourgeoisie contraires à ces acquisitions. Toutes maisons possédées et habitées par les marchands François à S. Petersbourg, Moscou, Archangel, Cherson, Sebastopol, et Théodosie seront exemptes de tout logement aussi long-tems qu'elles leur appartiendront et qu'ils y logeront eux mêmes; mais quant à celles qu'ils donneront ou prendront à loyer, elles seront assujetties aux charges et logemens prescrits pour ces endroits. Les marchands François pourront aussi s'établir dans les autres villes de l'Empire de Russie, mais les maisons, qu'ils y bâtiront ou acheteront ne jouiront pas des
 exem-

exemptions accordées seulement dans les six villes denommées cy dessus . Cependant si , Sa Majesté l' Impératrice de toutes les Ruffies jugeoit à propos de faire par la suite une ordonnance générale pour acquiter en argent la fourniture des quartiers , les marchands François y seront assujettis comme les autres .

Sa Majesté Très-Chrétienne s' engage réciproquement à accorder aux marchands Russes établis ou qui s' établiront en France la même permission et les mêmes exemptions , qui sont stipulées par le présent article en faveur des François en Ruffie et aux mêmes conditions exprimées cy-dessus , en désignant les villes de Paris , Rouen , Bourdeaux , Marseille , Cette et Toulon pour y faire jouir les marchands Russes des mêmes prérogatives accordées aux François dans celle de S. Peterbourg , Moscou , Archangel , Cherson , Sebastopol , et Téodosie .

ARTICLE XLIV.

Lorsque les sujets de l' une des Puissances contractantes voudront se retirer des Etats de
l'au-

l'autre Puissance contractante, ils pourront le faire librement, quand bon leur semblera, sans éprouver le moindre obstacle de la part du Gouvernement, qui leur accordera avec les précautions prescrites les passeports en usage pour quitter le pays et emporter librement les biens qu'ils auront apportés ou acquis, après s'être assuré, qu'ils auront satisfait à toutes leurs dettes, ainsi qu'aux droits fixés par les loix, statuts et ordonnances du pays, qu'ils voudront quitter.

A R T I C L E XLV.

Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des deux nations, il est convenu que dans le cas, où la guerre surviendrait entre les hautes Parties contractantes (ce qui à Dieu ne plaise) il sera accordé de part et d'autre au moins l'espace d'une année après la déclaration de la guerre, aux sujets commerçans respectifs, pour rassembler, transporter ou vendre leurs effets ou marchandises, pour se rendre dans cette vûe par tout ou ils jugeront à propos, et s'il leur étoit enlevé ou confisqué
quel.

quelque chose sous prétexte de la guerre contre leur Souverain , ou s'il leur étoit fait quelque injure durant la susdite année dans les Etats de la Puissance ennemie , il sera donné à cet égard une pleine et entière satisfaction . Ceci doit s'entendre pareillement de ceux des sujets respectifs , qui seroient au service de la Puissance ennemie ; il sera libre aux uns et aux autres de se retirer dès qu'ils auront acquitté leurs dettes et ils pourront avant leur départ disposer selon leur bon plaisir et convenance de ceux de leurs effets dont ils n'auroient pu se defaire , ainsi que des dettes , qu'ils auroient à prétendre , leurs debireurs étant tenus de les aquitter comme s'il n'y avoit pas eu de rupture .

A R T I C L E XLVI.

Le présent Traité d'amitié , et de commerce durera douze années et toutes les stipulations en seront religieusement observées de part et d'autre durant cet espace de tems . Mais comme les hautes Parties contractantes ont également à coeur de perpetuer les liaisons d'amitié et de commerce , qu'elles viennent de

con-

contracter tant entre elles, qu'entre leurs sujets respectifs, elles se réservent de convenir de sa prolongation ou d'en contracter un nouveau avant l'expiration de ce terme.

A R T I C L E XLVII.

Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, et Sa Majesté Très-Chrétienne s'engagent à ratifier le présent Traité et les ratifications en bonne, et dûe forme en seront échangées dans l'espace de trois mois à compter du jour de la date de sa signature ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés en vertu des nos pleinpouvoirs avons signé le dit Traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à S. Petersbourg

31. *Decembre* 1786.

11. *Janvier* 1787.

(L. S.) Comte Jean d'Osternann.

Louis Philippe Comte de Segur (L. S.)

(L. S.) Comte Alexandre de Worontzow.

(L. S.) Alexandre Comte de Bezborodko.

(L. S.) Arcadi de Marcoff.

Après

Après avoir suffisamment examiné ce Traité d'amitié, de commerce, et de navigation, nous l'avons agréé, confirmé et ratifié, ainsi que nous l'agréons, confirmons, et ratifions par les présentes dans toute sa teneur, promettant sur notre parole et foi Impériale pour nous et nos héritiers de remplir inviolablement tout ce qui à été stipulé par le susdit Traité, et de ne rien entreprendre qui y soit contraire.

En foi de quoi nous avons signé cette notre Ratification Impériale de notre propre main et y avons fait apposer le sceau de l'Empire. Donné a Kiew le 30. Avril l'an de grace 1787. et de notre Regne la vingt-cinquième année.

CATHERINE.

Comte Jean d'Ostermann.

T R A I T E

D' AMITIE , DE NAVIGATION , ET DE
 COMMERCE ENTRE SA MAJESTE IMPE-
 RIALE CATHERINE II. &c. ET SA MA-
 JESTE LE ROI DES DEUX SICILES.

6. 17. JANVIER 1787.

A R T I C L E I.

IL subsistera entre Sa Majesté Impériale de
 toutes le Ruffies d' un côté, et Sa Majesté
 des deux Siciles de l' autre, de même qu'
 entre Leurs Etats et Sujets respectifs une
 vraie, sincère et inviolable amitié, une paix
 solide et une bonne et parfaite intelligence,
 en vertu des quelles les deux Puissances con-
 tractantes Elles mêmes, ainsi que Leurs Su-
 jets sans exception, se traiteront dans toutes
 les occasions, tant par mer, que par terre,
 et sur les eaux douces en bons amis, en se
 prêtant mutuellement tout aide et assistance
 possibles, surtout en ce qui concerne le Com-
 merce et la Navigation.

ARTICLE II.

Il sera accordé aux sujets des deux Nations amies une parfaite liberté de conscience dans les Etats respectifs , de sorte qu'ils pourront exercer librement le culte de leur Religion , ou dans leurs propres maisons , ou dans les endroits qu'il plaira à Leurs Majestés de leur désigner à cette fin sans y être jamais troublés ni inquiétés d'aucune façon.

ARTICLE III.

Les Sujets respectifs jouiront dans les Etats des Puissances contractantes de toutes les facilités , assistance et protection nécessaires au progrès du Commerce réciproque , et sur le pied des Nations favorisées , bien entendu , que dans tous les cas , où le present Traité n'aura pas stipulé quelque exemption ou prérogative en faveur des sujets de l'une ou de l'autre Puissance contractante , ils devront respectivement se soumettre pour leur Commerce et trafic aux tarifs , ordonnances et Loix du pays où ils seront domiciliés .

ARTICLE IV.

En conséquence de quoi les sujets de deux Puissances contractantes pourront librement acheter, vendre, naviguer, et transporter leurs marchandises dans tous les Ports, Villes et rades des pays respectifs, dont l'entrée et la sortie ne sont pas défendues, en payant les douanes et autres droits, usités dans chaque endroit, et en se conformant aux Réglemens et coutumes, établis pour tout ce qui concerne le transport des marchandises, soit par eau, soit par terre.

ARTICLE V.

Les sujets commerçans des deux hautes Parties contractantes payeront pour leurs marchandises les douanes et droits fixés dans les Etats respectifs par les tarifs, qui existent ou qui existeront à l'avenir. Et Sa Majesté Impériale de toutes les Russies croit donner à Sa Majesté Sicilienne une preuve bien convaincante de la faveur prépondérante, dont elle entend faire jouir dorénavant dans ses

Etats

Etats le commerce des sujets Napolitains, en accordant à ceux ci :

1. Le droit d'y pouvoir acquitter la douane en monnoye courante du pays, en évaluant le Rixdahler à 125. Copeks, sans être assujettis à la payer comme cy-devant en Rixdahlers effectifs, excepté cependant la Ville et le Port de Riga, où, d'après les ordonnances les sujets Russes mêmes acquittent ces droits en Rixdahlers.

2. Une diminution des droits d'entrée sur les vins du crû des deux Siciles, que les sujets de Sa Majesté Sicilienne importeront sur leurs propres vaisseaux, ou sur des vaisseaux Russes dans les Ports de l'Empire de Russie; de sort que ces vins ne payeront à l'avenir que 4. Roubles 50. Copeks par Oxoffit à 6. aneres: mais pour pouvoir jouir de cette diminution ils produiront chaque fois des attestats des Consuls Russes, ou à leur défaut du Magistrat de l'endroit ou des douanes, d'où ces vins auront été expédiés, et par les quels il sera constaté qu'ils sont véritablement du crû

crû des deux Siciles, et de la propriété de sujets Napolitains.

La même diminution sera aussi accordée aux sujets Russes, qui transporteront les vins des deux Siciles sur leurs propres vaisseaux, ou sur des vaisseaux Napolitains des Etats de Sa Majesté Sicilienne dans ceux de l'Empire de Russie, et ils ne payeront point en transportant ces vins des droits de sortie plus forts, que les propres sujets Napolitains.

A R T I C L E VI.

En compensation de ces deux concessions importantes Sa Majesté Sicilienne consent :

1. Que les cuirs de Russie, connus sous le nom de Youchts, le suif en chandelles ou en barriques, les cordages, les pelleteries et le Caviar du crû et des fabriques Russes, qui seront importés par les vaisseaux respectifs des deux Nations, jouissent dans tous les Etats de sa Domination d'une diminution de six pour cent des droits d'entrée, qui s'y payent en vertu des tarifs établis ou à établir; à condition, qu'ils seront également obligés à prou-

ver par des attestats en dûe forme, que ce sont véritablement des productions et marchandises Russes.

2. Que le fer en barres ou en assortiment, toutes sortes de toiles de lin et de chanvre, importés sur des vaisseaux Russes ou Napolitains ne payeront pas plus de droits d'entrée ou de douane dans les Etats de Sa Majesté Sicilienne que n'y payent ou payeront à l'avenir les Nations favorisées.

A R T I C L E VII.

Par l'article 6. de l'Edit, qui est à la tête du Tarif général de Russie, l'Impératrice accorde une diminution d'un quart des droits fixés par le susdit Tarif en faveur des marchandises importées ou exportées pour les Ports de l'Empire, situés sur la mer Noire, tant par ses propres sujets, que par ceux des Nations, avec lesquelles on stipulera quelque compensation à cet égard. Elle consent en conséquence, que les sujets Napolitains participent à l'entière teneur de l'article 6. de l'Edit susmentionné, et qu'ils jouissent de la préro-

gative, qui y est accordée nommément dans le Port de Cherfon à l'embouchure du Dnieper et dans ceux de Sebastopol et Théodosie en Tauride .

En réciprocité de cet avantage Sa Majesté Sicilienne accorde pareillement la diminution du quart des droits fixés par les Tarifs et réglemens de douane sur toutes les marchandises, que les sujets Russes importeront directement des Ports de leurs Pays, situés sur la mer noire dans les Etats des deux Siciles, aussi bien que sur toutes celles, qu'ils exporteront des Etats de Sa Majesté Sicilienne directement pour les ports susmentionnés de la Russie . Mais les sujets Russes ne jouiront de ce double avantage dans les Etats de Sa Majesté Sicilienne qu' aussi longtems, que les Ports de Russie sur la mer noire conserveront la susdite prérogative, que le Tarif général leur accorde actuellement .

En même tems il a été convenu entre les hautes Parties contractantes, que les Sujets Russes n'entreront en possession de cet avantage dans les Ports des deux Siciles, que du

moment, que les Sujets Napolitains seront dans le cas de jouir dans les Ports Russes de la mer noire des avantages stipulés en leur faveur par le présent Article.

A R T I C L E V I I I.

Toutes les fois, que les Navires des Sujets Russes ou Napolitains seront obligés par des tempêtes, ou pour se soustraire à la poursuite de quelques Pirates, ou aussi pour quelque autre accident, de se réfugier dans les ports des Etats respectifs, ils pourront s'y radouber, se pourvoir de toutes les choses nécessaires, et se remettre en mer librement sans subir la moindre visite, à condition pourtant, que pendant leur séjour dans ces ports, ils ne puissent rien tirer de leurs navires, ni exposer en vente, ni charger aucune marchandise. Et puisqu'en entrant dans les dits ports sans intention d'y commercer, ils doivent être exempts de tout droit de douane, ils n'en seront pas moins tenus à acquitter ceux de mouillage, ancrage, fanal, carénage, de radoub et de lest, en se conformant

en tout aux loix, statuts et coûtumes du lieu ou du port, où ils seront entrés.

A R T I C L E IX.

Les vaisseaux de guerre des deux Puissances trouveront également les Rades, rivières, Ports et Havres libres et ouverts pour entrer et sortir, demeurer à l'ancre tant qu'il leur sera nécessaire, sans pouvoir être visités, en se conformant de même aux loix générales de Police et à celles du Bureau de santé, établies dans les Etats respectifs.

Dans les ports fortifiés des villes, où il y a garnison et nommément pour les Etats de Sa Majesté Sicilienne, dans ceux de Gajette et de Messine, il ne pourra entrer, que quatre, et dans les autres, où il n'y a point de garnison, comme Baja, Augusta, et Siracuse, il ne pourra entrer que trois vaisseaux de guerre à la fois, à moins qu'on n'en ait demandé et obtenu la permission pour un plus grand nombre.

On ne facilitera pas moins aux dits vaisseaux de guerre les moyens de se ravitailler

et

et radouber dans les Ports respectifs , en leur fournissant les vivres et rafraîchissemens au prix courant , francs et quittes de douane , ainsi que les agrès , bois , cordages , appareils , au prix courant des Arsenaux des deux Puissances , s' ils seront tirés de ceux-ci , mais en les achetant des Particuliers , ils seront payés au prix , dont on sera convenu avec eux ; bien entendu cependant , que le besoin pressant de l'Etat n'y mette un ostacle légitime .

A R T I C L E X.

Quant au Cérémonial du salut sur mer , les Hautes Parties contractantes sont convenues de le régler selon les principes d' une parfaite égalité entre les Couronnes . Ainsi lorsque les vaisseaux de guerre de l' une des Puissances se rencontreront en mer avec les vaisseaux de l' autre , on se réglera pour le salut d' après le grade des Officiers commandans ces vaisseaux ; de façon que ceux d' un rang égal ne seront point obligés à se saluer du tout , tandis que les vaisseaux , com-

mandés

dés par des Officiers d' un rang supérieur, recevront à chaque fois le salut des inférieurs, en le rendant coup pour coup. A l' entrée dans un port , où il y aura garnison , les vaisseaux des Hautes Parties contractantes seront également tenus au salut d' usage , et il y sera répondu de même coup pour coup ; excepté toute fois la Résidence des Souverains respectifs , où selon ce qui est généralement reçu , ce salut ne sera point rendu de part et d' autre .

A R T I C L E X I.

Aucun vaisseau de guerre ou bâtiment marchand , appartenant aux sujets de l' une des deux Puissances contractantes , ni personne de leur équipage ne pourra être arrêté , ni les marchandises saisies dans les ports de l' autre . Quant aux Navires marchands en particulier cette clause ne s' étendra point aux saisies ou arrêts de justice , provenant de dettes personnelles , contractées dans le Pays même par les propriétaires d' un tel navire ou de sa cargaison ; cas dans le quel il sera procédé se-

lon les droits et les formes judiciaires ; et à l'égard des délits personnels , chacun sera soumis aux peines , établies par les loix du Pays où le Navire et l'équipage auront abordé .

A R T I C L E X I I .

Les vaisseaux d'une des deux Puissances avec leur équipage , tant matelots que passagers , y compris les sujets d'une Nation étrangère seront reçus avec l'assistance et la protection la plus marquée , et aucun de ceux , qui composent le dit équipage ne sera forcé de s'engager malgré lui au service de l'autre Puissance , excepté ses propres sujets , lesquels Elle sera en droit de réclamer . Pareillement on ne pourra forcer les susdits vaisseaux et navires quelconques à servir en guerre , ni à aucun transport contre son gré .

A R T I C L E X I I I .

Si un matelot déserte du vaisseau , il sera livré à la requisition du Capitaine , et en cas de rebellion , le Gouvernement requis par le Consul ou Vice- Consul et au défaut de ceux-

ci par le Capitaine du vaisseau, donnera main forte pour ranger les révoltés à leur devoir, en lui prêtant tous les secours, dont il pourra avoir besoin pour continuer son voyage sans risque et sans retard.

A R T I C L E X I V.

Aucun vaisseau marchand de l'une ou de l'autre nation ne pourra donner retraite dans son bord aux déserteurs de terre ou de mer, ni aux contrebandiers, crimineles ou malfaiteurs et contre tous ceux, qui y contreviendront, il sera procédé selon les usages et loix, établis à ce sujet dans chaque pays.

A R T I C L E X V.

Les Officiers commandans des vaisseaux de guerre ne donneront point d'azyle non plus sur leur bord à des pereils déserteurs, criminels ou malfaiteurs, et dans les cas échéans, ils ne feront aucune difficulté de les livrer.

A R T I C L E X V I.

En cas de naufrage les Consuls et Vice-
Con-

Consuls, résidans sur les lieux, conjointement avec les gens de l'équipage auront exclusivement à toute autre personne le droit de faire sauver le vaisseau et les effets, pour être restitués en entier aux propriétaires, après qu'on aura acquitté les justes frais du sauvetage, les quels seront réglés avec économie et humanité, sans que rien ne puisse être retenu des effets recouvres, sous prétexte d'anciennes coutumes ou droits, soit du souverain des villes ou des Particuliers.

Les Magistrats ou Officiers du pays, où le naufrage est arrivé, ne pourront s'ingérer dans le sauvement, si ce n'est que lorsqu'ils en seront réquis par l'équipage, ou par le Consul ou Vice-Consul, afin de faciliter et d'accélérer l'opération du sauvetage et prévenir les desordres et infidelités, qui souvent l'accompagnent.

Les Tribunaux ou Magistrats du Pays ne pourront rien exiger pour ces fonctions, et ils employeront efficacement leur autorité pour faire châtier avec toute la sévérité possible ceux, qui

qui se trouveront coupables de quelque désordre sur ce point.

Et quant aux droits de douane sur les effets naufragés, on se conformera de part et d'autre aux loix et ordonnances des pays, où le navire a échoué; et dans ce cas les Hautes Parties contractantes s'engagent à traiter les sujets respectifs sur le pied des Nations favorisées.

A R T I C L E XVII.

Lorsqu'une des deux Puissances contractantes fera en guerre avec d'autres Etats; la navigation et le commerce libre des sujets de l'autre avec ces mêmes Etats ne seront point pour cela interrompus, et c'est au contraire en ce cas, que les deux Couronnes intimement convaincues de la sagesse des principes, qui pour le bien général des peuples commerçans ont été fixés et arrêtés par l'acte d'accession, signé entre elles à S. Pretersbourg le 10. Fevrier 1783., déclarent d'en vouloir faire la règle immuable de leur propre conduite et d'y avoir recours en toute occasion,

com.

comme à des loix et stipulations, qui meritent un rang distingué dans le Code de l'humanité.

A R T I C L E XVIII.

En conséquence elles s'appliquent ici immédiatement à elles mêmes les quatre axiomes importans, qui pour le cas de la guerre ont été établis en faveur des droits de tous les peuples neutres en général, savoir :

1.) Que les vaisseaux neutres pourront naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

2.) Que les effets appartenans aux sujets des Puissances en guerre seront libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception de la contrebande de guerre.

3.) Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui, ou il y aura par la disposition de la Puissance, qui l'attaque avec un nombre proportionné de vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

4.) Enfin que ces principes servant de règle dans les procédures et les jugemens sur

la légalité des prises, ne dérogeront point aux Traités subsistans actuellement entre Leurs Majestés et d'autres Puissances, mais qu'ils les consolideront encore davantage.

ARTICLE XIX.

Outre cela les deux Hautes Puissances contractantes pour obvier à toute source de malentendus entre elles, et pour s'avouer en même tems sur un principe intéressant du droit des gens, concernant la navigation des neutres font convenues : que toutes les fois, que l'une d'entr'elles entrera en guerre avec une autre Puissance quelconque, elle ne pourra point attaquer les vaisseaux ennemis, que hors de la distance de la portée du canon des côtes de l'autre Puissance, qui sera restée neutre.

Une neutralité parfaite sera conservée aussi dans les ports, havres, golfes et indistinctement dans toutes les eaux quelconques, qui leurs appartiennent, et qui sont comprises sous la dénomination d'eaux closes.

ARTICLE XX.

Les navires marchands des sujets respectifs , naviguans seuls , et lorsqu' ils seront rencontrés ou sur les côtes ou en pleine mer par les vaisseaux de guerre ou Armateurs particuliers de l' une ou de l' autre des deux Puissances contractantes , engagée dans une guerre avec quel- qu' autre Etat , en subiront la visite ; mais en même tems qu' il sera interdit en ce cas aux dits navires marchands de ne rien jeter de leurs papiers en mer , les vaisseaux de guerre ou armateurs susdits resteront de leur côté constamment hors de la portée du canon des navires marchands . Et pour obvier entièrement à tout désordre et violence , il est convenu , que les premiers ne pourront jamais envoyer au delà de deux ou trois hommes dans leurs chaloupes à bord des derniers pour faire examiner les passeports et lettres de mer , qui constateront la propriété et les chargemens de ces navires , supposé toutefois , que , si de tels navires marchands se trouvoient escortés par un ou plusieurs vaisseaux de guerre , la simple

déclaration de l'Officier commandant l'escorte, que ces navires ne portent point de contrebande, doit être envisagée comme pleinement suffisante, et aucune visite n'aura plus lieu.

A R T I C L E X X I.

Il n'aura pas sitôt apparu par les titres produits ou par l'assurance verbale de l'Officier commandant l'escorte, que les navires marchands ainsi rencontrés en mer, ne sont point chargés de contrebande, qu'il leur sera libre de continuer sans aucun empêchement ultérieur leur route et les Commandans des vaisseaux de guerre ou armateurs de part et d'autre, qui se feront permis, ce non obstant, de molester ou d'endommager d'une façon quelconque les navires en question, seront obligés d'en répondre en leurs personnes ou leurs biens, outre la réparation dûe à l'insulte, faite au pavillon.

A R T I C L E X X I I.

Que si par contre un navire visité se trouve
voit

voit surpris en contrebande de guerre, l'on ne pourra point pour cela rompre les caisses, coffres, balles et tonneaux, qui se trouveront sur le même navire, ni détourner la moindre partie des marchandises; mais le capteur sera en droit d'amener le dit navire dans un port où, après l'instruction du procès faite par devant les chambres d'Amirauté, ou de ceux que le Souverain du lieu aura destinés pour être juges des prises, selon les règles et les loix établies, et après que la sentence définitive aura été portée, la marchandise non permise ou reconnue pour contrebande sera confisquée, tandis que les autres effets et marchandises, s'il s'en trouvoit sur le même navire seront rendus, sans que l'on puisse jamais retenir ni vaisseau, ni effets sous prétexte de frais ou d'amende. Pendant la durée du procès, le Capitaine après avoir délivré la marchandise, reconnue pour contrebande, ne sera point obligé, malgré lui, d'attendre la fin de son affaire, mais il pourra se mettre en mer avec son vaisseau et le reste de sa cargaison, quand bon lui semblera, et au cas, qu'

un navire marchand de l'une des deux Puissances en paix, fût saisi en pleine mer par un vaisseau de guerre ou Armateur de celle, qui est en guerre, et qu'il se trouvât chargé d'une marchandise reconnue pour contrebande, il sera libre au dit navire marchand, s'il le trouve à propos, d'abandonner d'abord la contrebande à son Capteur, le quel devra se contenter de cet abandon volontaire, sans pouvoir retenir, molester ou inquiéter en aucune façon le navire, ni l'équipage, qui pourra dès ce moment poursuivre sa route en toute liberté.

A R T I C L E X X I I I.

On ne comprendra sous la rubrique de contrebande, que les choses suivantes : comme canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu ; mèches, poudre, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité, qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux, qui en composent l'équipage ; et toutes les

marchandises et effets, non designés dans cet article, ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté.

ARTICLE XXIV.

Quoique par les stipulations de l'article précédent les marchandises de contrebande de guerre se trouvent clairement spécifiées et déterminées, de manière, que tout ce qui n'y est pas nommément exprimé, doit être réputé libre et à l'abri de toute saisie, cependant Leurs Majestés Impériale et Sicilienne, attendu les difficultés, qui se sont élevées pendant la dernière guerre maritime touchant la liberté, dont les nations neutres doivent jouir, d'acheter des vaisseaux, appartenans aux Puissances belligérantes, ou à leurs sujets, ont jugé à propos, pour prévenir tout doute, qu'on pourroit encore élever sur cette matière, de stipuler qu'en cas de guerre de l'une d'entr'elles avec quelq'autre Puissance, les sujets de l'autre partie contractante, qui sera restée

stée en paix, pourront librement acheter ou faire construire pour leur compte, et en quel tems que ce soit, autant de navires, qu'ils jugeront à propos chez les sujets de la Puissance en guerre avec l'autre partie contractante, sans être assujettis à aucune difficulté de la part de celle-ci, ou de ses Armateurs, bien entendu cependant, que de tels navires doivent être munis de tous les documens nécessaires pour constater la propriété et l'acquisition légale des sujets de la Puissance neutre.

Mais comme dans les deux Siciles il y a défense positive en tems de guerre, aussi bien qu'en tems de paix, de construire aucun bâtiment pour compte étranger, et que les sujets de ces deux Royaumes n'ont ni la faculté de vendre leurs navires à d'autres nations, ni celle de leur en acheter à moins d'une permission expresse, il est convenu, que les sujets Russes ne pourront non plus ni faire construire, ni acheter des bâtimens marchands dans les Etats des deux Siciles, sans que pour cela les vaisseaux appartenans à ceux-ci, soit construits dans leurs chantiers, soit achetés chez

toute autre nation étrangère et munis des documens réquis, cessent en pleine mer, aussi bien que dans les ports de Sa Majesté Sicilienne de jouir de toutes les sûretés, arrêtées et stipulées dans le présent article .

A R T I C L E X X V .

Pour prévenir toutes sortes de contrebande et éviter, qu'on ne fraude les droits des souverains respectifs, il a été convenu, qu'en tout ce qui regarde la visite des bâtimens, les déclarations des marchandises, le tems de les présenter et la manière de les vérifier et constater, et généralement en tout ce qui a rapport aux précautions à prendre contre la contrebande et aux peines à infliger aux contrebandiers, l'on observera de part et d'autre les loix et les réglemens de chaque Pays, de façon pourtant, que les sujets des deux Puissances contractantes ne seront point traités différemment des naturels du Pays ou des Nations, qui y sont favorisées.

ARTICLE XXVI.

Les sujets des deux Hautes Parties contractantes dans tous les procès et autres affaires seront jugés par le Tribunaux ordinaires du Pays, d' où les affaires de commerce ressortissent, les quels leur rendront la plus prompte et exacte justice selon les loix et réglemens établis par ces Tribunaux, et il sera libre aux sujets respectifs de choisir pour soigner ou plaider leurs causes, tels avocats, procureurs ou notaires, que bon leur semblera, pourvû qu' ils soyent avoués par le Gouvernement, ou les Tribunaux, établis pour cela.

ARTICLE XXVII.

Il sera libre aux deux Puissances contractantes d'établir pour l'avantage du commerce de leurs sujets, et dans tous les ports de leurs Etats respectifs, où l'entrée et le commerce sont permis aux étrangers, des Consuls Généraux, Consuls, et Vice-Consuls, les quels jouiront des mêmes privilèges, prérogatives et immunités, dont jouissent les Consuls des nations

tions favorisées , mais sans qu' ils puissent être choisis parmi les sujets nés du souverain , chez qui ils doivent résider à moins qu' à cet effet ils n' aient expressement obtenu la permission ou la dispense du Gouvernement à pouvoir se charger et exercer de pareilles fonctions .

A R T I C L E XXVIII.

Ces Consuls et Vice-Consuls ne se mêleront des affaires des bâtimens de leur nation que pour accomoder à l' amiable et par voye d' arbitrage les différends , qui pourront naître entre les Capitaines et les matelots , relativement au tems de leur service , dépense , salaire , nourriture &c. et ne se mêleront autrement des différends des négocians et individus de leur nation , domiciliés dans les Etats respectifs , que lorsque ceux-ci se soumettront volontairement à la décision du Consul ou Vice-Consul . Mais toutes les fois , que les deux Parties en litige , ou ne voudront pas avoir recours à l' arbitrage du Consul ou Vice-Consul , ou se croiront lésés par la décision de l' un ou de l' autre , elles pourront

réclamer contre la dite décision et s'adresser aux Tribunaux ordinaires du Pays, où elles sont domiciliées, et aux quels ces Consuls eux-mêmes en tout ce qui concerne leurs propres affaires seront également subordonnés.

A R T I C L E X X I X .

Lorsque les marchands Russes et Napolitains feront enrégistrer aux douanes leurs contrats ou marchés pour vente ou achat de marchandises, par leurs commis, Expéditeurs ou autres gens employés par eux, les douanes de Russie, où ces contrats s'enrégistreront, devront examiner soigneusement, si ceux, qui contractent pour le compte de leurs commettans, sont munis par ceux-ci d'ordres ou de pleinpouvoirs faits en bonne et dûe forme, auquel cas les dits commettans seront responsables comme s'ils avoient contracté eux-mêmes en personnes. Mais si les dits commis, Expéditeurs ou autres gens employés par les susdits marchands, ne sont pas munis d'ordres ou de pleinpouvoirs suffisans, ils ne devront pas en être crus sur leur pa-

role. Et quoique les douanes soyent chargées de veiller à cet objet, les contractants n'en feront pas moins tenus de prendre garde eux-mêmes, que les accords ou contrats, qu'ils feront ensemble n'outrepassent pas les procurations ou pleinpouvoirs, qui leur ont été confiés par leurs commettants, puisque ces derniers ne sont tenus à répondre, que pour l'objet et la valeur, pour lesquels les pleinpouvoirs ont été donnés par eux.

A R T I C L E X X X .

Tout appui possible sera prêté aux sujets Napolitains contre ceux des sujets Russes, qui n'auront pas rempli les engagements d'un contrat fait selon les formes prescrites et enregistré à la douane; et à cet effet le Gouvernement employera en cas de besoin l'autorité requise pour obliger les parties à comparoître en justice dans les endroits mêmes, ou ces contrats auront été conclus et enregistrés, et pour obliger les contractans à l'exécution de tout ce qu'ils y auront stipulé.

ARTICLE XXXI.

On ne prendra pas moins toutes les précautions nécessaires , pour que le bras soit confié à des gens connus par leur intelligence et probité , afin que les sujets Napolitains puissent par là être à l'abri du mauvais choix des marchandises et des emballages frauduleux , et toutes les fois qu' il y aura des preuves suffisantes de contrevention , négligence ou de mauvaise foi dans l'exercice des fonctions des employés , ils en feront responsables et obligés à bonifier les pertes , qu' ils auront causées .

En réciprocité des avantages , accordées par les articles cy-dessus 29. 30. 31. aux sujets Napolitains en Russie , Sa Majesté Sicilienne promet de faire veiller avec le même soin et la même attention , que les sujets Russes soyent traités dans les États de sa domination , dans tout ce qui aura du rapport à la sûreté des contrats et aux moyens d' éviter les fraudes dans les ventes et achats des marchandises , à l' égal des Nations favorisées .

AR.

ARTICLE XXXII.

Les sujets respectifs auront pleine liberté de tenir dans leur domicile des livres de commerce en telle langue, qu'ils voudront sans que l'on puisse à cet égard rien leur prescrire, et l'on ne pourra pas exiger d'eux de produire leurs livres de commerce, si ce n'est pour se justifier en cas de Banqueroute ou de procès; mais dans ce dernier cas, ils ne seront obligés de présenter que les articles nécessaires à l'éclaircissement de l'affaire, dont il sera question.

ARTICLE XXXIII.

S'il arrivoit, qu'un sujet Napolitain fit banqueroute dans les Etats de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, ou un sujet Russe fit banqueroute dans les Etats de Sa Majesté Sicilienne, ils seront soumis aux loix, ordonnances et statuts du Pays, où ils auront fait banqueroute.

ARTICLE XXXIV.

Il sera permis aux marchands Napolitains établis en Russie de bâtir, acheter, vendre et louer des maisons dans toutes les villes de cet Empire, qui n'ont pas des droits de bourgeoisie et des privilèges contraires à ces acquisitions; et il est nommément spécifié, que les maisons possédées et habitées par les marchands Napolitains à *St. Petersbourg*, *Moscou* et *Archangel* d'un côté, et de l'autre à *Cherson* *Sebastopol* et *Théodosie*, seront exemptes de tout logement de gens de guerre aussi long tems, qu'elles leur appartiendront, et qu'ils y logeront eux mêmes; mais les maisons, qu'ils donneront ou prendront à louage, ne seront pas exemptes des charges et logemens prescrits. Dans toutes les autres villes de l'Empire de Russie, les maisons achetées ou bâties par les marchands Napolitains, qui pourront s'y établir, ne jouiront pas de ces exemptions, accordées seulement dans les six villes susmentionnées. Si cependant on jugeoit à propos dans la suite du tems de faire une ordonnance

générale, pour acquitter en argent la fourniture des quartiers, les marchands Napolitains y seront assujettis comme les autres.

Quoique dans les Etats des deux Siciles tout étranger ait la liberté d'acheter des maisons, et qu'elles soyent presque généralement exemptes de logemens militaires, cependant Sa Majesté Sicilienne s'engage de faire maintenir en faveur des sujets Russes, établis dans ses Etats, les droits et prérogatives, stipulés par cet article, et en général de les traiter à cet égard comme les sujers de la nation la plus favorisée.

ARTICLE XXXV.

Ceux des sujets respectifs, qui voudront quitter les Provinces, villes et Etats de la Domination de l'une ou de l'autre des Puissances contractantes, n'éprouveront aucun empêchement de la part du Gouvernement, mais il leur sera accordé, avec les précautions reçues et d'usage dans chaque endroit, les passeports nécessaires, pour qu'ils puissent se retirer et emporter librement les biens, qu'ils

y auront apportés ou acquis, après avoir acquitté leurs dettes, ainsi que les droits fixés par les Loix, ordonnances et statuts des Etats respectifs.

ARTICLE XXXVI.

Quoique le droit d'aubaine n'existe pas dans les Etats de deux Puissances contractantes, il est cependant convenu entr'elles, afin de prévenir tous les doutes, qui pourroient s'élever là dessus, que les biens meubles et immeubles, délaissés par la mort d'un des sujets respectifs dans les Etats de l'autre, passeront librement et sans obstacle quelconque aux héritiers par Testament, ou ab intestat, les quels pourront en conséquence prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires, s'il y en avoit de nommés par le defunt; et les dits héritiers disposeront ensuite à leur gré de l'héritage, qui leur sera échu, après avoir acquitté les differens droits, établis par les loix de l'Etat, où la dite succession aura été délaissée.

Et

Et au cas, que les héritiers, étant absens ou mineurs n'auroient pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la succession sera inventoriée par un Notaire public, en présence du juge ou des Tribunaux du lieu, accompagné du Consul de la nation du décédé, s'il y en a un dans le même endroit, et de deux autres personnes dignes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public, ou entre les mains de deux ou trois marchands, qui seront nommés à cet effet par le dit Consul, ou à son défaut entre les mains de ceux, qui d'autorité publique y auront été désignés, afin que ces biens soyent gardés par eux et conservés pour les légitimes héritiers et véritables propriétaires. Et supposé, qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendans, alors les juges de l'endroit, où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès selon les loix du Pays.

A R T I C L E XXXVII.

Si la paix étoit rompue entre les deux Puissances contractantes, ce qui à Dieu ne plai-

se, on n'arrêtera point les personnes, ni ne confisquera les navires et les biens des sujets, mais il leur sera accordé au moins l'espace d'une année pour vendre, débiter, ou transporter leurs effets, et pour se rendre dans cette vûe, partout, ou ils le jugeront à propos, après avoir cependant acquitté les dettes qui peuvent être à leur charge. Ceci s'entendra pareillement de ceux des sujets respectifs, qui serviront par mer, ou par terre, et il sera permis aux uns et aux autres, avant, ou à leur départ de céder à qui bon leur semblera, où de disposer selon leur bon plaisir et convenance de ceux de leurs effets, dont ils n'auront pu se défaire, ainsi que des dettes, qu'ils ont à prétendre, et les debiteurs seront également obligés à payer leurs dettes, comme s'il n'y avoit pas eu de rupture.

A R T I C L E X X X V I I I .

Le présent Traité durera pendant douze ans, et tout ce qui s'y trouve arrêté, doit être observé invariablement pendant cet intervalle, et exécuté dans toute sa teneur, et avant l'ex-

piration du terme du dit Traité les deux Parties contractantes se réservent de pouvoir convenir entr'elles sur sa prolongation.

ARTICLE XXXIX.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à ratifier le présent Traité de commerce, et les ratifications en seront échangées en bonne et dûe forme dans l'espace de quatre mois, à compter du jour de la date de sa signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos pleinpouvoirs avons signé le dit Traité et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Zarskoe Selo le $\frac{6}{17}$ Janvier 1787.

Comte Jean d'Ostermann (L. S.)

Le Duc de Serracapriola (L. S.)

Comte Alexandre Woronzow (L. S.)

Alexandre Comte de Bezborodko (L. S.)

Arcadi de Marcoff. (L. S.)

Après avoir suffisamment examiné ce Traité d'amitié, de commerce et de navigation, nous l'avons agréé, confirmé et ratifié, ainsi que nous l'agréons, confirmons et ratifions

par

par les présentes dans toute sa teneur, promettant sur notre parole et foi Impériale pour nous et nos Héritières de remplir inviolablement toute ce qui à été stipulé par le susdit Traité, et de ne rien entreprendre qui y soit cotraire.

En foi de quoi nous avons signé cette notre Ratification Impériale de notre propre main, et y avons fait apposer le sçeau de l'Empire. Donné à Carasou Basar en Tauride le 27. Mai l'an de grace 1787. et de notre Règne la vingt-cinquième année.

C A T H E R I N E.

Comte Jean d' Ostermann.

 N U M. IX.

Articoli X. e XI. del Trattato di Commercio del dì 20. Giugno 1766. tra la Russia e la Gran Brettagna mentovati negli allegati Trattati di Neutralità Armata .

A R T I C L E X.

Il sera permis aux sujets des deux Parties Contractantes d'aller, venir, et commercer librement dans les Etats, avec les quels l'une ou l'autre est actuellement, ou pourroit par la suite être en Guerre, pourvû qu'on ne porte pas de munitions de Guerre à l'Ennemi. On excepte cependant de cette permission les places bloquées, ou assiégées soit par mer, soit par terre; mais dans toutes autres circonstances de temps, et en exceptant seulement les munitions de Guerre, les susdits sujets peuvent transporter dans ces places toutes sortes de commodités, et des passagers, sans qu'il leur soit apporté le moindre em-

pêchement. Quant à la recherche à faire sur les Vaisseaux marchands, les Commandants des Vaisseaux de Guerre, et les Armateurs se conduiront réciproquement avec autant de faveur, que la raison de Guerre pourra permettre de le faire envers les Puissances les plus Amies, qui ont adopté la Neutralité, observant autant qu'il se pourra de suivre les principes et les maximes que prescrivent les Loix des Nations, qui sont généralement avouées.

A R T I C L E X I.

Tous Canons, mortiers, mousquêts, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusées, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides au de là de la quantité, qui peut être nécessaire pour l'usage du Vaisseau, ou pour celui de chaque homme servant à bord du Vaisseau, ou y étant comme passager, seront regardés comme munitions de Guerre, ou fournitures militaires, et ce qui en sera trouvé à bord sera

confisqué comme marchandises de Contrebande et effets prohibés ; mais même dans ce cas ni les Vaisseaux, ni les passagers, ni les autres effets trouvés en même temps ne feront ni détenus, ni retardés dans la poursuite de leur voyage.



N U M. X.

*Due Articoli del Trattato di Navigazione
e di Commercio stipulato tra S. Maestà
il Re di Prussia, e i tredici Stati uniti
dall' America Settentrionale . 10. Set-
tembre 1785.*

I. Se una delle parti contraenti è in Guerra con un' altra Potenza, non si dovrà interrompere la corrispondenza e il commercio de' Sudditi o Cittadini di quella parte, che rimane pacifica, o neutrale; anzi le Navi della Neutrale potranno sicuramente accostarsi alle Spiagge ed entrare nei porti dei Belligeranti. Frattanto i Bastimenti liberi ed amici renderanno libere e franche le merci, che hanno a bordo, quantunque appartenessero al Nemico dell' altra parte.

Per evitare tutti gli sconcerti, e le scrupolose ricerche, che nascono all' occasione di Merci di Contrabbando, come sono Munizioni, Armi,

mi, ed altri utensili da Guerra; trovandosi tali articoli a bordo di Bastimenti appartenenti ai Sudditi d'una parte, e destinati per il Nemico dell'altra, non devesi riguardare alcuno di questi come vietato, e di contrabbando, e però confiscabile in pregiudizio dei Proprietarj; ma vien solamente permesso di ritenere tali Bastimenti e sostanze, conservandole tanto tempo, quanto parrà opportuno al prenditore per evitare ogni timore di danno o pregiudizio: in tal caso però farà accordata una giusta bonificazione del danno, che dall'arresto potesse esser cagionato. Sarà anche permesso al prenditore di poter servirsi per uso proprio delle munizioni e strumenti da Guerra, pagando però al Proprietario l'intero valore secondo il prezzo corrente di quel luogo, ove erano destinati.

II. Non farà permesso ad alcun Suddito delle Parti Contraenti di accettare Patenti e Lettere di Marca dalla Potenza con cui l'altra parte è in guerra contro di essa, sotto la pena d'esser riguardato e trattato come pirata, e ladro di Mare. Nascendo la Guerra
fra


fra le stesse Parti contraenti , Donne , Fanciulli , Letterati e Professori di qualunque facoltà , contadini , artisti , manifattori , pescatori , che non portano armi , e che abitano in luoghi , Villaggi , e Città non fortificate , in una parola tutti quelli , che esercitano la loro industria per la conservazione , ed utilità comune del Genere umano , avranno piena libertà di profeguire l' opera loro , ed i loro rispettivi commercj ; farà rispettata la loro persona , ed i loro beni immobili , che cadessero nelle mani dei Nemici non faranno bruciati , devastati , o distrutti . Anzi se la necessità forzasse a prender qualche cosa dei loro Beni mobili , dovrà pagarfi il valore di essi a giusto prezzo .

Tutti i Bastimenti che fanno il commercio o dei proprj prodotti , o degli altrui , e che servono per comunicarli alle diverse Nazioni , ed a facilitare così l' acquisto dei comodi , e delle delizie della vita potranno liberamente andare e tornare senza esser molestati , e le due Potenze contraenti si obbligano di non accordare ad alcun Corsaro

Let-

Lettere Protettorie , o facoltà alcuna per predare tali vascelli , e molto meno per devastarli , ed interrompere il loro commercio .

Questi due Articoli son tratti da un' Opera periodica intitolata *Berlinische Monatschrift herausg. von F. Gedik , und I. E. Briester .*



 N U M X I.

REGOLAMENTI

Intorno alla Navigazione e al Commercio adottati e promulgati dai Popoli Neutrali d' Italia all' occasione dell' ultima Guerra tra la Gran Brettagna da una , e le Colonie Americane , Francia , Spagna , ed Olanda dall' altra parte .



PIETRO LEOPOLDO PER GRAZIA DI DIO
 PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI
 BOEMIA ARCIDUCA D'AUSTRIA GRAN-
 DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Volendo Noi provvedere che nel Nostro
 Porto di Livorno , e negli altri Porti , e Scali
 della Toscana si offervi in qualunque caso di
 Guerra

Guerra Marittima fra le Potenze di Europa un' esattissima Neutralità, e che non resti per qualunque evento interrotto il Commercio del Nostro Littorale, ordiniamo che in avvenire si osservi la presente Nostra Costituzione.

I. Non potrà usarsi atto veruno di ostilità fra le Nazioni Guerreggianti nel Porto, e Spiaggia di Livorno dentro il circondario formato così a Levante come a Ponente dal Littorale, e dalla Torre, Scogliera, e linea della meloria; E ne' Mari adiacenti agli altri Porti, Scali, Torri, e Spiagge del Gran Ducato non potrà usarsi atto veruno di ostilità nella distanza, che potrebbe circoscriversi da un tiro di Cannone, e in conseguenza nello spazio suddetto sarà proibita qualunque depredazione, inseguimento, chiamata a ubbidienza, visita, e generalmente qualsivoglia atto di violenza, e superiorità, dovendo i Bastimenti di qualsivoglia Nazione goder quivi una piena sicurezza in forza della protezione, che loro accordiamo nelle acque adiacenti al nostro Gran Ducato.

II. Non sarà permesso ai Bastimenti di Nazioni

zioni in Guerra trattenerfi a crociare alle viste in pregiudizio del pubblico commercio, e per impedire ad altri l'uscita dei Porti di Toscana, o la libera direzione ai medesimi; E molto meno potranno rifugiarsi ne' Porti, e Scali del Gran Ducato, o a ridosso della Scogliera della Meloria per andare incontro ai Bastimenti, che vengono, o inseguire quelli che partono.

III. Qualsivoglia Legno di Nazione in Guerra che sia ancorato nel Molo, o alla Spiaggia di Livorno, o in Portoferraajo, ed altri Scali del Gran Ducato non potrà partire quando vi siano Segni al Fanale, o siano in vista Bastimenti, per i quali non è solito mettersi Segno. E se i Legni di Nazione in Guerra faranno già posti alla vela, e compariscano segni al Fanale, o Bastimento in vista prima che i medesimi oltrepassino la linea della Meloria, faranno richiamati col Cannone, e dovranno tornare a dar fondo. E venendo dal Mare, entrati che siano tali Bastimenti dentro la linea della Meloria, se compariranno in vista dei Bastimenti, o faranno posti Segni al Fanale

nale non potranno voltare il Bordo contro i medesimi, ma dovranno venire ad ancorarsi nel Porto, o alla Spiaggia senza molestare i Bastimenti che vengono.

IV. Quando abbia dato fondo al Molo, o spiaggia qualunque Bastimento di Nazione in Guerra, il partir prima, o dopo stia nell'arbitrio di quello, che fu il primo ad accostarvisi, purchè però tali Bastimenti di Nazione in Guerra non possano partire se non ventiquattr' ore dopo la partenza di Bastimenti di qualsivoglia Bandiera.

V. E perchè venendo frequentemente de' Bastimenti a' Nostri Porti, ed in specie a quello di Livorno, e partendone con egual frequenza potrebbe lungamente restare impedito di partire ai Bastimenti di nazione in Guerra in pregiudizio del Commercio, vogliamo che la partenza dei medesimi si permetta anche nei tempi vietati dalla presente nostra costituzione, purchè i Capitani dei Bastimenti da Guerra sempre che vorranno partire, o i Comandanti delle Flotte, o Squadre una volta per tutte, diano la loro parola d'onore ai Go-

vernatori di Livorno, e Portoferraio di non molestare i Bastimenti marcati, e quelli che fossero alle viste, o quelli partiti dentro le ventiquattr'ore di qualunque nazione o Bandiera siano. Ed i Capitani, e Padroni di Bastimenti mercantili o Corsari diano idonea Mallevadoria per l'osservanza delle condizioni suddette.

VI. I Regolamenti per le partenze, di che negli Articoli III. e IV. non avranno luogo quanto ai piccoli Bastimenti che navigano con piccolo Equipaggio, come Leuti, Filughe, Barchette, e simili, purchè quelli di nazione in Guerra non siano armati, ma mercantili ed impiegati nel traffico, e non si stacchino dal Porto per andare in Corso, o inseguire altri Bastimenti.

VII. Vietiamo espressamente tanto ai Nostri Sudditi quanto ad ogni altro Domiciliato, o commorante ancorchè di passaggio nel Gran Ducato, l'armare in corso, o in Guerra in veruno dei Porti, o Luoghi dei Nostri Stati, Navi, Vascelli, e qualunque altra sorta di Bastimenti tanto Quadri, che Latini da Vela, o

da Remo niuno eccettuato, non volendo che ciò possa farsi nè per se nè per altri, nè direttamente, nè indirettamente. Siccome non vogliamo che si possa prendere da' detti Nostri Sudditi abitanti o commoranti come sopra alcuno interesse, partito, o partecipazione in detti Armamenti di Guerra, o di corso sebbene fossero fatti anco fuori di Stato, alla pena di scudi tremila per ciascheduna trasgressione da applicarsi per la metà al Fisco, e per l'altra metà all' accusatore palese, o segreto, oltre ad una pena afflittiva grave da incorrersi irremissibilmente dai trasgressori ad arbitrio del Giudice secondo le circostanze dei casi che succederanno. Nelle quali pene s'intenderanno incorsi anche tutti quelli che a tali Armamenti daranno aiuto, assistenza, o favore con scienza della loro destinazione, benchè non vi abbiano interesse o partecipazione.

VIII. Non intendiamo di comprendere sotto questo divieto la raccomandazione, ed amministrazione dei Corsari, o delle Prede, quale resterà sempre libera a chiunque nel modo istesso che è stato praticato per il passato.

IX. Dalla proibizione di che nell' Articolo VII. eccettuiamo quei Bastimenti, quali si fabbricassero, o comprassero nei Nostri Porti per farli navigare in Mercanzia con Bandiera di Nazione in Guerra, purchè in tal caso il Bastimento parta carico di Mercanzie, e sia prestata idonea Mallevadoria di non predare, o molestare alcuno nel viaggio che intraprende, e finchè sia giunto al Porto ove le Mercanzie son destinate.

X. Vogliamo altresì che sia lecito nei Nostri Porti equipaggiare, e spedire in Mercanzia come sopra, anche con Bandiera di Nazione in Guerra le prede che vi fossero condotte.

XI. Proibischiamo generalmente sotto le medesime pene a' nostri Sudditi, e domiciliati nel Gran Ducato l'arruolarsi, e servire in qualsivoglia rango, e qualità sopra Bastimenti di Nazione in Guerra.

XII. E nelle medesime pene incorreranno tutti quelli, che avendo facoltà d'inalberare, e servirsi della Nostra Real Bandiera di Toscana, imbarcheranno sotto nome di Passeggie-

gieri, o in qualunque altra forma, e sotto qualunque pretesto, tanto in Livorno che in qualsivoglia altro luogo, Marinari, o Soldati per servizio di Potenze in Guerra.

XIII. Sarà lecito a qualunque Bastimento di Nazione in Guerra rinforzare il suo equipaggio nei Porti del Gran Ducato, purchè non si tratti di Sudditi, o Abitanti, e non possano prendersi con violenza i Marinari, anche da altri Bastimenti dell' istessa Nazione, ma l'augumento, e rinforzo sia di Persone, che vadano a servire volontariamente.

XIV. I Soldati, e Marinari desertati altrove, e che comparissero nei Porti del Gran Ducato non potranno reclamarfi da' Bastimenti da' quali disertarono, ma resteranno in piena libertà, ancorchè si trovino sopra altri Bastimenti dell' istessa Bandiera.

XV. Quei Marinari però, che deserteranno nei Porti di Toscana, saranno restituiti nel modo, e con le condizioni praticate fino al presente: e saranno obbligati a servire sopra i Bastimenti della rispettiva Nazione quelli che ne' Porti stranieri fossero ingaggiati, o mantenuti

nuti dai Consoli, e spediti a loro spese a Livorno.

XVI. La contrattazione, e caricazione di armi, polveri, e munizioni da guerra, o da bocca farà sempre permessa a chiunque, e sopra qualsivoglia Bastimento nel Porto franco di Livorno, ove è stato, e deve esser sempre libero il traffico di simili generi considerati come mercanzia, ancorchè i medesimi potessero servire per rinforzo di Bastimenti già armati in guerra, o in corso. E solamente le Navi mercantili non potranno rinforzarsi di Artiglieria, se non sotto idonea cauzione di non molestare alcuno nel viaggio, che intraprendono come sopra abbiamo ordinato.

XVII. Dichiariamo nulle, e illegittime, e di niun valore tutte le prede, che fossero fatte contro il disposto della presente costituzione, e di quelli che avessero contravvenuto alla medesima, e vogliamo che la cognizione di simili nullità appartenga al Governatore di Livorno, quale dovrà decidere inappellabilmente sopra le medesime previa la partecipazione al Nostro Consiglio di Stato, e di Guerra.

XVIII.

XVIII. E similmente ordiniamo che il Governatore suddetto sia Giudice nel modo, e forma che sopra, di tutte le dispute, che potessero inforgere sopra gli Effetti, e Mercanzie caricate sopra Bastimenti di Bandiera Toscana, i quali fossero arrestati altrove, e condotti ne'Porti del Gran Ducato.

XIX. Comandiamo a tutti i nostri Ministri, Magistrati, Governatori, Iudicenti, ed Uffiziali tanto Civili, che Militari, e specialmente in quelli de' Porti, e luoghi Marittimi di far subito pubblicare la presente Costituzione, e Legge perpetua, e d'invigilare alla puntuale, ed esatta osservanza della medesima. Dato il primo di Agosto Mille settecento settantotto.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

F. Seratti.

FER-

FERDINANDO PER LA GRAZIA DI DIO
 RE DELLE DUE SICILIE , DI GERUSA-
 LEMME ETC. INFANTE DI SPAGNA,
 DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO
 ETC. ETC. GRAN PRINCIPE EREDITA-
 RIO DI TOSCANA ETC. ETC. ETC.

ESsendo nostro intendimento osservare la più esatta neutralità nelle circostanze presenti di Europa , abbiam voluto nel manifestare questa nostra pacifica disposizione , dar anche alcune provvidenze per prevenir qualunque incontro che potesse alterarla , o disturbare il commercio nei nostri Dominj : poichè siccome in coerenza di questa nostra dichiarazione non dubitiamo , che le Potenze , le quali sono in guerra , useranno ne' nostri Porti , spiagge , e mari adiacenti , quel contegno e que' riguardi , che per costumanza comunemente ricevuta tra tutte le Nazioni si praticano in simili casi colle Potenze neutrali , nel non fare atto alcuno di ostilità , di violenza , o di superiorità nè tra loro , nè sopra i Bastimenti di qualunque bandiera : nell' osservar le solite regole nel partir
 da'

da' porti, e spiagge neutrali; e nel non impedire la libera uscita, e il libero ingresso di qualunque Bastimento ne' medesimi porti, e spiagge neutrali: così per la nostra parte vogliamo, e ordiniamo, che si osservino da' nostri sudditi le seguenti istruzioni.

I. Proibiamo espressamente a tutti i nostri sudditi di qualunque rango, l' arrolarsi, e servire in qualunque maniera sopra Bastimenti delle Nazioni in guerra: e ciò sotto pena di carcerazione, ed altre più gravi a nostro arbitrio al loro ritorno ne' nostri Dominj: o di sequestro, e di confiscazione de' beni, o di esilio perpetuo da' nostri Dominj, se ricusassero di ritornare. Sarà lecito bensì a qualunque Bastimento di Nazione in guerra di rinforzare il suo equipaggio, purchè non sia di persone suddite, ma forestiere, che si trovino di passaggio, e volontariamente vadano a servire; sicchè non possano prenderli con violenza da altri Bastimenti i Marinari, neppur della stessa loro Nazione.

II. Proibiamo in tutti i nostri Dominj il vendere, fabbricare, o armare per conto delle

Nazioni in guerra qualunque legno corsaro, o da guerra sotto pena di ducati duemila per ciascheduna trasgressione, da applicarsi per la metà al Fisco, e per l'altra metà all'accusatore palese, o segreto; oltre ad una pena grave afflittiva di corpo da incorrersi irremissibilmente da' trasgressori ad arbitrio del Giudice, secondo le circostanze de' casi, che succederanno. Nelle quali pene s'intenderanno incorsi anche tutti quelli, che a tali armamenti daranno ajuto, assistenza, o favore, con scienza della loro destinazione, benchè non vi abbiano interesse, o partecipazione. Resta bensì permesso alle Nazioni in guerra il risarcire da' danni sofferti i loro proprj Bastimenti, e comprare ciocchè a questo effetto farà ad essi necessario.

III. Proibiamo ai nostri sudditi, o a chiunque altro abbia avuto permesso da noi d'inalberare la nostra Real Bandiera (sotto le pene espresse di sopra all'Articolo primo) imbarcare sotto nome di Passaggieri, o in qualunque altra forma, e sotto qualunque pretesto Marinari, o Soldati per servizio delle Nazioni in
guer-

guerra. E parimente l'imbarcare, e trasportare armi, polvere, e tutte quelle munizioni, che vanno comprese sotto il nome di Contrabbando di guerra per conto, e servizio delle Nazioni in guerra. Sia permesso bensì il caricare, e trasportare qualunque altra sorta di mercanzia, ancorchè fosse di prede da esse Nazioni fatte legittimamente, e condotte ne' nostri porti, o provvioni da bocca per conto, ed uso delle Nazioni in guerra.

IV. Proibiamo ai nostri sudditi il prender parte, o interesse alcuno direttamente, o indirettamente negli armamenti di guerra, o di corso delle Nazioni in guerra, ancorchè fossero state fatte fuori de' nostri Dominj, sotto pena di ducati duemila per ogni trasgressione, ed altre a nostro arbitrio. Permettiamo bensì che dalle Nazioni in guerra si possano raccomandare, e fare amministrare, o vendere nei nostri Dominj le prede da esse fatte in luoghi, e tempi legittimi, e condotte ne' nostri Porti.

V. Dichiariamo incorsi nelle pene di sopra minacciate, e di altre più gravi, secondo le circostanze, tutte le persone di qualunque sta-

to, rango, o condizione, che avranno contravenuto al disposto nel presente Editto, e vogliamo che la cognizione di simili trasgressioni appartenga privatamente al nostro Supremo Magistrato di Commercio di questa Metropoli per le trasgressioni, che saranno commesse in questa nostra Sicilia Citeriore, e ne' nostri Presidj di Toscana; e per quelle trasgressioni, che saranno commesse nella nostra Sicilia Ulteriore, vogliamo che la cognizione ne appartenga privatamente a quel Supremo Magistrato di Commercio di Palermo, i quali Tribunali dovranno decidere inappellabilmente sopra le medesime, previa sempre la partecipazione da darsi a noi per la nostra Segreteria di Stato, ed affari esteri.

E similmente ordiniamo, che i suddetti Tribunali siano privatamente Giudici in tutte le controversie, che potessero insorgere sopra la qualità degli effetti, e mercanzie, legittimità di prede, e d'ogn'altro, che per costumanza comunemente ricevuta, e risultante da Trattati, che sono tralle varie Nazioni d'Europa, potessero insorgere in simili casi colle

Potenze neutrali, e delle quali la cognizione spettasse ai nostri Tribunali .

E perchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, vogliamo, e comandiamo, che queste nostre dichiarazioni, ed istruzioni da noi firmate, e sottoscritte dal nostro primo Segretario di Stato sieno pubblicate ne' luoghi soliti e consueti di questa Capitale, e in tutti i Porti, e luoghi marittimi de' nostri Dominj .

Dato in Napoli 19. Settembre 1778.

FERDINANDO.

Marchese della Sambuca.

E D I T T O

LAZZARO OPIZIO DEL TITOLO DI S. PIETRO IN VINCOLI DELLA S. R. C. PRETE CARDINAL PALLAVICINI, E DELLA SANTITA' DI NOSTRO Signore PAPA PIO SESTO FELICEMENTE REGNANTE SEGRETARIO DI STATO.

F Essendo assoluta intenzione di Sua Santità Pio Papa SESTO nostro Signore l' osservare nelle presenti circostanze di Guerra fra le Potenze di Europa, una esattissima Neutralità; Perciò nel manifestarci questa sua disposizione, ci ha anche commesso di notificare, mediante un pubblico Editto, le Sovrane Sue Provvidenze tendenti a prevenire, specialmente ne' suoi Porti franchi di Civita Vecchia, e d' Ancona, ed in tutti gli altri Porti, Scali, Spiagge, e Rade dello Stato Pontificio, ogni Incontro, che potesse alterarla, non meno che a preservare da ogni disturbo il Commercio nell' accennato Littorale del Pontificio

ficio Dominio . E ben persuasa la Santità Sua , che le Potenze , che sono in guerra , e li Bastimenti tutti della loro Bandiera corrispondendo a questa dichiarazione di perfetta uguaglianza , e neutralità , useranno nei Porti , Spiagge , e Mari adiacenti allo Stato Pontificio quel contegno , e quei riguardi , che per universal costume di tutte le Nazioni si hanno in casi simili verso le Potenze Neutrali . Che però non dubita , che nè ivi , nè generalmente dentro la distanza di un tiro di cannone da terra faranno verun' atto di Ostilità , Depredazione , Violenza , o Superiorità tanto fra loro , quanto sopra li Bastimenti di qualunque Bandiera : Così pure che non si tratterranno a crociare alle viste in pregiudizio del pubblico Commercio per impedire il libero ingresso , e la libera uscita di qualunque Bastimento , dai Porti , e Spiagge dello Stato Pontificio : che in fine osserveranno nel partire dai medesimi Porti , e Spiagge del Pontificio Dominio tutte quelle regole , che per sicurezza , e libertà del Commercio sono solite ad osservarsi in tempo di Guerra Ma-

rittima in tutte le Spiagge, e Porti Neutrali. In vista dunque di questa fiducia la Santità Sua ci ha ordinato di prescrivere ai suoi Sudditi l'osservanza inviolabile delle seguenti Leggi dirette intieramente a mantenere colla maggior esattezza la dichiarata neutralità.

I. In esecuzione pertanto del *Supremo Oracolo* comunicatoci da Sua Beatitudine, ed in vigore dell'autorità del nostro Ufficio proibiamo espressamente a tutti li Sudditi, ed Abitanti nello Stato Pontificio di qualunque grado, rango, o condizioni essi siano, di vendere, fabbricare, o armare per conto delle Nazioni in Guerra qualunque Legno, o da corso, o da guerra, tanto da vela, quanto da remo niuno eccettuato, non volendo Sua Santità, che ciò possa in conto alcuno farsi da loro, nè per se, nè per altri, nè indirettamente sotto pena di scudi duemila per ciascuna trasgressione da applicarsi per la metà al Fisco, e per l'altra metà all'accusatore palese, o segreto, oltre ad una pena grave afflittiva del corpo da incorrersi irremissibilmente dai Trasgressori ad arbitrio del Giudice

ce fecondo le circostanze de' casi, che succederanno: e nelle stesse pene s'intenderanno eglino incorfi, se prenderanno parte, o interesse alcuno diretto, o indiretto nei suddetti armamenti, ancorchè essi fossero stati fatti fuori dello Stato Pontificio: come pure tutti quei, che a tali Armamenti daranno ajuto, assistenza, e favore con scienza della loro destinazione, benchè non vi avessero partecipazione, o interesse alcuno.

II. Sarà bensì permesso alle Nazioni in guerra il rifarcire nei Porti, Scali, e Spiagge del Dominio Pontificio li proprj loro Bastimenti dai danni sofferti, ed il comprare ciò, che a questo effetto farà loro necessario: così anche loro farà permesso di poter raccomandare, e far amministrare, o vendere nello Stato Pontificio le Prede da loro fatte in Luoghi, e tempi legittimi, che condurranno nei di lui Porti.

III. Proibiamo in oltre a tutti li Sudditi, ed Abitanti nello Stato Pontificio di qualunque rango l'arrolarsi, e servire in qualunque maniera sopra Bastimenti delle Nazioni in guer-

ra sotto pena di carcerazione, ed altre più gravi a nostro arbitrio nel ritorno, che faranno nel Dominio Pontificio; come pure di sequestro, di confiscazione de' beni, e di esilio perpetuo, se ricusassero di ritornare.

IV. Proibiamo di più sotto le medesime pene a tutti li Sudditi, come sopra, ed altri, che abbiano ottenuta la facoltà di inalberare, e servirsi della Bandiera Pontificia, l' imbarcare ovunque sotto nome di Passeggieri, o in qualunque altra forma, e sotto qualunque pretesto Marinari, o Soldati per servizio delle Potenze in guerra: e così ancora l' imbarcare, e trasportare per conto, e servizio delle medesime Potenze, Armi, Polvere, e tutte quelle Monizioni, che vanno comprese sotto nome di Contrabbando di Guerra.

V. Per altro sarà permesso lo spedire, trasportare, e caricare per le Nazioni in guerra le Provvisioni da Bocca, e qualunque altra sorta di Mercanzia, ancorchè fosse di Prede da esse Nazioni fatte legittimamente, e portate nei Porti del Pontificio Dominio.

VI. Parimente sarà lecito ad ogni Bastimento

mento di Nazione in guerra non solo provvederfi di tutte le monizioni da bocca, e di ogni altra Mercanzia nei Porti, e Scali dello Stato Pontificio, ma anche rinforzare il suo Equipaggio, purchè non sia di persone Suddite, e domiciliare, ma forestiere, che si trovino di passaggio, e vadino volontariamente a servire, così che non gli sia permesso di prendere con violenza da altri Bastimenti li Marinari neppure della loro stessa Nazione. Quanto però ai Bastimenti Mercantili delle Nazioni in guerra, il rinforzo del loro Equipaggio da farsi nella suddetta maniera non potrà essere maggiore di quello, che avevano allorchè intrapresero il Viaggio verso li Porti, e Spiagge dello Stato Pontificio: come ancora se mai gli stessi Bastimenti Mercantili nei medesimi Porti, e Spiagge si volessero rinforzare di Artiglieria, acquistandola da altri Bastimenti Esteri ivi esistenti, non potranno partire se non dopo acquistata idonea cauzione di non molestare alcuno nel Viaggio, che intraprenderanno.

VII. Ordiniamo, che la cognizione di tut-

te le Contravvenzioni, che da chiunque si facessero contro ciò, che si è nel presente Editto disposto, non meno che la cognizione dell'incorso nelle Pene comminate, appartenga privatamente nel Mare Mediterraneo a Monsignor Governatore di Civita Vecchia, e nel Mare Adriatico a Monsignore Governatore di Ancona, li quali ne decideranno inappellabilmente, previa però la partecipazione da farsi a Sua Santità mediante la Segreteria di Stato.

VIII. Ordiniamo altresì, che gli accennati due Governatori siano Giudici parimente privati, nei termini come sopra, in tutte le Dispute, che potessero insorgere sulla qualità degl' Effetti, e Mercanzie caricate, sulla legittimità delle Prede, come ancora in tutte le altre controversie, che in simili casi nascessero colle Potenze Neutrali, la di cui cognizione per comune costumanza, o in altro qualunque modo spettasse ai Tribunali dello Stato Pontificio.

IX. Ed acciocchè il tutto venga a pubblica notizia, nè possa da alcuno allegarsene

ignoranza , vogliamo , e comandiamo , che il presente Editto , dopo che farà stato da Noi firmato , sia affisso nei luoghi soliti , e consueti di Roma , ed in tutti li Porti , e Luoghi Marittimi del Dominio Pontificio , lo che basterà per obbligare ciascuno alla di lui esecuzione ; incaricando intanto Noi li Governatori , li Giudicenti , li Magistrati , e gli Ufficiali tutti delle Fortezze , e de' Porti Pontificj d' invigilare diligentemente alla puntuale osservanza di esso sotto pena dell' indignazione di Sua Santità , ed altre a suo arbitrio . Dato dal Palazzo Apostolico Vaticano 4. Marzo 1779.

LAZZARO OPIZIO CARD.
PALLAVICINI.

*Die , Mense , & Anno , quibus supra supra-
dictum Edictum affixum , & publicatum
fuit ad valvas Curiae Innocentianae , ac
in Acie Campi Florae , & in aliis locis
soliis & consuetis Urbis per me Joseph
Pelliccia Apost. Curs.*

Jacobus Butti Mag. Curs.

DO.

DOGE, GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

IN seguito della più esatta Neutralità, che nelle presenti circostanze di Guerra fra le Potenze di Europa si vuole da noi osservare, e ad oggetto che non resti per qualunque evento interrotto il Commercio del nostro Stato, ordiniamo quanto in appresso.

I. Che non possa usarsi atto veruno di ostilità fra le Nazioni guerreggianti nei Porti, Golfi, e Spiagge del nostro Dominio nella distanza, che potrebbe circoscriversi da un tiro di Cannone, e in conseguenza nello spazio suddetto farà proibita qualunque depredazione, inseguimento, chiamata a ubbidienza, visita, e generalmente qualsivoglia atto di violenza, e superiorità, dovendo i Bastimenti di qualsivoglia Nazione godere quivi una piena sicurezza; e nei casi, che da qualche Vascello, Imbarcazione, o Bastimento venisse fatto sotto il tiro del Cannone qualche attentato, ostilità, o violenza, si dovrà dai posti ove è

Ar-

Artiglieria andar al riparo, con far prima un tiro con palla a volo, o sia in qualche distanza dal Bastimento, o Bastimenti, che commetteressero attentato, ostilità, o violenza, e non desistendo dovrà praticarsi la forza del Cannone, e del Moschetto per impedirla, e ripararla. Nei casi però che il primo tiro, o sia segnale con palla a volo non potesse eseguirsi senza rischio di offendere altri Bastimenti, si farà allora il detto segnale con sbarro di Cannone senza palla, e lo stesso si praticerà, quando fosse luogo a valersi non di Cannone, ma di Fucile, ed in tutto, e per tutto, come resta già ordinato da' precedenti nostri Decreti de' 30. Aprile 1756.

II. Non essendo permesso a' Bastimenti di Nazione in guerra sortire dai Porti neutrali, quando sieno partiti prima Bastimenti di Bandiera nemica, sino a che passate non sieno le ore 24. si dovrà perciò invigilare esattamente alla perfetta osservanza di questo metodo; e quando partirà dai Porti alcun Bastimento mercantile di Bandiera belligerante, non sarà permesso ai Bastimenti armati in guerra, o Corfari

fari dell'altra Potenza di poter fortire, se non passate le ore 24. dopo la partenza dell'altro. Ed in caso che il Bastimento di guerra, o Corsaro ardisse di fortire, prima dovrà farsegli fumata con sbarro di Cannone senza palla, e persistendo, obbligarlo colla forza del Cannone medesimo a fermarsi in Porto per detto spazio di ore. E deve servire d'istruzione, e regola, che quando qualunque siasi Bastimento di Nazione in guerra ha dato fondo, il partire prima, o dopo sta nell'arbitrio di quello, che fu il primo ad ancorarsi.

III. Non sarà permesso ai Bastimenti di Nazione in guerra trattenerli a crociare alle viste in pregiudizio del pubblico Commercio, e per impedire ad altri l'uscita dai Porti, o la libera direzione ai medesimi; e molto meno potranno rifugiarsi nei Porti, e Scali, o mettersi in aguato per andare incontro a' Bastimenti, che vengono, o inseguire quelli, che partono.

IV. Qualsivoglia Legno di Nazione in guerra non potrà partire, quando vi siano segnial Fanale, e siano in vista Bastimenti, per i quali

non

non è solito mettersi segno . E se i Legni di Nazione in guerra faranno già posti alla vela , e compariscano segni al Fanale , o Bastimenti in vista , prima che i medesimi oltrepassino la portata del tiro del Cannone , faranno richiamati col Cannone medesimo , prima con sbarro senza palla , e poi con palla , e dovranno tornare a dar fondo . E venendo dal mare , entrati che sieno tali Bastimenti entro la portata di detto tiro , se compariranno in vista de' Bastimenti , o saranno posti segni al Fanale , non potranno voltare il bordo contro i medesimi , ma dovranno venire ad ancorarsi , senza molestare i Bastimenti che vengono .

V. I regolamenti per le partenze , di che in detti Articoli II. e IV. non avranno luogo , quanto ai piccoli Bastimenti , che navigano con piccolo equipaggio , come Liuti , Filughe , Barchette , e simili , purchè quelli di Nazione in guerra non sieno armati , ma mercantili , ed impiegati nel traffico , e non si stacchino per andare in corso , o inseguire altri Bastimenti .

VI. E perchè venendo frequentemente dei

Ba-

Bastimenti, e partendone pure con eguale frequenza, potrebbe lungamente restare impedito il partire a' Bastimenti di Nazione in guerra, in pregiudizio del Commercio; perciò si permetterà la partenza dei medesimi, anche nei tempi di sopra vietati, purchè i Capitani dei Bastimenti da guerra, sempre che vorranno partire, o i Comandanti delle Flotte, o Squadre, una volta per tutte, diano la loro parola di onore di non molestare i Bastimenti come sopra, e quelli, che fossero alle viste, o partiti dentro le ore 24. di qualunque Nazione, e Bandiera siano, ed i Capitani o Padroni di Bastimenti mercantili, o Corsari diano idonea mallevatoria per l'osservanza delle condizioni suddette, in soddisfazione del Prestantifs. Magistrato de' Conservatori del Mare, o suo Deputato rispetto al presente Porto, e per quelli del nostro Dominio a giudizio dei rispettivi pubblici Rappresentanti.

VII. Vietiamo assolutamente tanto a' nostri sudditi, quanto a qualunque altro domiciliato, o commorante, ancorchè di passaggio, nella presente Città, e Dominio tutto, l'armare

in corso, e in guerra in veruno dei Porti, Luoghi, Seni, o Spiagge del nostro Stato, Navi, Vascelli, e qualunque altra sorta di Bastimenti, tanto quadri, che latini da vela, o da remo, niuno eccettuato, non volendo, che ciò possa farsi nè per se, nè per altri, direttamente, o indirettamente; siccome non vogliamo, che si possa prendere da' detti nostri sudditi, abitanti, o commoranti, come sopra, alcun interesse, partito, o partecipazione in detti armamenti da guerra, o di corso, sebbene fossero fatti, anche fuori di Stato, alla pena di scudi tremila argento per ciascheduna trasgressione, da applicarsi per una metà al Fisco, e per l'altra parte all'accusatore palese, o segreto che fosse, e da eseguirsi irremissibilmente dal prestantissimo nostro Magistrato de' Conservatori del mare, oltre a tutte quelle altre pene dalle nostre Leggi prescritte, e nelle quali pene tutte s'intenderanno incorri anche tutti quelli, che a tali Armamenti daranno ajuto, assistenza, o favore, con scienza della loro destinazione, benchè non vi abbiano partecipazione, o interesse.

VIII. Sotto questa proibizione, e divieto dichiariamo non essere compresa la raccomandazione, ed amministrazione dei Corsari, o delle prede, quale resterà sempre libera a chiunque nel modo stesso, che è stato praticato per il passato.

IX. Dalla proibizione, di che nell' Articolo VII., eccettuiamo que' Bastimenti, quali si fabbricassero, o comprassero nei nostri Porti, per farli navigare in mercanzie con Bandiera di Nazione in guerra, purchè in tal caso il Bastimento parta carico di mercanzie, e sia prestata idonea sicurtà, e mallevectoria, a giudizio del già detto nostro Magistrato, di non predare, o molestare alcuno nel viaggio, che intraprende, e finchè sia al Porto, ove le mercanzie sono destinate.

X. Vogliamo altresì, che sia lecito nei nostri Porti equipaggiare, e spedire in mercanzia, come sopra, anche con Bandiera di Nazione in guerra, le prede che vi fossero condotte.

XI. Sarà lecito a qualunque Bastimento di Nazione in Guerra rinforzare il suo equipaggio

gio nei Porti del Genovesato , purchè non si tratti di sudditi , o Abitanti , e non possano prenderfi con violenza i marinari , anche da altri bastimenti dell' istessa Nazione , ma l'augumento , e rinforzo sia di persone , che vadano a servire volontariamente .

XII. Le Navi , e Bastimenti tutti mercantili non potranno rinforzarsi di Artiglieria , se non sotto idonea sicurtà di non molestare alcuno nel viaggio , che intraprendono , come sopra abbiamo ordinato .

XIII. Dichiariamo nulle , illegittime , e di niun valore tutte le prede , che fossero fatte contro il disposto della presente Costituzione , e di quelli , che avessero contravvenuto alla medesima , e vogliamo , che la cognizione di simili nullità appartenga all'anzidetto nostro Magistrato de' Conservatori del Mare , quale dovrà decidere inappellabilmente sopra le medesime , previa la partecipazione , che ne dovrà a noi fare .

XIV. Similmente ordiniamo , che il prefato prestantissimo Magistrato de' Conservatori del mare sia giudice nel modo , e forma , che

sopra, di tutte le dispute, che potessero infergere sopra gli effetti, e mercanzie caricate fu' Bastimenti di Bandiera Genovese, i quali fossero arrestati altrove, e condotti ne' Porti, e Spiagge della Repubblica.

XV. E perchè tutto il disposto nel presente Editto, e Costituzione prima d' ora da noi stabilita, e decretata pervenga a notizia di ognuno, e non possa allegarsene ignoranza, ne abbiamo ordinata la pubblicazione da farsi nei luoghi soliti, e consueti della presente Città: comandando a tutti i nostri Governatori, Giudicenti, Commissarj, ed Ufiziali, e specialmente a quelli de' Porti, e luoghi Marittimi del nostro Stato di farla ugualmente pubblicare, ed invigilare alla puntuale, ed esatta osservanza della medesima.

In fede di che farà firmata dall' infra scritto nostro M. Segretario di Stato.

Dato dal nostro Reale Palazzo il primo di Luglio 1779.

PAOLO AGOSTINO.

IL SERENISSIMO PRINCIPE DI VENEZIA
FA SAPERE,

CHe volendo la Repubblica nella presente Guerra Marittima osservare la più esatta, ed imparziale Neutralità fra le Potenze belligeranti; e desiderando di dare del pari a ciascheduna di esse tutti i più visibili segni della sua considerazione, ed amicizia compatibili con l'imparziale Neutralità, e di prevenire ogni equivoco, e scontentamento capace di adombrare in menoma parte queste sue pacifiche, ed amiche intenzioni; e dovendo nel tempo stesso per essenziale officio di Principe conservare inviolata la libertà, indennità, e commercio dei proprj Porti, Rade, Spiagge, e Dominj, trova a proposito d'istituire, e pubblicare a comune istruzione le provvidenze seguenti.

I. Resta vietato a qualunque individuo Suddito, o Domiciliato nelli Pubblici Stati l'arrolarsi, e servire in qualsivoglia rango,
qua-

e qualità sotto le Insegne delle Nazioni Belligeranti, e ciò sotto pena di carcerazione ad arbitrio al loro regresso nello Stato, e di esilio perpetuo, e confiscazione dei beni, se ricusasse di ritornar nel Paese.

II. Resta vietato espressamente tanto ai Sudditi di qualunque natura, quanto ai Domiciliati, o anche Commoranti di passaggio nei Pubblici Dominj, il vendere, fabbricare, o armare in corso, o in guerra nei Porti, Rade, o Spiagge dello Stato Vascelli, o imbarcazioni di qualunque natura, o Quadra, o Latina, o da Vela, o da Remo per servizio delle Nazioni Belligeranti sotto la pena pecuniaria di tremila Ducati per ogni trasgressione, divisibile con eguaglianza fra l'accusatore paese, o segreto che sia, ed il Pubblico Fisco; e la pena afflittiva in oltre ad arbitrio, proporzionata ad un delitto di Stato; giacchè tale dichiariamo una tal colpa.

III. Dello stesso delitto dichiariamo Reo, ed assoggettiamo alle stesse pene qualunque Suddito, domiciliato, o commorante nei

Paese, che con scienza della cosa, direttamente, o indirettamente s' intromettesse, dasse opera a tali armamenti, li procurasse, o vi cooperasse, quantunque non vi avesse personale pecuniario interesse.

IV. Sotto le pene medesime proibiamo egualmente ai Sudditi, o Domiciliati nello Stato di prendere interesse in Armamenti da guerra, o da corso per servizio delle Potenze Belligeranti, ancorchè questi Armamenti fossero eseguiti fuori del Nostro Dominio.

V. Sotto le stesse pene proibiamo a qualunque Suddito, domiciliato, o anche commorante nello Stato l' interporli ad ammassare Soldati, o Marinari per il servizio delle Potenze Belligeranti, ed a qualunque Navigatore con Nostra Bandiera il caricarli, o trasportarli sotto qualunque pretesto, o denominazione.

VI. Proibiamo egualmente a qualunque Navigatore di Nostra Bandiera, o a qualunque altro Suddito, o Domiciliato, o anche commorante di passaggio il caricare

Armi , e Munizioni immediate di Guerra per i Paesi , o per le Imbarcazioni qualunque Belligeranti , o il venderle , e somministrarle a tali Bastimenti esistenti nei Porti , Rade , Spiagge , e Coste dei nostri Dominj .

VII. Per tutti questi fatti sarà sempre tenuto aperto Processo d' Inquisizione , ammesse Denunzie secrete , tenuti occulti gli Accusatori , premiata immediatamente la provata verità delle accuse con la metà della menzionata pena pecuniaria irremissibilmente levata al Reo ; il quale in oltre sarà soggetto a quelle gravissime pene affittive , o anche capitali , che si trovassero proporzionate alla gravità di delitti da Noi dichiarati di Stato .

VIII. Premesse queste Provvidenze , dimostranti la ferma nostra Volontà di contenere qualunque specie di Sudditi nei limiti della più imparziale , ed esatta Neutralità , ci tenghiamo certissimi , che con eguale equità vi corrisponderanno le Potenze Belligeranti ; ordinando ai loro Vascelli di Com-

mercio , di Guerra , e di corso di esercitare quella convenienza , e moderazione , che il dritto comune , ed il costume universale delle Nazioni attribuisce alle Potenze Neutrali : cioè astenendosi da vie di fatto , forza , ed autorità l' una contro dell' altra , o sopra qualunque Bandiera nei Porti , Rade , Spiagge , e Mari adiacenti al Nostro Dominio ; conformandosi alle regole universalmente in tempo di guerra ricevute per l' Uscita , ed Ingresso dei Porti , non impedendo , interrompendo , o difficoltando il Pubblico Commercio , e Navigazione nei Porti , Rade , e Spiagge del Neutrale Dominio ; e conformandosi alle regole , e discipline di Sanità , Polizia , e buon ordine dei Porti .

IX. Non potrà pertanto nei Porti , Rade , e Spiagge del nostro Dominio , ed in tutt' i Mari ad essi adiacenti , limitati almeno allo spazio circoscritto dalla portata d' un grosso Cannone di Batteria , essere esercitata alcuna ostilità , nè atto di forza , o di autorità , come preda , infecuzio-

ne , chiamata all' obbedienza , visita , o altro qualunque esercizio di superiorità sopra Imbarcazioni di qualsivoglia natura , e Bandiera ; tutti dovendo nel confine Neutrale godere una piena sicurezza , e tranquillità .

X. Resta vietato a' Bastimenti di Nazione in guerra il trattenerli a crociare , o dentro il menzionato Confine , o alla vista dei Porti , e Rade , o all' ingresso , ed uscita dai Seni , Stretti , e Canali , che vi conducono , in pregiudizio del pubblico Commercio , ed in impedimento , o interruzione dell' ingresso , ed uscita dai Porti , Rade , e Spiagge del nostro Dominio ; molto meno essendo a' tali Bastimenti di Nazioni in guerra concesso di rifugiarsi nei Porti deserti , Seni , Scali , Calanche , e dietro alle punte , e capi a portata dei Porti , e Rade per tenervisi in aguato , ed inseguire , e cogliere i Bastimenti , che vengono , e vanno dai Nostri Porti .

X. Non essendo ai Bastimenti di Nazione in Guerra dal costume più generale ,
o più

o più ricevuto uniformemente per tutto ; permesso il partire dal Porto , o Rada Neutrale , che 24. ore dopo la partenza di qualunque Bandiera nemica ; ordiniamo a tutti i Comandanti nostri sì di Terra , che di Mare di tenere con vigilanza la mano all'efatto adempimento di queste regole , osservando , che la scelta di partir prima fra due Legni belligeranti appartenga sempre a quello , che ha il primo ancorato .

Da questa Rubrica restano soltanto eccettuate le Flotte , Squadre , o Vascelli di guerra delle Potenze belligeranti , i quali potranno partire a piacere , purchè i loro Comandanti diano una volta per sempre parola di onore ai nostri Provveditori Generali , o ai pubblici Rappresentanti di non molestare qualsivoglia Bastimento , o ad essi nemico , o neutrale , che sia , dentro le 24. ore dopo la partenza , o qualunque altro Bastimento fosse stato marcato con segnale della Fortezza , o mentre era la Squadra , o Vascello di guerra ancorato , o mentre esistesse esso pur anche nel precitato confine della neutralità ,

XII. Egualmente senza la previa citata parola di onore, quando una nostra Fortezza, o Fanale, abbia esposto segnale di Bastimento, che si avvicina al Porto, non dovrà salpare, o continuare per andare ad intercettarlo, qualunque imbarcazione belligerante fosse ancorata nel Porto, o esistesse ancora nel nominato confine della neutralità, ma farà anzi richiamata ad ancorare.

XIII. Per facilitare poi il libero commercio delle stesse Nazioni belligeranti, si dichiara che saranno pure dispensati dalla disciplina delle 24. ore tutti i Corsari, o Bastimenti privati delle Nazioni belligeranti, che si contenteranno di rassegnare ai nostri Provveditori Generali, o pubblici Rappresentanti idonea, e sodisfattoria effettiva pieggeria di puntualmente verificare le condizioni tutte per i vascelli da guerra già menzionate.

XIV. Dalle nominate discipline per le partenze dai Porti, e Rade eccettuiamo inoltre tutti i piccoli Bastimenti, come Tartanelle, Trabaccoli, Liuti, Feluche, Caicchi, che navigano con piccolo equipaggio, purchè
 siano

fiano disarmati, naviganti in puro commercio, e visibilmente fuori di stato di guerra.

XV. Resta vietato a qualunque imbarcazione belligerante l'ammassare nei nostri Porti gente per forza anche tratta da altri Bastimenti della stessa nazione, concedendosi bensì, che possano provvedersi di qualche uomo ad essi necessario, purchè sia volontario, e spontaneo, e non mai suddito, o domiciliato nello Stato nostro, ma straniero, volontario, e d'azzardo.

XVI. Le Navi Mercantili delle Nazioni Belligeranti non potranno nei Porti, e Rade del nostro Dominio rinforzarsi di Equipaggio oltre il numero, di cui vi sono giunte, o di artiglierie comperate, nemmeno da qualche altro Vascello straniero; se non nel caso, che vi diano prima in mano del Pubblico Rappresentante idonea, e soddisfattoria pieggeria effettiva, che in tutto il viaggio fino all'approdo nel Porto, al quale sono indirizzate, non molesteranno chi si sia.

XVII. Non potranno egualmente le Nazioni

zioni Belligeranti far costruire , ed acquistare legni per Commercio nei nostri Porti, Rade , e Dominj, se non nel caso , che quel tale Bastimento carichi effettivamente in Mercanzia nel nostro Porto , che l' Equipaggio sia formato di Gente di sua Nazione, e volontaria, o d' altri Stranieri non domiciliati nello Stato , e che dia la pre nominata pieggeria .

XVIII. Le Prese da qualunque Vascello, o altra Imbarcazione Belligerante condotte nei nostri Porti vi faranno ricevute , salve prima sempre però le naturali discipline di Amministrazione, o interna Polizia; gli effetti vi potranno essere espurgati , depositati, venduti , procurati , amministrati, acquistati da chi si sia in tutto il nostro Dominio , supposta prima per altro emanata dai Tribunali a ciò competenti la perentoria sentenza, e dichiarazione di buona preda .

XIX. Tali prese legittimate potranno egualmente dalla Nazione prenditrice essere, anche con la sua propria Bandiera, nei nostri Porti, equipaggiate, e spedite in mercanzia; purchè però

però nel formare il loro Equipaggio, nel carico delle Merci, e nella pieggeria fedelmente si offervino tutte le condizioni di sopra spiegate.

XX. I Bastimenti di Guerra, di Commercio, e di Corso delle Nazioni belligeranti ritroveranno inoltre con indistinta ed amica eguaglianza, salve le sole eccezioni soltanto e condizioni sopra menzionate, tutti i soccorsi di qualunque natura, a piacere, che le circostanze dei Luoghi potranno loro somministrare nei nostri Porti.

Resta per altro espressamente vietato in qualunque Porto, Rada o Spiaggia del Dominio nostro l'ammettere, o ricevere in qualità di prigionieri di guerra qualunque persona, o persone volessero sotto tale titolo, e qualità sbarcare o depositare i Legni delle Nazioni belligeranti; liberi di loro natura, e di loro arbitrio totale dovendo considerarsi gl'individui di qualunque Nazione, tosto che toccano il Suolo, ed entrano nelle Terre di un Principe amico del loro Sovrano.

XXI. Dichiariamo poi per quanto a noi spetta nulle, illegali, e di niun valore le

Prese

Prese qualunque fatte contro le disposizioni di questa Ordinanza, e vogliamo, che la cognizione di tale nullità appartenga ai Provveditori Nostri Generali, Capi di Provincia, quali dovranno decidere inappellabilmente questi fatti di diritto politico, previa la partecipazione a Noi, da cui avranno le istruzioni, ricevute che s'abbiano le informazioni immediate dal Magistrato de' Cinque Savj.

Allo stesso solo Nostro Provveditor Generale dal Mare deve egualmente con le condizioni pur ora indicate appartenere la decisione finale di tutte le dispute, e controversie, che inforgessero intorno effetti, e mercanzie caricate sopra Bastimenti di Nostra Bandiera, arrestati altrove, e condotti nei Porti del Nostro Dominio.

XII. E perchè serva a comun guida, ed istruzione questa Ordinanza, nè vi sia chi possa allegare pretesa giustificazione d'inficienza, ne ordiniamo la Pubblicazione solenne nei luoghi soliti di questa Città, e comandiamo a tutti i nostri Magistrati, Prov-

veditori Generali , Capi di Provincia , Pubblici Rappresentanti di Terra , e di Mare di farla egualmente pubblicare in tutti i Luoghi del Dominio , particolarmente situati sul Mare , e di tener mano vigilante alla sua più pronta , intiera , ed inalterabile esecuzione .

Data dal nostro Ducal Palazzo li 9. Settembre 1779.

Orazio Lavexari Not. Ducal.



R E G L E M E N T

POUR LES ARMATEURS PARTICULIERS.

TRADUCTION SUR L' ORIGINAL QUI
 A ETE ECRIT DE LA PROPRE MAIN
 DE SA MAJESTE IMPERIALE . CELA SOIT
 AINSI .

St. PETERSBOURG. LE 31. DICEMB. 1787.

LES justes raisons, qui ont mis l' Impé-
 ratrice dans la nécessité de reprendre les Ar-
 mes contre la Porte Ottomane, ont été suf-
 fisamment expliquées dans le Manifeste pu-
 blié le 7. Septembre 1787. mais pour pro-
 curer à ses fideles sujets une occasion de prou-
 ver leur zele, et devouement pour son ser-
 vice, Sa Majesté Impériale a tres gracieuse-
 ment ordonné de munir de Patentes de com-
 mission ceux qui souhaitent d' armer à leurs
 propres frais des navires pour aller en course
 contre les vaisseaux de guerre, et marchands
 ennemis, en leur permettant, outre la bannière

re marchande, d'arborer le pavillon de guerre, et de convertir sous ce moyen à leur profit les vaisseaux et Marchandises qu'ils auront enlevés à l'ennemi. Cependant comme l'intention de Sa Majesté Impériale est d'observer religieusement, pour l'avantage des Nations qui resteront neutres dans la guerre actuelle avec la Porte Ottomane, le système bienfaisant de la neutralité armée qu'elle même a établi, il a été prescrit aux Armateurs Russes pour le parfait maintien de celui-ci, et pour les empêcher de ne rien entreprendre de contraire à ses principes, d'observer les règles qui sont détaillées dans les Articles suivans.

A R T I C L E I.

Tout Patron qui aura armé un vaisseau ne pourra obtenir une Patente de Commission qui lui permette d'arborer le Pavillon de guerre, qu'en produisant d'avance une hypothèque pour la somme de 20, 000 Roubles, ou une caution sûre, par la quelle somme il repondra que le chef du bâtiment ainsi que
l'équi-

l'équipage qu' il y employera, observeront strictement toutes les règles qui sont statuées cy-aprés . Car au cas contraire il sera soumis non seulement à la perte de la somme engagée , mais si elle ne suffit point , à donner satisfaction des délits commis , et à en répondre en sa personne .

A R T I C L E II.

Les Armateurs Russes pourront poursuivre les vaisseaux de guerre et Marchands ennemis, les attaquer, prendre ou détruire par tout où l'occasion s' en présentera, excepté le cas, où le vaisseau ennemi en cherchant un abri, se mettra à tems sous la portée du canon d' un port ou des côtes d' une Puissance neutre . Ils ne doivent non plus se permettre aucune hostilité dans les ports et rades appartenans aux Puissances neutres, avant que les vaisseaux ennemis ne s' éloignent au delà de la portée du canon .

ARTICLE III.

Comme il est assez fréquent en tems de guerre que les vaisseaux et navires ennemis se cachent sous de pavillon d' une Puissance neutre ; pareillement, que des sujets neutres encouragés par l' intérêt , amènent à l' ennemi des munitions defendues par les loix maritimes , la prudence exige d' arrêter tout vaisseau marchand naviguant vers les côtes de l' ennemi , pour le visiter . Les Armateurs Russes pourront donc arrêter et visiter les vaisseaux quelconques naviguans dans les mers du Levant et dans l' Archipel sous quel pavillon que ce fût .

ARTICLE IV.

Pour faire la visite de quelque navire sous pavillon Chrétien , on enverra dans une chaloupe un Pilote , homme intelligent , qui arrivé à bord du dit navire , aura seul le droit d' y monter , et nul autre sous aucun prétexte . Il demandera ensuite du Capitaine d' une manière honnête , et polie , les passeports ,

con-

connoiffemens, Contrats, Chartes parties, ainfi que les attestats fur la fanté de l'équipage. Et quand il aura fuffifamment apparu par ces papiers, que le navire auffi bien que l'équipage appartiennent effectivement à une Puiffance Neutre, et qu'il n'y a aucune contrebande de guerre, on fera obligé de lui laifser continuer fa route fans délai; quoi qu'en effet toute fa cargaison appartienne à l'ennemi; puisque d'après les principes reçus par Sa Majesté Impériale, la propriété de l'ennemi même se couvre par le pavillon neutre. A de pareilles vifites on n'ofera au refte commettre la moindre impoliteffe, faire des menaces ou violences, ni rien prendre fous aucun prétexte, ou toucher au plus petit objet.

A R T I C L E V.

Il eft compris fous la contrebande de guerre défendué d'amener à l'ennemi, les articles fuivans: les armes à feu, canons, arquebufes, fufils, mortiers, pétards, bombes, grenades, fauciffes, cercles poifés, affuts, fourchettes, bandoulières, poudre à canon, mé-

mèches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, fourreaux de pistolets, baudries, selles et brides et tous autres semblables genres d'armes et d'instrumens de guerre servant à l'usage des troupes. Tous ces effets spécifiés, excepté la quantité nécessaire pour le navire, son équipage et passagers, sont sujets conformement à toutes les loix de la guerre, ainsi qu'aux conventions mêmes sur la Neutralité faites par les Puissances maritimes, à être saisis et confisqués.

ARTICLE VI.

Puisque sur les Vaisseaux neutres qui font profession de porter de la contrebande de guerre à l'ennemi, il y a toujours doubles documens, il faut tacher de s'enquerir auprès du Capitaine ou des gens de l'équipage si le navire n'est pas chargé de pareilles munitions. S'il arrive que le Pilote ou quelqu'un de l'équipage en donne avis, ou bien que l'Armateur lui même a des renseignemens suffisans, qu'il y a en effet de pareille contre-

bande sur le navire , alors il est permis à l' Armateur , d' ouvrir les écoutilles et de faire la visite tant dans le corridor , que dans le fond ; mais il y procédera avec autant d' honnêteté que de précaution pour ne point endommager le reste des marchandises . Aussitôt qu' on aura découvert de la contrebande sur le navire , ou bien que des doubles papiers et documens en fournissent la preuve , il pourra prendre le dit navire et l' emmener à la Flotte Impériale , si elle se trouve déjà dans la Méditerranée , si non , à Naples au Ministre Plenipotentiaire de Sa Majesté Impériale , le Chambellan et Chevalier Comte de Skavronsky , et à Venise à Mr. le Général Major de Mordvinoff , qui y réside dans la même qualité , si le Gouvernement de la République n' y met point obstacle , et il sera confié à ceux-ci le soin d' éclairer , et de juger les affaires des prises jusqu' à l' arrivée de la Flotte .

ARTICLE VII.

Les Prisonniers Turcs de tout vaisseau pris sur l'ennemi seront traités avec beaucoup d'humanité et pourvûs de vivres et de tous les autres besoins sans les laisser manquer de rien ; on ne devra non plus leur enlever leurs habits, ni user envers eux d'aucune rigueur superflue outre celle, que l'inspection et la sûreté du vaisseau, où ils auront été pris, rendront nécessaire. S'il y a parmi eux des blessés, on doit tacher de les guerir et de leur prêter toute sorte de secours, comme le devoir de l'humanité l'exige, enfin il n'est en aucune façon permis de les livrer ou vendre comme esclaves à un autre pays quelconque.

ARTICLE VIII.

On ne pourra décharger, ni vendre aucune partie de la cargaison du vaisseau pris, mais on l'emmenera en droiture à Livourne ou à Venise pour y exposer les marchandises à l'air aux lieux où se tient la quarantaine. Les Armateurs y feron obligés de paroître devant le Ministre Russe, et après lui avoir présenté

les papiers et documens trouvés sur le vaisseau pris, d'attendre que le vaisseau ainsi que les marchandises soient jugés de bonne prise ou de capture légitime.

A R T I C L E IX.

Aussitôt que le navire et les marchandises seront reconnus par le Ministre Russe de légitime capture, l'un et les autres pourront du consentement de l'Armateur être vendus à l'enchere publique. On retiendra le dixieme du prix qui en sera retiré pour le trésor, le reste consistant en $\frac{9}{10}$ sera delivré au Patron et à l'équipage pour en faire la repartition ente eux.

A R T I C L E X.

Si quelques uns des Grecs, faisant le commerce du Levant et de l'Archipel sur leurs propres navires et ayant à bord des marchandises turques pour se soustraire à la tyrannie et à l'oppression des Turcs se rendent de bonne volonté avec leur cargaison dans une place chrétienne, où il y a un Consul Russe, et se
 pré-

présentent chez lui, il est déclaré par la présente à ceux-ci que la dite cargaison leur sera abandonnée pour en faire la distribution entre eux, comme il est dit plus haut dans le 9. Art. c'est-à-dire qu'en retenant un dixième pour le trésor, les autres $\frac{9}{10}$ leur seront rendus.

ARTICLE XI.

S'il se trouve des Turcs sur de pareils navires Grecs, on doit procéder à leur égard comme il est prescrit dans l'art. 7.

ARTICLE XII.

Dès qu'on aura trouvé de la contrebande sur un vaisseau neutre, et que le Capitaine de celui-ci l'aura déclaré de son propre mouvement, on pourra l'emporter du navire, mais si la quantité en est si grande, qu'il sera impossible de le faire sur mer, on emmènera le vaisseau dans le port neutre le plus proche, où il y a un Consul Russe, et toute la dite Contrebande y sera déchargée de la connaissance du Consul qui doit la garder jusqu'à l'arrivée

vée de la Flotte de Sa Majefté Impériale , et en faire un rapport détaillée à fon Commandant en Chef. Alors fi la Flotte en a befoin, on l'arrêtera à un prix convenable pour le compte du tréfor, et celle dont on n'aura pas befoin fera vendue au profit des capteurs comme il eft préfcrit dans l'art. 9. Le Capitaine du vaiffeau neutre, qui aura de bonne volonté déclaré la dite contrebande recevra deux fois le frêt dont il eft convenu avec l'ennemi, et le vaiffeau avec le refte de fa cargaifon pourra enfuite continuer librement fa route.

A R T I C L E XIII.

Lorsque des vaiffeaux neutres feront escortés par un vaiffeau de guerre de leur nation, on ne pourra aucunement toucher aux premiers, mais on devra s'adreffer directement au Commandant du convoi, et fi celui-ci déclare que les dits navires fous fon escorte n'ont à bord aucune marchandise de contrebande de guerre, on fe contentera de fa déclaration fans exiger que la vifite ait lieu.

ARTICLE XIV.

Si un Armateur rencontre un navire Grec appartenant à des sujets Turcs et chargé de marchandises Turques, il pourra s'en saisir comme d'une bonne prise. Mais au cas qu'un tel navire Grec ne cherche point à échapper aux Armateurs Russes, et qu'au contraire il viendra se mettre sous leur protection, on ne pourra point s'en emparer; mais en lui prêtant toute sorte de secours, on le conduira dans une place neutre, ou il voudra lui même se rendre pour en informer le Consul Russe, qui se conduira à son égard selon la teneur de l'art. 10.

ARTICLE XV.

S'il réussit à un Armateur particulier de s'emparer d'un vaisseau de guerre ennemi, non seulement le vaisseau avec toutes ses munitions de guerre, et autres provisions lui sera abandonné comme butin, mais il recevra encore du trésor à titre de récompense cinq roubles pour chaque prisonnier Turc qui s'y trou-

vera

vera, et il pourra compter en outre sur des bienfaits particuliers de la Souveraine proportionnés à l'importance de son action et à la bravure de sa conduite.

A R T I C L E XVI.

Quand on aura emmené une prise, le Ministre Russe, après en avoir été averti, devra examiner tous les documens trouvés sur le navire, puis interroger le Patron et quelques matelots prisonniers en couchant leurs réponses par écrit, et lorsqu'il aura trouvé celles-ci conformes aux documens, et qu'il n'existera plus de doute, que le navire ainsi que les marchandises ne soient effectivement de propriété ennemie, il devra prononcer une sentence formelle, et en remettre une copie au Patron armateur et une seconde au Capitaine du navire pris. En conformité de cette sentence le dit Patron pourra procéder à la vente de la prise et des marchandises à son profit.

A R T I C L E XVII.

Les Armateurs Russes ne pourront nullement

ment visiter ni arrêter sur leur route les vaisseaux marchands sous pavillon neutre allant du Levant et de l'Archipel vers l'Ouest de l'Europe, dès qu'ils se trouveront déjà du côté de l'Ouest de la Morée.

A R T I C L E XVIII.

Quoiqu'un navire marchand arrêté par un Armateur Russe, soit véritablement de construction Turque aussitôt qu'il porte le pavillon neutre et que le Capitaine ainsi que l'équipage, qui s'y trouvent, de même que les papiers et documens prouvent évidemment la propriété neutre, on devra le reconnoître comme tout-à-fait neutre et ne point l'inquieter plus long-tems.

A R T I C L E XIX.

Tous les Armateurs Russes auront à prendre les précautions les plus rigides de la peste et à procéder à cet égard selon la stricte teneur du règlement sur la quarantaine publié le 6. May 1786. Conformement à celui-ci, ils devront surtout veiller sur ce qu'en prenant

nant des navires venus des côtes d'Egypte, d'Afrique et de Syrie, on n'ouvre les écoutilles, et qu'on ne touche à rien dans le Rum, mais ils les emmeneront en droiture à Livourne ou à Venise, où la cargaison sera sortie du navire et mise au Lazaret, selon la prudence et les loix de la quarantaine.

A R T I C L E XX.

Aussitôt qu'on decouvrira que la peste se trouve effectivement sur un navire pris et surtout quand cette maladie se manifestera sur le vaisseau de l'Armateur même, le Commandant de celui-ci sera obligé d'en faire la déclaration partout où il abordera, et de s'abstenir de toute espeece de communication (excepté avec les vaisseaux ennemis) soit sur mer, soit sur les côtes des Puissances Chrétiennes, sous la crainte d'être puni de mort.

A R T I C L E XXI.

Le Commandant d'un Armateur Russe ne doit mettre sur un navire pestiféré, dont il s'est rendu maître, que le nombre de gens

indispensablement nécessaire pour le conduire jusqu'à l'endroit désiré, et tout le reste de son équipage doit éviter toute espece de communication avec lui, et ne tirer quoique ce soit du dit navire.

ARTICLE XXII.

A l'arrivée de la Flotte Impériale dans la Méditerranée tous les armateurs auront à se présenter devant son Commandant en Chef, et se tenir constamment dans une entière soumission et obéissance à ses ordres : et au cas qu'il jugera nécessaire d'employer l'un ou l'autre d'entre eux pour le bien du service de Sa Majesté Impériale, celui-ci sera obligé d'exécuter ses ordres et pour tout le tems qu'on l'aura employé, il recevra du trésor un traitement suffisant jusqu'au moment qu'il sera renvoyé pour continuer ses courses contre l'ennemi. Outre cela ils devront autant qu'il se pourra faire et dans toutes les occasions qui se présenteront entretenir une correspondance des lettres avec le dit Commandant en Chef, pour l'instruire de tems en tems non seulement

ment de leurs prises, ou exploits qui regardent leur état, mais encore de tout ce qui sera parvenu à leur connoissance, leur aura été communiqué ou annoncé, ou ce qu'ils auront appris eux-mêmes par l'équipage et les passagers des vaisseaux qu'ils auront pris, touchant les desseins de l'ennemi, ses côtes et ses places maritimes, le nombre de ses vaisseaux de guerre et marchands, les endroits où ceux-ci font voile ou croisent, enfin touchant tout ce qui pourra influer sur les mesures et dispositions du Commandant en Chef de la Flotte.

A R T I C L E XXIII.

Dès l'arrivée de la Flotte Impériale Russe dans la Méditerranée, le Commandant en Chef aura à établir une commission pour juger les affaires des prises. C'est pourquoi il est prescrit à tous les Armateurs de lui faire alors sans faute le rapport des navires et marchandises, dont ils se seront emparés.

A R T I C L E XXIV.

Si avant l'arrivée de la Flotte dans la Me-
di-

diterranée , quelqu'un de l'un ou de l'autre côté ne fut pas content de la décision du Ministre sur une prise , ou ensuite de la décision même du Commandant en Chef de la Flotte , il pourra en appeller à la Cour Impériale de Russie .

ARTICLE XXV.

Aussi long-tems que l'Armateur et celui qui aura été pris , ne seront également contents de la dite décision l'on conservera le vaisseau avec sa cargaison dans l'état où il aura été trouvé ; mais s'il y a des marchandises sujettes à la corruption on pourra les vendre à l'enchere publique , et l'argent qui en sera revenu sera déposé au trésor jusq' à la décision de l'affaire , où le coupable sera condamné à reparer la perte qu'il en aura causée .

ARTICLE XXVI.

Lorsqu'un vaisseau de guerre ou marchand Russe se trouvera en danger d'un événement sur mer ou d'une attaque de la part de l'ennemi ; alors l'Armateur sera obligé de lui porter

ter toute sorte de secours et de soulagement et principalement de tâcher de le dégager de l'ennemi.

ARTICLE XXVII.

Il n'est permis à aucun Armateur de délivrer ou de rançonner de son propre gré un vaisseau ou navire ennemi, ou des marchandises ou effets qui y sont chargés, et dont il s'est déjà rendu maître.

Fine della Parte II.

ARTICLE XXVIII.

Le Roi, un vaisseau de guerre ou marchand

I N D I C E

Dei Nomi dei Principi e delle Nazioni Sovrane, delle quali si riportano i Trattati, i Regolamenti, le Convenzioni, e le Leggi intorno al Commercio, e alla Navigazione dei Neutrali, e delle cose più notabili che si trovano nel loro Diritto convenzionale riguardanti l'istesso soggetto.

A

- A**Cmet Imperator dei Turchi. *V. Porta Ottomanna.* p. 18.
- Acque occupate.* I Belligeranti sono ivi sicuri da ogni atto di ostilità. p. 207.
- Adolfo* Re di Svezia. *Vedi svezia.*
- Alfonso* Re di Portogallo p. 15.
- Amburgo* p. 11.
- America Settentrionale* Stati uniti dell' p. 25. *V. Svezia* p. 29.
- Austria.* p. 10.

B *Astimenti* di Fabbrica di Nemici non sono Contrabbando, purchè siano passati in proprietà del Neutrale *p.* 182.

— I Sudditi del Re delle due Sicilie non possono nè venderli ai Forestieri, nè fabbricarli per conto loro tanto in tempo di guerra, che di pace. *p.* 184.

— *Mercantili*. Possono rinforzare l'equipaggio e l'artiglieria in Territorio Neutrale. *p.* 227. 237. non possono farlo senza mallevadoria di non molestare nel loro viaggio alcun legno. *pag.* 247. fabbrica e compra di essi permessa alle Nazioni in guerra in Territorio Neutrale, ma con condizione. *p.* 248.

— Se sono sotto la scorta di Navi da guerra, la parola del Comandante, che asserisce non avere a bordo roba di Contrabbando li libera dalla visita. *p.* 262.

Bastimento di Fabbrica di Nemici come diventi neutrale. *p.* 36.

— *Neutrale* condotto nel Territorio di Sua Nazione come preda deve esser giudicato dal Magistrato del luogo. *p.* 250.

— Di costruzione nemica passato in proprietà d' Amici non si confisca. *p.* 250.

Blocco. Sua caratteristica riguardo al commercio dei Neutrali. *p.* 69. 94. 102. 109. 142. 177.

Borgogna. V. Inghilterra p. 7. V. p. 10.
Borgogna e Brabante. Trattato tra Isabella Duchessa di detti luoghi, e Inghilterra. Ann. 1446. p. 8. V. p. 10.

C

C *Carlo II. Re d' Inghilterra. Vedi Inghilterra. p. 5.*

— *I. Re d' Inghilterra. p. 20. e 21.*

— *IX. Re di Svezia. p. 23. e 24.*

Carte di Mare non sottoscritte son repute nulle. p. 34.

— *Gettate in Mare rendono il bastimento buona preda. ibid.*

— *Come devono essere ordinate e qualificate per provare la neutralità p. 35. e segg.*

— *Non provano la Neutralità se non sono a bordo del Bastimento. p. 38.*

— *Loro quantità e qualità. p. 45. & segg.*

Città Anseatiche. V. Francia. p. 3. e 11.

Commercio con i Nemici permesso e libero, eccettuato quello di Merci di contrabbando.

p. 141.

Consoli. Loro giurisdizione in Francia, e in Russia. p. 118. e segg.

— *Russi e Napoletani. Loro giurisdizione nei rispettivi Stati. p. 87.*

— *Sottoposti come gli altri particolari*
P. II. S alla

alla Giurisdizione del luogo, ove dimorano . p. 188.

Contrabbando . Il Processo, che lo riguarda, deve esser fatto secondo le rispettive Leggi di ciascheduna Nazione . p. 185.

Cristina Regina di Svezia . p. 21.

D

Danimarca . V. *Neutralità Armata* .

E

Enrico IV. Re d'Inghilterra . V. *Inghilterra* p. 7. e pag. 8. e pag. 19.

Enrico IV. Re d'Inghilterra . V. *Inghilterra* . p. 8.

Equipaggio . I Bastimenti dei Belligeranti possono rinforzarlo nei Porti di Popolo Neutrale . p. 113.

F

Federigo III. Re di Danimarca .

Ferdinando Re delle due Sicilie . V. *Neutralità armata* .

Fiandra . V. *Inghilterra* . p. 7.

Filippo Arciduca d'Austria . p. 10.

Filippo IV. Re di Spagna . V. *Spagna* p. 21.

Francesco Duca di Brettagna . p. 9.

Fran-

Francesco Duca di Borgogna. V. Inghilterra. p. 13.

— Trattato tra Enrico VIII. e l'istesso Francesco. Ann. 1486. *p. 9.*

Francia. Trattato tra Enrico IV. e Achmet Imperator. de Turchi. Ann. 1604. *p. 1.*

— Tra Luigi XIV. e le Provincie Unite. Anno 1646. *p. 2.*

— Tra il Re, e le Città Anseatiche. Ann. 1655. *p. 3.*

— Tra Inghilterra e Francia. Ann. 1655. *p. 4.*

— Tra la detta e le Città Anseatiche. Ann. 1766. *p. 11.*

— Tra la Francia e gli Stati Uniti dell'America Settentrionale. Ann. 1778. *p. 25.*

— Tra Enrico IV. e la Porta Otromanna. 1604. *p. 17.*

— Suo Regolamento intorno alla Navigazione dei Bastimenti Neutrali in tempo di Guerra. Ann. 1778. *p. 32.*

— Sua risposta alla Dichiarazione dell'Imperatrice di tutte le Russie intorno alla Neutralità armata proposta alle Nazioni d'Europa dell'Ann. 1780. *p. 53.*

— Trattato tra la Francia e l'Inghilterra, Ann. 1655.

G

- G**Enova. *Ved. Inghilterra. p. 8.*
 — Sua Legge di Neutralità. *p. 230.*
 Giovanni senza paura Duca di Borgogna.
V. Inghilterra. p. 7.

I

- I** mperatrice di tutte le Russie. Risposta della Corte di Londra alla sua Dichiarazione sopra la Navigazione e il Commercio in tempo di Guerra. *p. 55.*
 Imperatore dei Romani. *V. Neutralità Armata.*
 Inghilterra. Suo Trattato tra Carlo II., e le Provincie Unite. Ann. 1661. *p. 5.*
 — Tra Enrico IV. e Giovanni Duca di Borgogna e Conte di Fiandra. Ann. 1406. *p. 7.*
 — Tra Odoardo IV. e Francesco Duca di Brettagna. Ann. 1468. *p. 9.*
 — Tra Enrico VI. Re d'Inghilterra, e la Repubblica di Genova. Ann. 1460. *p. 8.*
 — Tra Enrico VIII. e Francesco Duca di Brettagna. Ann. 1486. *p. 9.*
 — Tra Enrico VIII. e Filippo Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna e del Brabante. Ann. 1495. *p. 10.*

— Tra

- Tra Odoardo IV. e Francesco Duca di Borgogna . Ann. 1468. p. 13.
- Tra Oliviero Cromwel e il Re di Portogallo , Ann. 1654. p. 14.
- Tra Odoardo III. , e i Deputati delle Città Marittime di Portogallo , Ann. 1353. p. 17.
- Tra Carlo I. e le Provincie Unite . Ann. 1625. p. 20.
- Sua risposta alla Dichiarazione dell'Imperatrice di tutte le Ruffie dell' Ann. 1780. p. 52.
- Lettera Patente d' Enrico IV. Re d Inghilterra . Ann. 1406. p. 19.
- Isabella Duchessa di Borgogna , V. Borgogna e Brabante . p. 8.*

L

- L**egni Corsari . Loro vendita alle Nazioni in guerra proibita , p. 218.
- Lubecca . p. 11.*
- Luigi XIV. Re di Francia . p. 24.*
- *XVI. Re di Francia . V. Neutralità Armata .*

M

- M**erci di qualunque genere . Ne è proibito il trasporto alle Piazze bloccate .
Merci

Merci di Contrabbando. Enumerazione di esse . p. 27. 30. 44. 143. 182. 200. 256.

— Loro trasporto proibito . p. 43.

— Non diventano legittima preda se non dopo la sentenza del legittimo Giudice . p. 181.

— Possono esser rilasciate al Predatore dal Capitano , che le ha a bordo anche senza aspettar la Sentenza . p. 182.

— Loro vendita imparziale nel Territorio dei Neutrali libera , e permessa . p. 214.
Loro vendita proibita . p. 242.

— Può il Capitano del Bastimento mercantile consegnarle subito all' armatore in mare senza processo . p. 148. e 182.

— Quali sono . p. 182. come si dichiarino buona preda . ibid.

— Non si confiscano a danno dei proprietari , ma si conservano durante la guerra , e si restituiscono finita . p. 203. Può il predatore servirsene per suo uso , pagando però il prezzo . ibid.

Munizioni da Guerra. Si possono liberamente vendere dai Neutrali ai Belligeranti . p. 214.

N

- N** *Apoli*. Sua Legge di Neutralità. *p.* 216.
- Navi di costruzioni nemica*. Possono i Neutrali comprarle, e navigare con esse, purchè siano passate in lor proprietà. *p.* 145.
- *Da guerra, e da corso*. Loro vendita e fabbrica per conto delle Nazioni in guerra vietata. *p.* 224. 240.
- Navigazione libera dei Neutrali in tempo di guerra*. *p.* 30. 33. 68. 93. 101. 109. 142. 117. 199. 202.
- Neutrali* Possono comprar dalle Nazioni in guerra bastimenti d'ogni genere. *p.* 183.
- Possono far fabbricare a lor conto ai Nemici Bastimenti per uso di guerra e di pace. *p.* 183. e segg.
- Non possono servire sopra Bastimenti di Nazione in guerra. *p.* 212.
- Neutralità Armata*. I. Trattato tra la Russia, e il Re di Danimarca. Ann. 1780. *p.* 63. e segg.
- II. Trattato tra la Russia, e le Provincie Unite. Ann. suddetto *p.* 81.
- III. Detto tra la Russia e il Re di Prussia. Ann. 1781. *p.* 89.
- IV. Tra la detta, e S. M. l'Imperatore dei Romani. Ann. 1781. *p.* 101.
- V. Tra la detta e la Regina di Portogallo. *p.* 107.

— VI.

- VI. Tra la detta e Luigi XVI. Re di Francia, Ann. 1787, p. 114.
- VII. Tra la detta, e Ferdinando Re delle due Sicilie, Ann. 1787, p. 162.
- Neutralità* Leggi parziali di I. Toscana, p. 206. II. Napoli, p. 216. III. Pontefice Romano, p. 222. IV. Repubblica di Genova, p. 230. V. Repubblica di Venezia, p. 239.

O

- O** *Doardo* III. Re d'Inghilterra, V. *Inghilterra*, p. 17.
- IV. Re d'Inghilterra, p. 9. e 13.
- Oliviero Cromwel*, Ved. *Portogallo*, p. 3.
- V. *Inghilterra* p. 14. *Svezia* p. 21.

P

- P** *Assaporto* nullo, se accordato a Sudditi dei Nemici, p. 36.
- Paviglione Amico salva roba dei Nemici*, p. 1. 25. 28. 29. 68. 94. 102. 109. p. 142. 187. 202. 177. 202. 256,
- Non salva roba di Nemici, p. 7. e fegg. *Pontefice Romano*, Sua Legge di Neutralità, p. 222.
- Porta Ottomanna*, e Russia, Ann. 1784, p. 30. V. *Francia* p. 17.

Portogallo. Trattato tra Oliviero Cromwel,
e il Re di Portogallo. Ann. 1645. p. 3.

— Tra Alfonso Re di Portogallo, e le
Provincie unite. Anno 1661. p. 5.

— Tra Alfonso e le dette Provincie Uni-
te. Anno 1661. p. 15.

— Tra Portogallo e Provincie Unite. Ann.
1661. p. 22.

— *V. Neutralità Armata.*

Preda. Roba d' Amici trovata a bordo di
Bastimenti nemici è buona preda. p. 13.

e fegg. non è buona preda. p. 17. e fegg.
p. 26.

— E' buona preda un bastimento, che ha per
sopraccarico un Suddito dei Nemici, o
che ha nell' equipaggio più d' un terzo di
Sudditi del Nemico. p. 37. Eccezione a
questa regola. ibid.

Prede. Sono nulle e illegittime quando son
fatte contro il disposto delle Leggi par-
ziali di Neutralità. p. 214. 237.

— Condotte in Porti Amici si possono
raccomandare a Sudditi di Potenza Neu-
trale. p. 212. 236. 248. Come se ne di-
vida il guadagno tra i Russi. p. 160. e fegg.

— Loro vendita in Territorio Neutrale
permessa. p. 219. 225. 248. Giudice della
loro legittimità. p. 258. e fegg. p. 268.
e fegg.

Provincie Unite Capitoli, e Privilegj accordati
loro

loro da *Achmet* Imper. de' Turchi. Ann. 1612. p. 2. *V. Francia* p. 2. *V. Spagna* p. 3.

R

Russia. *V. Portogallo*. p. 5. 14. 20.
 — Suo Regolamento sopra la Navigazione e il Commercio dei Neutrali in tempo di Guerra. Ann. 1780. p. 41. Suo Regolamento per il corso nella guerra attuale tra essa e la Porta Ottomanna. p. 252. *V. Neutralità Armata*.

S

Spagna. Trattato tra Filippo IV. e le Provincie Unite. Ann. 1650.

p. 3.

— Tra Filippo IV. e le Provincie Unite. Ann. 1650. p. 14.

— Sua Risposta alla Dichiarazione della Russia sopra la Navigazione e il Commercio. Anno 1780. p. 55. Tra Filippo IV. e Carlo I. Re d'Inghilterra. Ann. 1630. p. 21.

Svezia. Trattato tra Oliviero Cromwel, e Cristina Regina di Svezia. Ann. 1654. p. 21. Tra Adolfo Re e le Provincie Unite. Ann. 1634. p. 20.

— Tra

— Tra la Svezia, e li Stati Uniti d'America . Ann. 1783. p. 29.

T

T *Rasporto di Merci* libero in tempo di guerra fuorchè alle Piazze assediato o bloccate . p. 19.

— *di Contrabbando* alle Nazioni Belligeranti vietato . p. 219. 226. 261.

Toscana . Sua Legge di Neutralità . p. 206.

Turchia . V. *Francia* . p. 1. V. *Prov. Unite* . p. 2.

V

V *Endita di Merci di Contrabbando* . V. *Merci di Contrabbando* .

Venezia . Sua Legge di Neutralità . p. 239.

Visite dei Bastimenti Neutrali come si debba fare, e a qual distanza l'Armatore deva fermarsi in Mare . p. 146. e segg. p. 179.

255.

Vestfalia Trattato di . Ann. 1659. p. 4.

1871
The
...

...

...

04114

